





CONTE

CESARE S. MARTINO

DELLA MOTTA



inv. 2581

III R 20

F-ANT.V.C. 79.3

REC 36875



S P I R I T O
D E L L E L E G G I
D E L S I G N O R E
D I
M O N T E S Q U I E U
C O N L E N O T E
D E L L' A B A T E
A N T O N I O G E N O V E S T .
T O M O I I I .



TAVOLA

DE' LIBRI , E CAPITOLI

Contenuti in questo terzo Tomo .

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI .

L I B R O X X I I I .

» Delle Leggi nel rapporto , che hanno
» col numero degli abitanti . »

C A P I T O L O P R I M O .

*Degli uomini , e degli animali per rapporto alla
moltiplicazione della loro specie .* Pag. 1.

C A P I T O L O I I .

De' Matrimonj . 2

C A P I T O L O I I I .

Della condizione de' figliuoli . 4

CAPITOLO IV.

Delle Famiglie. Ivi

CAPITOLO V.

De' diversi ordini di mogli legittime. 5

CAPITOLO VI.

De' bastardi ne' diversi Governi. 7

CAPITOLO VII.

Del consenso de' padri nel matrimonio. 8

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo Soggetto. 10

CAPITOLO IX.

Delle fanciulle. 11

CAPITOLO X.

Ciò, che fa risolvere al matrimonio. Ivi.

CAPITOLO XI.

Della durezza del Governo. 12

CA-

7

CAPITOLO XII.

*Del numero delle fanciulle , e de' giovanetti in
differenti paesi .*

13

CAPITOLO XIII.

De' porti di mare .

14

CAPITOLO XIV.

*De' prodotti della terra , che vogliono più , o
meno uomini .*

16

CAPITOLO XV.

*Del numero degli Abitanti per rapporto alle Ar-
ti .*

17

CAPITOLO XVI.

*Delle mire del Legislatore sopra la propagazione
della specie .*

19

CAPITOLO XVII.

*Della Grecia , e del numero de' suoi abita-
tori .*

20

CAPITOLO XVIII.

Dello stato de' popoli prima de' Romani .

23

a 3

CA-

CAPITOLO XIX.

Spopolamento dell' Universo .

Ivi.

CAPITOLO XX.

*Che i Romani si videro astretti a far leggi per
la propagazione della specie .*

24

CAPITOLO XXI.

*Delle leggi de' Romani intorno alla propagazione
della specie .*

25

CAPITOLO XXII.

Dell' esposizione de' figliuoli .

43

CAPITOLO XXIII.

*Dello Stato dell' Universo dopo la distruzione de'
Romani .*

45

CAPITOLO XXIV.

*Cambiamenti seguiti in Europa per rapporto al
numero degli abitatori .*

46.

CAPITOLO XXV.

Continuazione del medesimo Soggetto .

48

CA.

CAPITOLO XXVI.

Conseguenze . 49

CAPITOLO XXVII.

Della legge fatta in Francia per animare la propagazione della Specie . Ivi.

CAPITOLO XXVIII.

Come si può rimediare alla spopolazione . 50

CAPITOLO XXIX.

Degli Spedali . 51

LIBRO XXIV.

» Delle Leggi nel rapporto , che hanno colla
 » Religione stabilita in ciascun paese , confi-
 » derata nelle sue pratiche , ed in se stessa » .

CAPITOLO PRIMO.

Delle Religioni in generale . 55

CAPITOLO II.

Paradosso del Bayle . 56

CAPITOLO III.

Che il governo Moderato conviene meglio alla Religione Cristiana , ed il governo Dispotico alla Maomettana . 58

CAPITOLO IV.

Conseguenza del carattere della Religione Cristiana , e di quello della Maomettana . 60

CAPITOLO V.

Che la Religione Cattolica conviene meglio ad una Monarchia , e che la Protestante meglio s' adatta ad una Repubblica . 62

CAPITOLO VI.

Altro paradosso del Bayle . 64

CAPITOLO VII.

Delle Leggi di perfezione nella Religione . 65

CAPITOLO VIII.

Della coerenza delle leggi della morale , con quelle della Religione . 66

CAPITOLO IX.

Degli Esseni. 67

CAPITOLO X.

Della setta Stoica. Ivi.

CAPITOLO XI.

Della contemplazione. 69

CAPITOLO XII.

Delle penitenze. 70

CAPITOLO XIII.

De' delitti inespiabili. 71

CAPITOLO XIV.

Come s' applichi la forza della Religione a quella delle leggi civili. 72

CAPITOLO XV.

Come le leggi Civili correggano talora le false religioni. 75

CAPITOLO XVI.

Come le leggi della Religione correggano i disordini della Costituzione politica. 76

CAPITOLO XVII.

Continuazione del medesimo soggetto. 77

CAPITOLO XVIII.

Come le leggi della Religione producano l'effetto delle leggi Civili. 79

CAPITOLO XIX.

Che non è tanto la verità, o la falsità d' un dogma, quella, che lo rende utile o pernicioso agli uomini nello Stato civile, quanto l'uso, o l'abuso, che ne vien fatto. 80

CAPITOLO XX.

Continuazione del medesimo soggetto. 82

CAPITOLO XXI.

Della Metempsicosi. Ivi.

CAPITOLO XXII.

Quanto sia dannoso, che la Religione ispiri dell'or-

orrore per cose indifferenti.

xi

83

CAPITOLO XXIII.

De' dì festivi.

84

CAPITOLO XXIV.

Delle leggi di Religione locali.

85

CAPITOLO XXV.

*Disordine del trasferimento d' una Religione da
uno in altro paese.*

87

CAPITOLO XXVI.

Continuazione del medesimo soggetto.

88

LIBRO XXV.

» Delle Leggi nel rapporto , che hanno collo
» stabilimento della Religione di ciascun paese ,
» e colla sua polizia esteriore ».

CAPITOLO PRIMO.

Del sentimento per la Religione.

90

CA-

CAPITOLO II.

Del motivo d'affezione per le diverse Religioni. Ivi.

CAPITOLO III.

De' Templi. 94

CAPITOLO IV.

De' Ministri della Religione. 98

CAPITOLO V.

De' limiti, che le leggi debbon porre alle ricchezze del Clero. 100

CAPITOLO VI.

De' Monasteri. 102

CAPITOLO VII.

Del lussu della superstizione. 103

CAPITOLO VIII.

Del Pontificato. 104

CAPITOLO IX.

Della tolleranza in fatto di Religione. 105
CA-

CAPITOLO X.

Continuazione del medesimo soggetto . 106

CAPITOLO XI.

Del cambiamento di Religione . 107

CAPITOLO XII.

Delle leggi penali . 108

CAPITOLO XIII.

*Umilissimo ricorso agl' Inquisitori della Spagna , e
del Portogallo .* 109

CAPITOLO XIV.

*Perchè la Religione Cristiana è sì abborrita nel Giap-
pone .* 113

CAPITOLO XV.

Della propagazione della Religione . 114

 L I B R O X X V I .

„ Delle Leggi nel rapporto che debbono avere
 „ coll' ordine delle cose , intorno alle quali
 „ esse fanno degli stabilimenti „ .

C A P I T O L O P R I M O .

Idea di questo Libro . 116

C A P I T O L O I I .

Delle leggi divine , e delle leggi umane . 118

C A P I T O L O I I I .

*Delle leggi civili , che son contrarie alla legge na-
 turale .* 120

C A P I T O L O I V .

Continuazione del medesimo Soggetto . 122

C A P I T O L O V .

*Caso , in cui può giudicarsi co' principj del dirit-
 to civile con modificare i principj del diritto
 naturale .* 123

CAPITOLO VI.

Che l'ordine delle successioni dipende da' principj del diritto politico, o civile, e non da' principj del diritto naturale. 124

CAPITOLO VII.

Non doversi decidere co' precetti della Religione quando si tratta di quelli della legge naturale. 128

CAPITOLO VIII.

Non doversi regolare co' principj del diritto detto Canonico le cose regolate da' principj del diritto Civile. 129

CAPITOLO IX.

Che le cose, che debbono essere regolate con principj del diritto Civile, possono di rado esserlo con quelli delle leggi della Religione. 131

CAPITOLO X.

In qual caso bisogna seguire la legge civile, che permette, e non la legge della Religione, che proibisce. 135

CAPITOLO XI.

Non doversi regolare i Tribunali umani colle massime

*sime de' Tribunali , che risguardano l' altra
vita .* Ivi.

CAPITOLO XII.

Continuazione del medesimo Soggetto . 136

CAPITOLO XIII.

*In qual caso , rispetto a' matrimonj , si debban
seguire le leggi della Religione ; ed in qual ca-
so si debbano seguire le leggi civili .* 137

CAPITOLO XIV.

*In quali casi ne' matrimonj fra' parenti debba
altri regularsi colle leggi della Natura ; ed in
quali casi colle Leggi Civili .* 139

CAPITOLO XV.

*Non doverfi regolare co' principj del diritto politi-
co le cose , che dipendono da' principj del drit-
to civile .* 145

CAPITOLO XVI.

*Non deesi decidere colle regole del diritto civile,
quando si tratta di decidere con quelle del
diritto politico .* 148

CAPITOLO XVII.

Continuazione del medesimo soggetto. 151

CAPITOLO XVIII.

Doversi esaminare, se le leggi, che sembrano con-
traddittorie, sieno dell' ordine medesimo. 152

CAPITOLO XIX.

*Non doverfi decidere colle leggi civili, le cose,
che debbono esserlo colle leggi domestiche. 153*

CAPITOLO XX.

Non doverfi decidere co' principj delle leggi civili le cose spettanti al diritto delle genti.

CAPITOLO XXI.

*Non doversi decidere colle leggi politiche le cose
spettanti al diritto delle genti.* 157

CAPITOLO XXII.

Sorte infelice dell' Inca Athualpa. 158

CAPITOL O XXIII.

Che quando per alcuna circostanza la legge poli-
b izi-

rica distrugge lo Stato, bisogna decidere secondo la legge politica, che lo conserva, la quale diviene talora un diritto delle genti. lvi.

CAPITOLO XXIV.

Che i regolamenti di polizia sono d'ordine diverso da quello delle altre leggi civili, 160

CAPITOLO XXV.

Non doverfi seguire le disposizioni generali del diritto civile quando si tratta di cose, che debbono esser sottoposte a regole particolari tratte dalla loro propria natura, 162

LIBRO XXVII.

CAPITOLO UNICO

Dell' origine e delle rivoluzioni delle leggi de' Romani intorno alle Successioni. 163

 L I B R O XXVIII.

» Dell' origine , e delle rivoluzioni delle Leggi
 » civili presso i Francesi »

CAPITOLO PRIMO.

*Del diverso carattere delle leggi de' popoli della
 Germania .* 182

CAPITOLO II.

*Che le leggi de' barbari furono tutte persona-
 li .* 186

CAPITOLO III.

*Differenza capitale fra le leggi Saliche , e le leg-
 gi de' Visigoti , e de' Borgognoni .* 188

CAPITOLO IV.

*Come il diritto Romano si estinse nel paese del
 dominio de' Franchi ; e si conservò nel paese
 del dominio de' Goti , e de' Borgognoni .* 191

CAPITOLO V.

Continuazione del medesimo soggetto . 196

CAPITOLO VI.

Come il diritto Romano si conservò nel dominio de' Longobardi . 197

CAPITOLO VII.

Come s' estinse in Ispagna il diritto Romano . 198

CAPITOLO VIII.

Falso Capitolare . 200

CAPITOLO IX.

Come i Codici delle leggi barbare, ed i Capitolari, si perdettero . 201

CAPITOLO X.

Continuazione del medesimo soggetto . 203

CAPITOLO XI.

Altre cagioni della caduta de' Codici delle leggi barbare, del diritto Romano, e de' Capitolari . 204
CA-

CAPITOLO XII.

*Delle costumanze locali : rivoluzioni delle leggi
de' popoli barbari , e del Romano diritto .* 206

CAPITOLO XIII.

*Differenza della legge Salica , o de' Franchi Sa-
lj , da quella de' Franchi Ripuarj , e degli
altri popoli barbari .* 209

CAPITOLO XIV.

Altra differenza . 211

CAPITOLO XV.

Riflessione . 213

CAPITOLO XVI.

*Della prova per l' acqua bollente stabilita dalla leg-
ge Salica .* Ivi.

CAPITOLO XVII.

Modo di pensare de' nostri padri . 215

CAPITOLO XVIII.

Come si dilatasse la prova per duello . 219

CAPITOLO XIX.

Nuova ragione della dimenticanza delle leggi Saliche , delle leggi Romane , e de' Capitolari. 226

CAPITOLO XX.

Origine del punto d' onore. 228

CAPITOLO XXI.

Nuove riflessioni intorno al punto d' onore presso i Germani. 231

CAPITOLO XXII.

De' costumi relativi a' combattimenti. 232

CAPITOLO XXIII.

Della giurisprudenza della pugna giudiziaria. 235

CAPITOLO XXIV.

Regole stabilite nella pugna giudiziaria. 236

CAPITOLO XXV.

De' limiti , ch' eran prescritti all' uso della pugna giudiziaria. 239

CAPITOLO XXVI.

Della pugna giudiziarja fra una delle parti , ed uno de' testimonj. 242

CAPITOLO XXVII.

Della pugna giudiziarja fra una parte , ed uno de' Pari del Signore . Appellazione dal falso giudizio . 244

CAPITOLO XXVIII.

Dell' appellatione di difetto di diritto. 253

CAPITOLO XXIX,

Epoca del Regno di San Luigi. 261

CAPITOLO XXX.

Osservazioni sopra le appellazioni. 265

CAPITOLO XXXI.

Continuazione del medesimo soggetto . 266

CAPITOLO XXXII.

Continuazione del medesimo soggetto . 267

CAPITOLO XXXIII.

Continuazione dello stesso soggetto. 269

CAPITOLO XXXIV.

Come diventasse segreta la procedura. 270

CAPITOLO XXXV.

Delle Spese. 272

CAPITOLO XXXVI.

Della parte pubblica. 274

CAPITOLO XXXVII.

*Come andassero in dimenticanza gli Stabilimenti
di San Luigi.* 278

CAPITOLO XXXVIII.

Continuazione dello stesso soggetto. 281

CAPITOLO XXXIX.

Continuazione del medesimo soggetto. 285

CAPITOLO XL.

*Come si prendessero le forme giudiziarie delle De-
cre-*

CAPITOLO XLI.

Flusso, e riflusso dell' Ecclesiastica giurisdizione, e della giurisdizione laica. 288

CAPITOLO XLII.

Risorgimento del Diritto Romano, e quello, che ne nascesse. Cambiamento ne' Tribunali. 291

CAPITOLO XLIII.

Continuazione del medesimo soggetto. 295

CAPITOLO XLIV.

Della pruova per testimonj. 296

CAPITOLO XLV.

Delle costumanze di Francia. 297

LIBRO XXIX.

„ Della maniera di comporre le Leggi „

CAPITOLO PRIMO.

Dello Spirito del Legislatore . 302

CAPITOLO II.

Continuazione del medesimo soggetto . 303

CAPITOLO III.

Che le leggi, che mostrano di dilungarsi dalle mire del Legislatore, con frequenza vi si uniformano. lvi.

CAPITOLO IV.

Delle leggi, che si oppongono alle mire del Legislatore . 304

CAPITOLO V.

Continuazione del medesimo soggetto . 305

CAPITOLO VI.

Che le leggi, le quali sembrano le medesime, non sem-

sempre producono il medesimo effetto . 306

CAPITOLO VII.

*Continuazione del medesimo soggetto . Necessità di
somporre a dovere le leggi .* 307

CAPITOLO VIII.

*Che le leggi , che pajono le stesse , non hanno
sempre il motivo medesimo .* 308

CAPITOLO IX.

*Che le leggi Greche , e Romane hanno punito il
suicidio , senz' avere il medesimo motivo .* 309

CAPITOLO X.

*Che le leggi , le quali sembrano contrarie , deri-
vano talora dal medesimo spirito .* 311

CAPITOLO XI.

*In qual modo posson esser paragonate due leggi
diverse .* 312

CAPITOLO XII.

*Che le leggi , le quali pajono l' istesse , sono talora
realmente diverse .* 313

CAPITOLO XIII.

*Non doverfi separar le leggi dall' oggetto , per cui
son fatte . Delle leggi Romane sopra il furto. 314*

CAPITOLO XIV.

*Non doverfi separare le leggi dalle circostanze ,
nelle quali sono state fatte . 317*

CAPITOLO XV.

*Tornar bene talora che una legge si corregga per
se stessa . 318*

CAPITOLO XVI.

Cose da osservarsi nella composizione delle leggi. 319

CAPITOLO XVII.

Prave maniere di dar le leggi. 326

CAPITOLO XVIII.

Delle idee d' uniformità. 327

CAPITOLO XIX.

De' Legislatori. 328

 L I B R O X X X .

» Teoria delle Leggi feudali presso i Franchi
 „ nel rapporto che hanno collo stabili-
 „ mento della Monarchia . «

C A P I T O L O P R I M O .

Delle Leggi feudali . 330

C A P I T O L O I I .

Delle sorgenti delle leggi feudali . 331

C A P I T O L O I I I .

Del Vassallaggio . 332

C A P I T O L O I V .

Continuazione del medesimo soggetto . 334

C A P I T O L O V .

Della conquista de' Franchi . 336

C A P I T O L O V I .

De' Goti, de' Borgognoni, e de' Franchi . 337
 CA-

CAPITOLO VII.

Modi differenti di dividere i terreni. Ivi.

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo soggetto. 339

CAPITOLO IX.

*Giusta applicazione della legge de' Borgognoni,
e di quella de' Visigoti sopra la divisione de'
terreni.* 340

CAPITOLO X.

Delle Servitù. 341

CAPITOLO XI.

Continuazione del medesimo soggetto. 344

CAPITOLO XII.

*Che le terre della divisione de' barbari non paga-
vano tributi.* 349

CAPITOLO XIII.

*Quali fossero i pesi de' Romani, e de' Galli
nella Monarchia de' Franchi.* 353

CAPITOLO XIV.

Di ciò, che diceasi Censùs. 357

CAPITOLO XV.

*Che ciò, che chiamavasi Censùs, esigeasi sopra
i soli servi, e non già sopra gli uomini li-
beri.* 360

CAPITOLO XVI.

De' Leudi, o vassalli. 365

CAPITOLO XVII.

Del servizio militare degli uomini liberi. 367

CAPITOLO XVIII.

Del servizio doppio. 372

CAPITOLO XIX.

Delle composizioni presso i popoli barbari. 376

CAPITOLO XX.

*Di ciò, che in progresso si denominò la giustizia
de' Signori.* 383

CAPITOLO XXI.

Della giustizia territoriale delle Chiese. 389

CAPITOLO XXII.

Che le giustizie erano stabilite prima del fine della seconda stirpe. 392

CAPITOLO XXIII.

Idea generale del Libro dello Stabilimento della Monarchia Francese nelle Gallie dell' Abate DUBOS. 398

CAPITOLO XXIV.

Continuazione dello stesso soggetto. Riflessione sopra il fondo del sistema. 399


CAPITOLO XXV.

Della Nobiltà Francese. 405

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI

LIBRO XXIII.

„ Delle Leggi nel rapporto , che hanno
„ col numero degli Abitanti „ .



CAPITOLO PRIMO.

*Degli uomini , e degli animali per rapporto alla
moltiplicazione della loro specie .*

----- Venere bella , (a)
Degli uomini piacere , e degli Dei ,

Qualor deposto il freddo ispidò manto
L'anno ringiovenisce , e la soave
Aura feconda di Favonio spira ,
Tosto tra fronde e fronde i vaghi augelli
Feriti il cuor da' tuoi pungenti strali
Cantan festosi il tuo ritorno , o Diva ,
Liete scorron saltando i grassi paschi
Le fere , e gonfi di nuov'acque i fiumi
Varcano a nuoto , e i rapidi torrenti :
Tal de' teneri tuoi vezzi lascivi
Dolcemente allettato ogni animale
Desioso ti segue ovunque il guidi :
In somma tu per mari , monti , e fiumi
Di piacevole amore i petti accendi ,
E così fai , che si conservi il Mondo .

Tom. III.

A

LE

[a] Traduzione del principio di Lucrezio del Signor Marchetti .

LE femmine degli animali bruti hanno a un di presso una costante fecondità. Ma nella specie umana la foggia di pensare, il carattere, le passioni, le fantasie, i capricci, l'idea di conservare la propria bellezza, l'incomodo della gravidanza, quello d'una troppo numerosa famiglia, disturbano in mille guise la propagazione.

CAPITOLO II.

De' Matrimonj.

L'Obbligo naturale, che ha il padre d'alimentare la propria prole, ha prodotto lo stabilimento del matrimonio, il quale dichiara a chi incumba obbligo siffatto. I popoli (a), de' quali parla *Pomponio Mela* (b), lo fissavano unicamente per la rassomiglianza.

Presso i popoli culti quegli si è il padre (c), che le leggi colla cerimonia del matrimonio hanno dichiarato, dover esser tale, appunto perchè trovano in esso la persona che cercano.

Presso gli animali bruti siffatto obbligo è tale, che può d'ordinario adempierlo interamente la sola madre: ma fra gli uomini si estende molto di più:
i lo-

(a) I Garamanti.

(b) Lib. I. Cap. III.

(c) *Pater est, quem nuptia demonstrant.*

i loro figliuoli son dotati di ragione ; ma questa viene in essi gradatamente : non basta l'alimentarli , ma fa di mestieri ancora il condurli : già potrebbero vivere , ma non possono governarsi .

Le unioni illecite non contribuiscono gran fatto alla propagazione della specie . Il padre , cui incumbe l'obbligo naturale d'alimentare , e d'allevare i figliuoli , non vi è fissato , e la madre , alla quale rimane l'obbligazione , incontra mille ostacoli , dalla vergogna , da' rimorsi , dalla fuggezione del proprio sesso , dalla severità delle leggi : per lo più le mancano i mezzi .

Le femmine , le quali sono soggette ad una pubblica prostituzione , non possono avere il comodo d'allevare i loro figliuoli . Le cure d'una tale educazione sono anche incompatibili con la lor condizione ; e sono per siffatto modo corrotte , che aver non potrebbero la fidanza della legge .

Da tutto ciò si deduce , che la pubblica continenza è naturalmente congiunta colla propagazione della specie .

CAPITOLO III.

Della condizione de' figliuoli.

LA ragione è quella, la quale detta, che, allora quando vi è un matrimonio, i figliuoli seguono la condizione del padre, e che quando non vi è, non possono appartenere che alla sola madre (a).

CAPITOLO IV.

Delle Famiglie.

E' Cosa quasi per ogni dove accordata, che la moglie passi nella famiglia del marito. Senza il menomo sconcerto però è stabilito il contrario in *Formosa* (a), dove il marito forma quella della moglie.

Questa legge, la quale fissa la famiglia in una serie di persone del sesso medesimo, indipendentemente da' primi motivi, contribuisce di lunga mano alla propagazione della specie umana. E' la famiglia una specie di proprietà: un uomo, il quale ha de' figliuoli del sesso, che non la per-

(a) Per ciò appunto presso le Nazioni, che hanno degli Schiavi, il figliuolo segue quasi sempre la condizione della madre.

(a) Il P. *Du Halde* Tomo I. pag. 156.

petua, non è mai pago, finchè non ne abbia di quello, che la perpetua.

I nomi, che danno agli uomini l'idea d'una cosa, che mostri di non avere a perire, sono molto proprj per ispirare ad ogni famiglia la brama d'estendere la sua durata. Vi sono de' popoli, presso i quali i nomi distinguono le famiglie: ve ne sono di quelli, ne' quali distinguono le sole persone: il che non procede così a dovere.

CAPITOLO V.

De' diversi ordini di mogli legittime.

Alcuna fiata le leggi, e la religione stabilirono varie sorte d'unioni civili: e ciò segue appunto presso i Maomettani, fra i quali vi sono varj ordini di mogli, i cui figliuoli si riconoscono dall'esser nati nella casa, o per via di civili contratti, od anche per la schiavitù della madre, e per la susseguente ricognizione del padre.

Sarebbe contrario alla ragione, che la legge disonorasse ne' figliuoli ciò, che approvò nel padre: adunque tutti questi figliuoli vi debbono succedere, qualora non vi si opponga alcuna ragione particolare, come nel Giappone, ove non succedono, se non se i figliuoli della moglie data dall'Imperadore. Vi esige la politica, che non sieno soverchio divisi i beni, che dà l'Imperadore, perchè si trovano soggetti ad una servitù, come erano un tempo i nostri feudi.

Vi sono de' paesi, ne' quali una moglie legittima gode a un di presso nella casa onori, che ne' nostri climi gode una moglie unica: colà i figliuoli delle concubine sono riputati di pertinenza della prima moglie. Così trovasi stabilito nella China. Il rispetto filiale (a), la cerimonia d' un lutto rigoroso, non son dovuti alla madre naturale, ma lo sono alla madre dalla legge assegnata.

Sotto l' ombra di tal finzione (b) non vi sono figliuoli bastardi: e ne' paesi, ne' quali non sussiste tal finzione, si vede bene, come la legge, la quale legittima i figliuoli delle concubine, è una legge forzata: avvegnacchè verrebbe disonorata dalla legge la parte massima della nazione. Neppure si tratta in questi paesi di figliuoli adulterini. Le separazioni delle mogli, la clausura, gli eunuchi, i chiavistelli, rendono la cosa tanto difficultosa, che la legge giudicala impossibile. Oltredichè la spada medesima la madre distruggerebbe, ed il figliuolo.

CA-

[a] Il P. *Du Halde* Tomo II. pag. 124.

[b] Distinguonsi le mogli in grandi, ed in piccole, cioè in legittime, o non tali: ma non regna tal distinzione ne' figliuoli. Questa è la gran dottrina dell' Impero, dice un libro Chinesse sopra la morale, tradotto dal medesimo Padre, pag. 140.

CAPITOLO VI.

De' bastardi ne' diversi Governi .

A Dunque ne' paesi , ov'è permessa la poligamia , non si conoscono i bastardi : in quelli si conoscono , ne' quali è stabilita la legge d'una sola moglie . E' convenuto in questi paesi disonorare il concubinato ; dunque fu forza disonorare altresì i figliuoli , che n'erano nati .

Nelle Repubbliche , ove importa di necessità , che i costumi sieno puri , i bastardi vi debbon essere anche più odiosi , che nelle Monarchie .

In Roma furon fatte contra essi delle disposizioni per avventura soverchio dure . Ma le antiche istituzioni ponendo tutt' i Cittadini nella necessità d'ammogliarsi , ed essendo per altra parte raddolciti i matrimonj dalla permissione di ripudiare , o di far divorzio , non poteva indurre al concubinato , se non se una somma depravazione di costumi .

Fa d'uopo considerare , come nelle Democrazie essendo considerabile la qualità di Cittadino , come quella , che seco portava la sovrana potestà , vi si faceano con frequenza delle leggi sopra lo stato de' bastardi , le quali non tanto aveano rapporto alla cosa in se , ed all'onestà del matrimonio , quanto alla costituzione particolare della Repubblica . Quindi il popolo ha talora ricevuto per Cittadini i bastardi per accrescere il suo potere

re contra i grandi (a). Così in Atene tolse via il popolo dal numero de' Cittadini i bastardi per avere una porzione maggiore di grano, che spedito gli aveva il Re d' Egitto. Finalmente ci fa sapere *Aristotile* (b), come in molte città, quando non vi erano bastanti Cittadini, succedevano i bastardi, e non succedevano, allorchè ve n' erano in copia.

CAPITOLO VII.

Del consenso de' padri nel matrimonio.

E' Fondato il consenso de' padri nella loro po-
testà, vale a dire, sul diritto loro di pro-
prietà: è altresì fondato sopra il loro amore,
sopra la loro ragione, e sopra l'incertezza di
quella de' loro figliuoli, tenuti dall'età nello sta-
to d' ignoranza, e dalle passioni nello stato d'
ubbriachezza.

Nelle picciole Repubbliche, o sieno singola-
ri istituzioni, delle quali abbiamo parlato, pos-
sono esservi delle leggi, che danno a' Magistrati
un' ispezione sopra i matrimonj de' figliuoli de'
Cittadini, che dalla Natura era già stata a' pa-
dri conferita. Tale vi può essere l' amore del pub-
blico bene, che agguagli, o sorpassi ogni altro
amore. Così *Platone* volea, che i Magistrati re-
go-

[a] Vedi *Aristotile*, Polit. Lib. VI. Cap. IV.

[b] *Aristotile*, Polit. Lib. III. Cap. III.

golassero i Matrimonj: così li dirigevano i Magistrati Spartani.

Ma nelle istituzioni ordinarie sta a' Padri l'ammogliare i figliuoli: per tal rispetto la loro prudenza farà sempre maggiore di qualunque altra prudenza. Dà la natura a' padri una brama di procurare a' figliuoli loro de' successori, che appena provano per se medesimi. Ne' diversi gradi di progenitura veggonsi avanzare insensibilmente verso l'avvenire. Ma che farebbe mai, se la vessazione, e l'avarizia a segno s'innoltrassero d'usurpare la paterna autorità? Ascoltiamo *Tommaso Gage* (a) intorno alla condotta degli Spagnuoli nell'Indie.

„ Per accrescere il numero delle persone, ch'
 „ pagano il tributo, forz' è che tutti gl' India-
 „ ni, che hanno quindici anni, s'ammoglino;
 „ ed è anche stato fissato il tempo del matrimo-
 „ nio per gl' Indiani su i quattordici anni per
 „ li maschi, e su i tredici per le femmine. Si
 „ fondano sopra un canone, il quale dice,
 „ che la malizia può supplire all'età. “ Vide
 egli fare una di queste enumerazioni, ch'era,
 come asserisce, una cosa vergognosissima. Quindi nell'azione, che dee essere la più libera di qualsivoglia altra, sono schiavi in essa pure gl' Indiani.

CA-

[a] Relazione di *Tommaso Gage*, pag. 171.

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo Soggetto.

IN Inghilterra le fanciulle per maritarsi a lor senno, senza consultarne i loro genitori, abusano con frequenza della legge. Non so se tale usanza vi potesse esser tollerata più che altrove per la ragione, che non avendovi le leggi stabilito un monastico celibato, le fanciulle non hanno altro stato da abbracciare, salvo il matrimonio, nè vi si possono opporre (1). In Francia per lo contrario, ov'è stabilito il monachismo, le fanciulle hanno sempre il ripiego del celibato; e la legge, che prescrive loro d'aspettare il beneplacito de' genitori, vi potrebb'essere più adeguata. Con tale idea l'uso d'Italia, e di Spagna, farebbe il meno ragionevole: vi è stabilito il Monachismo, e vi si può contrarre il matrimonio senza il consenso de' genitori.

CA-

[1] Se importa allo stato il costume, e le savie nozze al costume, ed alle savie nozze lesser dirette dalla ragione, non dalla passione; da per tutte le nozze dovrebbe farsi col consenso de' Padri.

CAPITOLO IX.

Delle fanciulle .

LE fanciulle , che per mezzo del solo matrimonio si conducono a' piaceri , ed alla libertà , le quali hanno una mente , che non osa pensare ; un cuore , che non ardisce d' esser sensibile ; occhi che non osano rimirare ; orecchie , che temono d' ascoltare ; che non vi si offrono se non con aria di stupidizza , condannate perpetuamente a frivolezze ed a precetti , sono inclinatissime al matrimonio : i giovani son quelli , che abbisognano d' esservi animati .

CAPITOLO X.

Ciò , che fa risolvere al matrimonio .

IN qualunque parte , ove trovisi un luogo , in cui due persone vivere possano comodamente , fassi un matrimonio . Molto v' inclina la Natura , allorchè non è arrestata dalla difficoltà di sussistere .

I Popoli nascenti si moltiplicano , e crescono grandemente . Presso di loro sarebbe un incomodo grande il vivere nel celibato ; ma non lo è l' aver molti figliuoli . Segue tutto l' opposto quando la Nazione è formata .

CAPITOLO XI.

Della durezza del Governo.

LE persone, che nulla affatto posseggono, come gli accattoni, hanno molti figliuoli. La ragione si è, perchè trovansi appunto nel caso de' popoli nascenti: nulla costa al padre il comunicar la propria arte a' suoi figliuoli, i quali son pure in nascendo istrumenti di quest' arte medesima. Queste persone in un paese ricco, o superstizioso si moltiplicano, perchè non hanno i pesi della Società, ma essi stessi sono anzi a carico della Società. Ma le persone, che non son povere se non perchè vivono in un governo duro, che riguardano il loro campo, non tanto come il fondamento di loro sussistenza, quanto come un pretesto alla vessazione, queste persone, ripeto, fanno pochi figliuoli: non hanno tampoco il loro alimento; e come pensar potrebbero a dividerlo? Non possono farsi curare nell' infermità; e come allevare potrebbero creature, che son di continuo inferme d' un male, quale è l'infanzia?

La facilità di parlare, e l'insufficienza d' esaminare hanno fatto dire, che quanto più poveri erano i sudditi, tanto più numerose erano le famiglie: che quanto più si era caricato d' imposizioni, più si poneva altri in grado di pagarle: due sofismi, che hanno sempre rovinato,
e che

e che sempre rovineranno le Monarchie (a).

La durezza del governo può giungere per fino a distruggere i naturali sentimenti per mezzo degli stessi sentimenti naturali. Non si facevan elleno le donne Americane (b) abortire, affinchè i loro figli non soggiaceessero a padroni così crudeli?

C A P I T O L O XII.

Del numero delle fanciulle, e de' giovanetti in differenti paesi.

HO già detto (a), come in Europa nasce numero alquanto maggiore di maschi, che di femmine. Si è osservato, che al Giappone (b) segue a capello il contrario: posto tutto in bilancia, vi faranno più donne feconde al Giappone che in Europa, e per conseguente maggior popolazione.

Al-

[a] Di pari, che qualunque altro Stato: avvegnachè un paese, in cui altri è tanto sopraccaricato d'imposizioni, che l'istessa industria e l'attività stenti a trovarvi la propria sussistenza, a lungo andare dee spopolarsi. L'uomo è inclinato a fissarsi in quel luogo, ove gli produce qualche frutto il sudore della sua fronte. (Rifless. d'un Anon.]

(b) Relazione di Tommaso Gage, pag. 58.

(a) Nel Cap. IV. del Lib. XVI.

(b) Vedi Kempfer, che riferisce lo stato delle anime di Meaco.

Alcune relazioni dicono (c), che in Bantam per un fanciullo vi sono dieci ragazze: Simigliante sproporzione, la quale farebbe, che il numero delle famiglie vi fosse al numero di quelle degli altri climi, come uno è a cinque e mezzo, farebbe eccessiva. Veramente le famiglie vi potrebbero esser più grandi; ma vi sono poche persone comode a segno, che possano mantenere una famiglia così grossa.

CAPITOLO XIII.

De' porti di mare.

NE' porti di mare, in cui gli uomini s' espongono a mille pericoli, e vanno a morire, o a vivere in climi dilungati, vi sono meno uomini, che femmine: e pure veggonsi più figliuoli, che altrove: questo dipende dalla facilità di sussistere. Può darli anche per avventura, che le parti oleose del pesce sieno più atte a somministrare quella materia, che serve alla generazione. Sarebbe questa una delle cagioni di quel numero infinito di popolo, che è nel Giappone (a), ed alla China (b), ove si vive qua-

(c) Raccolta di viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tom. I. pag. 347.

(a) Il Giappone è composto d' Isole: vi sono molte rive, ed il mare vi è abbondantissimo di pesce.

(b) La China è piena di ruscelli.

quasi totalmente di pesce (c) . Se questo fosse , certe regole monastiche (*) le quali obbligano a vivere di pesce , farebbero contrarie allo spirito dello stesso Legislatore .

CA-

(c) Veggasi il P. du Halde , Tomo II. pag. 139. 142. c segg.

(*) Le regole monastiche obbligano alla penitenza ed al digiuno , ed il mangiare de' buoni pesci ripugna allo spirito monastico . *Sit vilis & vespertinus cibus* , dice S. Girolamo nella lettera XIII. a Paolino , parlando de' monaci , *olera & legumina . Interdum pisciculos pro summis deliciis ducas . Qui Christum desiderat , & illo pane vescitur , non quarit magnopere , de quam pretiosis cibus stercus conficiat* . Nè havvi istituto alcuno Monastico , in cui sia prescritto l' uso de' pesci . L' ordine Certosino , in cui più che altrove rigorosamente s' osserva l' astinenza dalla carne , non ha regola , che obblighi a cibarsi di pesce : anzi di un tal mangiare se ne prescrive un moderatissimo uso . Eccone la testimonianza del Ven. Pietro Cluniacense : *Ab omni carniū esu tam sani quam agri in perpetuum abstinent . Pisces nunquam emunt , sed forte ex caritate datos accipiunt* [Bibl. Clun. p. 1329.] . E nelle Regole dell' ordine nel Cap. XXXII. *de Jeuniis atque cibus* si prescrive : *Secunda , quarta , sextaque feria pane , & aqua , & sale , si cui placet , contenti sumus . Tertia , quinta , & Sabbato legumina , vel aliquod ejusmodi ipsi nobis coquimus , a Coquinario vinum , & in quinta feria caseum , vel aliquid cibi lautioris accipientes* . E nel Cap. XXXVIII. *de cura infirmorum* che per li soli infermi talvolta si compra alquanto di pesce , in caso che la gravezza del male il richiegga : *Propter hos solum , si tanta egritudo fuerit , pisces emere solemus* .

CAPITOLO XIV.

*De' prodotti della terra, che vogliono più,
o meno uomini.*

II Paesi di pastura sono poco popolati, perchè poche persone vi trovano da occuparsi: i terreni seminativi occupano maggior numero di persone, ed infinitamente di più i vigneti.

In Inghilterra [a] sonosi con frequenza fatte delle lagnanze, che l'accrescimento delle pasture scemava gli abitatori; e si osserva in Francia, come la copia de' vigneti vi è una delle grandi cagioni della moltitudine degli uomini.

I paesi, ove le miniere del carbone somministrano materie atte a far fuoco, hanno sopra gli altri questo vantaggio, che non vi abbisognano boschaglie, e che possono ridursi a coltura tutt' i terreni.

Ne' luoghi, ove cresce il riso, vi vogliono lavori grandi per derivare le acque: adunque vi posson essere impiegate molte persone: vi è di vantaggio: vi vuol meno terra per somministrare

[a] La maggior parte de' proprietarj de' fondi di terra, dice il *Burnet*, trovando maggior profitto nella vendita della lor lana, che delle loro biade, chiusero le loro possessioni; i Comuni, i quali morivano di fame, si sollevarono: fu proposta una legge Agraria: scrisse anche il giovane Re sopra di ciò: furon fatti de' proclami contra coloro, che aveano chiuse le loro terre. *Ristretto dell' Istoria della Riforma*, pag. 44. e 83.

re la sussistenza d'una famiglia, che in quegli, i quali producono altri grani: finalmente il terreno, che altrove è impiegato nell'alimento degli animali, vi serve immediatamente per la sussistenza degli uomini: il lavoro, che fanno altrove gli animali, quivi è fatto dagli uomini; e la coltivazione de' terreni diventa per gli uomini un' immensa manifattura.

CAPITOLO XV.

Del numero degli Abitanti per rapporto alle Arti.

QUando vi è una legge agraria, e che le terre sono ugualmente divise, il paese può essere popolatissimo, tutto che vi sieno poche arti, perchè ogni cittadino trova nel lavoro della sua terra precisamente onde alimentarsi, e tutt' i cittadini insieme consumano tutt' i prodotti del paese: la faccenda così camminava in alcune repubbliche antiche.

Ma ne' nostri presenti Stati i fondi di terra si trovano disugualmente distribuiti: producono frutti in copia maggiore di quella, che possano consumare quelli, che li coltivano; e se vi si trascurano le arti, e che altri si dia alla sola agricoltura, il paese non può essere popolato. Coloro, i quali o coltivano, o fanno coltivare, trovandosi de' prodotti di soprappiù, nulla gl' impegna a lavorare per l'anno seguente: i prodotti non verrebbero consumati dalle persone oziose,

avvegnachè queste non avrebbero il modo di comprarli. Forz'è per tanto, che si stabiliscano le Arti, affinchè i prodotti vengano consumati da' contadini, e dagli artigiani. In somma questi Stati abbisognano, che molte persone coltivino di più di quello sia loro necessario: per questo appunto fa d'uopo dar loro voglia d'avere del superfluo; ma i soli artigiani son quelli, che lo danno.

Quelle macchine, il cui oggetto si è d'accorciar l'arte, non sono sempre proficue. Se un'opera è ad un prezzo mezzano, e che convenga di pari a quello, che la compra, ed a colui, che l'ha fatta, le macchine, le quali ne singolarizzassero la manifattura, ch'è quanto dire, che scemassero il numero de' lavoranti, farebbero dannose [a]; e se i mulini ad acqua non si trovassero per ogni dove stabiliti, io non li crederei così utili, come vien detto, come quelli, che hanno fatto stare oziose infinite braccia, perchè hanno privata molta gente dell'uso dell'acqua, ed hanno fatto perdere a molti terreni la fertilità.

CA-

(a) Fa d'uopo distinguere fra ciò, che si fa pel proprio paese, e ciò che si fa pel forestiero. Non si può soverchio singolarizzare, allorchè trattasi di cose, che debbono smaltire presso le altre nazioni, le quali trovano, o trovar potrebbero le manifatture medesime presso i nostri vicini. (*Riflessi d'un Anon.*)

CAPITOLO XVI.

Delle mire del Legislatore sopra la propagazione della specie .

I Regolamenti risguardanti il numero de' Cittadini dipendono molto dalle circostanze . Vi sono de' paesi , ne' quali tutto ha fatto la natura , sicchè nulla resta a fare al Legislatore . A che pro impegnare con leggi alla propagazione , allorchè la fecondità del clima somministra popolo a sufficienza ? Talora il clima è più favorevole del terreno : vi si moltiplica il popolo , e vi vien distrutto dalle carestie : è questo appunto il caso , in cui si trova la China : quindi un padre vi vende le figliuole , ed espone i figli maschi . Le cagioni medesime producono gli effetti stessi in Tonchino [a] ; nè per questo ab-
biam bisogno d'andare in cerca della metempsicosi , come gli Arabi viaggiatori , de' quali ci ha fatta la relazione *Renaudot* [b] .

Le ragioni medesime fanno sì , che nell' Isola Formosa [c] non permette la Religione alle donne di partorire , se non abbian compiuti i trentacinque anni : prima di questa età la Sacerdotessa lor calpesta il ventre , e le fa abortire .

B 2

CA-

[a] Viaggi di *Dampierre* , Tomo II. pag. 41.

[b] Pag. 167.

[c] Veggasi la raccolta de' viaggi , che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie . Tomo V. Part. I. pag. 182. e 188.

CAPITOLO XVII.

*Della Grecia, e del numero de' suoi
abitatori.*

Questo effetto, il quale in certi paesi d'oriente dipende da fisiche cagioni, lo produsse nella Grecia la natura del governo. Erano i Greci una gran Nazione composta di città, ciascuna delle quali aveva il proprio governo, e le proprie leggi. Queste non erano più conquistatrici di quello sieno gli Svizzeri, l'Olanda, e l'Alemagna a' nostri giorni: in ciascuna Repubblica avuta aveva il legislatore per oggetto la felicità interna de' Cittadini, ed una potenza al di fuori, che non cedesse a quella delle vicine città (a). Con un picciol territorio, e con una grande felicità, era agevole l'accrescimento del numero de' Cittadini, e che il medesimo gli divenisse oneroso: quindi fecero sempre delle colonie (b): Si vendettero per la guerra, come appunto fanno oggi gli Svizzeri: non fu tralasciata cosa alcuna, che impedir potesse la soverchia moltiplicazione de' figliuoli.

Vi erano presso di loro Repubbliche, la cui
co-

[a] Col valore, colla disciplina, e con gli esercizj militari.

[b] I Galli, che si trovavano nel caso medesimo, fecero lo stesso.

costituzione era singolare. I popoli sottoposti eran tenuti a somministrare la sussistenza a' cittadini: gli Spartani erano alimentati dagl' Iloti: i Candiotti da' Perieci, quei di Tessaglia da' Penestini. Non doveva esservi più d'un dato numero d' uomini liberi, affinchè gli schiavi fossero in grado da somministrar loro la sussistenza. Diciamo presentemente, che fa di mestieri limitare il numero delle truppe regolate. Ora Sparta era un esercito mantenuto da' contadini: forz' era per tanto limitar questo esercito: senza di ciò gli uomini liberi, i quali aveano tutt' i vantaggi della società, si farebbero moltiplicati senza numero, ed i contadini farebbero stati oppressi dal sopracarico.

Adunque i Greci politici si diedero a regolare in modo speciale il numero de' Cittadini. *Platone* (c) lo fissa a cinquemila quaranta; e vuole, che s'arresti, o si animi la propagazione secondo il bisogno con gli onori, colla vergogna, co' consigli de' vecchi: vuole egli altresì (d), che si regoli il numero de' matrimonj in guisa, che il popolo si ripari senza sopracarico della Repubblica.

Se la legge del paese, dice *Aristotile* (e), proibisce l' esporre i figliuoli, converrà limitare il numero di quelli, che ciascuno dee generare.

B 3

Se

(c) Nelle Leggi, Lib. V.

(d) Repubblica, Lib. V.

(e) Polit. Lib. VII. Cap. XVI.

Se si hanno de' figliuoli oltre il numero definito dalla Legge, consiglia [f] a procurar l'aborto della moglie, prima che il feto sia animato.

L'infame ripiego, del quale servivansi i Candiotti per impedire il soverchio numero de' figliuoli, è riferito da *Aristotile*; e quando sono stato per riferirlo, la verecondia mi ha trattenuto.

Vi sono de' luoghi, seguita a dire *Aristotile* [g], ne' quali la legge fa Cittadini i forestieri, o i bastardi, o coloro, che sono soltanto nati da madre Cittadina: ma subito che si veggono in numero sufficiente, la legge non ha più vigore. I Selvaggi del Canada fanno divorar dalle fiamme i loro prigionieri; ma quando hanno delle capanne vote da poter loro assegnare, li riconoscono per loro patriotti.

Il Cavalier *Petty* ha supposto ne' suoi calcoli, che un uomo in Inghilterra vaglia quanto si venderebbe in Algeri [h]. Ciò non può camminare che per la sola Inghilterra: vi sono de' paesi, ove un uomo nulla vale; ve ne sono di quelli, ne' quali val meno di nulla.

CA-

[f] Ivi.

[g] Polit. Lib. III. Cap. III.

[h] Sessanta lire sterline.

CAPITOLO XVIII.

Dello stato de' popoli prima de' Romani.

L' Italia, la Sicilia, l'Asia minore, la Spagna, la Germania, erano a un di presso come la Grecia, piene di picciole popolazioni, e soprabbondavano d'abitatori: per aumentarne il numero, non vi abbisognavano leggi.

CAPITOLO XIX.

Spopolamento dell' Universo.

Tutte le divisate picciole Repubbliche vennero ingojate da una grande, e videsi l'universo spopolarsi insensibilmente: basta osservare quello, ch' erano l'Italia, e la Grecia, prima e dopo le vittorie de' Romani.

„ Dimanderassi, dice *Tito Livio* [a], ove ab-
 „ biano i Volsci potuto rinvenire soldati per far
 „ la guerra, dopo d'essere stati con tanta fre-
 „ quenza debellati. Bisogna, che vi fosse un
 „ popolo infinito in quelle contrade, le quali,
 „ se non avessero pochi soldati, ed alquanti schia-
 „ vi Romani, sarebbero un deserto. „ Più non
 „ parlano gli Oracoli, dice *Plutarco* [b], perchè
 B 4 „ di-

(a) Libro VI.

(b) Opere morali, degli Oracoli, che sono cessati.

„ distrutti sono i luoghi , ne' quali parlavano :
 „ a mala pena troveriebbonfi a' di nostri nella
 „ Grecia tremila uomini atti alla guerra .
 „ Non mi farò a descrivere , dice *Strabone*
 „ [c] , l'Epiro , ed i luoghi adjacenti , come luoghi
 „ totalmente deserti . Questo spopolamento ,
 „ che ha cominciato da lungo tempo , continua
 „ tuttora ; di modo che i Romani soldati tengono
 „ il loro campo nelle case abbandonate „ .
 Rileva egli la cagione di ciò in *Polibio* , il quale
 dice , che *Paolo Emilio* , dopo la sua vittoria ,
 distrusse settanta Città dell' Epiro , e ne
 menò seco centocinquantamila schiavi .

CAPITOLO XX.

*Che i Romani si videro astretti a far
 leggi per la propagazione della
 specie .*

I Romani col distruggere tutt' i popoli , vennero a distrugger se stessi : perpetuamente in azione , in istato di sforzo , e di violenza , si consumavano , non altrimenti che un' arma , di cui si fa perpetuo uso .

Non farò qui parola dell' attenzione , ch' ebbero nel procurarsi de' Cittadini [a] a misura ,
 che

(c) Libro VII. pag. 496.

(a) Io ho trattato di questo nelle considerazioni intorno alle cagioni della grandezza de' Romani , ec.

che ne andavano perdendo , delle associazioni , che fecero , de' diritti di cittadinanza , che diedero , e di quell' immenso seminario di Cittadini , che rinvennero ne' loro schiavi . Dirò ciò , che fecero non per ricovrare la perdita de' Cittadini , ma bensì quella degli uomini ; e siccome fu quel popolo , il quale seppe meglio d' ogni altro accordar le sue leggi co' suoi progetti ; così non è cosa indifferente l' esaminare ciò , ch' ei fece a tal riguardo .

CAPITOLO XXI.

Delle leggi de' Romani intorno alla propagazione della specie .

LE antiche leggi Romane si studiarono grandemente di determinare i Cittadini al matrimonio . Sopra di ciò il Senato , ed il Popolo fecero con frequenza de' regolamenti , come dice nella sua Concione *Augusto* , riferita da *Dione* (a) .

Dionigi d' Alicarnasso (b) non può credere , che dopo la morte di trecentocinque *Fabj* distrutti da' *Veienti* , non fosse di questa schiatta rimasto che un solo fanciullo ; perchè la legge antica , la quale ordinava ad ogni Cittadino l' ammogliarsi , e d' allevare tutt' i suoi figliuoli , era per anche in vigore [c] .

In-

(a) Lib. LVI.

(b) Lib. II.

(c) L' anno di Roma 277.

Indipendentemente dalle leggi, i Censori ebbero l'occhio sopra i matrimonj, e secondo i bisogni della Repubblica vi s'impegnarono [d] e colla vergogna, e co' gastighi.

I costumi, che cominciarono a corrompersi, contribuirono grandemente ad alienare i Cittadini dal matrimonio, il quale non ha se non se pene per coloro, a' quali più senso non danno i piaceri innocenti. Eccovi lo spirito di quella concione [e], che tenne al popolo, essendo Censore, *Metello Numidico*. „ S'ei fosse possibile il non „ aver moglie, ci libereremmo da questo ma- „ le: ma siccome la natura ha stabilito, che „ non possiamo viver felici con esse, nè suf- „ sistere senz'esse, ci conviene aver riguar- „ do maggiore alla nostra conservazione, che alle „ passeggiere soddisfazioni. „

La corruttela de' costumi distrusse la Censura, ch'era appunto stabilita per distruggere la corruttela de' costumi, ma quando questa corruttela diviene universale, non ha più vigore la Censura [f].

Gli sconcerti civili, i Triumvirati, le proferizioni indebolirono più Roma di qualunque guerra, ch'ella fatta avesse fino allora; rimanea-
no

[d] Vedi sopra ciò che fecero, per tal riguardo, *Tito Livio*, Lib. XLV. L'epitome di *Tito Livio*, Lib. LIX. *Aulogellio*, Lib. I. Cap. VI. *Valerio Massimo*, Lib. II. Cap. XIX.

[e] Ell'è in *Aulogellio*, Lib. I. Cap. VI.

[f] Vedi ciò, che ho detto nel Cap. XIX. del Libro V.

no pochi Cittadini [g], e la maggior parte non erano maritati. Per riparare a quest' ultimo disordine, *Cesare* ed *Augusto* rimisero in piedi la Censura, e vollero (h) eziandio esser Censori. Fece- ro varj regolamenti: *Cesare* (i) diede de' premj a coloro, che aveano molti figliuoli: proibì (k) alle donne, che avessero meno di quarantacinque anni, e che non avessero nè marito, nè figliuoli, il portar gioje, ed il servirsi delle lettighe: metodo eccellente d'investire il celibato colla vanità. Più urgenti furono le leggi d'Augusto (l). Impose egli (m) nuove pene a coloro, che non fossero ammogliati, ed accrebbe i premj per quei, che lo erano, e per quelli, che aveano de' figliuoli. *Tacito* chiama queste leggi *Giulie* (n). E' probabile, che vi si fossero trasfusi gli antichi regolamenti fatti dal Senato, dal popolo, e da' Censori.

La legge d'Augusto ebbe a trovare mille intoppi; e trentaquattr'anni dopo ch'era stata fatta (o) i Romani Cavalieri ne addimandarono la
ri-

[g] *Cesare*, dopo la guerra civile avendo fatto fare il censo, non vi si trovarono più di cento cinquantamila capi di famiglia. Epitome di *Floro* sopra *Tito Livio* Decade XII.

(h) Vedi *Dione*; Libro XLIII. e Xifil. in *August.*

(i) *Dione*, Lib. XLIII. *Suetonio*, Vita di *Cesare* Cap. XX. *Appiano*, Lib. II. della guerra civile.

(k) *Eusebio* nella sua Cronaca.

(l) *Dione*, Lib. XIV.

(m) L'anno di Roma 736.

(n) *Julias Rogationes*. Annali, Lib. III.

(o) L'anno di Roma 762. *Dione*, Lib. LVI.

rivocazione. Ei fece porre da una banda quelli, ch' erano ammogliati, e da un'altra coloro, che non lo erano: questi secondi furono in maggior numero, il che ebbe a stordire e confondere i Cittadini. Augusto così loro parlò colla gravità degli antichi Censori (p).

„ Mentre le infermità, e le guerre ci priva-
 „ no di tanti Cittadini, che diverrà la Città,
 „ se non si contraggono più matrimonj? Non
 „ consiste già la Città nelle case, ne' portici,
 „ nelle pubbliche piazze: gli uomini quelli so-
 „ no, che formano la Città. Voi non vedrete
 „ come nelle favole, sbucar uomini di sotterra
 „ per prendersi cura de' vostri affari. Voi non
 „ restate solo per vivervi nel celibato: ciascuno
 „ di voi ha delle compagne della sua tavola e
 „ del suo letto, e voi altro non cercate che
 „ la pace nel vostro libertinaggio. Mi porrete
 „ voi qui innanzi l'esempio delle Vergini Ve-
 „ stali? Dunque se non conservate le leggi del-
 „ la pudicizia, converrà punirvi com'esse. Voi
 „ siete di pari cattivi Cittadini, o se tutt' imi-
 „ tino il vostro esempio, o se niuno lo segua.
 „ L'unico mio oggetto si è la perpetuità della
 „ Repubblica. Ho accresciuti i gastighi di colo-
 „ ro, che non hanno obbedito; e rispetto a'
 „ premj, questi sono tali, ch'io non so che la
 „ virtù ne conseguisse mai di maggiori; ve ne
 „ so-

(p) Ho compendiata questa concione, ch' è d' una lunghezza, che ristucca: è riferita da *Dione*, Lib. LVI.

„ sono di minori , che inducono mille persone
 „ ad esporre la propria vita ; e questi non v'
 „ indurrebbero a prendere una moglie , e ad alimen-
 tare de' figliuoli ? „

Pubblicò la legge denominata dal nome di lui *Giulia*, e *Pappia Poppea* dal nome de' Consoli (q) d'una parte di quell'anno. La grandezza del male si facea conoscere nella loro stessa elezione : ci dice *Dione* (r), che non erano essi ammogliati, e che non avevano figliuoli.

Questa legge d'*Augusto*, fu propriamente un codice di leggi ed un corpo sistematico di tutt'i regolamenti, che far si potevano intorno a tal materia. Vi si rifiusero le Leggi Giulie (s), e diedi loro maggior vigore : hanno queste tante mire, influiscono sopra tante cose, che vengono a formare la parte più bella delle leggi civili de' Romani.

Trovansene de' pezzi (t) sparsi ne' preziosi frammenti d'*Ulpiano* : nelle Leggi del Digesto tratte dagli Autori, che hanno scritto sopra le Leggi Pappie : negl' Istoriaci, e negli altri autori, che le hanno citate : nel Codice Teodosiano, che le ha annullate : ne' Padri, che le hanno censurate, veramente con un zelo commendabile per l'af-
fa-

(q) *Marcus Pappius Mutilus*, e *Q. Poppeus Sabi- nus*. *Dione* Lib. LVI.

(r) *Dione*, ivi.

[s] Il Titolo 14. de' frammenti d'*Ulpiano*, distingue a dovere la Legge Giulia dalla Pappia.

[t] *Jacopo Gotofredo* ne ha fatta una compilazione.

fare dell'altra vita, ma con pochissima cognizione degli affari di questa.

Queste Leggi aveano varj capi, e ce ne son noti trentacinque (u). Ma stando al mio soggetto più direttamente, che mi sia possibile, mi farò dal capo, che per asserzione d'*Anulogellio*, è il settimo (x), e che riguarda gli onori, e le ricompense accordate da questa legge.

I Romani usciti per la maggior parte delle città Latine, ch' erano colonie Spartane (y), e che avevano anche presa da queste città una parte delle lor leggi (z), ebbero, come gli Spartani, per li vecchi quel rispetto, che dà tutti gli onori, e tutte le precedenze. Allorchè la Repubblica si vide mancare i cittadini, s' accordò al matrimonio, ed al numero de' figliuoli le prerogative, ch' eranfi attribuite all' età (a). Se ne addissero alcune al solo matrimonio, indipendentemente da' figliuoli, che nascere ne potessero: ciò chiamavasi il diritto de' mariti. Dieronsene altre a quei, che aveano figliuoli, maggiori a quelli, che aveano tre figliuoli. Non bisogna confondere queste tre cose. Vi erano di quei privilegi, de' quali godeano perpetuamente i conjugati, a cagion d' esempio, un luogo distinto nel

(u) Il trentacinquesimo è citato nella Legge XIX. ff. *de ritu nuptiarum*.

(x) Lib. II. Cap. XV.

(y) *Dionigi d' Alicarnasso*.

(z) I Romani Deputati, che furono spediti per cercare delle Leggi Greche, si portarono in Atene, e nelle Città d' Italia.

(a) *Anulogellio*, Lib. II. Cap. XV.

nel teatro (b): ve n'erano di quelli, che godeano soltanto, quando persone, che avean figliuoli, o che ne aveano più di loro, non gli toglievano a' medesimi.

Questi privilegj dilatavansi grandemente. Le persone conjugate, che aveano maggior numero di figliuoli, erano perpetuamente anteposte (c) o nell' inchiesta degli onori, o nell' esercizio di questi onori medesimi. Il Console, che avea più figliuoli, era il primo a prendere i fasci (d), egli avea la scelta delle provincie (e): il Senatore, che avea più figliuoli, era scritto in primo luogo nella lista de' Senatori: era il primo a dire il suo parere in Senato (f). Potevansi ottenere le magistrature prima dell' età, perchè ogni figliuolo dava la dispensa d' un anno (g). Se in Roma si aveano tre figliuoli, si godea l' esenzione da tutt' i pesi personali (h). Le femmine ingenue, che aveano tre figliuoli, ed i liberti, che ne aveano quattro, uscivano (i) di quella perpetua tutela, sotto la quale li teneano (k) le antiche leggi di Roma.

Che

(b) Suetonio in *Augusto*, Cap. XLIV.

(c) Tacito, Lib. II. *ut numerus liberorum in candidatis prapolleret, quod lex jubebat.*

(d) Aulogellio, Lib. II. Cap. XV.

(e) Tacito, *Annali*, Lib. XV.

(f) Vedi la Legge VI. §. 5. *de Decurion.*

(g) V. la Legge II. ff. *de minorib.*

(h) Leg. I. e II. ff. *de vacatione, & excusat. muner.*

(i) Framment. d' Ulpiano, Tit. 29. §. 3.

(k) Plutarco, Vita di Numa.

Che se vi erano de' premj, eranvi altresì de' gastighi (l). Quelli, che non erano ammogliati, nulla ereditar poteano dagli estranei (m); e quegli, i quali essendo ammogliati, non aveano figliuoli, ereditavano la sola metà (n). I Romani, dice *Plutarco* (o), si univano in matrimonio per essere eredi, e non già per avere degli eredi.

I vantaggi, che un marito, ed una moglie poteano farsi per testamento, erano limitati dalla legge. Tutto poteano (p) donarsi, se avessero de' figliuoli l'uno dell'altro: se non ne avevano, potean ricever soltanto la decima parte dell'eredità per cagione di matrimonio; e se avevano de' figliuoli d'un altro matrimonio, poteano donarsi tante decime, quanti erano i figliuoli.

Se un marito s'allontanava dalla [q] propria moglie per altro motivo che per servizio della Repubblica, non poteva esserne erede.

Dava la legge due anni [r] di tempo per rimaritarsi ad una moglie, o ad un marito, che fosse

prav-

[l] V. i Frammenti d' *Ulpiano* sotto i Titoli 14. 15. 16. 17. e 18. che sono uno de' bei pezzi dell' antica Romana giurisprudenza.

[m] *Sozomeno*, Lib. I. Cap. IX. Si ricevea da' suoi parenti: Fram. d' *Ulpiano*, Tit. 16. §. 1.

[n] *Sozomeno*, Lib. I. Cap. IX. e Leg. unic. Cod. Teodof. de *infirm. pœnit. calib. & orbitat.*

[o] *Opere morali*, dell' amore de' Padri verso i loro figliuoli.

[p] Vedi una più estesa esposizione di ciò ne' Frammenti d' *Ulpiano*, Tit. 15. e 16.

[q] Fram. d' *Ulp.* Tit. 16. §. 1.

[r] Frammenti d' *Ulpiano*, Tit. 14. Apparisce, che

pravvivesse; ed un anno e mezzo nel caso del divorzio. I padri, che non volessero ammogliare i loro figliuoli, o dare la dote alle loro figlie, vi erano costretti da' Magistrati (s).

Non si poteano fare sponsali, quando il matrimonio dovea differirsi oltre i due anni (t); e siccome non potea sposarsi una fanciulla prima dell'età di dodici anni, così non poteva affidarsi prima de' dieci. Non volea la legge, che si potesser godere senza utilità (u), e sotto pretesto degli sponsali, i privilegi de' conjugati.

Era proibito ad un uomo di sessant'anni [x] lo sposare una femmina di cinquanta. Siccome si erano assegnati grandi privilegi a' conjugati, così la legge non volea matrimonj infruttuosi. Per la ragione medesima il Senatusconsulto Calvisiano dichiarava illegittimo (y) il matrimonio d'

Tom. III.

C

una

che le prime leggi Giulie davano tre anni. Concione d' *Augusto* presso *Dione*, Lib. LVI. *Suetonio*, Vita d' *Augusto*, Cap. XXXIV. Altre Leggi Giulie accordarono un anno solo. Finalmente la Legge Pappia ne diede due. Fram. d' *Ulp.* Tit. 14. Queste Leggi non piacevano al popolo, ed *Augusto* le modificava, o rendele più dure, secondo che si era più, o meno disposti a comportarle.

[s] Era il XXXV. Capo della Legge Pappia. Leg. 19. ff. de ritu nuptiarum.

[t] V. *Dione*, Lib. LIV. an. 736. *Suetonio* in *Ottavio* Cap. XXXIV.

[u] V. *Dione*, Lib. LIV. e nello stesso *Dione*, Concione d' *Augusto*, Lib. LVI.

[x] Fram. d' *Ulp.* Tit. 16. e la Legge XXVII. Cod. de nuptiis.

(y) Fram. d' *Ulp.* tit. XVI. §. 3.

una femmina di cinquant'anni con un uomo, che ne avesse meno di sessanta: di modo che una femmina di cinquant'anni non potea maritarsi senza incorrer le pene di queste leggi. Aggiunse *Tiberio* [z] alla severità della legge Pappia, e vietò ad un uomo di sessant'anni lo sposare una donna, che ne avesse meno di cinquanta; di modo che un uomo di sessant'anni non poteva ammogliarsi in verun caso senza incorrer la pena: ma *Claudio* [a] annullò ciò, che per tal riguardo era stato fatto sotto *Tiberio*.

Tutte le divise disposizioni si uniformavano più al clima Italiano, che a quello del Settentrione, in cui un uomo di sessant'anni ha tuttora del vigore, ed ove le donne di cinquant'anni non sono generalmente sterili.

Affinchè non si fosse indarno limitato nella scelta, che far si potea, permise *Augusto* a tutti gl'ingenui, i quali non fossero Senatori [b], lo sposare delle liberte (c). La legge Pappia [d] proibiva a' Senatori il matrimonio colle femmine, che fossero state liberte, o che fossero salite in teatro; e dal tempo di *Ulpiano* era proibito agl'ingenui di sposare donne, che aveano

(z) V. *Svetonio in Claudio*, Cap. XXIII.

[a] *Svetonio* ivi; ed i Frammenti d' *Ulpiano*, Tit. 16. §. 3.

[b] *Dione*, Lib. LIV, Frammenti d' *Ulpiano*, Tit. 13.

[c] Concione d' *Augusto in Dione*, Lib. LVI.

[d] Fram. d' *Ulpiano* Cap. XIII. e la Legge XLIV. ff. de ritu nuptiarum sul fine.

no menata cattiva vita, ch' erano salite sul teatro [*e*], o che fossero state per pubblica sentenza condannate. Bisogna che questo fosse stato stabilito da alcun *Senatusconsulto*. Nel tempo della Repubblica non erano emanate leggi di tal fatta, perchè i Censori correggeano rispetto a ciò gli sconcerti, che nascevano, o facevano in modo che non nascessero.

Avendo *Costantino* [*f*] fatta una legge, con cui comprendea nella proibizione della legge *Papia* non solamente i Senatori, ma quegli altresì d'un ordine considerabile nello Stato, senza parlar di coloro, ch' erano d' inferior condizione, questo venne a formare il diritto di quel tempo: non vi furon più che i soli ingenui, compresi nella legge di *Costantino*, a' quali vietati fossero siffatti matrimonj. *Giustiniano* [*g*] annullò ancora la legge di *Costantino*, e permise ad ogni sorta di persone di contrarre questi matrimonj: per questo appunto abbiamo acquistata una sì trista libertà.

E' evidente, che le pene fulminate contra coloro, i quali s' ammogliassero contra la proibizione della legge, erano quelle medesime imposte contra coloro, che non si ammogliavano in verun modo. Siffatti matrimonj non producevano a' medesimi alcun vantaggio civile [*h*]:

C 2

la

[*e*] Frammenti d' *Ulpiano*, Titoli 13. e 16.

[*f*] V. la Legge I. Cod. de Nat. Lib.

[*g*] Novella 117.

[*h*] Leg. XXXVII. ff. de operib. Libertorum, §. 7. Framm. d' *Ulp.* Tit. 16. §. 2.

la dote [i] era caduca (k) dopo la morte della moglie.

Avendo *Augusto* addetto al tesoro pubblico (l) la eredità, ed i legati di coloro, che da queste leggi fossero dichiarati incapaci, queste leggi sembrarono anzi fiscali, che politiche, e civili. Il contraggenio, che già aveasi per una cosa, che sembrava gravola, fu accresciuto da quello di vedersi di continuo in balia dell'avidità fiscale. Ciò fu cagione, che sotto *Tiberio* convenne modificare (m) queste leggi: che *Nerone* scemasse i premj de' delatori al fisco (n): che *Traiano* (o) arrestasse i loro ladronecci: che *Severo* (p) modificasse queste leggi: che i giurisconsulti le giudicassero odiose, e nelle loro decisioni ne abbandonassero la severità.

Per altra parte snervarono gl' Imperadori quelle leggi [q] co' privilegi, che accordarono di di-

[i] Framm. Ivi.

[k] Vedi in seguito il Cap. XIII. del Libro XXVI.

[l] A riserva di certi casi. Vedi i Framm. d' Ulp. Tit. 18. e la Legge unica, al Cod. *de caduc. tollend.*

(m) *Relatum de moderanda Pappia Poppaa.* Tacito, *Annali*, Lib. III. pag. 117.

(n) Le ridusse alla quarta parte. Suetonio in *Nerone*, Cap. X.

[o] Vedi il Panegirico di *Plinio*.

(p) *Severo* tirò in dietro fino a' 25 anni per li maschi, e venti per le femmine, il tempo delle disposizioni, della Legge Pappia, come rilevasi confrontando il Frammento d' *Ulpiano*, Tit. 16. con quello che dice *Tertulliano*, *Apologetico*, Cap. IV.

(q) *P. Scipione* Censore nella concione al popolo so-

diritto di marito, di figliuoli, e di tre figliuoli. Fecero di vantaggio: dispensarono i privati (r) dalle pene imposte da queste leggi. Ma sembrava, che regole stabilite per la pubblica utilità ammetter non dovessero dispensa.

Era stato ragionevole l'accordare il diritto di figliuoli alle Vestali [s], che la religione teneva in una necessaria verginità: si diede (t) nel modo stesso il privilegio de' mariti a' soldati, perchè non poteano maritarsi. Vi era l'uso d'esentare gl'Imperadori dalla soggezione di certe leggi civili. Quindi *Augusto* fu esentato dalla soggezione della legge, che limitava la facoltà di far liberti (u), e da quella, che limitava la facoltà di far legati (x).

Tutti questi erano casi meramente particolari; ma in seguito si diedero le dispense senza risparmio, e la regola divenne una mera eccezione.

Alcune sette filosofiche aveano già insinuato nell'Impero uno spirito d'alienamento agli af-

C 3

fa-

sopra i costumi si lagna dell'abuso già introdotto, che il figliuolo adottivo acquistava lo stesso privilegio, che il figliuolo naturale. *Aulogellio*, Lib. V. Cap. XIX.

(r) V. la Legge XXXI. ff. de ritu nupt.

[s] *Augusto* colla Legge Pappia diede loro lo stesso privilegio, che alle madri. V. *Dione*, Lib. LVI. *Numa* avea lor dato l'antico privilegio delle femmine, che aveano tre figliuoli, il quale è di non avere curatore, *Plutarco* nella Vita di *Numa*.

(t) *Claudio* lo accordò loro. *Dione*, Libro LX.

(u) Leg. apud eum, ff. de Manumissionibus §. I.

(x) *Dione*, Lib. LV.

fari, che non avrebbe potuto prendere un tal piede nel tempo della Repubblica (y), ove chicchessia era occupato nell'arti della guerra, e della pace. Quindi un'idea di perfezione addetta a tutto quello, che guida ad una vita speculativa: quindi l'alienamento per le cure, e per gl'imbarazzi d'una famiglia. La Religione Cristiana, venendo dopo la filosofia, fissò per così dire, idee, che questa altro fatto non avea, che disporre (*).

Diede il Cristianesimo il suo carattere alla giurisprudenza: avvegnachè abbia sempre l'Impero della relazione col Sacerdozio. Può consultarsi il Codice Teodosiano, il quale altro non è, che una compilazione degli Editti de' Cristiani Imperadori.

Un panegirista di *Costantino* [z] dice a questo Imperadore: „ Le leggi vostre non sono state fatte che per correggere i vizj, e per regolare i costumi: voi avete tolto di mezzo l'artificio delle antiche leggi, le quali pareva che altra mira non avessero, che tendere delle infidie a' semplici. „

E' in-

(y) V. negli Uffizj di *Cicerone* le sue idee intorno a questo spirito di Speculazione.

(z) *Nazario*, nel panegirico di *Costantino*, an. 327.

(*) Le mire della religione cristiana niente han di comune coll'idea d'una filosofia, la quale non so che di perfezione all'alienamento degli affari attaccava. La continenza cristiana non ha per fine nè la vanità, nè il solo desiderio di liberarsi dall'inquietudini del secolo, e di procacciarsi uno stato tranquillo, ma il regno de' cieli.

E' indubitato , che i cambiamenti di *Costantino* furono fatti , o con idee , le quali si riferiscono allo stabilimento del Cristianesimo , o sopra idee prese dalla perfezione di quello . Da questo primo oggetto scaturirono quelle leggi , le quali diedero a' Vescovi un' autorità di tal tempra , che furono la base dell' Ecclesiastica giurisdizione : quindi quelle leggi , che scemarono la paterna autorità (*a*) con togliere al padre la proprietà de' beni de' suoi figliuoli . Per dilatare una nuova religione fa d' uopo tor di mezzo l' estrema filiale dipendenza , poichè i figliuoli s'attengono sempre meno a ciò ch' è stabilito [*],

Le leggi fatte coll' oggetto della Cristiana perfezione furono soprattutto quelle , colle quali tolse le pene delle Leggi Pappie [*b*] , e n' esentò , non meno quelli , che non erano ammogliati , ma anche coloro , i quali , essendo ammogliati , non avevano prole .

„ Siffatte leggi , dice un Istorico Ecclesiastico ,

C 4

co ,

(a) V. la Leg. I. II. e III. Cod. Theodof. *de bonis maternis , maternique generis , &c.* e la Leg. unic. al medesimo Codice , *de bonis qua filiis famil. acquiruntur.*

(b) Leg. unic. Cod. Theodof. *De infirm. pœn. calib. & orbit.*

(*) Le leggi , che diminuiscono la patria potestà Romana , cominciarono sin dal tempo d' Augusto ; giacchè non conveniva al governo d' un solo la troppo stessa potestà , che i Padri in Roma esercitavano . E dopo gli altri Imperadori questo piano seguì Costantino promulgando le leggi , che toglievano al padre la proprietà de' beni de' suoi figliuoli .

„ co [c], erano state stabilite, non altrimenti che
 „ la moltiplicazione dell' umana specie esser po-
 „ tesse un effetto delle nostre cure, in vece di
 „ vedere, che questo numero cresce, e scema
 „ secondo l'ordine della provvidenza, .

I principj della Religione infinitamente influirono sopra la propagazione della specie umana: ora l' hanno animata, come presso i Giudei, i Maomettani, i Guebri, i Chinesi: ora l' han disgustata, come fecero presso i Romani, divenuti Cristiani [*].

Non si cessò di predicare per ogni dove la continenza, vale a dire, quella virtù, ch' è più perfetta, perchè per sua natura debb' essere da pochissime persone praticata .

Non avea tolte di mezzo *Costantino* le Leggi de-

[c] *Sozomeno*, pag. 27.

(*) La religione cristiana non impedì, nè offese la propagazione della specie umana. La continenza si propone in maniera, che nè tutti sono astretti ad abbracciarla, nè tutti vengono a praticarla esortati. L' Apostolo S. Paolo, che dopo Cristo fu il primo predicatore della continenza, consiglia il matrimonio a quei, che non si possono contenere; al contrario per coloro, che si possono, dimostra il gran vantaggio, che dal celibato ritraggono per la vita perfetta. Giova anche di passaggio osservare, che il nostro Autore poco prima ha detto, che la corruzione de' costumi molto contribuì ad alienare gli uomini dal matrimonio. E quindi la cristiana religione, che s'opponesse alla corruzione de' costumi, non poteva essere pregiudiziale alla propagazione degli uomini.

decimarie , le quali davano un'estensione maggiore a' donativi , che il marito , e la moglie potean farsi a proporzione del numero de' loro figliuoli . *Teodosio* il giovane anche queste annullò [*d*] .

Dichiarò validi *Giustiniano* [*e*] tutt' i Matrimonj , che proibiti aveano le leggi Pappie . Voleano queste leggi , che altri tornasse ad ammogliarsi : e *Giustiniano* (*f*) accordò de' vantaggi a coloro , che non si rimaritavano .

Per le leggi antiche non poteva esser tolta la facoltà naturale , che gode chicchessia di ammogliarsi , e d' aver figliuoli ; quindi , allorchè ricevevasi un legato [*g*] con patto di non prender moglie , quando un padrone giurar faceva [*h*] il suo liberto , che non s' ammoglierebbe , nè avrebbe figliuoli , la legge Pappia annullava [*i*] e questo patto , e questo giuramento . Le clausole , *conservando la vedovanza* , stabilite fra noi , s' oppongono adunque al diritto antico , e derivano da costituzioni Imperiali fatte sopra le idee della perfezione .

Non vi ha legge , la quale contenga un espresso annullamento de' privilegj , e degli onori , che da' Romani pagani erano stati accordati a' ma-

(d) Leg. II. e III. Cod. Theodos. *de Jur. Lib.*

(e) Leg. *Sancimus* , Cod. *de nuptiis* .

(f) Novella 127. Cap. III. Novella 118. Cap. V.

(g) Leg. LIV. ff. *de condit. & demonstr.*

(h) Leg. 5. §. 4. *de jure patronat.*

(i) Paolo nelle sue Sentenze , Lib. III. Tit. 4. §. 15.

matrimonj, ed al numero de' figliuoli: ma colà, ove il celibato veniva preferito, non poteva esservi più onoranza pel matrimonio; e poichè possonsi costringere i dazieri a rinunziare a tanti proventi coll'abolizione delle pene, si comprende, come fosse anche più agevole il toglier di mezzo le ricompense.

La ragione medesima spirituale, che avea fatto permettere il celibato, in brev'ora ebbe ad imporre la necessità dello stesso celibato. Dio non voglia, ch'io faccia qui parola in disapprovazione del celibato adottato dalla Religione; ma e chi potrebbe tacere a fronte di quello, che ha formato il libertinaggio; di quello, in cui i due sessi corromponsi co' medesimi naturali sentimenti; fuggono un vincolo, che dee renderli migliori, per vivere in quello, che li fa sempre peggiori [*]?

Ella si è una regola cavata dalla natura, che quanto più si scema il numero de' matrimonj, che far si potrebbero, tanto più si corrompono quelli, che son fatti: quanto minor numero vi ha di conjugati, tanto minor fedeltà regna ne' matrimonj, in quella guisa appunto che più ab-
bon-

[*] Il celibato non è per necessità comandato; sicchè venga taluno dalle leggi direttamente forzato a professarlo: è questo attaccato al sagro ministero, a cui niuno è costretto. Siccome poi è lodevole la pietà del Signor Presidente, che non disapprova il celibato adottato dalla religione; così sembra biasimevole col dire, ch' il libertinaggio dal celibato provenisse. Il vizio non è nella legge, ma negli uomini.

bondano i ladri, quanto maggior numero di fur-
ti vien fatto .

C A P I T O L O XXII.

Dell' esposizione de' figliuoli .

A Sfaì buona polizia praticarono i primi Romani rispetto all' esporre i figliuoli . *Romolo*, dice *Dionigi d' Alicarnasso* (a), impose a tutt' i Cittadini la necessità d' allevare tutt' i figliuoli maschi, e le primogenite delle figliuole . Se i figliuoli erano deformi, e mostruosi, permettea l' esporli, dopo averli fatti vedere a cinque de' più prossimi suoi vicini (*).

Non permise *Romolo* (b) l' uccidere alcun fanciullo, che avesse meno di tre anni : con ciò ei veniva a conciliare la legge, la quale dava a' padri il diritto della vita e della morte sopra i proprj figliuoli, e quella, che vietava l' esporli .

Si rileva altresì presso *Dionigi d' Alicarnasso* (c),
co-

(a) Antichità Romane, Lib. II.

[b] Ivi .

[c] Lib. IX.

(*) Chiama buona polizia il nostro Autore l' uso introdotto da *Romolo* di esporre i figliuoli mostruosi, dopo esser così giudicati . Così par che richiedeva una Città guerriera, e dove gl' inutili a questo mestiere si stimavano come peso . Ma la giustizia naturale, non che la vera religione comandano d' alimentarsi gl' infanti ancora deformi e mostruosi, se non si voglia dire, che la sola utilità è il fonte d' ogni giustizia .

come la legge, la quale prescriveva a' Cittadini l'ammogliarsi, e l'allevare tutt' i loro figliuoli, era in vigore l'anno di Roma 277. Si vede, che l'uso avea ristretta la legge di *Romolo*, la quale permettea l' esporre le figliuole cadette.

Non è a nostra contezza ciò che stabilisse la legge delle XII. Tavole pubblicata l'anno di Roma 301. intorno all' esporre i figliuoli, salvo un passo di *Cicerone* (d), il quale, parlando del Tribunato del popolo, dice, che subito nato, come appunto il fanciullo mostruoso della legge delle XII. Tavole, fu affogato: adunque i figliuoli non mostruosi si conservavano, e la legge delle XII. Tavole nulla mutò delle precedenti istituzioni.

„ I Germani, dice *Tacito* [e], non espon-
 „ gono i loro figliuoli, e presso di loro hanno
 „ più forza i buoni costumi, di quello l'abbia-
 „ no altrove le buone leggi „. Vi erano adun-
 que presso i Romani leggi contra quest' uso, e
 più non si osservavano. Non trovasi alcuna leg-
 ge Romana [f], la quale permetta l' esporre i
 figliuoli: fu questo senza dubbio un abuso intro-
 dotto negli ultimi tempi, allorchè il lusso tolse
 l' agiatezza, quando le ricchezze divise chiama-
 ronsi povertà, quando il padre credette d' aver
 per-

[d] Lib. III. de Legibus.

[e] De moribus Germanorum.

(f) Sopra di ciò non vi ha Titolo nel Digesto: il Titolo del Codice nulla ne dice, e neppure le Novelle.

perduto ciò, che diede alla sua famiglia, e che da' proprij averi distinse la medesima.

CAPITOLO XXIII.

Dello Stato dell' Universo dopo la distruzione de' Romani.

I Regolamenti, che fecero i Romani per accrescere il numero de' loro Cittadini produssero l'effetto loro fino a che la loro Repubblica nella forza di sua istituzione non ebbe a riparare se non se le perdite, che veniva a fare col suo coraggio, colla sua audacia, colla sua fermezza, col suo amore per la gloria, e colla sua stessa virtù. Ma non molto dopo le leggi più sagge ricovrar non poterono ciò che aveano successivamente gettato a terra, una moribonda Repubblica, un' anarchia generale, un militar governo, un impero duro, un orgoglioso dispotismo, una debole monarchia, una corte stupida, idiota, e superstiziosa: detto si sarebbe, non aver essi conquistato il mondo, se non se per indebolirlo, e lasciarlo senza difesa in balia de' barbari. Le nazioni Gotiche, Getiche, Saracine, e Tartare, a vicenda gli oppressero: e fra non molto i barbari popoli non ebbero a distruggere che altri popoli barbari. Così ne' tempi favolosi dopo le inondazioni, e i diluvj, uscirono del seno della terra uomini armati, che si sterminarono.

CAPITOLO XXIV.

Cambiamenti seguiti in Europa per rapporto al numero degli abitatori.

Nello Stato, in cui trovavasi l'Europa, creduto non si farebbe, che avesse potuto rimetterli in piedi; massime, allorchè sotto *Carlo Magno* ebbe a formare un solo vasto Impero. Ma per la natura del governo di quei tempi si divisè la medesima in infinite picciole Sovranità. E siccome un Signore risedeo nel suo villaggio, o nella sua Città; e che non era grande, ricco, potente; ma che dico io mai? che non era sicuro, se non se pel numero de' suoi abitatori; ciascuno si diede a far fiorire con una singolare attenzione il suo picciolo paese; la qual cosa ebbe tal riuscita, che ad onta delle irregolarità del governo, della mancanza delle cognizioni, che sonosi acquistate di poi intorno al commercio, del numero grande di guerre, e di contrasti, che perpetuamente si suscitavano, vi fu nella maggior parte delle regioni Europee più popolo, di quello, che vi si trovi al presente.

Non ho agio di trattare a fondo questa materia: ma citerò i prodigiosi eserciti delle crociate, composti d'ogni generazione di persone. Dice il Signor *Puffendorff* [a], che in Francia sotto *Car-*

[a] Istoria dell'universo. Cap. V. della Francia.

Carlo IX. vi erano venti milioni d' uomini .

Le perpetue unioni di molti piccioli Stati produssero una tale diminuzione . Ogni villaggio di Francia era un tempo una Capitale : oggi ve ne ha una sola grande . Ogni parte dello Stato era un centro di potenza ; oggi tutto va a terminare in un centro solo , e questo centro è , per così esprimermi , lo Stato stesso [b] .

CA-

[b] Non si potrebb' egli ascrivere questa mancanza di propagazione a' bisogni della vita , che si trova l'arte di moltiplicare nelle Città grandi , ed in ogni luogo ov' è stabilito il lusso ? Considerate quel facoltoso : ei teme di farsi una famiglia numerosa , perchè i suoi averi divisi ugualmente , o disugualmente , renderanno sempre lo stato d' uno de' suoi figliuoli inferiore a quello ch' ei gode . Portiamoci alla campagna : considerate quel contadino , il quale non ha se non la sua picciola terra , il suo bestiame , o i suoi frutti . Non teme , nè la carestia pe' suoi figliuoli , che alleva nella fatica , nè una disuguaglianza di fortuna , alla quale non corrono pericolo di succumbere . Se vi si bada , si rileverà , che la maggior parte de' non ammogliati in una certa età lo fanno perchè temono di non poter dare , o un' educazione , o una fortuna conveniente a' loro figliuoli . Questo è il motivo di quelli , che riflettono , e pensano . Quei , che non pensano , s'ammogliano senza prendersi pensiero del fine , e dell' effetto del matrimonio . Da questa osservazione io concludo , che la difficoltà di trovare un' agiata sussistenza è un ostacolo al Matrimonio , e per conseguente alla propagazione , e che è un nuovo male , che producono i pesi accumulati d' uno Stato . (Rifless. d' un Anon.]

CAPITOLO XXV.

Continuazione del medesimo Soggetto.

E' Vero, che l' Europa da due Secoli in qua ha grandemente accresciuta la sua navigazione: questo le ha procurato degli abitatori, e le ne ha fatti perdere. L' Olanda spedisce all' Indie ogni anno gran numero di marinari, de' quali non tornano, che due terzi: il rimanente perisce, o si stabilisce nell' Indie: lo stesso dee accadere ad un di presso a tutte le altre nazioni, che fanno un tal commercio.

Non bisogna giudicare dell' Europa, come d' uno Stato particolare, il quale vi facesse solo una gran navigazione. Questo Stato si popolerebbe di più, perchè tutte le nazioni vicine verrebbero per partecipare di questa navigazione: vi capirebbero da ogni banda marinari: l' Europa separata dal rimanente del mondo per la Religione [a], per ampj mari, e per deserti, non si ricovra così.

CA-

(a) I paesi Maomettani la circondano quasi per ogni dove.

CAPITOLO XXVI.

Conseguenze .

FOrz' è concludere da tutto questo , che l' Europa si trova tuttora nel caso d'aver bisogno di leggi , che favoriscano la propagazione della specie umana : quindi siccome i Greci politici perpetuamente parlano di quel numero grande di Cittadini , che incomodano la Repubblica ; così i politici d'oggi giorno non ci fanno parola , che de' mezzi atti ad accrescerlo .

CAPITOLO XXVII.

Della legge fatta in Francia per animare la propagazione della Specie .

LUIGI XIV. ordinò [a] alcune pensioni per chi avesse dieci figliuoli , e più copiose , per chi ne avesse dodici . Ma non trattavasi di premiare i prodigj . Per dare un certo Spirito generale , che inducesse alla propagazione della specie , facea d'uopo stabilire , come i Romani , premj generali , o pene pur generali [b] .

Tom. III.

D

CA-

(a) Editto del 1666. in favore de' matrimonj .

(b) Converrebbe anzi render la vita agiata quanto è possibile , cioè , dar modi agl'industriosi e laboriosi di sostentar se , e le loro famiglie . A che serviranno le pene , ed i premj , quando preveggo , che i miei figliuoli morran di fame , e che non potrò dar loro onesto stabilimento ? (Ristef. d' un Anon .)

CAPITOLO XXVIII.

Come si può rimediare alla spopolazione .

Quando uno Stato si trova spopolato per accidenti particolari di guerre , di pestilenze , di carestie , vi sono de' ripieghi . Gli uomini , che rimangono , possono conservare lo spirito di fatica e d' industria : possono studiarli di riparare i loro mali , ed a motivo della loro stessa calamità divenire più industriosi . Il male allora non ammette quasi dissi rimedio , quando la spopolazione viene di lunga mano per un vizio interno , e per un reo governo . Sono gli uomini periti per un morbo insensibile ed abituale : nati in mezzo alla languidezza , ed alla miseria , nella violenza , o sotto i pregiudizj del governo , sonosi veduti distruggere assai fiate senza comprender la cagione della loro distruzione . Le regioni desolate dal Dispotismo , o dagli eccessivi vantaggi del Clero sopra i Secolari , ne sono due grandi esempi (a) .

Per ricovrare uno Stato così spopolato indarno si aspetterebbero soccorsi da' figliuoli , che nascer potrebbero . Non è più tempo : gli uomini ne' loro deserti hanno perduto il coraggio , e l' industria . Con terreni per alimentare un popolo , si ha a stento onde alimentare una famiglia .

(a) Queste sensatissime riflessioni confermano le osservazioni da noi fatte . [Rifles. d' un Anon.]

miglia . Il minuto popolo in questo paese non ha parte tampoco alla loro miseria , vale a dire , alle terre incolte , di cui son pieni . Il Clero , il Sovrano , le Città , i grandi , alcuni principali Cittadini , senz' avvisarsene son divenuti i proprietarj di tutta la contrada : ell' è inculta ; ma le distrutte famiglie hanno lor lasciato de' pascoli , e nulla ha il lavorante .

In una situazione siffatta far converrebbe in tutta l' ampiezza dell' impero ciò , che i Romani facevano in una parte del loro : praticare nella carestia degli abitatori ciò , che i medesimi osservavano nell' abbondanza , distribuir delle terre a tutte le famiglie , che ne sono senza , procurar loro i mezzi di lavorarle , e di coltivarle . Tal distribuzione fare si dovrebbe a misura che vi fosse un uomo per riceverla , sicchè non vi fosse per la fatica un sol momento perduto .

C A P I T O L O XXIX.

Degli Spedali .

NOn è un uomo povero perchè nulla possiede , ma perchè non lavora . Colui , che non ha entrata , e che lavora , è ugualmente comodo , che chi ha senza lavorare cento scudi di rendita . Chi nulla possiede , ed ha un' arte , non è più povero di quello , che ha dieci moggia di terra in proprietà , e che per campar la vita dee lavorarli . L' artefice , che per eredità ha lasciata l' arte sua a' proprj figliuoli , ha lor lasciato un

bene, che si è moltiplicato a proporzione del loro numero. Non avvien lo stesso di colui, che ha per vivere dieci moggia di terra, e che le divide a' suoi figliuoli.

Ne' paesi di commercio, in cui molte persone null' altro hanno salvo l' arte loro, lo Stato è con frequenza costretto a provvedere a' bisogni de' vecchi, degl' infermi, e degl' orfani. Uno Stato governato a dovere ritrae dal fondo delle arti stesse tal sussistenza: assegna a questi i lavori, de' quali sono capaci, ed insegna a quegli a lavorare, ciò, che già viene a formare un lavoro.

Alcune elemosine, che fanosi per le vie ad un uomo nudo, non adempiono gli obblighi dello Stato, il quale dee a' Cittadini tutti una sussistenza accertata, l' alimento, un dicevole vestito, ed un genere di vita, che la sanità non intacchi.

Aurenzebe [a], che fu interrogato perchè non fabbricasse Spedali, rispose: „ Renderò „ sì ricco il mio impero, che non avrà bisogno „ di Spedali „. Avrebbe dovuto dire, comincerò dal render ricco il mio paese, e fabbricherò degli Spedali.

Le ricchezze d' uno Stato suppongono molta industria. Non è possibile, che in così gran numero di rami di commercio, non ve ne abbia sempre alcuno, che patisca, e di cui per
con-

[a] Vedi *Chardin*, Viaggio di Persia, Tom. VIII.

conseguente gli artefici non ne sieno in una momentanea necessità.

Allora è appunto, che lo Stato ha bisogno di portarvi un pronto soccorso, o perchè non patisca il popolo, o per ovviare alla sollevazione di quello: in questo caso appunto vi vogliono gli Spedali, od altro equivalente regolamento, che impedir possa questa miseria.

Ma quando la Nazione è povera, la privata povertà deriva dalla generale, ed essa è per così dire la miseria generale. Per guarire questa privata povertà non basterebbero tutti gli Spedali del mondo: per lo contrario lo spirito di trascuraggine, che inspirano, accresce la povertà generale, e per conseguenza la privata.

Arrigo VIII. [b] volendo riformare la Chiesa Inglese distrusse i Frati, Nazione oziosa per se medesima (*), e che mantenea l'ozio altrui, perchè

D 3

pra-

(b) Vedi l'istoria della Riforma d'Inghilterra del Sig. Burnet.

(*) I monaci ed i religiosi non sono nazione oziosa per istituzione. Tutti fanno, che gli antichi moraci erano addetti al lavoro manuale, onde ricavavano gli alimenti. V. Birgh. *orig. eccles. lib. VII. cap. 3. §. 10. seq.* Anzi alla fatica manuale de' monaci si dee, che tanti antichi libri a noi sono pervenuti: qual lode Giovanni Mabillone con ragione a' suoi Benedettini attribuisce. Né i mendicanti dal lavoro delle mani sono esenti: giacchè S. Francesco stesso l'esercitò, ed a' suoi religiosi ancora raccomandò di faticare. E' vero che tra' mendicanti non potea la fatica esser così frequente, giacchè

praticando l'ospitalità, infinite oziose persone, gentiluomini, e cittadini passavano la vita loro in correre di convento in convento. Tolle altresì gli Spedali, in cui il popol minuto trovava la propria sussistenza, come la trovavano i gentiluomini ne' Monasteri. Dopo un tal cambiamento si stabilì nell' Inghilterra lo spirito di commercio, e d'industria.

In Roma gli Spedali fanno, che tutti sieno agiati, eccettuatine quelli, che lavorano, quelli, che hanno dell'industria, quelli, che coltivano le arti, quelli, che hanno delle terre, e quelli, che fanno commercio.

Disse, che le Nazioni ricche abbisognavano di Spedali, perchè la fortuna vi era soggetta a mille accidenti: ma si comprende bene, che assai migliori de' perpetui stabilimenti farebbero i soccorsi passeggieri. Il male è momentaneo: dunque voglionvi soccorsi della medesima natura, e che sieno applicabili all'accidente particolare.

LI-

chè per istituzione erano operarij nella vigna del Signore, come dati a' Parochi in aiuto della cura dell'anime. Chi non sa poi, che tra monaci e regolari si diffusero gli studj della letteratura, ed in tutte le facoltà si pubblicarono opere eccellenti? Che se poi se ne trovano molti, i quali nè studiano, nè faticano, bisogna dire, che *vitia erunt, donec homines*, e non chiamare i Frati nazione oziosa per se medesima.

L I B R O XXIV.

„ Delle Leggi nel rapporto , che hanno colla
 „ Religione stabilita in ciascun paese , consi-
 „ derata nelle sue pratiche, ed in se stessa „.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Religioni in generale.

S iccome fra le tenebre si può giudicare qua-
 li sieno le meno folte , nè fra gli abissi ,
 quali sieno i meno profondi , così puossi cerca-
 re fra le false religioni quelle , che più s' uni-
 formino al ben essere della società ; quelle , le
 quali , sebben non producon l'effetto di scorta-
 re gli uomini alla felicità dell'altra vita , posso-
 no renderli più felici nella presente.

Non mi farò io per tanto ad esaminare le
 diverse Religioni del mondo , se non rispetto al
 bene , che se ne ritrae nello Stato Civile , o
 faccia io parola di quella , che ha nel Cielo la
 sua radice , o di quelle , che hanno la loro so-
 pra la terra.

Siccome in quest'opera non sono io Teologo,
 ma politico Scrittore , vi potrebbero essere delle
 cose , le quali non fossero totalmente vere , se

non se in una foggia di pensare umana , non essendo state queste considerate nella relazione con le verità più sublimi.

Rispetto alla vera Religione non vi vorrà che pochissima equità per rilevare , non aver io preteso di far cedere i suoi interessi a' politici interessi ; ma di unirgli ; ora per unirli fa d'uopo conoscerli .

La Cristiana Religione , che prescrive agli uomini l' amarsi , vuole certamente , che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche , e le migliori leggi civili ; perchè son esse dopo di lei il bene maggiore , che dar possano gli uomini , e ricevere .

CAPITOLO II.

Paradosso del Bayle .

HA preteso il *Bayle* (a) di provare , che meglio farebbe l' essere ateo , che idolatra , ch' è quanto dire in altri termini , esser meno dannoso il non avere alcuna Religione , che l' averne una cattiva . „ Avrei più caro , dice co- „ stui , che di me si dicesse , che io non „ esisto , che se si dicesse , ch' io sono un „ reo uomo „ . E' questo un pretto sofisma fondato sul non essere d'alcun vantaggio all'umana generazione il credere , che un dato uomo esi-

(a) Pensieri sopra le Comete , cc.

esista, dove per lo contrario è sommamente vantaggioso il credere, che vi è Dio. Dall' idea, ch' ei non esista, scaturisce l' idea di nostra indipendenza: o pure, se non possiamo aver quest' idea, quella della nostra ribellione. Il dire, che la religione non è un motivo reprimente, perchè non reprime sempre, è dire, che le leggi civili neppur esse sono un tal motivo. E' un ragionar male contra la Religione l' ammassare in una grand' opera una lunga serie di mali, che ha prodotti, se non si noverano del pari i beni, che ha fatti. S' io volessi narrar tutt' i mali prodotti nel Mondo dalle leggi Civili, dalla Monarchia, dal governo Repubblicano, direi cose spaventevoli. Quando fosse inutile, che i sudditi avessero una religione, nol sarebbe che l' avessero i Principi, e che imbiancassero di schiuma il sol morso, che aver possono coloro, i quali non temono le umane leggi.

Un Principe, che ama la Religione, e la teme, è un leone, il quale piega alla mano, che lo liscia, o alla voce, che lo placa: colui, che teme la Religione, e che l' odia, è come le bestie selvagge, le quali mordono la catena, che le impedisce dall' avventarsi a' passeggeri: colui, che non ha Religione, è quel terribile animale, che non comprende la sua libertà, se non quando sbrana e divora.

La questione non istà nel sapere, se meglio fosse, che un dato uomo, o un dato popolo non avesse Religione, che far abuso di quella, che professà; ma nel sapere, qual sia male mi-
no-

nore, o l'abusar talora della Religione, o che non regni fra gli uomini.

Per isminuir l'orrore dell'Ateismo s'investe soverchio l'Idolatria. E' falso, che quando gli antichi innalzavano altari a qualche vizio, ciò fosse argomento, che amassero quel tal vizio; ciò significava al contrario, che l'odiavano: quando gli Spartani eressero una Cappella alla Paura, non significava, che questa bellicosa Nazione le chiedesse, che nelle pugne occupasse la medesima i cuori degli Spartani. Vi erano delle Divinità, che si pregavano di non ispirare il delitto; ed altre, che si pregavano di tenerlo dilungato.

CAPITOLO III.

Che il governo Moderato convien meglio alla Religione Cristiana, ed il governo Dispotico alla Maomettana.

LA Cristiana Religione è lontana dal puro Dispotismo: la ragione si è, che essendo tanto raccomandata nel Vangelo la dolcezza, la medesima si oppone alla collera dispotica, con cui il Sovrano si farebbe giustizia, ed eserciterebbe le sue crudeltà.

Vietando questa Religione la pluralità delle mogli, i Principi vi sono meno rinchiusi, meno separati da' loro sudditi, e per conseguente più uomini: sono più disposti a farsi delle leggi, e più atti a comprendere, che tutto non possono.

Men-

Mentre i Principi Maomettani danno perpetuamente la morte, o la ricevono, la Religione presso i Cristiani rende i Principi meno timidi, e perciò meno crudeli. Conta il Principe sopra i sudditi, e questi sopr'esso. Cosa maravigliosa! la Cristiana Religione, che par non abbia altro oggetto, salvo la felicità dell'altra vita, forma ancora la felicità della presente (a).

La Religione Cristiana è quella, la quale, ad onta della grandezza dell'impero, e del vizio del clima, ha impedito, che il Dispotismo si stabilisca in Etiopia, ed ha portati nel cuor dell'Africa i costumi dell'Europa e le sue leggi (b).

Il Principe ereditario d'Etiopia gode un Principato, e dà agli altri sudditi l'esempio dell'amore, e dell'obbedienza. Accanto a questo vedesi il Maomettismo far rinchiudere i figliuoli del Re di Sennar (c): alla costui morte il Consiglio ve li fa scannare in pro di colui, che monta sul trono.

Ponghiamoci innanzi agli occhi le stragi continue.

(a) Perchè la dottrina Cristiana tende alla perfezione dell'uomo, ed alle pratiche della virtù fondate sopra la Fede; e perchè questa perfezione essendo la via della salute, è ancora quella, che ci fa viver felici sopra la terra (Rifless. d'un Anon.)

(b) Perchè i precetti della dottrina Cristiana son pieni d'idee sopra i doveri naturali dell'uomo; e perchè questi doveri rappresentano il Dispotismo come un governo illecito. (Rifless. d'un Anon.)

(c) Relazione d'Etiopia del Sig. Ponce Medico nella IV. Raccolta delle Lettere Edificanti.

tinue de' Re , e de' Capi Greci , e Romani per una parte , e per l' altra la distruzione de' popoli , e delle Città fatte da questi medesimi Capi ; *Thimur* , e *Gengis Kan* , che hanno devastata l' Asia , e vedremo , come dobbiamo al Cristianesimo , e nel governo un certo diritto politico , e nella guerra un certo diritto delle genti , che non potrebbe mai riconoscere quanto basta l' umana natura .

Questo diritto delle genti è quello , il quale fa , che fra noi la vittoria lasci a' popoli debellati quelle grandi cose , la vita , la libertà , le leggi , i beni , e per sempre la religione , quando altri non accieca se stesso .

Possiam dire , che i popoli dell' Europa non si trovano al presente più disuniti di quel , che lo fossero nel Romano Impero divenuto Dispolitico , e militare , i popoli , e gli eserciti , o di quello lo fossero gli eserciti fra essi : da una parte gli eserciti si faceano la guerra , e dall' altra si saccheggiavano le Città , e si dividevano , o si confiscavano le terre .

CAPITOLO IV.

*Conseguenza del carattere della Religione
Cristiana , e di quello della
Maomettana .*

Rispetto al Carattere della Religione Cristiana , e quello della Maomettana , senz' altro esame deesi abbracciar la prima , e rigettare la
la

DELLE LEGGI . LIB. XXIV. CAP. IV.

la seconda; imperciocchè è a noi molto più evidente, che una Religione dee addolcire i costumi degli uomini, di quello si è, che una religione sia vera (a).

E' per la natura umana una disgrazia, quando è data la religione da un conquistatore. La religione Maomettana, la quale d'altro non parla, che di spada, opera altresì negli uomini con quel medesimo spirito distruggitore, che l' ha fondata.

E' ma-

(a) Questo passo abbisogna di spiegazione. Quando si parla di Religione, questa parola porta seco sempre la convizione, o la persuasione d' un Essere, o di più Esseri, cui siamo debitori della propria esistenza, e delle cose, che godiamo: ora subito, che supponghiamo, o che concepiamo quest' Essere, o questi Esseri benefici, dobbiam concludere, che l' Essere, il quale adoriamo, vuole, che noi pure siamo benefici: avvegna- chè non possiamo supporre, che un Ente, il quale vuole la felicità degli uomini, possa approvare, che ci affatichiamo per nuocere a' medesimi. Quindi, poichè una Religione ha per base un Ente benefico, conduce di necessità a raddolcire i costumi degli uomini; donde apparisce, che l' evidenza di questa seconda proposizione è unicamente fondata su quella della prima; e quindi segue ancora, che l' evidenza *della verità della Religione* dee necessariamente andare innanzi a quella, che ce la rappresenta, *come quella che dee raddolcire i costumi*. Ma dall' altra parte è vero ancora, che convinti in generale dell' esistenza d' un primo Essere benefico, ci è più evidente, che in generale una Religione dee *raddolcire i costumi* degli uomini, di quello ci sia evidente in particolare, *che tale, o tal' altra Religione sia vera* (Rilefs. d' un Anon.)

E' maravigliosa l' Istoria di *Sabbacone* (b) uno de' Re pastori . Apparve a costui in sogno il Dio di Tebe , e gli comandò di porre a morte tutt' i Sacerdoti Egiziani . Ei si fece a credere, che più non piacesse agl' Iddii , ch' ei regnasse , mentre gli prescriveano cose tanto contrarie all' ordinaria lor volontà ; ed andò a ritirarsi in Etiopia .

CAPITOLO V.

Che la Religione Cattolica conviene meglio ad una Monarchia , e che la Protestante meglio s' adatta ad una Repubblica .

QUando una Religione nasce , e si forma in uno Stato , segue d' ordinario il piano del governo , in cui si trova stabilita : imperciocchè gli uomini , che la ricevono , e quelli , che la fanno ricevere , altre idee non hanno di polizia , salvo quella dello Stato , in cui nati sono .

Allorchè la Cristiana Religione ebbe a soffrire , sono omai due Secoli , quello sventurato smembramento , che la divise in Cattolica , ed in Protestante , i popoli Settentrionali abbracciarono la Protestante , e quei del Mezzodì conservarono la Cattolica .

La ragione si è , perchè i popoli Settentrionali hanno , ed avran sempre mai uno spirito d'
in-

(b) Vedi *Diodoro* , Lib. II.

indipendenza, e di libertà, che non hanno i popoli Meridionali, e perchè una Religione, che non ha Capo visibile, meglio conviene all'indipendenza del Clima, di quella, che ne ha uno.

In quegli stessi paesi, ne quali si stabilì la Religion Protestante, si eseguirono le rivoluzioni sul piano dello Stato politico. Lutero, come colui, che avea partigiani Principi grandi, non avrebbe potuto far gustar loro un' Ecclesiastica autorità, che fosse stata priva d'esteriore preminenza: e Calvino avendo dalla sua popoli, che vivevano in Repubbliche, od oscuri borghesi nelle Monarchie, potea molto bene non istabilire preminenze e dignità.

Ciascuna di queste due Religioni potea crederfi la più perfetta, la Calvinista con riputarfi più uniforme a ciò, che detto avea Gesù Cristo, e la Luterana a ciò, che fatto aveano gli Apostoli (*).

CA-

(*) Qual cosa v' ha nella condotta degli Apostoli, che si allontani dagl'insegnamenti di Gesù Cristo? Il Signor Presidente sembra che abbia ayuta la mira a quelle parole del Nostro Signore, con le quali avvertì gli Apostoli, *ch' essi non dovevan esser tra di loro, come i Re delle genti: ma che colui, che tra di loro era il più grande, fosse come il più piccolo; e colui, che governava, fosse come uno, che serve.* Or questo insegnamento di Cristo stabilisce la differenza tra' Grandi dello Stato, e quei della Chiesa; insinuando a' secondi, che in luogo d'una *dominazione* tutta secolare, e dell'affettazione di titoli gloriosi, avessero una vera umiltà di cuore, abbassandosi anche sotto di quei, ch'erano sottomessi alla loro condotta: Ma non esclude preminenze e dignità, le quali chiaramente suppone col dire, *qui major est, qui praecessor est.*

CAPITOLO VI.

Altro paradosso del Bayle.

DOPO d'avere il *Bayle* insultate tutte le Religioni, investe la Cristiana: ardisce di pronunciare, che sussister non potrebbe uno Stato formato da veri Cristiani. E perchè no? Sarebbero essi Cittadini infinitamente illuminati rispetto a' loro doveri, e che avrebbero un zelo grandissimo per adempierli: comprenderebbero ottimamente i diritti della natural difesa; e quanto più si credessero di dovere alla Religione, tanto più penserebbero di dovere alla Patria. I principj del Cristianesimo bene impressi nel cuore, avrebbero forza infinitamente maggiore de' falsi onori delle Monarchie, delle virtù umane delle Repubbliche, e del servile timore degli Stati Dispotici.

Ma è da stordire, che accagionar si possa a buona equità questo valentuomo di non aver conosciuto lo spirito della propria sua Religione; di non aver saputo distinguere gli ordini per lo stabilimento del Cristianesimo dal Cristianesimo stesso, nè i Precetti del Vangelo da' suoi Consigli. Quando il Legislatore in vece di dar Leggi, ha dati Consigli, è stato perchè ha veduto, che i suoi Consigli, se fossero come leggi prescritti, sarebbero contrarj allo spirito delle sue leggi.

CAPITOLO VII.

Delle Leggi di perfezione nella Religione.

LE leggi umane fatte per parlare allo spirito, debbon dare de' precetti, e non de' consigli: la religione fatta per parlare al cuore, dee dar molti consigli, e pochi precetti.

Allorchè, a cagion d'esempio, dà la medesima delle regole, non pel bene, ma per lo migliore; non per ciò ch'è buono, ma per ciò, che è perfetto, è dicevole, che sieno consigli, e non leggi; avvegnachè la perfezione, non risguardi nè l'universale degli uomini, nè delle cose (*). Di più, se sono leggi, infinite altre ve ne vorranno per far osservare le prime. Il celibato fu un consiglio del Cristianesimo: quando per un certo ordine di persone si fece una legge, ve ne vollero ogni giorno delle nuove [a] per ridur gli uomini

Tom. III.

E

ni

(a) V. la Bibliot. degli Aut. Eccles. del Dupin, Tomo V. Secolo VI.

(*) E' falsa la dottrina del nostro Autore, che la perfezione non risguardi l'universale degli uomini. Non solamente è questo un precetto espresso di nostro Signore, il quale ci comanda d'esser perfetti, come perfetto è il nostro Padre celeste: ma ancora è il proprio fine della filosofia, come quella che dee condurci alla perfezione così dell'intendimento, come della volontà. E' noto ciò, che dicea Seneca, cioè che dee l'uomo sforzarsi, per quanto gli sia possibile, di assomigliarsi a Dio: *ut qua fas est, Deum effingas*. Quindi con ragione diceva Agostino: *Religionis summa imitari, quem colis*.

ni all'osservanza di questa. Il Legislatore affaticò se stesso, e la società per fare eseguire agli uomini per precetto ciò, che avrebbero eseguito come consiglio coloro, i quali amano la perfezione.

CAPITOLO VIII.

Della coerenza delle leggi della Morale, con quelle della Religione.

IN un paese, ove si ha la sventura di professare una religione, che Dio non ha data, è sempre necessario, che si accordi colla Morale; avvegnachè la Religione, anche falsa, è il miglior mallevadore, che gli uomini aver possano della probità umana [a].

I punti principali della religione di quei del Pegù [b], sono, il non uccidere, il non rubare, schivare l'impudicizia, non fare alcun dispiacere al suo prossimo, il fargli per lo contrario tutto il bene, che si può. Con questo essi credono, che altri si salvi in qualsivoglia religione;
e ciò

(a) Ogni religione dee accordarsi colla Morale, perchè è contraddittorio, che una volontà particolare della divinità distrugga la sua volontà generale. Lo spirito dell'uomo è troppo limitato, perchè possa parlare in guisa conveniente alla natura dell'Essere perfetto. (Rifless. d'un Anon.)

(b) Raccolta de' Viaggi, che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell'Indie, Tomo III. Par. I. pag. 63.

e ciò è cagione, che questi popoli, tutto che fieri e poveri hanno della mansuetudine, e della compassione per gl' infelici.

CAPITOLO IX.

Degli Esseni.

F Aceano gli Esseni [a] voto d' osservar la giustizia verso gli uomini: di non far male a veruno, eziandio per ubbidire: d' odiare gl' ingiusti: di conservar la fede a chiunque; di comandar con moderazione: di prendere sempre il partito della verità: di schivare ogni illecito guadagno.

CAPITOLO X.

Della setta Stoica.

L E diverse filosofiche sette degli antichi, poteano considerarsi come specie di religioni. Non ve ne fu mai alcuna, i cui principj fossero più degni dell' uomo, e più atti a formare delle persone dabbene, quanto la Stoica: e se potessi per un momento lasciar di pensare d' esser Cristiano [*], non potrei far a meno di porre nel

E 2

nu-

(a) Istoria de' Giudei del *Prideaux*.

(*) Non può condonarsi al nostro Autore quella espres-

numero delle sciagure dell' uman genere la distruzione della setta di *Zenone* [a].

Non riduceva all' estremo se non se le cose, nelle quali vi ha della grandezza, il dispregio de' piaceri, e del dolore.

Essa sola sapea formare i Cittadini: essa sola formava i grandi uomini: essa sola formava i grandi Imperadori.

Si prescinda per un momento dalle verità rivelate: si cerchi in tutta la natura; e non vi si rileverà oggetto più grande degli *Antonini*.
Giu-

(a) Le lezioni degli Antichi altro fine non aveano, salvo quel di render gli uomini più felici, e per conseguenza più virtuosi: consideravano i dogmi della Religione come cose, sopra le quali era agevole, che la mente umana s'ingannasse: adunque non esigevano una credenza, ma una pratica. Noi vogliamo assolutamente, che gli uomini credano: noi ponghiamo il merito principale nella Fede: rispetto a ciò non ammettiamo via di mezzo. La mente dell' uomo vigorosamente rivolta verso quest' oggetto, vi aderisce; dimentica, che ve ne ha un altro, e colla ferma persuasione, che la Fede lo guida alla salute, trascura i suoi doveri, seconda le proprie inclinazioni, si lascia strascinare dalle passioni, e diviene un Ente totalmente diverso da quello, che far ne dovrebbe il principio preso dalla Fede: avvegnachè supponga la Fede le buone opere, come una cagione suppone gli effetti, che ne debbono risultare (Rifless. d'un Anon.)

espressione, che forse inavvertentemente gli è scappata dalla penna, che se per un momento potesse lasciar di pensare d'esser Cristiano, piangerebbe la sciagura della perdita della Setta Stoica. Dovea egli attribuirsi a maggior gloria esser discepolo di Cristo, che discepolo di Zenone.

Giuliano stesso ; *Giuliano* (un suffragio in questa guisa strappato non mi renderà complice della costui apostasia) non ha avuto dopo di se Principe più degno di governar gli uomini .

Mentre gli Stoici consideravano come vana cosa le ricchezze , le grandezze umane , il dolore , i disgusti , i piaceri , non si occupavano in altro , che nel procurare l'umana felicità , e nell'esercitare i doveri sociali : sembrava , che riguardassero quel sacro spirito , che credeano , che fosse in essi , come una specie di benefica Provvidenza , che vegliasse sopra l'uman genere .

Nati per la società tutti credeano , che il lor destino consistesse nell'affaticarsi per la medesima : tanto meno a carico , quanto le loro ricompense eran tutte in loro stessi : che felici per la sola loro filosofia , pareva , che potesse accrescer la loro l'altrui felicità .

C A P I T O L O X I .

Della contemplazione .

Essendo gli uomini fatti per conservarsi , per alimentarsi , per vestirsi , e per fare le azioni tutte della Società , la Religione non dee dar loro una vita troppo contemplativa (a).

I Maomettani divengono speculativi per abi-

E 3

to,

(a) E' il disordine della Dottrina di Foe , , e di *Laockium* .

to, fanno la preghiera cinque volte il giorno, ed ogni volta bisogna, che facciano un atto, per cui si gettano dietro le spalle tutto quello, che riguarda questo mondo: ciò li rende speculativi (*). A questo s'aggiunga quella indifferenza per che che sia, che dà il dogma d'un severo destino.

Se altronde concorrano altre cagioni ad ispirar loro il distacco, come se la durezza del governo, se le leggi risguardanti la proprietà de' terreni, diano uno spirito precario; tutto è perduto.

La religione de' Guebri fece un tempo fiorire il regno di Persia: essa corresse i rei effetti del Dispotismo: a' dì nostri la religione di Maometto distrugge cotesto medesimo Impero.

CAPITOLO XII.

Delle penitenze.

TOrna bene, che le penitenze vadano unite coll' idea della fatica, non già coll' idea dell' ozio: coll' idea del bene, non con quella del-

(*) Non può crederfi, che qui il Signor Presidente col pretesto de' Maomettani, voglia indirettamente rimproverare i Cristiani. Il precetto della preghiera ci è stato imposto da Cristo. Nè questa ci allontana dalla cura, che dobbiam avere per li bisogni della vita; potendo ben sussistere in mezzo alle azioni ordinarie, che ci applicano al proprio mantenimento.

dello straordinario: coll'idea di frugalità, non coll'idea d'avarizia.

CAPITOLO XIII.

De' delitti Inespiabili.

E' manifesto da un passo de' Libri de' Pontefici riferito da *Cicerone* (a), che vi erano presso i Romani de' delitti inespiabili [b]; e sopra di ciò appunto fonda *Zosimo* il racconto sì acconcio ad avvelenare i motivi della conversione di *Costantino*; e *Giuliano*, quell'amaro motteggio, ch'ei fa di questa stessa conversione ne' suoi Cesari.

La pagana religione, la quale non proibiva, se non se alcuni grossolani delitti, che legava la mano, ed abbandonava il cuore, aver potea de' delitti inespiabili: ma una religione, la quale involuppa tutte le passioni, che non è più gelosa delle azioni, che de' desiderj, e de' pensieri, che non ci tiene attaccati con alcune catene, ma con serie innumerabile di fila; che si lascia dietro le spalle la giustizia umana, e principiane un'altra, ch'è fatta per guidare dal pentimento all'amore, e dall'amore al pentimento: che pone fra il giudice, ed il reo un gran mediatore,

E 4 re,

(a) Libro II. delle Leggi.

(b) *Sacrum commissum, quod neque expiari poterit, impie commissum est; quod expiari poterit, publici Sacerdotes expianto.*

re, fra il giusto, ed il mediatore un gran giudice; una religione di tal tempra non dee avere delitti inespiable. Ma quantunque dia la medesima a tutti de' timori, e delle speranze, fa comprender però quanto basta, che se non vi ha delitto di sua natura inespiable, può esserlo tutta una vita: che sarebbe sommamente pericoloso il tormentare sempre la misericordia con nuovi delitti, e con nuove espiazioni: che inquieti rispetto a' vecchi debiti, non mai soddisfatti col Signore, dobbiam temere di contrarne de' nuovi, di porre il colmo alla misura, e d'innoltrarci fino a quel punto, in cui termina la paterna bontà.

CAPITOLO XIV.

Come s' applichi la forza della Religione a quella delle leggi Civili.

Siccome lo scopo della Religione, e delle leggi civili debb'essere principalmente il render gli uomini buoni Cittadini (a), è chiaro, che qualora una di queste due si dilungherà da questo fine, l'altra vi dee tendere di vantaggio: quanto meno reprimerà la Religione, tanto più reprimer dovranno le leggi civili.

Così al Giappone non avendo la Religione do-

[a] Ogni Religione tendente a render l'uomo più perfetto, tende per questo stesso a renderlo buon Cittadino (Rifless. d' un Anon.)

dominante quasi alcun dogma, e non proponendo nè paradiso, nè inferno, le leggi per supplirvi, sono state fatte con una severità straordinaria, e vi vengono con eguale esattezza eseguite.

Quando la Religione stabilisce il dogma della necessità delle umane azioni, le pene delle leggi debbon essere più severe, e più vigilante la polizia, perchè gli uomini, i quali senza di ciò s' abbandonerebbero in balia di se medesimi, vengano determinati da questi motivi; ma è tutt' altro, qualora dalla Religione venga stabilito il dogma della libertà.

Dalla trascuraggine dell' anima nasce il dogma della Maomettana predestinazione, e dal dogma di questa predestinazione nasce la trascuraggine dell' anima. È stato detto: questo è ne' divini decreti, adunque dobbiamo starci in quiete. In caso similgiante debbonfi colle leggi risvegliar gli uomini nella religione addormentati.

Allorchè la Religione condanna cose, che permetter debbono le leggi civili, è cosa pericolosa, che le leggi civili dal canto loro non permettano ciò, che dee condannare la Religione; poichè una di queste cose indica sempre una mancanza d' armonia, e di dirittura nelle idee, che si dilata sopra l' altra.

Quindi i Tartari (b) di Gengiskan, presso i quali era peccato, ed anche capitale, il porre
il

(b) Vedi la relazione di Frate Giovanni Duplanc Carpin, spedito nella Tartaria da Papa Innocenzio IV. l'anno 1246.

il coltello nel fuoco, l'appoggiarsi sopra la frusta, battere un cavallo colla sua briglia, rompere un osso con un altro; non credean peccato il violar la fede, il rapire l'altrui roba, l'ingiuriare un uomo, l'ucciderlo. In somma le leggi, che fanno riguardare come necessario ciò, ch'è indifferente, producono questo disordine, che fanno prendere per indifferente ciò, ch'è necessario.

Quei dell'Isola Formosa (c) credono una specie d'Inferno; ma questo per punire quei tali, che non sono in certe stagioni andati nudi: che si sono vestiti di tela, e non di seta, che sono stati a cercare dell'ostriche, che hanno fatta qualche operazione, senza consultare il canto degli uccelli: e poi non credon peccato l'ubbriachezza, e lo stravizzo colle femmine: credon per fino che grato sia a' loro Numi il libertinaggio de' lor figliuoli.

Quando la Religione giustifica per una cosa accidentale, viene a perdere inutilmente il maggior mezzo, che sia fra gli uomini. Credono gl'Indiani, che le acque del Gange abbiano una virtù santificante (d): quelli, che muojono nelle sue riva, son creduti esenti dalle pene dell'altra vita, e che abitar debbono un paese pieno di delizie: spedisconsi da luoghi i più dilungati
ur-

(c) Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell'Indie, Tomo V. Par. I. pag. 192.

(d) Lettere edificanti XV. raccolta.

urne piene di ceneri di morti per gettarle nel Gange. Che rileva il menare vita virtuosa, o malvagia? ci faremo gettar nel Gange.

L'idea d'un luogo di premio porta seco di necessità quella d'un soggiorno di gastigo: e qualora si spera il primo, senza temere il secondo, le leggi civili non han più vigore. Uomini, che credono ricompense certe nell'altra vita, fuggiranno di sotto la mano del legislatore: disprezzeranno costoro soverchio la morte. E come tener a segno colle leggi un uomo, il quale crede esser certo, che la pena maggiore, che sieno per imporgli i Magistrati, finirà in un momento per fargli unicamente cominciare la sua felicità?

CAPITOLO XV.

Come le leggi Civili correggano talora le false Religioni.

IL rispetto per le cose antiche, la semplicità, o la superstizione hanno alcuna fiata stabilito de' misterj, o delle ceremonie, che offender poteano la verecondia, nè rari sono stati nel mondo gli esempi di ciò. Dice *Aristotile* (a), che in questi casi permette la legge, che i padri di famiglia si portino al tempio a celebrare tali misterj per le loro mogli, e per la loro prole.

Leg-

(a) Polit. Lib. VII. Cap. XVII.

Legge civile ammirabile, che contra la Religione conserva i costumi.

Proibì *Augusto* (b) alla gioventù d' ambi i sessi l' assistere ad alcuna cerimonia notturna, qualora non vi fossero accompagnati da un parente più provetto; e quando rimise in piedi i giochi lupericali (c), non volle, che i giovani corressero ignudi.

CAPITOLO XVI.

Come le leggi della Religione correggano i disordini della Costituzione politica.

PER altra parte può la Religione sostenere lo Stato politico, allorchè le leggi nol possono.

Così, quando lo Stato trovasi con frequenza agitato da guerre civili, molto farà la Religione, se stabilisce, che alcuna porzione di questo Stato si rimanga sempre in pace. Presso i Greci, gli Elei, come Sacerdoti d' Apollo godeano perpetua pace. Al Giappone (a) si lascia sempre in pace la città di Meaco, ch' è una città santa: conserva la Religione tal regolamento; e quell' Impero, che sembra il solo sopra la terra, che
non

(b) Suetonio, in *Augusto*, Cap. XXXI.

[c] Ivi.

(a) Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tom. IV. Par. I. pag. 127.

non abbia , o non voglia avere alcun uopo de' forestieri , ha sempre nel suo seno un commercio , che non viene rovinato dalla guerra .

In quegli Stati , ne' quali non fanno le guerre per comune deliberazione , e dove le leggi non si hanno riservato alcun mezzo di terminarle , o d' impedirle , stabilisce la Religione de' tempi di pace , o di tregua , affinchè il popolo far possa le cose , senza di cui sussister non potrebbe lo Stato , come le semine , e somiglienti lavori .

Fra le Tribù Arabe (b) per quattro mesi cessava ogni anno qualunque ostilità ; ed un' empietà stata sarebbe la menoma turbolenza . Quando in Francia ciascun Signore facea la guerra , o la pace , assegnava la Religione delle tregue , che dovean regnare in certe date stagioni .

C A P I T O L O XVII.

Continuazione del medesimo soggetto .

A Llorchè in uno Stato vi sono molti soggetti d' odio , è necessario , che la Religione somministri molti mezzi di riconciliazione . Gli Arabi popolazione di ladroni , con frequenza facevanfi ingiurie ed ingiustizie . Maometto (a) fece questa legge : „ Se alcuno perdona il sangue del suo fratello (b) , potrà perseguitare il „ mal-

(b) Vedi *Prideaux* , Vita di Maometto , pag. 64.

(a) Nell' Alcorano , Libro I. Capitolo della *Vacca*.

(b) Col rinunziare alla legge del taglione .

„ malfattore per li danni , ed interessi ; ma co-
 „ lui , che ingiurierà il cattivo , dopo d'aver ri-
 „ cevuta dal medesimo soddisfazione , patirà nel
 „ dì del Giudizio dolorosi tormenti. „

Presso i Germani si ereditavano gli odj , e le inimicizie de' loro prossimi ; ma queste non erano eterne . Purgavasi l'omicidio con dare una certa quantità di bestiame , e ricevea soddisfazione tutta la famiglia ; cosa vantaggiosissima dice *Tacito* (c) , perchè le inimistà presso un popolo libero sono più dannose . Quanto a me credo , che in queste riconciliazioni vi avessero parte i Ministri della Religione fra essi sommamente rispettati .

Presso i Malaiti (d) , ove non è stabilita la riconciliazione , colui , che ha ucciso un altro , essendo certo d'essere trucidato da' parenti , o dagli amici del morto , scioglie la briglia al proprio furore , e ferisce , ed uccide chiunque gli dà fra le mani ,

CA-

(c) *De moribus Germanorum* .

[d] Raccolta de' viaggi , che hanno servito allo stabilimento della compagnia dell' Indie , Tomo VII. pag. 303. Vedi anche le Memorie del Conte di *Forbin* , e ciò , ch' ei dice intorno a' *Macasseri* .

C A P I P O L O XVIII.

Come le leggi della Religione producono l' effetto delle leggi Civili .

E Rano i primi Greci picciole popolazioni sovente disperse , pirati in mare , ingiusti in terra , senza governo , e senza leggi . Le belle azioni d' *Ercole* , e di *Teseo* , fan vedere lo Stato , in cui trovavasi questo nascente popolo . E che far potea la Religione , e che fece per ispirar dell' orrore per l' omicidio ? Stabili , che un uomo violentemente ucciso (a) era tosto irritato contra l' uccisore , ch' empievalo d' inquietudine , e di terrore , e volea , che gli cedesse i luoghi , che avea frequentati : non poteasi toccare il reo , nè trattarlo , senza divenir sozzo (b) , o detestabile : La città doveva esser liberata dalla presenza dell' uccisore , e conveniva espiarlo (c) .

CAP

[a] *Platone delle Leggi . Lib. IX.*

[b] *Vedi la Tragedia d' Edipo .*

[c] *Platone , delle Leggi , Lib. IX*

CAPITOLO XIX.

Che non è tanto la verità , o la falsità d'un dogma , quella , che lo rende utile , o pernicioso agli uomini nello Stato civile , quanto l'uso , o l'abuso , che ne viene fatto .

I Più veraci , ed i più santi dogmi possono partorire pessime conseguenze , quando non si vincolano co' principj della Società ; e per lo contrario produrre ne possono delle ammirabili i dogmi più falsi , allorchè si procura , che si riferiscano a' principj medesimi .

La Religione di *Confucio* nega l' immortalità dell' anima (a) ; e la setta di *Zenone* non la credea . Chi 'l crederebbe ? queste due sette hanno cavate da' rei principj loro conseguenze non

[a] Un Filosofo Chinesse argomenta così contra la Dottrina di *Foe* . „ Si legge in un Libro di questa Setta , che il nostro corpo è il nostro domicilio , e l' anima l' ospite immortale , che vi alloggia : ma se il corpo de' nostri padri non è che un' abitazione , è naturale che venga risguardato collo stesso disprezzo , che si ha per un mucchio di fango , e di terra . Non è questo un volere strappar dal cuore la virtù dell' amore de' genitori ? Questo induce del pari a trascurar la cura del corpo , ed a negargli la compassione , e l' affetto sì necessarj per la conservazione : quindi i discepoli di *Foe* a migliaia s' uccidono „ . Opera d' un Filosofo Chinesse nella Raccolta del P. *du Halde* , Tom. III. pag. 52.

non giuste, ma ammirabili per la società. La religione de' *Tao*, e de' *Foe* ammette l'anima immortale: ma da questo dogma sì santo hanno cavate orribili conseguenze.

Quasi per tutto il mondo, ed in tutt' i tempi l' opinione dell' immortalità dell' anima male intesa, ha impegnate le mogli, gli schiavi, i sudditi, gli amici ad uccidersi, per andare a servire nell' altro mondo l' oggetto di lor venerazione, o del loro amore. Ciò appunto seguiva nell' Indie occidentali: ciò accadea presso i Danesi (b), e ciò segue tuttora a' dì nostri nel Giappone [c], nel Macassar [d], ed in varie altre Regioni.

Tali usanze derivano non tanto direttamente dal dogma dell' immortalità dell' anima, quanto da quello della resurrezione de' corpi, onde si tira questa conseguenza, che dopo la morte uno stesso individuo avrebbe i medesimi bisogni, i sentimenti medesimi, le medesime passioni. Con tal punto di vista il dogma dell' immortalità dell' anima s' attacca prodigiosamente agli uomini: avvegnachè l' idea d' una semplice mutazione di stanza è più a portata del nostro spirito, e lusinga di vantaggio il nostro cuore, di quello facciasi l' idea d' una nuova modificazione.

Tom. III.

F

Non

(b) Vedi *Tommaso Bartolini*: *Antichità Danesi*.

(c) Relazione del Giappone, nella Raccolta de' Viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie.

(d) Memorie di *Forbin*.

Non basta per una religione , ch' essa planti un dogma ; è necessario altresì che lo diriga . Ciò appunto ha fatto in guisa ammirabile la Cristiana religione rispetto a' dogmi , de' quali parliamo : ci fa essa sperare uno stato , che noi crediamo , non uno stato , che comprendiamo , e conosciamo : tutto , e per fino la risurrezione de' corpi , ci guida ad idee spirituali .

CAPITOLO XX.

Continuazione del medesimo soggetto .

I Libri sagri degli antichi Persiani diceano (a): „ Se volete essere santo, ammaestrate i pro- „ prj figliuoli ; avvegnachè verranno ascritte „ tutte le buone azioni , che faranno „ . Consigliavano l' ammogliarsi per tempo ; perchè i figliuoli farebbero come un ponte nel dì del giudizio , e quelli , che non avrebbero figliuoli non potrebbero passare . Falsi erano questi dogmi , ma riuscivano sommamente proficui .

CAPITOLO XXI.

Della metempsicosi .

IL dogma dell'immortalità dell'anima si divide in tre rami , quello dell' immortalità pura , quello del semplice cambiamento di stanza , quello del-

(a) M. Hyde ,

della metempsicosi; cioè il sistema de' Cristiani , il sistema degli Sciti , il sistema degl' Indiani . Ho io parlato de' due primi ; del terzo dirò , che siccome è stato bene , e malamente diretto , produce nell' Indie de' buoni , e de' tristi effetti : siccome dà agli uomini un certo orrore per versare il sangue , così pochissimi omicidj accadono all' Indie ; e tutto che non si punisca colla morte , ognuno vi vive tranquillamente .

Per altra parte le mogli nella morte de' loro mariti vi si fanno divorar vive dal fuoco : non vi ha che gl' innocenti , che soffrano una morte violenta .

CAPITOLO XXII.

Quanto sia dannoso , che la Religione ispiri dell' orrore per cose indifferenti .

UN certo onore stabilito all' Indie da' pregiudizj di religione fa che le diverse popolazioni abbiano orrore le une delle altre . Quest' onore è unicamente fondato sopra la religione : queste distinzioni di famiglia non formano distinzioni civili : vi ha tale Indiano , il quale si crederebbe disonorato a mangiar col suo Re .

Siffatte distinzioni trovansi congiunte con una certa aversione per gli altri uomini , tutt' altra da' sentimenti , che debbon far nascere le differenze delle condizioni , che fra noi contengono l' amore per gl' inferiori .

Si guarderanno bene le leggi della religione d'inspirare altro dispregio fuorchè pel vizio, e singolarmente di dilungar gli uomini dall' amore, e dalla compassione per gli altri uomini.

La religione Maomettana, e la religione Indiana hanno nel seno loro popoli infiniti: gl' Indiani odiano i Maomettani, perchè mangiano della vacca: i Maomettani detestano gl' Indiani, perchè mangiano del porco.

CAPITOLO XXIII.

De' dì festivi.

A Llorchè una religione prescrive la cessazione dal lavoro, dee la medesima aver riguardo maggiore a' bisogni degli uomini, che alla grandezza dell' Essere, cui essa onora.

In Atene (a) il soverchio numero delle feste produceva un disordine grande. Presso questo popolo dominatore, innanzi a cui tutte le Greche città venivano a portare le loro vertenze, non aveva il tempo necessario per l' ultimazione degli affari.

Quando *Costantino* stabilì, che si guarderebbe la Domenica, fece questo Editto per le città (b), e non per le persone campagnuole: ei comprendea, che trovavansi nelle città i lavori utili, e nel-

[a] *Senofonte*, della Repubblica d' Atene.

(b) Leg. 3. Cod. *de feriis*. Questa Legge era fatta indubitamente per li soli Contadini.

e nelle campagne i lavori necessarj .

Per la ragione medesima ne' paesi , i quali si sostengono col commercio , il numero delle feste esser dee relativo a questo stesso commercio . I paesi protestanti , ed i paesi cattolici , si trovano situati in guisa (c) , che v'abbisogna più lavoro ne' primi che ne' secondi : adunque la soppressione de' dì festivi conveniva più a' Protestanti , di quello si convenisse a' Cattolici .

Offerva *Dampierre* (d) , che i divertimenti de' popoli variano grandemente secondo i climi . Siccome i climi caldi producono copia di delicate frutta , i barbari , che trovan subito il necessario , impiegano più tempo nel divertirsi : gl' Indiani de' paesi freddi non hanno tant' ozio , fa loro d' uopo il pescare , e l' andate sempre a caccia : vi sono per tanto presso di loro meno balli , meno musica , meno festini ; ed una religione , che si fondasse fra questi popoli , nell' istituzione delle feste dovrebbe a questo aver l' occhio .

C A P I T O L O XXIV.

Delle leggi di Religione locali .

N Elle varie religioni sonovi molte leggi locali : e quando *Montesuma* s'ostinava tan-

F 3

to

(c) I Cattolici si trovano situati più presso al Mezzodì , ed i Protestanti più verso il Settentrione .

[d] Nuovi viaggi intorno al mondo , Tomo II.

to ad asserire, che la religione degli Spagnuoli era buona pel paese loro, e quella del Messico pel suo, non diceva un assurdo: poichè in fatti non hanno potuto i Legislatori far di meno d'aver considerazione a quello, che prima d'essi stabilito avea la natura.

L'opinione della metempsicosi è fatta pel clima Indiano. Il calore eccessivo abbrucia tutte le campagne (a); non vi si può mantenere se non pochissimo bestiame: si rischia sempre di non averne per arare le campagne: i buoi vi si moltiplicano (b) mediocrement, e vi son soggetti a molte malattie: adunque è adeguatissima alla polizia del paese una legge di religione, che li conservi.

Mentre son arse le praterie, vi vegetano a maraviglia il riso, ed i legumi per le acque, che vi si possono impiegare: una legge di religione adunque, la quale permetta questo solo cibo, è utilissima agli uomini in questi climi.

La carne degli animali (c) non vi ha sapore; ed il latte ed il butiro, che ne cavano, forma una parte di loro sussistenza: la legge, che vieta il cibarsi delle vacche, e l'ucciderle all'Indie non è irragionevole.

Comprendeva Atene nel suo seno numero infinito di popolo: il suo territorio era sterile; fu massima di religione, che coloro, i quali
offe-

(a) Viaggio di *Bernier*, Tom. II. pag. 137.

(b) Lettere Edif. raccolta XII. pag. 95.

(c) Viaggio di *Bernier*, Tom. II. pag. 137.

offerivano a' Numi certi piccioli doni, più gli onorassero (d) di quelli, che a' medesimi offerivano de' buoi.

CAPITOLO XXV.

Disordine del trasferimento d'una Religione da uno in altro paese.

DA ciò segue, che con grandissima frequenza nascono molti disordini nel trasferire una religione da uno in altro paese (a).

„ Il porco, dice il Signore (b) di *Boulainvilliers*, dee essere sommamente raro in Arabia, „ ove non vi sono quasi boschi, e quasi null' „ altra cosa atta ad alimentare questi animali; „ in oltre la salsedine delle acque e degli alimenti rende il popolo sommamente soggetto „ a morbi cutanei „. La legge locale, che lo vieta, non sarebbe adeguata ad altri paesi (c), „ ove il porco è un alimento quasi universale, ed in certo modo necessario.

Farò in questo luogo una riflessione. Ha osservato il *Santorio*, come la carne di porco, che si mangia, si traspira (d) poco; e che altre-

F 4

si

[d] *Euripide in Ateneo*, Lib. II. pag. 40.

(a) Qui non si parla della Religion Cristiana, perchè come dicemmo verso il fine del Cap. I. del Lib. XXIV. la Religion Cristiana è il primo bene.

(b) Vita di Maometto.

(c) Come alla China.

[d] *Medicina Statica*, Sezione 3. Aforismo 23.

sì questo cibo impedisce grandemente la traspirazione degli altri alimenti; ed ha trovato, che la diminuzione giungeva alla terza parte (e): è altronde noto, che la mancanza della traspirazione forma, o inasprisce i morbi cutanei: adunque il cibo porcino dee vietarsi ne' climi, ove altri è soggetto a questi mali, come in quello della Palestina, dell' Arabia, dell' Egitto, e della Libia.

CAPITOLO XXVI.

Continuazione del medesimo soggetto.

DICE il Signor Chardin [a], che in Persia non vi sono fiumi navigabili, se nol fosse il fiume Kur, che scorre ne' confini dell' Impero. L' antica legge de' Guebri, che proibiva il navigare ne' fiumi, non produceva adunque alcun disordine nel loro paese; ma in un altro avrebbe rovinato il commercio.

Ne' climi caldi son frequentissime le continue lavande. Quindi la legge Maomettana, e l' Indiana religione le prescrivono: All' Indie è un' azione sommamente meritoria il pregar Dio in mezzo all' acqua corrente [b]: ma e come eseguir tali cose in altri climi?

Al-

[e] Sezione 3. Aforismo 23.

[a] Viaggio di Persia, Tom. II.

[b] Viaggio di Bernier, Tom. II.

Allorchè la religione fondata sul clima , non si è punto adattata al clima d'un altro paese , non ha potuto stabilirvisi ; e n' è stata bandita , quando vi è stata introdotta . Sembra , umanamente parlando , essere stato il clima quello , che ha prescritti confini alla religione Cristiana , ed alla religione Maomettana [*] .

Quindi segue , essere quasi sempre dicevole , che una religione abbia de' dogmi particolari , ed un culto generale . Nelle leggi , che risguardano le pratiche di culto , vi vogliono poche cose particolari : a cagion d' esempio , delle mortificazioni , e non una data mortificazione . Il Cristianesimo è pieno di buon senso : l' astinenza è di diritto divino ; ma una particolare astinenza è di diritto di polizia , e si può mutare .

LI-

(*) La Religione Cristiana non ha dipendenza alcuna dal Clima : ella , essendo opera di Dio , può allignare in qualsivoglia luogo , ed adattarsi a qualunque temperamento ; mentre Iddio è padrone del cuore dell' uomo più che l' uomo è egli stesso .

L I B R O X X V.

„ Delle Leggi nel rapporto ; che hanno collo
 „ stabilimento della Religione di ciascun pae-
 „ se , e colla sua polizia esteriore „ .

CAPITOLO PRIMO.

Del sentimento per la Religione .

L' Uomo pio , e l' Ateo parlano sempre di religione : parla il primo di ciò , che ama ; l' altro di ciò , che teme .

CAPITOLO II.

Del motivo d' affezione per le diverse Religioni .

LE varie religioni del mondo non danno a coloro , che le professano , motivi eguali d' affezione per esse ; questo dipende molto dal modo , onde le medesime si conciliano colla foggia di pensare , e di comprendere degli uomini .

Noi siamo estremamente inclinati all' Idolatria , e con tutto questo non siamo affezionati alle religioni idolatre : non siamo gran fatto inclinati all' idee spiritali , e con tutto questo siamo affezionatissimi alle religioni , che ci fanno adorare

un Ente spirituale. E' questo un felice sentimento, che nasce in parte dalla soddisfazione, che proviamo in noi stessi d'aver avuto intelletto capace d'aver scelta una religione, che toglie la Divinità dall'umiliazione, in cui le altre aveanla posta (a). Consideriamo l'Idolatria come la religione de' popoli grossolani; e la religione, che
ha

(a) La grande soddisfazione, che nasce in noi, allorchè la nostra mente giunge a comprendere alcuna verità, non potrebb' ella con più ragione allegarsi per cagione del felice sentimento, di cui parla il nostro Autore? Che soddisfazione per l'uomo il sapere segnare il corso degli astri, il conoscere la grandezza della terra, il sapere spiegare fino ad un dato punto la vicendevolezza de' corpi! Che piacere non proviamo noi, quando le nostre nozioni fatte più chiare, più nette, e più distinte giungono a rappresentarci gli oggetti sotto un aspetto, che ce ne sviluppa i veraci caratteri! Se tale è la disposizione di questo principio intelligente, che è in noi, qual soddisfazione non dobbiam noi provare, quando le meditazioni sopra la natura della Divinità ci convincono, che è superiore alle idee grossolane, che se ne formano gli uomini dati all'Idolatria! Adunque non per aver avuto tanto intelletto di scegliere una religione, che toglie la Divinità dall'umiliazione, in cui le altre aveanla posta, proviamo quell'interna soddisfazione d'essere addetti ad una religione, che rappresenta il Divino Signore delle cose tutte come un Ente spirituale, ma è, per esserci trovati tanto intelligenti per comprendere la più importante, la più sublime, la più salutare di tutte le verità. Potrei qui aggiungere altre riflessioni: avrei potuto, e potrei farne ancora sopra più luoghi dello Spirito delle Leggi: ma non voglio, che mi venga rimproverato d'aver affogato il testo colla moltitudine delle mie osservazioni, (Rifless. d' un Anon.)

ha per oggetto un Ente spirituale, come quella de' popoli illuminati.

Quando coll' idea d' un Ente spirituale supremo, che forma il dogma, possiamo unire anche idee sensibili, ch' entrino nel culto, questo c' insinua un' affezione grande per la religione, poichè i motivi, de' quali abbiamo parlato, trovansi uniti alla nostra naturale inclinazione per le cose sensibili. Quindi i Cattolici, che hanno più di questa specie di culto, che i Protestanti, sono più invincibilmente addetti alla propria religione, di quello lo sieno alla loro i Protestanti, ed han più zelo per la propagazione di quella (b).

Quando il popolo Efesino (c) venne a sapere, che i Padri del Concilio aveano deciso, che poteasi chiamare la Vergine *Madre di Dio*, diede segni d' estremo giubilo: baciava le mani de' Vescovi, abbracciava le loro ginocchia: per ogni dove rimbombavano le acclamazioni.

Allorchè una religione spirituale ci dà ancora l' idea d' una scelta fatta dalla Divinità, e d' una distinzione di quelli, che la professano, da quelli, che non la professano, questo ci affeziona grandemente a questa religione. I Maomettani non sarebbero sì buoni Musulmani, se per una par-

(b) Non farebb' egli più naturale l' attribuire questa affezione alle cure, che si prendono i direttori dell' anime, di tenerle nell'accecamento, ed inspirar loro dell' orrore, per tutto ciò, che si allontana dalle opinioni ricevute, ed adottate: (Rifless. d' un Anon.)

(c) Lettera di San Cirillo.

parte non vi fossero de' popoli idolatri, che fanno lor pensare di essere i vendicatori dell' unità di Dio; e per l' altra de' Cristiani, per far credere loro d' esser l' oggetto delle loro preferenze.

Una religione sopraccaricata di pratiche (*d*), affeziona più a se d' un' altra, che lo è meno: ci sentiamo addetti grandemente alle cose, delle quali siamo di continuo occupati: prova di ciò la tenace ostinazione de' Maomettani (*e*), e de' Giudei, e la facilità, colla quale cambiano di religione i popoli barbari, e selvaggi, i quali occupati nella sola caccia, e nella guerra, non si caricano gran fatto di pratiche religiose.

Gli uomini sono estremamente portati a sperare, ed a temere; ed una religione, la quale non avesse nè inferno, nè paradiso, non potrebbe piacer loro. Si prova ciò colla facilità, che hanno trovata le religioni straniere nello stabilirsi al Giappone, ed il zelo, e l' amore, col quale vi sono state ricevute (*f*).

Af-

(*d*) Ciò non contraddice a quanto ho detto nel penultimo capitolo del Libro precedente: qui io parlo de' motivi d' affezione per una religione, e nell' altro luogo de' mezzi di renderla più generale.

(*e*) Questo si osserva per tutta la terra. Vedete sopra i Turchi le Missioni del Levante: la raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tomo III. Parte I. pag. 201. sopra i Mori di Batavia; ed il Padre *Labat* sopra i Negri Maomettani, ec.

(*f*) La Religione Cristiana, e le Religioni dell' Indie: queste hanno un inferno, ed un paradiso, dove la Religione de' *Sintos* non ne ammette.

Affinchè una religione affezioni, bisogna che abbia una pura morale. Gli uomini furbi in particolare, all'ingrosso sono gente onoratissima: amano la morale; e se io non trattassi soggetto così grave, direi, che ciò si vede a maraviglia su i teatri: dove siamo sicuri di piacere al popolo con sentimenti approvati dalla morale, e certi di disgustarlo con quelli, ch' essa disapprova.

Quando il culto esteriore è accompagnato da una grande magnificenza, siamo lusingati, e ci sentiamo un grande attacco per la religione. Le ricchezze de' Templi, e quelle del Clero molto ci attraggono. Così la miseria stessa de' popoli è un motivo, che gli affeziona a quella religione, ch' è servita di pretesto a coloro, i quali hanno cagionata la loro miseria.

CAPITOLO III.

De' Templi.

QUasi tutt' i popoli colti abitano ne' casamenti. Quindi è nata naturalmente l' idea di fabbricare a Dio una casa, ove possano adorarlo, ed andare a trovarlo quando temono, o quando sperano [a].

Di

(a) Sarebbe per avventura più vero, e più dicevole il dire, che la necessità d' istruire il popolo, di farlo sovvenire de' proprj doveri ed obbligazioni, e di predicargli i dogmi della sua religione è la prima cagione, che movesse gli uomini a fabbricare a Dio una casa. Non si vede egli ne' luoghi, ne' quali è proibito a certe Sette

Di fatto non vi ha cosa , che tanto consoli gli uomini , quanto un luogo , in cui trovino la Divinità più presente , ed ove tutti di conserva fan parlare la lor debolezza , e la loro miseria .

Ma questa idea tanto naturale nasce a' soli popoli , che coltivano le terre , nè vedransi fabbricar templi presso coloro , che case non hanno per loro stessi (b) .

Per ciò appunto *Gengiskan* dimostrò dispregio così grande per le moschee (c) . Interrogò questo Principe (d) i Maomettani : approvò tutt' i loro dogmi , a riserva di quello , che impone la necessità di portarsi alla Mecca : non poteva egli comprendere , che non si potesse , per tut-
to

l' aver templi , che formano delle assemblee di divozione in case private , ed anche all' aria aperta ? Fabbricherebbero Cappelle , e Chiese , se le leggi civili nol vietassero con pene : prova molto evidente , che i templi non riconoscono la loro origine dall' uso di stare in una casa , ma dalla necessità di trovarsi uniti , e da' comodi , che si provano a far ciò al coperto . Potrebbe dirsi , che la stessa cagione , che ci fa fabbricar delle case , ci fa fabbricar delle Chiese , e direbbesi il vero : mentre ciò è appunto per istar più agiato . Ma non è l' idea del nostro Autore , in cui vi è una specie d' ironia molto poco dicevole al soggetto . (Rileff. d' un Anon.)

(b) Perchè avvezzi a vivere allo scoperto non son tanto sensibili agl' incomodi , che si procura di schivare con una chiusa abitazione . (Rileff. d' un Anon.)

(c) Entrando nella Moschea di Buchara tolse l' Alcorano , e lo gettò sotto i piedi de' suoi Cavalli . Istoria de' Tartari , Parte III. pag. 273.

(d) Ivi. p. 342.

to adorar Dio: i Tartari, come quelli, che non abitano nelle case, non conoscono i templi.

I popoli, che non han tempio, hanno poca affezione per la loro Religione: questo è il motivo, onde i Tartari in ogni tempo sono stati sì tolleranti [e]: onde i barbari, che conquistarono il Romano Impero, non istettero in forse un sol momento nell'abbracciare il Cristianesimo: onde i selvaggi Americani sono sì poco addetti alla loro religione; e finalmente onde, da che i nostri Missionarj hanno fatto lor fabbricare delle Chiese nel Paraguay, hanno un zelo così grande per la nostra (f).

Siccome la divinità è il rifugio degl'infelici, e non vi sono più infelici de' rei; è nata naturalmente l'idea, che i templi fossero un asilo per essi; e tale idea comparve anche più naturale presso i Greci, ove i micidiarj cacciati dalle loro Città, e dalla presenza degli uomini, pareva, che altra abitazione lor non restasse, che
i tem.

[e] Questa disposizione di spirito è passata fino a' Giapponesi, che riconoscono la loro origine da' Tartari, com'è agevole il provarlo.

(f) Dando le Chiese al popolo la facilità d'unirsi per raccogliersi, e richiamarsi alla mente le idee di religione, che si oscurano, e si perdono, se di tempo in tempo non si presentano di nuovo alla memoria, non è maraviglia, che quei del Paraguay, avendo abbracciata la Religione Romana, vi restino addetti con zelo, dopo che sono state lor fabbricate delle Chiese: e neppure è maraviglia, che i popoli, i quali non hanno chiese, e che non hanno l'uso di tener delle assemblee devote, sieno poco addetti alla loro religione [Rilefs. d'un Anon.]

i templi, nè altri protettori, che i Numi.

Ciò da principio risguardò i soli omicidi involontarj: ma quando vi furon compresi i gran rei, si cadde in una grossolana contraddizione: se essi avessero offesi gli uomini, con maggior ragione avrebbero offesi gl' Iddii.

Nella Grecia questi asili si moltiplicarono: i templi, dice *Tacito* [g], eran pieni di debitori insolvibili, e di schiavi di mal affare: i Magistrati stentavano ad esercitare la polizia: il popolo proteggeva i delitti degli uomini, come le ceremonie de' Numi: ed il Senato fu costretto a troncarne un gran numero.

Sapientissime furono le leggi di *Mosè*. Gli omicidi involontarj erano innocenti; ma dovevanli involare alla vista de' parenti del morto: adunque egli stabili per essi un asilo [h]. I gran rei non meritano asilo, e questi non n' ebbero [i]: i Giudei avevano un sol tabernacolo portatile, che mutava luogo continuamente: ciò escludea l' idea d' asilo. Vero si è, che aver dovevano un tempio: ma i rei, che vi sarebbero venuti da ogni parte, avrebber potuto disturbare il servizio divino. Se gli omicidi fossero stati esiliati dal paese, come lo furono presso i Greci, sarebbe stato da temersi, che avessero adorati Numi stranieri. Tutte le divisate considerazioni fecero stabilire delle Città d' asilo, nelle qua-

Tom. III.

G

li

[g] Annali Lib. II.

[h] Numeri, Cap. XXXV.

(i) Ivi.

li dovevanfi i rei rimanere , fino alla morte del sommo Sacerdote .

CAPITOLO IV.

De' Ministri della Religione .

Il Sacrifizj de' primi uomini , dice *Porfirio* , erano di sola erba . Per un culto così semplice ciascuno esser potea nella propria famiglia Sacerdote .

La natural brama di piacere alla Divinità moltiplicò i riti : il che diede motivo , che gli uomini occupati nell' Agricoltura divennero incapaci d' eseguirli tutti , e adempierne le circostanze .

Consagravanfi a' Numi luoghi particolari : fu necessario , che si eleggessero de' Ministri , che ne avessero cura , non altrimenti che prende cura della propria casa , e de' suoi domestici affari ogni Cittadino . Quindi i popoli , che non hanno Sacerdoti , d' ordinario son barbari . Tali erano un tempo i Pedali (a) , tali sono tuttora i Wolgusky [b] .

Persone alla Divinità consagrate esser dovevano onorate singolarmente presso i popoli , i quali si aveano formata una certa idea d' una corporea purità , necessaria per accostarsi a' luoghi più cari

(a) *Lilio Giraldi*, pag. 726.

(b) Popoli della Siberia . Vedi la Relazione del Signor *Everard Isbrands-Ides* , nella Raccolta de' Viaggi del Nort , Tom. VIII.

cari a' Numi , e dipendente da certe pratiche .

Richiedendo il culto degl' Iddii una continua attenzione , il più de' popoli s' indusse a formar del Clero un corpo separato . Quindi presso gli Egiziani , gli Ebrei , ed i Persiani (c) , consagraronsi alla Divinità certe famiglie , le quali perpetuavansi , ed esercitavano il servizio . Vi furono altresì delle religioni , nelle quali non solamente si pensò ad allontanare dagli affari gli Ecclesiastici , ma eziandio a sollevarli dalla briga d' una famiglia ; e questa è la pratica del ramo principale della legge Cristiana .

Non farò in questo luogo parola delle conseguenze della legge del celibato ; si comprende , come divenir potrebbe nociva , a misura che il Corpo del Clero fosse soverchio dilatato , e per conseguente tale nol fosse bastantemente il Corpo de' Laici .

Per la natura dell' umano intendimento amiamo in fatto di religione tutto quello , che suppone uno sforzo ; come in materia di morale , amiamo speculativamente tutto quello che ha il carattere di rigore .

Il Celibato è riuscito più accetto a quei popoli , a' quali pareva , che meno convenisse , e per li quali potea produrre le più disgustose conseguenze . Ne' paesi meridionali dell' Europa , ove , per la natura del Clima è di più malagevole osservanza la legge del Celibato , questa è stata ritenuta : nelle regioni settentrionali , ove meno

(c) Vedi il Signor *Hyde* .

vivaci sono le passioni, è stata proscritta. Vi ha di vantaggio: ne' paesi scarfi d'abitatori è stata ammessa, ed è stata rigettata in quei, che ne abbondano. Si comprende, come tutte queste riflessioni tendono alla grande estensione del Celibato, e non al medesimo Celibato (d).

CAPITOLO V.

De' limiti, che le leggi debbon porre alle ricchezze del Clero.

PErir possono le famiglie particolari; così i beni non vi hanno una perpetua destinazione. E' il Clero una famiglia, che non può perire: adunque i beni vi sono addetti per sempre, e non ne possono uscire.

Le famiglie particolari posson crescere; è adunque necessario, che possan crescere del pari i loro beni. Il Clero è una famiglia, che non dee aumentarsi: i beni adunque debbonvi essere limitati.

Noi abbiam conservate le disposizioni del Levitico rispetto a' beni del Clero, a riserva di quelle, che risguardano i limiti di questi beni: ma in fatti, non si saprà mai fra di noi, qual sia il termine, dopo di cui non sarà più permesso.

[d] Io credo, che per lo più diverse cagioni corrano a fare adottare certe pratiche, e certi regolamenti in una Religione; e che lo stesso debba giudicarsi del celibato, che si è introdotto nella Chiesa Romana. (Rifless. d'un Anon.)

meſſo l' acquiſtare ad una religioſa Comunità .

Queſti acquiſti , che non han confine , compariſcono a' popoli tanto irragionevoli , che chi voлеſſe difenderli , farebbe conſiderato ſtolto .

Le Leggi civili incontrano talora degli oſtacoli nel cangiare abuſi , che han preſo piede , appunto perchè trovanti conneſſi con tali coſe , che debbon riſpettare : in queſto caſo una diſpoſizione indiretta fa conoſcer più la buona mente del Legislatore , di quello facciaſi un' altra , che urtaſſe la coſa di fronte . In vece di proibire gli acquiſti del Clero , fa d' uopo ſtudiare il modo , ch' ei ne prenda per ſe ſteſſo diſguſto : laſciare il diritto , e togliere il fatto .

In alcun paeſe d' Europa la conſiderazione de' diritti de' Signori ha fatto ſtabilire in pro loro un diritto d' indennità ſopra i beni ſtabili acquiſtati dalle perſone di mano morta . L' intereſſe del Sovrano gli ha fatto eſigere un diritto d' ammortizzazione nel caſo medefimo . In Caſtiglia , ove non è tal diritto , il Clero ha tutto ingojato : in Aragona , ove eſiſte alcun diritto d' ammortizzazione , ha acquiſtato meno : in Francia poi , ove è ſtabilito non ſolo queſto diritto , ma anche l' altro d' indennità , ha fatti acquiſti anche minori ; e poſſiam dire , che la proſperità di queſto Stato è in parte dovuta all' eſecuzione di queſti due diritti . Accreſcite pur queſti diritti , e ſ' è poſſibile troncate il corſo alla mano morta .

Rendete pur ſagro ed inviolabile l' antico , e neceſſario dominio del Clero : ch' ei ſia pure ſtabi-

bile ed eterno com' esso ; ma fate ch'escano delle sue mani i nuovi dominj . Permettete pure che venga violata la regola , quando questa ha degenerato in abuso : comportate l' abuso , allorchè rientra nella regola .

Non si è mai scordata Roma d' una memoria , che vi fu spedita in occasione d' alcune vertenze col Clero . Vi era stata inserita questa massima : „ Il Clero dee contribuire a' pe- „ si dello Stato ; che che ne dica il Testamento „ vecchio „ . Ne fu concluso , che l' autore della memoria intendea meglio il linguaggio della *malatolta* , di quello della Religione .

CAPITOLO VI.

De' Monasteri.

Ogni fior di buon senno fa vedere , che quei corpi , i quali si perpetuano in infinito , non debbon vendere a vita i loro fondi , nè far vitalizj , qualora non si voglia , che divengano eredi di tutti coloro , che non hanno parenti , e di tutti quelli , che non ne vogliono avere : queste persone giuocano contra il popolo , ma tengono il banco contr' esso .

CAPITOLO VII.

Del lusso della superstizione.

„ **E** Mpj sono contra i Numi coloro, dice
 „ *Platone* [a], i quali negano la loro esisten-
 „ za; o pure, che l'ammettono, ma sostengono,
 „ che i medesimi non badano alle cose di quag-
 „ giù: o finalmente che si fanno a credere, che
 „ si plachino agevolmente con de' sagrifizj: tre
 „ sentimenti ugualmente perniciosi „. In que-
 „ sto passo dice *Platone* tutto quello, che s'è mai
 „ detto di più sensato col lume naturale della Re-
 „ ligione.

La magnificenza del culto esteriore ha molta relazione colla Costituzione dello Stato. Nelle buone Repubbliche, non solo è stato frenato il lusso della vanità, ma quello eziandio della superstizione: si sono fatte nella Religione leggi di risparmio. Di questo numero sono molte leggi di *Solone*, varie leggi di *Platone* intorno a' funerali da *Cicerone* adottate: finalmente alcune leggi di *Numa* (b) risguardanti i sagrifizj.

„ Uccelli, dice *Marco Tullio Cicerone*, e
 „ pitture fatte in un giorno, sono doni somma-
 „ mente divini. Noi offriamo cose comuni, di-
 „ ceva uno Spartano per poter avere ogni gior-
 „ no i modi d'onorare gl'Iddii. „

G 4

La

(a) Delle Leggi, Lib. X.

(b) *Rogum vino ne respergito*. Legge delle XII. Tavole.

La cura, che aver si dee dagli uomini di rendere un culto alla Divinità, è tutt'altra cosa che la magnificenza di questo culto. Non gli offriamo i nostri tesori, se non vogliamo fargli vedere la stima che facciamo delle ricchezze, cui essa vuole, che si dispregino.

„ E che debbon pensare gl'Iddii de' doni „ degli empj, dice mirabilmente *Platone*, men- „ tre un uomo dabbene vergognerebbesi a rice- „ vere de' donativi da un malandrino „ ?

Non conviene, che la Religione sotto pretesto di donativi esiga da' popoli ciò che ad essi lasciarono i bisogni dello Stato; e come dice *Platone* [c], uomini casti, e pii offrir debbono de' doni, che lor s'affomiglino.

Neppure converrebbe, che la religione incoraggiasse le spese de' funerali. E che vi ha di più naturale del togliere la differenza delle fortune in una cosa, e ne' momenti, che uguagliano tutte le fortune?

CAPITOLO VIII.

Del Pontificato.

QUando la Religione ha molti Ministri è cosa naturale, che questi abbiano un capo, e che vi sia stabilito il Pontificato. Nella Monarchia, in cui non si potrebbe mai separar soverchio gli Ordini dello Stato, e dove non deb-

(c) Delle Leggi, Lib. III.

debbonfi unire in una testa sola tutte le potestà, torna bene, che il Pontificato sia disgiunto dall' Impero. Non s' incontra la necessità medesima nel governo Dispotico, la cui natura consiste nell' unire sopra una testa medesima tutte le potestà. Ma potrebbe darsi in tal caso, che il Sovrano considerasse la religione non altrimenti, che le proprie leggi, e come effetto di suo volere. Per ovviare a tal disordine, fa di mestieri, che vi sieno de' monumenti della Religione, a cagion d' esempio de' Libri Sagri, che la fissano e la stabiliscano. Il Re di Persia è il capo della Religione, ma l' Alcorano regola la medesima. L' Imperador della China è il Sommo Pontefice; ma esistonovi de' libri, che vanno per le mani di tutti, a' quali esso medesimo dee uniformarsi. Tentò indarno un Imperadore d' abolirgli, essi trionfarono della tirannide.

CAPITOLO IX.

Della tolleranza in fatto di Religione.

IN questo luogo facciamo i Politici, e non già i Teologi: ed anche per gli stessi Teologi, passa differenza grande fra il tollerare, e l' approvare una religione.

Allorchè le leggi d' uno Stato hanno creduto di dover comportare più religioni, fa d' uopo che le obblighino altresì a tollerarsi infra esse. Egli si è un principio, che qualunque religione è repressa, diventa poi reprimente: impercioc-

ciocchè, dato che per alcun accidente essa possa alzar la testa, investe la religione, che l'ha repressa, non già come una religione, ma come una tirannia.

E' adunque proficuo, che eligano le leggi da queste diverse religioni, non solo, che non disturbino lo Stato, ma eziandio, che non si disturbino fra di loro. Non soddisfa un Cittadino alle leggi col contentarsi di non tenere in agitazione il corpo dello Stato; forz'è altresì, ch'ei non inquieti qualsivoglia altro Cittadino.

CAPITOLO X.

Continuazione del medesimo Soggetto.

Siccome le sole religioni intolleranti sono quelle, che hanno un forte zelo per istabilirsi altrove; avvegnachè una religione tollerante non pensi gran fatto a dilatarsi; quindi sarà un'ottima legge civile, quando lo Stato è pago della religione già stabilita, il non comportare lo stabilimento di un'altra (a).

Ecco per tanto il principio fondamentale delle politiche leggi in fatto di religione. Quando si è padrone in uno Stato d'accettare, o di rigettare una nuova Religione, non bisogna stabilir-
ve-

(a) In tutto questo Capitolo non intendo di parlare della Religione Cristiana; poichè, siccome mi spiegai altrove, la Cristiana Religione è il primo bene. Veggasi il fine del Capitolo I. del Libro precedente, e la Parte seconda della difesa dello Spirito delle Leggi.

vela : allorchè vi è già stabilita , forz' è tollerarla .

C A P I T O L O X I .

Del cambiamento di Religione .

UN Principe , il quale imprende a distruggere nel suo Stato , o a cambiare la religion dominante , arrischia molto . Se Dispositico è il suo governo , corre più pericolo d'una rivoluzione per tal motivo , che per qualsivoglia altra tirannia , che in questi Stati non è mai cosa nuova . Nasce la rivoluzione da questo , che uno Stato non muta religione , costumi , ed usanze in un subito , e con quella speditezza , colla quale il Sovrano pubblica l' E-ditto , che stabilisce una nuova religione .

In oltre , la vecchia religione è legata colla costituzione dello Stato , e la nuova non vi si confà ; quella s' adatta al Clima , e con assai frequenza la nuova vi è contraria . Vi è di vantaggio : i Cittadini si disgustano delle leggi loro : nasce in essi del disprezzo pel governo già stabilito : sostituisconsi sospetti contra le due religioni ad una ferma credenza per una di esse : in somma si danno allo Stato , almeno per alcun tempo , e cattivi cittadini , e cattivi credenti .

CAPITOLO XII.

Delle leggi penali.

IN fatto di religione è d'uopo, che si schi-
vino le leggi penali. Queste imprimono, a
dir vero, del timore: ma siccome anche la re-
ligione ha le sue leggi penali, che parimente in-
cutono del timore, così l'uno è distrutto dall'
altro. Fra questi due differenti timori, gli ani-
mi divengono atroci.

Ha la religione minacce così grandi e sì grandi
promesse, che qualora sieno presenti alla nostra
mente, qualunque cosa far possa il Magistrato
per costringerci a lasciarla, sembra, che nulla
ci venga lasciato, allorchè ci vien tolta, e che
nulla ci venga tolto, allorchè ci è lasciata.

Col riempier l'anima di questo grande ogget-
to, con approssimarla al momento, in cui esser
le dee d'una più grande importanza, non si
giungne a distaccarnela: è più sicuro l'in-
vestire una religione col favore, co' como-
di della vita, colla speranza della fortuna: non
per mezzo di ciò, che avverte; ma per ciò,
che fa, che si dimentichi: non per mezzo di
ciò, che irrita; ma per ciò, che getta nella te-
pidezza, allorchè operano sul nostro spirito al-
tre passioni, e che quelle, che inspira la reli-
gione, tacciono. Regola generale: in fatto di mu-
tazione di religione hanno più efficacia gl'inviti,
che le pene.

Nell'

Nell'ordine stesso delle pene, che si son messe in opera, si è manifestato il carattere della mente umana. Si richiamino alla memoria le persecuzioni del Giappone (a): si rivoltarono più quei popoli contra i crudeli supplizj, che contra i lunghi gastighi, i quali stancano, anzi ch'è inferociscono altrui, e che appunto perchè pajono meno difficili, con maggior difficoltà si superano.

In somma ci fa sapere l'Istoria, che le leggi penali altro effetto mai non produssero, che la distruzione.

CAPITOLO XIII.

Umilissimo ricorso agl' Inquisitori della Spagna, e del Portogallo.

UN' Ebreja di diciotto anni arsa viva in Lisbona nell'ultimo auto-da-fè, diede motivo al presente opuscolo, il più inutile, per mio avviso, che siasi scritto giammai. Quando si tratta di provare cose tanto evidenti, si è sicuro di non convincere.

Si dichiara l'Autore, che sebben Giudeo, rispetta la Cristiana Religione, e ch'ei l'ama quanto basta per togliere a' Principi, che non son Cristiani, un plausibile pretesto per perseguitarla.

„ Voi vi lagnate, dic' egli agl' Inquisitori, che „ l'Im-

(a) Veggasi la Raccolta de' Viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell'Indie Tom. V. Par. I. pag. 192.

„ L'Imperador del Giappone fa arder vivi a fuo-
 „ co lento tutt' i Cristiani , che si trovano ne'
 „ suoi Stati ; ma egli vi risponderà : Noi trat-
 „ tiamo voi , che diversamente da noi credete ,
 „ come voi stessi trattate coloro , i quali non
 „ credono come voi : altro voi non potete ac-
 „ cagionare che la vostra debolezza , che v' im-
 „ pedisce il distruggerci , e fa sì , che noi vi di-
 „ struggiamo .

„ Ma forz' è confessare , che vincete in cru-
 „ deltà questo medesimo Imperadore . Voi po-
 „ nete a morte noi , che crediamo ciò , che voi
 „ credete , perchè non crediamo tutto quello ,
 „ che voi credete . Seguiamo una Religione , co-
 „ me sapete , cara un tempo a Dio ; noi fiam
 „ persuasi , ch' ei l' ami tuttora , e voi credete
 „ il contrario ; e perchè così pensate , distrug-
 „ gete col ferro , e col fuoco chi si trova in
 „ errore sì perdonabile , di creder , cioè , che
 „ Dio (a) continui ad amare ciò , ch' egli amò .

„ Se siete crudeli rispetto a noi , lo siete
 „ anche di più rispetto a' nostri figliuoli : li fate
 „ abbruciare perchè seguono le ispirazioni date
 „ lor da quei tali , che la legge naturale , e le
 „ leggi di tutt' i popoli insegnan loro rispettar
 „ come Dei .

„ Vi private del vantaggio , che vi ha dato
 „ sopra i Maomettani la maniera , colla quale si
 „ è la

(a) E' la sorgente dell' accecamento degli Ebrei il non comprendere , che l' economia del Vangelo si trova nell' ordine de' Divini disegni ; e che perciò viene ad essere una conseguenza di sua stessa immutabilità .

„ è la loro religione stabilita : allorchè coloro si
 „ gloriano del numero de' lor fedeli , voi dite
 „ a' medesimi , che gli acquistò loro la forza ,
 „ e che col ferro dilatarono la lor religione :
 „ e perchè stabilite voi dunque la vostra col
 „ fuoco ?

„ Allorchè volete farci vostri , vi ponghia-
 „ mo innanzi una sorgente , dalla quale vi
 „ gloriate di discendere . Ci rispondete , che la
 „ vostra religione è nuova , ma che è divina ;
 „ e lo provate , dall' essersi dilatata colla perfe-
 „ cuzione de' Pagani , e col Sangue de' vostri Mar-
 „ tiri : ma voi ora fate la parte de' *Dioclezia-*
 „ *ni* , ed a noi fate fare la vostra ,

„ Vi scongiuriamo , non già per l' onnipoten-
 „ te Iddio , ch' è da voi , e da noi servito ,
 „ ma pel Cristo , il quale ci dite d' aver assun-
 „ ta l' umana condizione per proporvi esempi ,
 „ che possiate imitare : vi scongiuriamo a dipor-
 „ tarvi con noi in quella guisa , che si dipor-
 „ terebbe egli stesso , se ancor si trovasse sopra
 „ la terra . Voi volete , che noi siamo Cristiani ,
 „ e voi non volete esserlo .

„ Ma se non volete esser Cristiani , siate alme-
 „ no uomini : trattateci come voi fareste , se non
 „ avendo che quei deboli barlumi di giustizia ,
 „ che ci dà la natura , non aveste una religio-
 „ ne per guidarvi , ed una rivelazione per illu-
 „ minarvi .

„ Se tanto siete stati cari al Cielo , che v'
 „ abbia manifestata la verità , vi ha fatta una
 „ grazia segnalata : ma debbon forse i figliuoli ,
 „ che

„ che posseggono l' eredità del padre loro , odiar
„ quegli, a' quali ei l' ha negata?

„ Che se possedete questa verità , non vogliate
„ occultarcela col modo , con cui ce la proponete .
„ E' il carattere della verità il trionfo su i cuori,
„ e sulle menti , e non già quella impotenza ,
„ che voi dimostrate , allorchè volete farla ab-
„ bracciare a forza di supplizj .

„ Se siete ragionevoli , non dovete porci a
„ morte , perchè non vogliamo ingannarvi . Se
„ il vostro Cristo è il figliuolo di Dio , speriamo ,
„ ch' ei ci premierà , perchè non abbiam voluto
„ profanare i suoi misteri ; e crediamo , che il
„ Dio da noi , e da voi servito non ci punirà
„ d' aver sofferta la morte per una religione ,
„ che già ci diede , perchè crediamo ancora , ch'
„ ei ce l' abbia data .

„ Voi vivete in un Secolo , in cui il lume
„ naturale è più vivace di quello si fosse giam-
„ mai , in cui la filosofia ha illuminate le men-
„ ti , in cui è stata più nota la Morale del vo-
„ stro Vangelo , in cui i rispettivi diritti degli
„ uomini , gli uni sopra gli altri , l' impero ,
„ che ha una coscienza sopra un' altra , si tro-
„ vano in miglior guisa fissati . Se per tanto voi
„ non vi spogliate degli antichi vostri pregiudizj ,
„ i quali , se non vi fate attenzione , sono le
„ stesse vostre passioni ; forz' è confessare , che
„ siete incapaci di correzione , di qualsivoglia
„ lume , di qualunque istruzione ; ed è molto
„ infelice una Nazione , che pone in mano d'
„ uomini , quali voi siete , l' autorità .

„ Vole-

„ Volete voi, che schietamente vi sveliamo
 „ il pensier nostro? Voi ci considerate anzi co-
 „ me nemici vostri, che come nemici della vo-
 „ stra religione: imperciocchè se amaste la vo-
 „ stra Religione, non permettereste, che fosse
 „ corrotta da una grossolana ignoranza.

„ Bisogna, che v'avvertiamo d'una cosa,
 „ ed è, che se alcuno de' posteri oserà dire,
 „ che nel Secolo, in cui viviamo, i popoli Eu-
 „ ropei erano civilizzati, verrete citati per pro-
 „ va, ch' erano barbari; e tale sarà l'idea,
 „ che avrassi di voi, che verrà a disonorare il
 „ vostro secolo, e renderà oggetti d'odio tutt'
 „ i vostri contemporanei.

C A P I T O L O X I .

Perchè la Religione Cristiana è sì abborrita nel Giappone.

HO fatta parola (a) dell' atroce carattere del-
 le anime Giapponesi. Presero i Magistrati
 per perniciosissima la fermezza ispirata dal Cri-
 stianesimo, allorchè si tratta di rinunziare alla
 Fede: si credette di veder crescere l'audacia. La
 legge Giapponese castiga severamente la menoma
 disobbedienza: fu comandato, che si abiurasse
 la Cristiana Religione: il non abiurarla era un
 disobbedire: venne punito tal delitto, e sem-
 brò,

Tom. III.

H

brò,

(a) Libro VI. Cap. XXIV.

brò, che meritasse un altro gastigo la continuazione della disobbedienza.

Presso i Giapponesi vengono considerati i gastighi come la vendetta d'un insulto fatto al Sovrano. I lieti canti de' nostri Martiri comparvero a quei barbari un attentato contra di lui: il titolo di Martiri intimidì i Magistrati, nella cui mente significava ribello; tutto tentarono per impedire, che si conseguisse. Allora appunto avvenne, che gli spiriti s'inferocirono; e si vide un'orribile pugna fra i Tribunali, che condannarono, e gli accusati, che patirono; fra le leggi Civili, e quelle della Religione.

CAPITOLO XV.

Della propagazione della Religione.

TUTT' i popoli Orientali, a riserba de' soli Maomettani, credono indifferente in se stessa qualsivoglia Religione; e se temono lo stabilimento d'una Religione, lo temono come una mutazione di governo. Presso i Giapponesi, ove sono varie le sette, ed ove per tratto sì lungo di tempo vi fu un Capo Ecclesiastico, non si fanno (a) mai dispute di Religione. Lo stesso accade fra i Siamesi (b). Di vantaggio fanno i Calmucchi (c); il comportare tutte le Religioni lo stimano af-

(a) Vedi *Kempfero*.

(b) Memoria del Conte di Forbin.

(c) *Istoria de' Tartari*, Par. V.

affare di coscienza; ed in Calicut (d) è massima di Stato, che buona sia qualsivoglia Religione.

Non ne risulta però, che una Religione portata da paese sommamente lontano, ed affatto diverso di clima, di leggi, di costumi, e d'usanze, vi faccia quella riuscita, che prometter le dovrebbe la sua santità. Ciò si avvera singolarmente ne' grandi Imperj Dispotici: si tollerano alla bella prima i forestieri, perchè non si bada a ciò, che sembra non intaccare la potestà del Sovrano: vi si vive in una profonda ignoranza di tutto. Può un Europeo rendersi gradevole con alcune amicizie, ch'ei si procura; e la cosa cammina bene per li principj: ma subito che vi si ha qualche riuscita, che si risveglia alcuna disputa, che sono avvertite le persone, le quali possono avervi qualche parte; siccome un tale Stato per la sua natura esige soprattutto la tranquillità, e può rovesciarlo ogni menomo disturbo, vien sul fatto proscritta la nuova Religione, e coloro, che la van predicando; e venendo a fare strepito le dispute fra quei, che predicano, si comincia a prender disgusto d'una Religione, della quale non vanno d'accordo quelli, che la propongono (e) (*).

H 2

LI-

(d) Viaggio di *Francesco Pyrard*, Cap. XXVII.

(e) Tutto quello, che dice il nostro Autore intorno alla Tolleranza della Religione, è eccellente. (Rifless. d' un Anon.)

(*) Sebbene il Signor Presidente s'esi protestato, ch'egli trattando della Religione, la faccia da politico, non da teologo; pur tuttavia non dovea dimenticarsi, che sosteneva il carattere di politico cristiano e cattolico.
Con

L I B R O XXVI.

„ Delle Leggi nel rapporto, che debbono avere
 „ coll' ordine delle cose, intorno alle quali
 „ esse fanno degli stabilimenti „.

CAPITOLO PRIMO.

Idea di questo Libro.

SONO gli uomini governati da varie forte di
 leggi; dal diritto naturale, dal diritto divi-
 no,

Con questa qualità dovea riflettere, che in una città niente vi sia più prezioso ed importante della vera Religione, sì per riguardo al suo oggetto, ch'è Dio, nel cui culto consiste il primo dovere dell'uomo; come ancora per riguardo ad esso uomo, il quale dall'osservanza de' doveri, da quella imposti, consegue la vera felicità, che fuori d'essa non si può rinvenire. Se dunque non vi è dubbio, che la vera Religione sia l'unico bene dell'uomo, siccome lo stesso Signor Presidente sinceramente confessa; (Cap. X.) come può farsi, che persuasi di questa verità con occhio tranquillo rimiriamo gli altri a noi simili fuori di questa Religione? Ameremo gli altri come noi stessi, non impiegando qualsivoglia mezzo per condurgli al conseguimento della propria felicità? Dunque una società, che ha la felice sorte di seguire la vera Religione, non dee, nè può permettere, che si tollerino per una tolleranza *Religiosa*, non già *civile*, altre Religioni, che dalla vera si discostano. Tutto ciò che propone il nostro Autore ha luogo nelle Religioni false; mentre può ben l'errore conciliarsi con l'errore: ma la verità è necessariamente una, nè può stringer lega con la menzogna.

no, ch'è quello della Religione; dal diritto Ecclesiastico, detto altramente Canonico, ch'è quello della polizia della Religione: dal diritto delle genti, che può considerarsi come il diritto civile dell'universo, nel senso, che ogni popolo n'è un cittadino: dal diritto politico generale, che ha per oggetto quella sapienza umana, dalla quale sono state fondate tutte le Società: dal diritto politico particolare, che riguarda ciascuna Società: dal diritto di conquista fondato sopra l'aver un popolo voluto, potuto, o dovuto far violenza ad un altro: dal diritto civile di ciascuna Società, in vigor del quale può un cittadino difendere i proprj beni, e la propria vita contra qualunque altro cittadino: finalmente dal diritto domestico, il quale nasce dall'essere una società divisa in diverse famiglie, le quali abbisognano d'un governo particolare.

Vi sono adunque differenti ordini di leggi; e la sublimità della ragione umana consiste nel sapere a dovere, a quale di questi ordini si riferiscano principalmente le cose, intorno alle quali deesi fare degli stabilimenti, e nel non porre confusione ne' principj, da' quali esser debbono gli uomini governati (a).

H 3

CA-

(a) Non vi ha cosa più essenziale del distinguere a dovere i principj, da' quali debbon esser dedotte le verità: e l'osservazione per tal riguardo fatta dall'Autore è giustissima, e sensatissima. Ma se ci conviene il discernere i varj diritti, a' quali si riferiscono le cose, in-

CAPITOLO II.

Delle leggi divine , e delle leggi umane .

NON dee mai stabilirsi con le leggi divine ciò, che dee esserlo con le umane, nè regolare con le leggi umane ciò, che dee esserlo con le divine (*).

Queste due specie di leggi sono infra se diverse per la loro origine, per l'oggetto loro, e per la loro natura.

Non vi ha chi neghi, essere le umane leggi di tutt'altra natura, che le leggi della Religione; e questo è un gran principio: ma questo stesso principio soggiace ad altri, cui conviene investigare.

1. La natura delle leggi umane consiste nell'ef-

intorno alle quali si debbono fare degli stabilimenti, non converrebbe egli altresì il definire con esattezza per essere in grado di discernergli, e di distinguergli? Il Signore di MONTESQUIEU ha trascurato questo rilevante Articolo; e la lettura de' seguenti Capitoli proverà quanto influisca questa mancanza sull'intelligenza di quanto ei c' insegna. (Rilev. d' un Anon.)

(*) Per leggi *divine* il nostro Autore par che voglia intendere quelle che riguardano la religione, o sia che veramente sieno fatte da Dio, o sia che sieno fatte dagli uomini sotto nome della Divinità. Che se poi intese quelle, che da Dio immediatamente furono fatte, parlando in questo luogo di tutte le religioni, necessariamente dee supporre, che tutte hanno leggi divine propriamente così dette: supposizione, che non è tollerabile.

esser soggetta a tutti gli accidenti , che nascono , e nel variare a misura , che si mutano i voleri degli uomini : per lo contrario la natura delle leggi della Religione è il non ammetter mai variazione . Le umane leggi fanno stabilimenti intorno al bene ; e la Religione intorno al migliore . Il bene può avere un altro oggetto , perchè vi sono più beni : ma uno solo è il migliore : adunque non può mutarsi . Si possono ben mutare le leggi , perchè son riputate soltanto buone : ma le istituzioni della Religione suppongonsi sempre migliori .

2. Vi sono degli Stati , in cui nulla sono le leggi , o altro non sono , che un voler capriccioso , e passeggero del Sovrano . Qualora in siffatti Stati le leggi della Religione fossero della natura delle leggi umane , neppure le leggi della Religione farebbero cosa alcuna ; fa adunque di mestieri per la Società , che vi sia alcun che di stabile ; e questo si è la Religione .

3. La forza della Religione nasce dall' esser creduta : la forza delle umane leggi nasce dall' esser temute . Convien alla Religione l' antichità , poichè con frequenza si credono da noi più le cose , a misura , che sono più remote : conciossiachè noi non abbiamo in capo idee accessorie tratte da quei tempi , che possono contristarle . Le leggi umane per lo contrario ritraggono del vantaggio dalla stessa loro novità , la quale presenta una speciale attenzione attuale del Legislatore per farle osservare .

CAPITOLO III.

Delle leggi civili, che sono contrarie alla legge naturale.

SE uno schiavo, dice *Platone* (a), si difende, ed uccide un uomo libero, dee esser trattato come un parricida. Ecco una legge civile, che punisce la difesa naturale.

La legge, la quale sotto *Arrigo VIII.* condannava un uomo senza il confronto de' testimonj, era contraria alla difesa naturale: di fatto, affinchè si possa condannare, forz' è che sappiano i testimonj, che l'uomo, contro al quale depongono, è quello, che si accusa, e che questi possa dire, io non son quello, del quale voi parlate.

La legge sotto il medesimo Regno emanata, la quale condannava ogni fanciulla, che avendo avuto reo commercio con alcuno, nol palesasse al Re prima di sposarlo, violava la difesa del natural pudore: egli è tanto irragionevole l'esigere da una fanciulla siffatta dichiarazione, quanto il pretendere da un uomo, che non difenda la propria vita,

La legge d' *Arrigo II.* la quale condanna a morte una fanciulla, il cui figliuolo è perito, in caso che non abbia esposta al Magistrato la sua

(a) Lib. IX. delle Leggi.

sua gravidanza, non si oppone meno alla difesa naturale. Basterebbe obbligarla a parteciparlo ad una delle sue più strette congiunte, la quale invigilasse sopra la conservazione della prole.

E qual' altra confessione potrebb' ella fare in questo supplizio della naturale verecondia? L' Educazione accrebbe in essa l' idea della conservazione di questa verecondia; ed in quei momenti appena rimase in lei un' idea della perdita della vita.

Si sono fatti gran discorsi d' una legge d' Inghilterra (b), la quale permetteva ad una ragazza di sett' anni lo scegliersi un marito. Questa legge disgustava in due maniere: non avea riguardo alcuno al tempo della maturità dato dalla natura alla mente, nè al tempo della maturità assegnato dalla medesima al corpo.

Poteva un padre presso i Romani obbligare la propria figliuola a ripudiare (c) il suo marito, tutto che avesse egli dato il suo consenso al matrimonio. Ma è contro alla natura il porre nelle mani d' un terzo il divorzio.

Se mai è conforme il divorzio alla natura, lo è solo allorchè le due parti, o almeno una d' esse, vi acconsentono: e quando nè l' una, nè l' altra v' acconsentono, il divorzio è una mostruosità. In somma la facoltà del divorzio
non

(b) Il Bayle nella sua Critica dell' Istoria del Calvinismo parla di questa Legge, pag. 293.

(c) Vedi la Legge V. Cod. de repudiis, et judicio de moribus sublato.

non può darsi se non a coloro, che hanno gl' incomodi del matrimonio, e che sentono il momento, in cui hanno interesse di farli cessare.

CAPITOLO IV.

Continuazione del medesimo soggetto.

Gondebaldo (a) Re di Borgogna volea, che se la moglie, o il figliuolo di colui, che avesse rubato, non rivelava il delitto, fossero fatti schiavi. Una tal legge era contra la natura. E come potrebbe una moglie accusare il proprio marito? E come un figliuolo accusar potrebbe suo padre? per vendicare una rea azione, ne prescriveva una anche più rea (b).

La legge di *Recessuindo* (c) permetteva a' figliuoli della moglie adultera, o a quei di suo marito l'accusarla, e porre alla tortura gli schiavi domestici. Legge iniqua, la quale per conservare i costumi, sovvertiva la natura, onde prendono l'origine loro i costumi.

Veggiamo con piacere su i nostri Teatri un giovane eroe mostrar tanto orrore a svelare il de-

(a) Legge de' Borgognoni, Tit. 41.

(b) A considerare la ripugnanza naturale, che dee averfi nel cagionar la sventura di colui, che ci ha data la vita. Per altro può questa Legge essere giustificata dalla considerazione, che il dovere verso la Patria, supera quello, che dee averfi per li Genitori, e per gli amici (Rifless. d' un Anon.)

(c) Nel Codice de' Visigoti, Lib. III. Tit. 4. §. 13.

delitto della matrigna, quanto avuto aveane per lo stesso delitto: osa egli appena nel suo stupore, accusato, giudicato, condannato, proscritto, e coperto d'infamia, fare alcune riflessioni sopra il sangue abominevole, onde *Fedra* è uscita: abbandona ciò, ch'è più caro al cuor suo, l'oggetto il più affettuoso, tutto quello che parla al suo cuore, tutto quello, che può irritarlo, per sottoporsi alla vendetta de' Numi, ch'ei non ha meritata. Questi sono gli accenti della natura, che producono siffatto piacere, questa è la più soave d'ogni altra voce.

CAPITOLO V.

Caso, in cui può giudicarsi co' principj del diritto civile con modificare i principj del diritto naturale.

UNA legge d'Atene obbligava [a] i figliuoli ad alimentare i loro padri caduti in miseria: eccettuava la medesima quelli, ch'erano nati [b] da una prostituta, quegli, il cui padre aveva esposta la pudicizia con un traffico infame, e quegli (c), a' quali procurata non aveva un'arte, onde campar la vita.

Con-

(a) Sotto pena d'infamia, un'altra sotto pena di carcere.

(b) *Plutarco*, Vita di Solone.

(c) *Plutarco*, Vita di Solone; e *Galiemo in exhort. ad Art.* Cap. VIII.

Considerava la legge, che nel primo caso, trovandosi il padre incerto, era venuto a render precaria la sua naturale obbligazione; che nel secondo avea difonorata la vita, che avea data, e che fatto avea a' proprj figliuoli il maggior male, che loro far potesse, col privarli del lor carattere: che nel terzo avea renduta loro insoffribile una vita, che tanto stentavano a mantenere. La legge considerava in tal caso il padre, ed il figlio semplicemente come due cittadini, nè più stabiliva rispetto a' medesimi, che sopra mire politiche, e civili: considerava, che in una buona Repubblica vi sono necessarj più che tutt' altro i costumi. Credo, che la legge di Solone fosse buona ne' primi due casi, sì in quello, in cui la natura lascia ignorare al figlio il proprio padre, sì in quello, in cui sembra per fino che la medesima gli prescriva di non riconoscerlo: ma non potrei approvarla rispetto al terzo caso, in cui altro il padre violato non avea, che un regolamento civile.

CAPITOLO VI.

Che l'ordine delle successioni dipende da' principj del diritto politico, o civile, e non da' principj del diritto naturale.

NON permettea la legge *Voconia* d' instituire erede una femmina, fofs' ella eziandio la propria unica figliuola. Non fu mai fatta, dice

dice Sant' *Agostino* (a), legge di questa più ingiusta. Una formola di [b] *Marcolfo* caratterizza d'empietà l'uso, che priva le figliuole dell'eredità de' loro padri. *Giustiniano* [c] chiama barbaro il diritto della successione de' maschi in pregiudizio delle femmine. Nate sono queste idee dall'esserfi considerato il diritto, che hanno i figliuoli di succedere a' loro padri, come una conseguenza della legge naturale; il che è falso.

La legge naturale prescrive a' padri l'alimentare i proprj figliuoli, ma non obbliga ad istituirgli eredi. La divisione de' beni, le leggi intorno a tal divisione, la successione dopo la morte di colui, a cui toccò questa divisione, tutte queste cose non possono essere state regolate se non se dalla società, e per conseguenza dalle leggi politiche, o civili.

Vero si è, che l'ordine Politico, o Civile vuol con frequenza, che i figliuoli succedano a' padri, ma non sempre l'esige.

Le leggi de' nostri feudi hanno potuto avere de' motivi perchè il primogenito de' maschi, o i parenti più prossimi in linea mascolina, avessero tutto, e che nulla avessero le femmine; e le leggi Longobarde (d) hanno potuto averne,

[a] *De Civitate Dei*, Lib. III.

[b] Lib. II. Cap. XII.

[c] Novella 21.

[d] Lib. II. Tit. 14. §. 6. 7. e 8.

ne , perchè le sorelle , i figliuoli naturali , gli altri parenti , ed in mancanza di questi il fisco , concorressero colle femmine .

In alcune Dinaſtie della China venne regolato , che i fratelli dell' Imperadore gli ſuccederebbero , e che non gli ſuccederebbero i propri figliuoli . Se voleaſi , che il Sovrano aveſſe una certa eſperienza , ſe ſi temeano le minorità , ſ' ei biſognavà impedire , che dagli eunuchi non veniſſero ſucceſſivamente collocati ſul trono fanciulli , era dicevoliſſimo lo ſtabilire un ſiſſatto ordine di ſucceſſione : e quando alcuni Scrittori (e) hanno trattato da uſurpatori queſti fratelli , hanno parlato ſecondo le idee preſe dalle leggi di queſte regioni .

Secondo la coſtumanza di Numidia (f) *Deſace* fratello di *Gela* ſuccedette al Regno , e non il figliuolo di lui *Maſſiniſſa* . E tuttora a' giorni noſtri (g) preſſo gli Arabi di Barberia , ove ogni borgo ha un Capo , ſi elegge ſecondo una tal vecchia coſtumanza il zio , od alcun altro parente , per ſuccedere .

Vi ſono delle Monarchie meramente elettive ; e ſubito che è evidente , che l' ordine delle ſucceſſioni dee derivare dalle leggi politiche , o civili , ſta alle medefime il decidere , in quali caſi voglia la ragione , che queſta ſucceſſione venga
con-

[e] Il Padre *du Halde* , ſopra la ſeconda Dinaſtia.

(f) *Tito Livio* , Decade 3. Lib. IX.

(g) Vedi i Viaggi del Signor *Schauv* , Tom. I.
pag. 401.

conferita a' figliuoli , ed in quali casi debba assegnarsi ad altri .

Nelle regioni , ove trovasi stabilita la poligamia , il Sovrano ha molti figliuoli : il numero è più grande in alcuni , che in altri paesi . Vi sono degli Stati (*h*) , in cui al mantenimento de' figliuoli del Re supplir non potrebbe il popolo : si è potuto stabilirvi , che non vi succederebbero i figliuoli del Re , ma quelli della sorella di lui .

Un prodigioso numero di figliuoli esporrebbe lo Stato ad orribili guerre civili . L' ordine di successione , il quale dà la corona a' figliuoli della sorella , il cui numero non è maggiore di quello sarebbe l' altro de' figliuoli d' un Principe , il quale avesse una sola moglie , impedisce siffatti disordini .

Vi sono delle nazioni , presso le quali , o ragioni di Stato , o alcuna massima di Religione , hanno voluto , che regnasse sempre una tal famiglia : tale si è nell' Indie (*i*) la gelosia della propria Tribù , ed il timore di non discenderne : vi si è pensato , che per avere sempre de' Principi del sangue reale , fosse necessario prendere i figliuoli della sorella maggiore del Re .

Maf-

(h) Vedi la Raccolta de' viaggi , che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie , Tom. IV. Parte I. pag. 114. ed il Signor *Smith* , Viaggio della Guinea , part. II. pag. 150. intorno al Regno di Giuda.

(i) Vedi le Lettere edificanti Raccolta XIV. ed i Viaggi , che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie , Tom. III. Part. 2. pag. 644.

Massima generale: l'alimentare i proprj figliuoli è un obbligo del diritto naturale: dar loro la propria eredità è un obbligo del diritto civile, o politico. Quindi hanno origine le differenti disposizioni sopra i bastardi nelle varie regioni del mondo: seguono le medesime le leggi civili, o politiche di ciascuna regione.

CAPITOLO VII.

Non doverfi decidere co' precetti della Religione, quando si tratta di quelli della legge naturale.

H Anno gli Abissini una durissima Quaresima di cinquanta giorni, la quale a segno gl'indebolisce, che nulla operar possono per lungo tratto di tempo: i Turchi (a) non lasciano d'attaccarli dopo questa loro Quaresima: Dovrebbe la Religione porre de' limiti a simiglianti pratiche, in favore della difesa naturale.

A' Giudei fu prescritto il Sabato: ma fu una stupidizza di questa nazione il non difendersi, (b), allorchè scelsero i lor nemici questo giorno per attaccarla.

Assediando Cambise Pelusio, mise nelle prime file numero grande d' animali riputati sagri dagli Egiziani: i soldati della guarnigione non ar-

[a] Raccolta de' viaggi, che hanno servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie Tom. IV. Part. I. pag. 35. e 103.

[b] Come fecero, allorchè Pompeo assediò il Tempio. Veggasi Dione, Lib. 37.

dirono di scagliare un sol dardo. E chi non vede, che la difesa naturale è d' un ordine superiore a tutt' i precetti [*]?

CAPITOLO VIII.

Non doverfi regolare co' principj del diritto detto Canonico le cose regolate da' principj del diritto Civile.

I N vigore del diritto Civile Romano (a) colui, che da un luogo sacro toglie una cosa privata, è semplicemente punito del delitto di furto: in vigore del diritto Canonico (b) egli è punito del delitto di sacrilegio. Il diritto Canonico riguarda il luogo, il diritto Civile la cosa. Ma l' avere unicamente riguardo al luogo è un non riflettere nè sopra la natura, nè sopra la definizione del sacrilegio.

Siccome può il marito chiedere la separazione a motivo dell' infedeltà della sua moglie, la chiedeva altresì un tempo la moglie (c) a motivo dell' infedeltà del marito. Siffatto uso contrario alla disposizione delle leggi Romane (d),

Tom. III.

I

erasi

(a) Leg. 5. ff. ad Leg. Juliam peculatus.

(b) Cap. Quisquis XVII. Quæst. 4. Cujac. Obser. Lib. XIII. Cap. XIX. Tom. III.

(c) Beumanoir, antica usanza di Beauvoisis; Cap. XVIII.

(d) Leg. I. Cod. ad Leg. Jul. de adult.

[*] Iddio niente ordina, che sia contrario alla natura.

erassi introdotto nel Foro Ecclesiastico (e), ove si attendeano le sole massime del diritto Canonico; e di fatto considerando il Matrimonio con sole idee meramente Spirituali, ed in rapporto alle cose dell' altra vita, la medesima si è la violazione. Ma le leggi civili, e politiche di quasi tutt' i popoli hanno con ragione distinte queste due cose. Hanno le medesime preteso dalle femmine un grado di contegno, e di continenza, che non esigono dagli uomini; avvegnachè la violazione del pudore supponga nelle femmine una rinunzia a tutte le virtù; imperciocchè violando la femmina le leggi del Matrimonio, esce dello stato di sua natural dipendenza; perchè ha la natura contraddistinta l' infedeltà delle donne con certi segnali; oltre che sono del marito, ed a carico del marito gli adulterini figliuoli della moglie, dove i figliuoli adulterini del marito non sono della moglie, nè a carico di quella.

CA-

[e] Presentemente questo foro non s'intriga in Francia di tali cose.

CAPITOLO IX.

Che le cose, che debbon essere regolate con principj del diritto Civile, possono di rado esserlo con quelli delle leggi della Religione.

LE Leggi Religiose sono più sublimi, le leggi Civili sono più estese.

Le leggi di perfezione cavate dalla Religione hanno più per oggetto la bontà dell' uomo, che le osserva, che quella della Società, in cui le medesime vengono osservate: per lo contrario le leggi civili hanno più per oggetto la bontà morale degli uomini in generale, che quella degl' individui (*).

Quindi, per quanto rispettabili sieno le idee, che nascono immediatamente dalla Religione, non debbon servir sempre di principio alle leggi civili; avvegnachè queste ne abbiano un altro, vale a dire, il bene generale della Società.

Fecero i Romani de' regolamenti per conser-

I 2

va-

(*) L'idea di perfezione non proviene dalla religione, ma dalla natura. La creatura intelligente è perfetta, quando fa uso delle sue cognizioni, e de' suoi affetti secondo le vedute del creatore. La religione a queste vedute ci richiama, dirizzandoci al nostro Autore, i cui voleri sono le sue leggi supreme. Or queste leggi han per oggetto il bene dell' uomo, qual bene non dee essere separato da quello della società, in cui esso uomo vive; giacchè essendo l' uomo nato in società il bene d' essa fa una parte de' suoi doveri.

vare nella Repubblica i costumi delle femmine: erano queste politiche istituzioni. Allorchè si stabilì la Monarchia, essi fecero sopra di ciò delle leggi Civili, e le fecero sopra i principj del Civile governo. Nata la Cristiana Religione, le nuove leggi, che si fecero, ebbero meno relazione alla bontà generale de' costumi, che alla santità del Matrimonio: si considerò meno l'unione de' due sessi nello stato civile, che in uno stato spirituale (*).

Da principio in vigore della Romana legge (a) un marito, il quale riconduceva in casa la moglie dopo d'essere stata condannata per adultera, venne punito come complice del libertinaggio di quella. *Giustiniano* (b) con diverso spirito ordinò, che fra due anni potrebbe andare a riprendersela dal Monastero.

Quando una femmina, il cui marito era alla guer-

[a] Leg. XI. §. ultimo ff. *ad Leg. Jul. de adul.*

(b) Novel. 134. coll. 9. Cap. X. Tit. 170.

(*) Le leggi fatte da' Romani per conservare i costumi delle donne ebbero lo stesso scopo, che le leggi su lo stesso soggetto fatte in appresso da' Cristiani. Eglino voleano mantenere la santità del matrimonio: e quindi risguardavano l'adulterio, che lo contamina, come una sorgente delle sciagure, onde veniva malmenata la repubblica. La vicendevole fedeltà del marito, e della moglie, è un dovere fondato della natura del matrimonio e su de' patti, che vi si aggiungono. L'osservanza di questo dovere costituisce la santità del matrimonio, e per così dire, la sua spiritualità. Ed all'opposto le vaghe congiunzioni hanno piuttosto d'atto dell'animale.

guerra, più non ne sentiva parlare, potea ne' primî tempi passar facilmente ad altre nozze, perchè era in sua mano la facoltà di far divorzio. La legge di *Costantino* (c) volle, che aspettasse 4. anni, spirato il qual termine potea spedire il libello di divorzio *al Capitano*: e se il marito fosse tornato, non potea più accusarla d'adulterio. Ma *Giustiniano* stabilì (d), che per quanto tempo fosse scorso dalla partenza del marito, essa non potesse rimaritarli, qualora per deposizione giurata del Capitano non provasse la morte del marito: aveva in veduta *Giustiniano* l'indissolubilità del Matrimonio: ma possiam dire, ch'ei l'avesse soverchio. Voleva egli una prova positiva, quando bastava una prova negativa: esigea cosa malagevolissima, qual'era il render conto del destino d'un uomo lontano, ed esposto a tanti casi: presumeva un delitto, cioè, la diserzione del marito, quando era tanto naturale il supporne la morte. Disturbava il pubblico bene lasciando una donna senza marito: disturbava l'interesse privato con esporla a mille pericoli.

La legge di *Giustiniano* (e), che pose fra' motivi del divorzio il consenso del marito e della moglie d'entrare in un monastero, s'allontanava affatto da' principj delle leggi Civili.

I 3

E'

(c) Leg. VII. Cod. de repud. & judicio de Mor. subl.

(d) Auth. Hodie quantiscumque, Cod. de repud.

(e) Auth. Quod hodie, Cod. de Repud.

E' naturale, che i motivi di divorzio prendano la loro origine da certi impedimenti, che non si doveano prevedere prima del Matrimonio: ma questo desiderio di conservare la castità poteva essere preveduto, poichè sta in noi. Questa legge favorisce l'incostanza in uno stato, che di sua natura è perpetuo: essa sovverte il principio fondamentale del divorzio, che non soffre lo scioglimento d'un matrimonio, se non colla speranza d'un altro. Finalmente, seguendo anche le idee della Religione, altro essa non fa che dare a Dio delle vittime senza sacrificio (*).

CA-

(*) Non comporta la brevità prefissa ad una nota marginale difendere la legge di Giustiniano intorno alla dissoluzione del matrimonio per la Profession Religiosa, ricevuta per una pratica universale nella Chiesa, ed insegnata nel Concilio di Trento. Può consultarsi il famoso Gibert *Tradition de l'Eglise sur le Sacrement du Mariage* vol. III. pag. 245. il quale diffusamente esamina e difende questa pratica. Brevemente però si rifletta, che le ragioni addotte dal nostro Autore non son di sì gran peso. 1. Il desiderio di conservar la castità può non prevedersi, come quello che può nascere da riflessioni e motivi, che di poi si presentano all'animo. 2. Non è incostanza quella che nasce dal consacrarsi a Dio, e così spiritualmente morire al mondo. 3. Ad un tale scioglimento siegue un migliore sponsalizio, che si contrae con Dio. 4. Qual Sacrificio migliore, quanto quello de' piaceri sensibili, che si offre a Dio da una tal vittima?

CAPITOLO X.

In qual caso bisogna seguire la legge Civile , che permette , e non la legge della Religione , che proibisce .

QUando una Religione , che proibisce la poligamia , s'introduce in un paese , in cui è permessa , non si crede , parlando secondo i soli dettami della politica , che la legge del paese debba comportare , che un uomo , il quale ha più mogli , abbracci quella Religione , qualora il Magistrato , o il marito , non le compensino , col rendere ad esse in qualche modo il loro stato civile . Senza di questo deplorabile farebbe la loro condizione : altro fatto esse non avrebbero , che obbedire alle leggi , e troverebbero privi de' maggiori vantaggi della Società .

CAPITOLO XI.

Non doverfi regolare i Tribunali umani colle massime de' Tribunali , che risguardano l'altra vita .

IL tribunale dell'Inquisizione formato da' Fratì Cristiani full' idea del tribunale della penitenza , è contrario ad ogni buona polizia . Ha incontrato per tutto una commozione generale ; e ceduto avrebbe alle contraddizioni , se coloro , che voleano stabilirlo , non avessero ritratto del

vantaggio da queste medesime contraddizioni.

Tal tribunale in tutt' i governi è insopportabile. Nella Monarchia altro non può formare, che spioni, e traditori; persone disoneste nelle Repubbliche; e nello Stato Dispotico è, quale esso Stato, distruggitore.

CAPITOLO XII.

Continuazione del medesimo Soggetto.

UNO degli abusi di questo tribunale si è, che di due persone accusate d' uno stesso delitto, quella, che nega, venga condannata a morte, e che scampi dal supplizio quella, che confessa. Ciò è cavato dalle idee monastiche, ove colui, che nega, comparisce impenitente, e condannato; e pentito, e salvo quello, che confessa. Siffatta distinzione però non può spettare a' tribunali umani: l' umana giustizia, che ha mira alle sole azioni, ha con gli uomini un solo patto, ch' è quello dell' innocenza: la giustizia divina, la quale vede i pensieri, ne ha due, quello, cioè, dell' innocenza, e quello del pentimento.

CAPITOLO XIII.

In qual caso rispetto a' matrimonj , si debban seguire le leggi della Religione ; ed in qual caso si debbano seguire le leggi civili ().*

IN tutt' i paesi, ed in tutt' i tempi è accaduto, che la Religione avesse parte ne' Matrimonj. Subito che certe cose sono state prese per impure, o illecite, e che ciò non ostante erano necessarie, è convenuto chiamarvi la religione per renderle legittime in un caso, e per riprovarle negli altri.

Per altra parte essendo i Matrimonj fra tutte le umane azioni quella, che più interessa la Società, è convenuto, che regolati fossero colle leggi civili.

Tutto quello, che riguarda il carattere del Matrimonio, la sua forma, la maniera di contrarlo, la fecondità, ch'ei procura, la quale ha fatto comprendere a tutt' i popoli, ch'era l'oggetto d'una particolare benedizione, la quale non essendovi sempre unita, dipendea da certe grazie superiori: tutto questo appartiene alla Religione.

Le conseguenze di questa unione relativamente a' beni, i reciprochi vantaggi, tutto quello, che

(*) Su questo capitolo bisogna leggere lo Spirito delle leggi ridotto in quintessenza.

che riguarda la nuova famiglia, quella, ond'è uscita, quella che dee formarsi: tutto questo spetta alle leggi civili.

Siccome uno de' grandi oggetti del Matrimonio si è il togliere tutte le incertezze delle illegittime copule, così v'imprime il suo carattere la Religione, e vi uniscono il loro le leggi civili per renderlo più autentico, che sia possibile. Quindi, oltre le condizioni richieste dalla Religione, affinchè valido sia il Matrimonio, ne possono anche esigere degli altri le leggi civili.

La cagione, onde le leggi civili hanno tal facilità, si è, perchè sono caratteri aggiunti, e non contraddittorj. La legge della Religione vuole certi dati riti, e le leggi civili vogliono l'assenso de' Genitori: in questo richieggono le medesime alcuna cosa di più, ma nulla richieggono, che sia contrario.

Da ciò segue, che sta alla legge della Religione il decidere, se il vincolo farà, o no, indissolubile: imperciocchè qualora le leggi della Religione stabilito avessero il vincolo indissolubile, e le leggi civili avessero fissato, ch'ei può sciogliersi, farebbero due cose contraddittorie.

Talora non sono d'una necessità assoluta i caratteri impressi al Matrimonio dalle leggi civili; tali sono quelli, che vengono stabiliti dalle leggi, le quali in vece d'annullare il Matrimonio, si sono contentate di punire i contraenti.

Presso i Romani le leggi *Papie* dichiararono ingiusti i Matrimonj da esse vietati, e li sottomi-

fero soltanto a delle pene (a): ed il Senatusconsulto fatto in riguardo alla concione dell' Imperadore *Marco Antonino*, li dichiarò nulli: Più non vi fu Matrimonio, moglie, dote, marito (b). La legge civile si determina a norma delle circostanze: talora essa bada più a riparare il male, talora ad impedirlo.

CAPITOLO XIV.

In quali casi ne' matrimonj fra' parenti debba altri regularsi colle leggi della Natura; ed in quali casi colle leggi Civili.

IN fatto di divieto di Matrimonio fra' parenti è cosa delicatissima il fissare a dovere il punto, su cui si fermano le leggi della natura, e dove le leggi civili cominciano. Per una tal cosa forz' è stabilire de' principj.

Il Matrimonio del figliuolo colla madre confonde lo stato delle cose: dee il figlio alla madre un rispetto senza confine, la moglie dee un rispetto somigliante al marito: il Matrimonio d'una madre col proprio figliuolo rovescerebbe nell'una e nell'altro lo stato loro naturale.

Vi

(a) Vedi il da me detto sopra nel Cap. XXI. del Libro delle Leggi nel rapporto, che hanno col numero degli abitanti.

(b) Vedi la Legge XVI. ff. *de ritu nuptiarum*: e la Legge III. §. 1. anche nel Digesto *de donationibus inter virum & uxorem*.

Vi ha di vantaggio : ha la natura nelle femmine anticipato il tempo , in cui possono avere de' figliuoli ; e lo ha ritardato negli uomini : e per la ragione medesima perde la donna questa facoltà più per tempo , e l' uomo più tardi . Se fosse permesso il Matrimonio fra la madre , ed il figliuolo , seguirebbe quasi sempre , che quando il marito fosse atto alle intenzioni della natura , più nol farebbe la moglie .

Il Matrimonio fra il padre , e la figliuola ripugna alla natura , come l' altro or divisato ; ma ripugna meno , perchè non vi sono questi due ostacoli . Quindi i Tartari , i quali possono sposare le proprie figliuole (a), non isposano mai le loro madri , come costa dalle relazioni (b) .

E' stata sempre cosa naturale a' padri l' invigilare sopra la pudicizia della loro prole . Come quelli , cui incumbe il dar loro uno stabilimento , hanno dovuto conservare a' medesimi ed il più perfetto corpo , e l' anima la meno corrotta , tutto quello , che può meglio inspirar desiderj , e tutto quello , ch' è più atto a dare della tenerezza . I padri occupati sempre nella conservazione de' costumi de' loro figliuoli , hanno dovuto avere un' avversione naturale per tutte quelle cose , che corrompere li potrebbero . Mi si dirà ,
non

(a) Questa Legge è molto antica fra essi . *Attila* , dice *Prisco* nella sua ambasciata , si fermò in un dato luogo per isposare *Esca* sua figlia , cosa permessa , dice egli , dalla Legge degli *Sciti* . Pagina 22.

(b) Istoria de' Tartari , Par. 3. pag. 256 .

non è il Matrimonio una corruttela : ma prima del Matrimonio , convien favellare , farsi amare , sedurre ; ed appunto un tal seducimento è quello , che ha dovuto far orrore .

Vi è dunque bisognato un insuperabil riparo fra quei , che dar debbono l' educazione , e quelli , che debbon riceverla ; e schivare ogni specie di corruttela per cagione eziandìo legittima . E perchè mai privano i padri con tanta cura coloro , che sposar debbono le loro figliuole , della lor compagnia , e della loro familiarità ?

Dalla forgente medesima ha dovuto scaturir l' orrore per l' incesto del fratello con la sorella . Basta , che i padri , e le madri abbian voluto conservare puri i costumi de' loro figliuoli , e delle case loro , perchè abbiano ispirato alla loro prole dell' orrore per tutto quello , che indur la potesse all' unione de' due sessi .

La stessa origine riconosce il divieto del Matrimonio fra' fratelli cugini . Ne' primi tempi , vale a dire , ne' tempi santi , nella età , in cui non conoscevasi il lusso , tutt' i figliuoli restavano in casa e vi si stabilivano (c) : la ragione si è , che per una gran famiglia bastava una picciolissima casa . I figliuoli di due fratelli (d) , o i fratelli cugini , erano considerati , e consideravano se stessi come fratelli . L' avversione , che regnava pel Matrimonio fra' fratelli , e le forelle , regnava dunque

(c) Ciò seguì in tal guisa presso i primi Romani .

(d) Di fatto presso i Romani avevano il nome stesso : i fratelli cugini chiamavansi fratelli .

que altresì fra' fratelli cugini (e).

Sì forti , e sì naturali sono queste cagioni , che hanno operato , quasi dissi , sopra tutta la terra indipendentemente da alcuna comunicazione . Non sono i Romani quelli , che insegnato abbiano agli abitanti di Formosa (f), che il Matrimonio co' loro parenti in quarto grado fosse incestuoso : non sono i Romani quelli , che l'abbiano detto agli Arabi (g) : nè essi lo insegnarono a' Maldivi [h].

Che se da alcuni popoli non sono stati aborriti i Matrimonj fra' genitori , e la lor prole , fra forelle , e fratelli , abbiain veduto nel primo libro , come gli esseri intelligenti sempre non seguono le leggi loro . Chi il crederebbe ! idee religiose hanno con frequenza precipitati gli uomini in siffatti disordini . Se gli Assirj , se i Persiani sposarono le madri loro , lo fecero i primi, mossi da un religioso rispetto per *Semiramide*; ed i secondi, perchè la Religione di *Zoroastro* dava la preferenza a somiglianti Matrimonj (i).
Se

(e) Lo furono a Roma ne' primi tempi , fino a che il popolo fece una legge per permetterli : volea favorire un uomo sommamente popolare , e che avea sposata una sua sorella cugina. *Plutarco, nel trattato delle domande delle cose Romane.*

[f] Raccolta de' viaggi dell' Indie , Tomo V. parte I. Relazione dello stato dell' Isola Formosa .

[g] L' Alcorano , Cap. delle mogli ,

[h] Vedi *Francesco Pyrard.*

[i] Erano stimati più onorevoli , Vedi *Filone ; de specialibus Legibus, qua pertinent ad praecepta Decalogi.* Parigi 1640. pag. 778.

Se gli Egiziani sposarono le proprie sorelle, fu pure un delirio dell' Egiziana Religione, che consagrò in onore d' *Iside* tali Matrimonj. Siccome lo spirito della Religione consiste nell' indurci a fare con isforzo cose grandi, e malagevoli, non bisogna giudicare, che una cosa sia naturale per essere stata consagrata da una falsa Religione.

Il principio, onde i Matrimonj fra' genitori, e la lor prole, fra' fratelli, e le sorelle son vietati per conservar nella casa la pudicizia naturale, servirà per farci rinvenire, quali sieno i Matrimonj vietati dalla legge naturale, e quelli, che non posson esserlo, fuorchè dalla legge civile.

Siccome i figliuoli abitano, o si suppone, che abitino nella casa paterna, e per conseguente il figliastro colla matrigna, il patrigno colla figliastra, o colla figliuola di sua moglie, il Matrimonio infra essi è vietato dalla legge naturale. In questo caso l' immagine produce l' effetto stesso, che la realtà, perchè ha la cagione medesima: la legge civile nè può, nè dee permettere simiglianti Matrimonj.

Vi sono de' popoli, come dicemmo, da' quali i fratelli cugini sono considerati come fratelli, perchè d' ordinario abitano nella casa stessa: ve ne sono di quelli, presso i quali è ignoto un tal uso. Presso questi popoli il Matrimonio fra' fratelli cugini dee essere considerato come contrario alla natura; presso gli altri non già.

Ma le leggi della natura esser non possono leg-

leggi locali. Così, quando questi Matrimonj sono vietati, o permessi, sono, secondo le circostanze, vietati, o permessi da una legge civile.

Non è d'un uso necessario, che il cognato e la cognata abitino nella casa medesima. Adunque non è fra essi proibito il Matrimonio per conservar nella casa la pudicizia; e la legge, che lo proibisce, o lo permette, non è la legge della natura, ma una legge civile, che si regola secondo le circostanze, e dipende dalle usanze di ciascun paese, questi sono casi, ne' quali le leggi dipendono da' costumi, e dalle usanze.

Proibiscono le leggi civili i Matrimonj, quando per gli usi ricevuti in un dato paese trovansi nelle circostanze stesse di quelli, che sono proibiti dalle leggi della natura; e le medesime lo permettono, allorchè i Matrimonj non si trovano in questo caso. Il divieto delle leggi naturali è invariabile, perchè dipende da una cosa non soggetta a variazione, abitando di necessità nella casa il padre, la madre, ed i figliuoli. Ma le proibizioni delle leggi civili sono accidentali, come quelle, che dipendono da un' accidental circostanza, abitando per accidente nella casa i fratelli cugini, ed altri.

Da ciò viene a spiegarsi, come le leggi di Mosè, quelle degli Egizj (k), e di varj altri popoli permettono il Matrimonio fra il cognato,
e la

[k] Vedi la legge 8. Cod. de incestis, & inutilibus nuptiis.

e la cognata, mentre tali Matrimonj sono vietati presso altre nazioni.

Nell' Indie vi ha una ragione d' ammettere siffatti Matrimonj molto naturale. Il zio vi è considerato come il padre, ed è tenuto a mantenere, e a dare stabilimento a' suoi nipoti, non altrimenti ch' essi fossero suoi figliuoli: nasce questo dal carattere di questo popolo buono di per se, e pieno di umanità. Da questa legge, o sia uso n'è stato prodotto un altro; se un marito ha perduta la moglie, ne sposa sempre la sorella (1): cosa naturalissima; avvegnachè divenga la nuova sposa madre de' figliuoli di sua sorella, e non vi si danno per ciò ingiuste matrigne.

CAPITOLO XV.

Non doverfi regolare co' principj del diritto politico le cose, che dipendono da' principj del diritto civile.

Siccome gli uomini hanno rinunziato alla naturale indipendenza loro per vivere sotto le leggi politiche, così hanno rinunziato alla natural comunanza de' beni per vivere sotto le leggi civili.

Queste prime leggi acquistarono a' medesimi la libertà, e le seconde la proprietà. Non bi-

Tom. III.

K

fo-

[1] Lettere edificanti, Raccolta 14. pag. 403.

sogna decidere colle leggi della libertà, la quale, come dicemmo, altro non è, che l'impero della città, quello che dee essere soltanto deciso dalle leggi riguardanti la proprietà. E' un paralogismo l'asserire, che il bene privato dee cedere al ben pubblico (a), ciò non accade se non se ne' casi, ne' quali si tratta dell'impero della città, ch'è quanto dire, della libertà del Cittadino: ciò non segue in quelli, ne' quali si tratta della proprietà de' beni, perchè è sempre

(a) Non so che intendasi il Signor di MONTESQUIEU in questo luogo per paralogismo; ma certamente non è tale l'affermare, che *il ben privato dee cedere al ben pubblico*, ch'è quanto dire, che nel caso d'una collusione fra il bene privato, ed il ben pubblico, forz'è che venga anteposto il secondo. Ciò non s'avvera soltanto ne' casi, in cui si tratta dell'impero della Cittadinanza (per servirmi d'un'espressione del nostro Autore, che avrebbe dovuto spiegarci); ma bensì in tutt' i casi. Esige il ben pubblico la costruzione di una fabbrica in un dato luogo; il ben privato vuole, che vi rimangano le case, che vi sono: conviene atterrare le case, e piantar là fabbrica, secondo la ragione, e l'autorità di tutt' i Giureconsulti. Ridonda in ben pubblico, che un certo distretto sia inondato; ne soffre il ben privato: l'inondazione dee aver luogo. Questo non vieta, che debba farsi quello, che poi dice l'Autore rispetto alle compensazioni: ma si danno de' casi, ne' quali i proprietari esser non possono indennizzati: il ben pubblico si dee egli perciò meno anteporre? Dunque avrebbe dovuto dire il Signore di MONTESQUIEU, che non può sacrificarsi il bene d'un privato al ben pubblico, se non con indennizzarne il privato: avrebb' egli parlato con più verità; ma non avrebbe avuta la soddisfazione di pronunziare un paradosso (Rifles. d'un Anon.)

pre ben pubblico , che ciascuno conservi senza varietà quella proprietà , che gli accordano le leggi civili .

Softernea *Cicerone* , esser funeste le leggi agrarie , perchè non per altro era la Cittadinanza stabilita , se non perchè ognuno conservasse i proprj beni ,

Fissiamo adunque per massima , che quando si tratta del ben pubblico , mai non è ben pubblico , che si privi un privato delle sue sostanze , o tampoco , che se gliene tolga la menoma porzione con una legge , o con un regolamento politico . In tal caso forz'è seguire con tutto il rigore la legge civile , ch' è il *paladio* della proprietà .

Quindi , allorchè il pubblico abbisogna de' fondi d' un privato , non bisogna mai operare secondo il rigore della legge politica : ma quivi appunto dee trionfare la legge civile , la quale con gli stessi occhi materni rimira ciascun privato , come l' intero ceto de' Cittadini .

Se il Magistrato politico vuol fare alcun pubblico edificio , alcuna strada nuova , forz' è ch' egli indennizzi ; è il pubblico per tal riguardando come un privato , che tratti con altro privato . Basta , che obbligar possa un Cittadino a vendergli la sua eredità , e che lo spogli di quel gran privilegio , che ottiene dalla legge civile di non poter esser forzato ad alienare i proprj fondi .

Dopo che i popoli , che distrussero i Romani , ebbero abusato delle stesse loro conquiste ,

lo spirito di libertà richiamolli allo spirito d'equità: esercitarono con moderazione i diritti più barbari: e se taluno ne dubitasse, basterà, ch'ei legga la prodigiosa opera di *Beaumanoir*, il quale scriveva intorno alla giurisprudenza nel duodecimo secolo.

Al tempo suo si acconciarono le strade pubbliche, come si fa a' dì nostri. Ei dice, che quando non poteva accomodarsi una strada pubblica, faceasene un'altra più vicina che fosse possibile alla vecchia; ma che se ne compensavano i proprietarj [b] a spese di coloro, che ricavavano dalla strada alcuni vantaggi. Allora tal determinazione si faceva a norma della legge civile: e a' dì nostri si è determinato secondo la legge politica.

CAPITOLO XVI.

Non deesi decidere colle regole del diritto civile, quando si tratta di decidere con quelle del diritto politico.

VEdrassi il fondamento di tutte le questioni, se non si confondano le regole derivanti dalla proprietà della Città con quelle, che scaturiscono dalla libertà della medesima.

E' egli,

(b) Il Signore nominava uomini saggi per esigere sopra i Contadini: i Gentiluomini erano costretti a contribuire pel Conte, e l'ecclesiastico pel Vescovo. *Beaumanoir*, Cap. XXII.

E' egli, o non è egli alienabile il dominio d' uno Stato? Tal questione dee esser decisa dalla legge politica, e non già dalla legge civile. Non dee decidersi dalla legge civile, avvegna- chè sia di pari necessario, che vi sia un dominio, onde sussister possa lo Stato, di quello sia necessario, che esistano nello Stato leggi civili, le quali regolino la disposizione de' beni.

Qualora adunque venga alienato il dominio, lo Stato sarà costretto a formare un fondo nuovo per un altro dominio. Ma rimpiego siffatto sovverte ancora il governo politico; imperciocchè per la natura della cosa ad ogni dominio, che venga stabilito, il suddito pagherà sempre di più, ed il Sovrano ritrarrà sempre meno: in somma è necessario il dominio, e non lo è l'alienazione.

Nelle Monarchie l'ordine di successione è fondato sopra il bene dello Stato, il quale richiede, che quest'ordine sia fissato, per ischivare i mali, che dicemmo dover accadere nel dispotismo, in cui tutto è incerto, perchè appunto vi è tutto arbitrario.

Non è già che l'ordine di successione sia stabilito per la famiglia regnante, ma bensì perchè importa allo Stato, che siavi una famiglia regnante. La legge, che regola la successione de' privati è una legge civile, il cui oggetto è l'interesse degli stessi privati: quella, ond'è regolata la successione alla Monarchia, è una legge politica, la quale ha per oggetto il bene, e la conservazione dello Stato.

Da ciò segue, che quando dalla legge politica è stabilito in uno Stato un ordine di successione, e che quest' ordine si estingue, è assurdo l' ordinare la successione in virtù della legge civile di qualsivoglia popolo. Una Società particolare non fa leggi per un' altra Società. Le leggi civili de' Romani non sono più applicabili di quello lo sieno tutte le altre leggi civili: non se ne son pur essi serviti, quand' hanno giudicati i Re: e le massime, colle quali essi giudicarono i Re, sono sì abominevoli, ch' ei non bisogna riprodurle in iscena.

Segue altresì da questo, che allora quando dalla legge politica è stata fatta alcuna famiglia rinunziare alla successione, è assurdo il volersi servire delle restituzioni cavate dalla legge civile. Sono le restituzioni nella legge, e possono esser buone contra coloro, i quali vivono nella legge: ma le medesime non son buone per quelli, i quali sono stabiliti per la legge, e che vivono per la legge.

E' cosa ridicola il voler decidere de' diritti de' Regni, delle Nazioni, e dell' Universo con quelle stesse massime, colle quali vien deciso fra i privati d' un diritto, per servirmi dell' espressione di *Marco Tullio Cicerone* (a), per una grondaja.

CA-

(a) Lib. I. delle Leggi.

CAPITOLO XVII.

Continuazione del medesimo soggetto.

L' *Ostracismo* dee essere esaminato colle regole della legge politica, e non con quelle della legge civile; ed anzichè da un tal uso venga pregiudicato il governo popolare, egli è per lo contrario fatto per provarne la dolcezza: e noi avremmo ciò compreso, qualora essendo fra noi l' esilio perpetuamente una pena, avessimo potuto separare l' idea dell' *Ostracismo* da quella del gastigo.

Ci dice *Aristotele* (a), esser cosa da tutti accordata, che una tal pratica ha in se dell' umano, e del popolare. Se ne' tempi, e ne' luoghi, ne' quali siffatto giudizio esercitavasi, non riusciva odioso, sta egli forse a noi, che vegliamo le cose di sì lontano, il pensare diversamente dagli accusatori, da' giudici, e dallo stesso accusato?

E se si rifletta, che questo giudizio del popolo ricolmava di gloria quel tale, contra cui veniva pronunziato: che quando se ne abusò in Atene contra un uomo privo di merito (b), in quel momento stesso si lasciò di farne più uso (c), si vedrà, che n' è stata presa una falsa

K 4

idea,

[a] Repubblica, Lib. III. Cap. 13.

[b] *Iperbolo*. Vedi *Plutarco*, Vita d' *Aristide*.

[c] Si trovò opposto allo spirito del Legislatore.

idea , e ch' era una legge ammirabile quella , da cui erano prevenuti i rei effetti , che nascer poteano dalla gloria d' un Cittadino , col ricolmarlo di nuova gloria .

CAPITOLO XVIII.

Doverfi esaminare , se le leggi , che sembrano contraddittorie , sieno dell' ordine medesimo .

Venne permesso in Roma ad un marito l'imprestare ad un altro la propria moglie . Ce lo dice formalmente *Plutarco* (a) : è noto , che *Catone* prestò la propria moglie ad *Ortensio* (b) , nè *Catone* era quell' uomo , che violar volesse le leggi del suo paese .

Per altra parte un marito , il quale comportasse il libertinaggio della propria moglie , che non l'accusasse , o che dopo d' essere stata condannata (c) , tornasse a prenderla , era punito . Queste leggi sembrano contraddittorie , e non lo sono . La legge , che permetteva ad un Romano il prestar la moglie , è patentemente una Spartana istituzione , stabilita per dare alla Repubblica

(a) *Plutarco* nel suo parallelo di *Licurgo* , e di *Numa* .

(b) *Plutarco* , Vita di *Catone* . Ciò avvenne a' di nostri , dice *Strabone* , Lib. XI.

(c) Leg. XI. §. ultimo , ff. ad Leg. Jul. de adulter.

ca figliuoli di buona razza , se mi è lecito il così esprimermi : l' oggetto dell' altra era la conservazione de' costumi . Una legge politica era la prima ; la seconda una legge civile .

CAPITOLO XIX.

Non doverfi decidere colle leggi civili le cose , che debbon esserlo colle leggi domestiche .

V Olea la legge de' Visigoti , che gli schiavi [a] fossero obbligati a legare l' uomo e la donna , cui sorprendessero in adulterio , e che li presentassero al marito , ed al giudice : legge terribile , che ponea nelle mani di quelle vili persone la cura della pubblica , della domestica , e della privata vendetta .

Non converrebbe legge siffatta , se non a' ferragli orientali , ove lo schiavo incaricato della custodia della clausura , subito che vien prevaricato , è in difetto . Ferma egli i rei , non meno per farli giudicare , che per far giudicar se medesimo , ed ottenere , che si cerchi nelle circostanze del fatto , se possa dileguarsi il sospetto della sua negligenza .

Ma ne' paesi , in cui le femmine non sono sotto una guardia , è cosa insensata , che le medesime , le quali hanno in mano il governo del-

[a] Legge de' Visigoti , Lib. III. Tit. 4. §. 6.

della casa , vengano dalla legge civile sottoposte all' inquisizione de' loro schiavi .

Siffatta inquisizione esser potrebbe al più in certi casi una privata legge domestica , e non mai una legge civile .

C A P I T O L O X X .

Non doverfi decidere co' principj delle leggi civili le cose spettanti al diritto delle genti .

C Onsisce principalmente la libertà nel non poter esser costretto a fare una cosa , che non è prescritta dalla legge ; ed altri si trova in questo stato unicamente perchè è governato da leggi civili : adunque in tanto siamo liberi , in quanto viviamo sotto leggi civili .

Quindi segue, che i principj, i quali fra essi non vivono sotto leggi civili , non sono liberi [a] ; sono essi governati dalla forza ; possono di
con-

(a) Eccovi un nuovo abuso di termini, e nuovi paradossi ! E' un effetto della civile libertà , che non si dipenda da un volere arbitrario , e che siesi unicamente governati dalle Leggi civili : ne seguì egli forse, che per esser libero , sia necessario esser governato da queste Leggi ? No certamente : e tuttavia il nostro Autore ne conchiude , che i Principj non son liberi , perchè non vivono fra essi sotto Leggi civili . Andiamo adunque anche in questo luogo alle prime nozioni , ed illustriamo un passo , ch' è oscuro . La libertà civile consiste nel non dipendere da alcun altro volere , fuorchè

continuo forzare , o esser forzati . Quindi segue , che i trattati da essi fatti per forza , obbligano ugualmente , che quelli , i quali avessero fatti di buon grado [b] . Allorchè noi , i quali viviamo
 sot-

chè da quello , ch' è enunciato dalle Leggi , ne segue egli , che coloro non sien liberi , i quali non vivono fra essi sotto Leggi civili ? Per affermar ciò bisogna dimenticarsi , che vi ha una libertà naturale , la quale consiste nel non dipendere se non se dalla propria volontà : questo stato di libertà è quello , che lo stato civile ci toglie ; e nel quale uno si trova relativamente a quelli , co' quali non si vive sotto le medesime Leggi civili . I Principi , le Nazioni , i Corpi degli Stati trovansi reciprocamente in tale stato ; e per conseguente sommamente liberi . Ma supponghiamo , che non vi fossero , ne verrebbe egli , che fossero governati dalla forza ? Non già . Colui , che non è libero , è governato dal volere d' un altro , e questo volere può spiegarsi in tanti modi , che la forza ne potrebbe essere affatto bandita . La verità si è ; che essendo i Principi , gli uni per rapporto agli altri , nello stato naturale , son governati dalle Leggi naturali ; e da ciò dedurre si debbono le loro obbligazioni . Accordiamo , che in un senso fisico *possono continuamente forzare , o esser forzati* , ma questo non è quello , di che si tratta . Nello stato civile un ladro di strada è nel caso medesimo . Ma si tratta del possibile morale ; ed allora non è vero , che i Principi *possano di continuo forzare , o esser forzati* . [Rilev. d' un Anon.]

[b] Quando si fa un errore nelle premesse , non può a meno che non ne nascano degli altri ne' raziocinj . Dall' essere i Principi governati dalla forza , l' Autore conclude , che sono obbligatorj i trattati da essi fatti per forza . Se questa ne fosse la ragione , potrebbero i medesimi , tosto che ne vedessero l'occasione , disimpegnarsene

sotto leggi civili , venghiamo obbligati a fare alcun contratto , che non esige la legge , possiamo col favor della legge far testa alla violenza : ma un Principe, il quale è sempre in quello stato , in cui forza , ed è forzato , non può lagnarsi d' un trattato , che se gli è fatto fare violentemente . In tal caso sarebbe com' ei si lagnasse dello stato suo naturale : è appunto come s' ei volesse esser Principe rispetto agli altri Principi , e che gli altri Principi rispetto ad esso fossero Cittadini , ch' è quanto dire , alterar la natura delle cose .

CA-

sene colla forza . Una dottrina più sana c' insegna , che la ragione , onde i trattati , a' quali abbiamo sottoscritto violentati , sono obligatorj , si è , che siccome fra le Nazioni non vi sono giudici , le lor pretensioni debbonsi riputar legittime da ambe le parti , e che a tutto è necessario un fine , e singolarmente alle distruzioni , le quali verrebbero perpetuate da guerre rinnovate in ogni istante . Quando un Principe costretto a ricever la Legge da un vincitore , dà mano ad un accomodamento , e sottoscrive il trattato , è lo stesso che s' ei facesse questa dichiarazione ; „ Tutto che la ragione „ mi assista , la cedo pel bene dell' umana società : mi „ vien fatta un' ingiustizia , perchè son meno forte „ del mio nemico : tuttavia prometto di non prenderne „ vendetta ; meglio si è , ch' io la dimentichi , e che „ mai non vi pensino i miei successori , che indurre „ gli uomini a rinnovare le loro querele , ed a non „ estinguer mai le loro animosità. „ [*Rifless. d' un Anon.*]

CAPITOLO XXI.

*Non doversi decidere colle leggi politiche
le cose spettanti al diritto
delle genti.*

V Ogliono le leggi politiche, che ogni uomo sia sottoposto a' Tribunali criminali, e civili del paese, in cui si trova, ed alla correzione del Sovrano.

Ha voluto il diritto delle genti, che i Principi si spedissero degli Ambasciatori: e la ragione tratta dalla natura della cosa non permise, che questi Ambasciatori dipendessero dal Sovrano, nella cui Corte sono spediti, nè da' suoi Tribunali. Essi sono la parola del Principe, che gli spedisce, e questa parola dee esser libera: niun ostacolo dee frapponersi al loro operare: possono con frequenza dispiacere, perchè parlano per un uomo indipendente: si potrebbero loro imputar de' delitti, se potessero esser puniti per delitti: si potrebbero supporre in essi de' debiti, qualor potessero esser arrestati per debiti: un Principe, che ha una fierezza naturale, parlerebbe per la bocca d' un uomo, che avrebbe da temer tutto. Forz' è adunque rispetto agli Ambasciatori seguir le ragioni tratte dal diritto delle genti, e non quelle, che derivano dal diritto politico. Che se i medesimi abusano del diritto di loro rappresentanza, si tronca il male col rimandargli alla Corte loro: puossi anche
ac-

accusargli al Signor loro , il quale in tal caso diventa , o il giudice , o il complice loro .

CAPITOLO XXII.

Sorte infelice dell' Inca Athualpa.

I Principj da noi stabiliti furon violati crudelmente dagli Spagnuoli . Esser non potea l' *Inca Athualpa* (a) giudicato , se non col diritto delle genti , ed essi lo giudicarono colle leggi politiche , e civili : l' accusarono di aver fatto morire alcuni de' suoi sudditi , d' aver avute più mogli , ec. e l'estremo della stupidizza si fu che non lo condannarono secondo le leggi politiche , e civili del suo paese , ma a norma delle leggi politiche , e civili del loro .

CAPITOLO XXIII.

Che quando per alcuna circostanza la legge politica distrugge lo Stato , bisogna decidere secondo la legge politica, che lo conserva, la quale diviene talora un diritto delle genti .

A Llorchè la legge politica , la quale ha stabilito nello Stato un dato ordine di successione , diventa distruggitrice del corpo politico,

[a] Vedi l' *Inca Garcilasso de la Vega* , pag. 108.

co, per cui è stata fatta, non bisogna dubitare, che non possa cangiar quest' ordine un' altra legge politica; ed anzichè questa medesima legge sia opposta alla prima, essa in sostanza vi si uniformerà interamente, mentre tutt' e due dipenderanno da questo principio: LA SALUTE DEL POPOLO E' LA LEGGE SUPREMA (a).

Disse (b) come un grande Stato coll' essere stato unito ad un altro, non solo indebolivasi, ma rendea debole eziandio il principale. E' noto, che importa allo Stato l' aver presso di se il proprio Capo, che vengano amministrate a dovere le pubbliche entrate, che la sua moneta non esca per arricchire un altro paese. Importa, che chi dee governare non sia imbevuto di massime straniere: le medesime convengono meno delle già stabilite; oltredichè addetti sono gli uomini in guisa prodigiosa alle loro leggi, ed alle lor costumanze; esse formano la felicità di ciascun paese, ed è cosa rara, che vengano a cangiarsi senza grandi rovesciamenti e senza molto spargimento di sangue, come rileviamo dalle istorie di tutt' i paesi.

Da ciò segue, che se un grande Stato ha per erede il possessore d' altro grande Stato, il primo può

(a) Non è egli questo un caso, il quale prova, che il bene privato dee sempre cedere al ben pubblico? (Rifless. d' un Anon.).

(b) Vedi sopra Lib. V. Cap. XIV. Lib. VIII. Capp. XVI. XVII. XVIII. XIX. e XX. Lib. IX. Capp. IV. V. VI. e VII. Lib. X. Capp. IX. e X.

può benissimo escluderlo , avvegnachè riesca vantaggioso ad ambidue gli Stati , che si cangi l' ordine della successione . Così la legge della Russia fatta sul principio del Regno d' *Elisabetta* con somma prudenza escluse ogni erepe, il quale possedesse un' altra Monarchia : così la legge del Portogallo rigetta qualunque straniero , che fosse chiamato alla Corona per diritto di sangue .

Che se una Nazione può escludere , con maggior ragione la medesima ha diritto di far rinunziare . Se teme , che un dato matrimonio porti delle conseguenze , le quali possano farle perdere la sua indipendenza , o porla in una divisione , potrà essa benissimo far rinunziare i contraenti , e quelli , che da essi nasceranno , a tutt' i diritti , che avessero sopr' essa ; e quegli , che rinunzia , e coloro , contro a' quali vien rinunziato , tanto meno potranno lagnarsi , che lo Stato avesse potuto fare una legge per escluderli .

CAPITOLO XXIV.

Che i regolamenti di polizia sono d'ordine diverso da quello delle altre leggi civili .

VI sono de' rei , cui il Magistrato punisce , ed altri , i quali corregge : sono i primi soggetti alla potestà della legge , all' autorità di quella i secondi : quelli son disgiunti dalla Società : questi vengon forzati a vivere a norma delle regole Sociali .

Nell'

Nell' esercizio della polizia punisce piuttosto il Magistrato, che la legge: ne' giudizj de' delitti la legge piuttosto è quella, la quale punisce, che i Magistrati. Le materie di polizia son cose d' ogni momento, e nelle quali per lo più trattasi di cosa lieve: non v' abbisognano per ciò formalità. Pronte sono le azioni della polizia, e la medesima si esercita sopra cose, che ogni giorno succedono: adunque non vi convengono i gravi gastighi. S' occupa essa mai sempre in minute cose: dunque non le convengono i grandi esempj. Anzichè leggi ha essa de' regolamenti.

Le persone, che ne dipendono, sono perpetuamente sotto gli occhi del Magistrato: adunque se precipitano in eccessi, la colpa n' è del Magistrato. Quindi non bisogna confondere le violazioni gravi delle leggi con la violazione della semplice polizia, essendo queste cose d'ordine differente.

Da questo siegue, che non si è conformato alla natura delle cose di questa Repubblica d' Italia, (a) in cui il portar le armi da fuoco è punito come un delitto capitale, ed in cui non è più fatale il farne un cattivo uso, che portarle.

Quindi l' azione tanto commendata di quell' Imperadore, il quale fece impalare un fornajo da esso sorpreso fraudolento, è in realtà un' azione da Sultano, il quale non sa esser giusto senza violentare la medesima giustizia.

Tom. III.

L

CA-

(a) Venezia.

CAPITOLO XXV.

Non doverfi seguire le disposizioni generali del diritto civile, quando si tratta di cose, che debbon esser sottoposte a regole particolari tratte dalla loro propria natura.

E' Ella una buona legge, che tutte le civili obbligazioni seguite nel corso d'un viaggio fra i marinari in una nave sieno nulle? Ci dice *Francesco Pyrard (a)*, che al tempo suo non si osservava da' Portoghesi, ma che lo era da' Francesi. Persone, le quali si trovano insieme per poco tempo, le quali non hanno alcun bisogno, poichè il Principe vi provvede; le quali non possono avere altro oggetto, salvo quello del loro viaggio: le quali non si trovano più nella società, ma son Cittadini della nave, contrar non debbono obbligazioni, le quali non sono state introdotte per altro, che per sostenere i pesi della civile società.

Con questo medesimo spirito la legge Rodiana fatta per un tempo, in cui si costeggiavano sempre le spiagge, volea, che coloro, i quali nel tempo che durava la tempesta, si rimanessero dentro il bastimento, avessero ed il bastimento medesimo ed il carico; e che quelli, che l'avevano abbandonato, non avessero cosa alcuna.

LI-

[a] Cap. XIV. Part. 12.

 L I B R O XXVII.

CAPITOLO UNICO.

*Dell' origine , e delle rivoluzioni delle leggi
de' Romani intorno alle Successioni.*

Dipende una tal materia dagli stabilimenti della più remota antichità; e fiam lecito, per penetrarla a fondo, l'investigare nelle prime leggi de' Romani quello, ch'io non so esservi rilevato finora.

E' noto, che *Romolo* (a) divise i terreni del suo picciolo Stato a' suoi cittadini; ed a me pare, che quindi appunto derivino le Romane leggi intorno alle successioni.

Richiese la legge della division de' terreni, che i beni d'una famiglia in un'altra non passassero: quindi avvenne, che non vi furono se non se due ordini d'eredi dalla legge stabiliti [b]: i figliuoli, e tutt' i discendenti, che

L 2

vi-

(a) Dionigi d' Alicarnasso, Lib. II. Cap. III. *Plutarco*, nel Paralello di *Numa*, e *Licurgo*.

(b) *Ast si intestato moritur, cui suus haeres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto*. Fram. della Legge delle XII. Tavole, in *Ulpiano*, Titolo ultimo.

viveano sotto la patria potestà, che furono denominati *credi suoi*, ed in loro mancanza i più prossimi parenti da parte di maschio, che si denominavano *agnati*.

Ne seguì altresì, che i parenti da parte di donna detti cognati, non dovessero succedere: questi avrebbero trasferiti i beni in un'altra famiglia, e ciò venne così stabilito.

Da ciò ne seguì parimente, che i figliuoli non dovessero succedere alla madre, nè la madre a' figliuoli: questo avrebbe fatto passare i beni da una famiglia in un'altra. Laonde veggonsi esclusi nella legge delle XII. Tavole (c): chiamava la medesima alla successione i soli agnati, e fra questi non lo erano il figliuolo, e la madre.

Ma era indifferente, che l'erede suo, ovvero, mancando esso, l'agnato più prossimo, fosse esso stesso, o maschio, o femmina; avvegnachè non succedendo i parenti da parte di madre, quantunque si maritasse una femmina erede, i beni rientravano sempre nella famiglia, onde erano usciti. Per questo appunto nella legge delle XII. Tavole non distingueasi, se la persona, la quale succedea, fosse maschio, o femmina (d).

Ciò produsse, che sebbene i nipoti da parte
del

(c) Vedi i Framm. d' Ulpiano, §. 8. Tit. 26. Instit. Tit. 3. in *proximo ad Sen. cons. Tertull.*

[d] Paolo, Lib. IV. de Sent. Tit. 8. §. 3.

del figliuolo succedessero all' avo , non gli succedessero i nipoti da parte della figliuola : imperciocchè, affinchè i beni non passassero in un' altra famiglia, venivano loro anteposti gli agnati. Quindi la figliuola succedette al proprio padre, e non già i suoi figliuoli [e].

Così presso i primi Romani succedeano le femmine, allorchè ciò non ripugnava alla legge della divisione de' terreni, e non succedeano, quando ciò poteva alterarla.

Tali furono presso i primi Romani le leggi delle successioni; e siccome erano le medesime una dipendenza naturale della Costituzione, e derivavano dalla divisione de' terreni, si vede patentemente, che non ebbero un' origine straniera, nè furono del numero di quelle, che portarono i Deputati spediti nelle Greche città.

Dionigi d' Alicarnasso ci dice (f), come *Servio Tullio*, veggendo abolite le leggi di *Romolo*, e di *Numa* intorno alla divisione de' terreni, le rimise in vigore, e ne fece delle nuove per dar nuovo peso alle antiche. Quindi non si può dubitare, che le leggi divisate, fatte in conseguenza di questa divisione non sieno produzioni di questi tre Romani Legislatori.

Essendo stato l' ordine di successione stabilito in conseguenza d' una legge politica, un Cittadino non doveva alterarlo con una volontà parti-

(e) Instit. Lib. III. Tit. I. §. 15.

(f) Lib. IV. pag. 276.

ricolare, cioè, ne' primi tempi di Roma, non doveva esser permesso il fare un testamento. Sarebbe tuttavia stata cosa dura, che altri negli ultimi momenti di sua vita fosse rimasto privo del commercio de' benefizj.

Si rinvenne un mezzo di conciliare per tal riguardo le leggi colla volontà de' privati. Fu permesso il disporre de' proprj beni in un' assemblea del popolo: ed ogni testamento fu in certo modo un atto della potestà legislativa.

Permise la legge delle XII. tavole a colui, che faceva testamento l' eleggersi per erede quel cittadino, ch'ei volesse. La ragione, la quale fece, che le leggi Romane tanto restringessero il numero di coloro, che poteano succedere *ab intestato*, fu la legge della divisione de' terreni; e la ragione, onde le medesime dilatarono tanto la facoltà di testare fu, che il Padre vender potendo i proprj figliuoli (g), potea con maggior ragione privarli de' suoi beni. Erano questi adunque effetti diversi, perchè scaturivano da differenti principj: e questo si è per tal riguardo lo spirito delle leggi Romane.

Le antiche leggi Ateniesi non permisero al cittadino il far testamento. *Solone* (h) lo per-
mi-

(g) *Dionigi d' Alicarnasso* prova con una Legge di *Numa*, che la legge, la quale permetteva al padre il vendere tre volte il figliuolo, era una Legge di *Remolo*, non de' Decemviri, Lib. II.

(h) Vedi *Plutarco*, Vita di *Solone*.

mise, quegli eccettuando, che aveano figliuoli : ed i legislatori Romani pieni dell' idea della paterna potestà, permisero il testare anche in pregiudizio de' figliuoli . Forz' è confessare , che le antiche leggi d' Atene furono più adeguate delle leggi Romane . L' indefinita permissione di testare accordata presso i Romani rovinò insensibilmente la politica disposizione intorno alla divisione de' terreni : introdusse , più che tutt' altro , la funesta differenza fra le ricchezze , e la povertà : vennero unite sopra una testa medesima più divisioni : alcuni cittadini ebber soverchio , ad altri infiniti nulla toccò . Quindi il popolo privato continuamente della sua divisione chiese mai sempre una nuova distribuzione de' terreni . Ei la chiese di pari in quel tempo, in cui formavano il distintivo carattere de' Romani la frugalità, la parsimonia , e la povertà , che in quei tempi , ne' quali era cresciuto all' eccesso il loro lusso .

Essendo propriamente i testamenti una legge fatta nell' assemblea del popolo , quelli , che si trovavano nell' esercito , erano privi della facoltà di testare . Diede il popolo a' soldati la facoltà [i] di fare alla presenza d' alcuni de' loro

L 4

com-

(i) Questo testamento denominato *in procinctu* , era diverso da quello , che diceasi *militare* , il quale fu solo stabilito dalle costituzioni degl' Imperadori . Leg. I. ff. *de militari testamento* : fu questa una delle loro lusinghe verso i soldati .

compagni le disposizioni (k), che fatte avrebbero innanzi ad esso.

Le grandi assemblee del popolo si faceano soltanto due volte l'anno: per altro cresciuto era il popolo di pari che gli affari: venne giudicato esser dicevole il permettere a tutt' i cittadini il fare il testamento loro alla presenza d' alcuni Romani cittadini puberi [l], che rappresentassero il corpo del popolo: si prefero cinque cittadini (m) innanzi a' quali l' erede (n) comprava dal testatore la sua famiglia, cioè, la sua eredità: un altro cittadino portava una bilancia per pesarne il prezzo, avvegnachè non per anche i Romani avessero moneta [o].

E' probabile, che questi cinque cittadini rappresentassero le cinque classi del popolo, e che la festa non si contasse, come composta di persone, che nulla possedeano.

Nè bisogna dire con *Giustiniano*, che siffatte vendite fossero immaginarie, poichè tali divennero, ma non lo erano da principio. La maggior parte delle leggi, che regolarono in progress-

(k) Questo testamento non era scritto, ed era senza formalità, *sine libra, & tabulis*, come s' esprime *Cicerone*, Lib. I. *de Oratore*.

(l) *Instit.* Lib. II. Tit. 10. §. 1. *Aulogellio*, Lib. XV. Cap. XXVII. Si chiamò questa specie di testamento *per as, & libram*.

(m) *Ulpiano*, Tit. 10. §. 2.

(n) *Teofilo*, *Instit.* Lib. II. Tit. 10.

(o) Essi non n'ebbero se non se al tempo della guerra di Pirro. *Tito Livio* parlando dell' assedio de' Vei, dice, *nondum argentum signatum erat*, Lib. IV.

gresso i testamenti, prendono la loro origine dalla realtà di queste vendite, e se ne trovano le prove ne' Frammenti d' *Ulpiano* (p). Il sordo, il mutolo, il prodigo non potean testare: il sordo, perchè sentir non potea le parole del compratore della famiglia: il mutolo, perchè pronunziar non poteva i termini della nomina: il prodigo, perchè essendo privato di qualunque maneggio degli affari, vender non potea la propria famiglia. Non fo parola degli altri esempj.

Facendosi i testamenti nell' assemblea del popolo, venivan questi ad esser piuttosto atti del diritto politico, anzichè del diritto civile; del diritto pubblico, anzichè del diritto privato: da ciò seguiva, che il padre permetter non poteva al figliuolo, che trovavasi sotto la sua potestà, il fare un testamento (q).

Presso la maggior parte de' popoli i testamenti non sono soggetti a maggiori formalità de' contratti ordinarij, poichè sì gli uni, che gli altri non sono se non se espressioni della volontà di colui, che contratta, che appartengono ugualmente al diritto privato. Ma fra i Romani, presso i quali i testamenti derivavano dal diritto pubblico, ebbero maggiori formalità degli

(p) Titolo 20. §. 13.

(q) Eccovi, a cagion d'esempio, un passo, che non s'intende per aver trascurato l'Autore d'insegnarci in qual significato prenda il *diritto politico*, il *diritto civile*, il *diritto pubblico*, ed il *diritto privato* (Rifless. d'un Anon.)

gli altri atti (r); e questo sussiste tuttora ne' paesi di Francia, che si governano col diritto Romano.

Essendo i testamenti, come ho detto, una legge del popolo, dovevano esser fatti colla forza del comando, e con parole, che chiamaronsi *dirette*, ed *imperative*. Quindi si formò una regola, che non potrebbe darsi, nè trasmettere la propria eredità, se non con parole di comando [s]: donde seguì, che poteasi bene in certi casi fare una sostituzione (t), ed ordinare, che l'eredità passasse ad un altro erede, ma che non si potessero mai fare fedecomessi (u), vale a dire, incaricare alcuno in forma di supplica, a far avere ad un altro l'eredità, o una parte della medesima.

Allorchè il padre non istituiva, nè diseredava il figliuolo, rotto era il testamento; ma era valido tutto che nè diseredasse, nè istituisse la figliuola. Ne rilevo la ragione: quando non istituiva, nè diseredava il figliuolo, faceva ingiuria al nipote, che sarebbe succeduto a suo padre *ab intestato*: ma col non istituire, nè col diseredare la figliuola, non facea torto alcuno a' figliuoli di sua figlia, i quali non sarebber succe-

(r) Instit. Lib. II. Tit. 10. §. 1.

(s) *Tizio* sia mio erede.

(t) La Volgare, la pupillare, l'esemplare.

[u] *Augusto* per private ragioni cominciò ad autorizzare i Fedecomessi. Instit. Lib. 2. Tit. 23. §. 1.

ceduti alla loro madre *ab intestato* (x), come quelli, che non erano nè eredi suoi, nè agnati.

Le leggi de' primi Romani intorno alle successioni, pensato non avendo che a seguire lo spirito della divisione de' terreni, non ristrinsero quanto bisognava le ricchezze delle donne, e con ciò vennero a lasciare al lusso un varco aperto, il qual lusso è perpetuamente da queste ricchezze inseparabile. Fra la seconda, e la terza guerra Punica si cominciò a sentire il male: fu fatta la legge Voconia (y); e siccome la fecero fare considerazioni gravissime, delle quali pochissimi monumenti ci rimangono, nè finora n' è stato parlato se non se con somma confusione, io imprendo ad illustrarla.

Ce ne ha conservato un frammento *Cicerone*, il quale vieta l'istituire erede una femmina (z), fosse, o non foss' ella maritata.

L' Epitome di *Tito Livio*, ove si parla di questa legge, non ne dice di più (a). Costa da

(x) *Ad Liberos matris intestata hereditas. Leg. XII. Tab. non pertinebat, quia foemina suos heredes non habent.* Ulpian. Fram. Tit. 26. §. 7.

(y) *Quinto Voconio* Tribuno della plebe la propose. Vedi *Cicerone* Oraz. 2. contra Verre. Nell'Epitome di *Tito Livio*, Lib. XII. bisogna leggere *Voconius* in vece di *Volumnius*.

(z) *Sanxit . . . ne quis heredem virginem, neve mulierem faceret.* *Cicerone* Oraz. 2. contra Verre.

(a) *Legem tulit, ne quis heredem mulierem institueret.* Lib. 41.

da *Cicerone* (b), e da *Sant' Agostino* (c); che la figlia, ed anche la figlia unica fossero comprese nella proibizione.

Catone il vecchio (d) contribuì con tutte le sue forze a far ricevere questa legge. *Anlogellio* cita un frammento della concione da lui fatta in tale occasione (e). Coll'impedire, che le femmine succedessero, volle prevenire le cagioni del lusso, in quel modo stesso, che coll'assumer la difesa della legge *Oppia*, volle impedire il medesimo lusso.

Nelle Istituzioni di *Giustiniano* (f), e di *Teofilo* (g) si parla d' un capitolo della legge *Voconia*, che restringea la facoltà di legare. In leggendo questi Autori non vi ha chi non pensi, che un tal capitolo fosse fatto per ischivare, che la successione non venisse smunta per sì fatto modo da' legati, che l'erede ricusasse d' accettarla. Ma tale non era lo Spirito della legge *Voconia*. Abbiám veduto, come la medesima avéa per oggetto l' impedire, che le femmine ricevessero alcuna eredità. Il capitolo di questa legge, il quale ponea limiti alla facoltà di legare, entrava in questo oggetto: imperciocchè se altri avesse potuto legare a suo sen-

no

(b) Seconda Oraz. contra Verre.

(c) Libro III. della Città di Dio.

(d) Epitome di *Tito Livio*, Lib. XLI.

(e) Lib. XVII. Cap. VI.

(f) Instit. Lib. II. Tit. 22.

(g) Lib. II. Tit. 22.

no, le femmine avrebber potuto ricevere come legato ciò, che ottener non poteano come eredità.

La legge Voconia fu fatta per impedire le foverchie ricchezze delle femmine: adunque fu di mestieri privarle delle considerabili eredità, e non di quelle, che alimentar non potevano il lusso. Fissava la legge una data somma, che dare si doveva alle donne, cui essa privava della successione. *Cicerone*, il quale ci fa sapere questo fatto (*h*), non si dice qual fosse questa somma: ma *Dione* asserisce (*i*), che era di centomila sesterzj.

Fatta era la legge Voconia per regolare le ricchezze, e non per regolare la povertà: quindi ci dice *Cicerone* (*k*), che stabiliva la medesima intorno a quei soli, che erano scritti nel censo.

Ciò ebbe a somministrare un pretesto per eludere la legge. E' noto, che i Romani erano dediti estremamente alle formalità, e noi dicemmo poc' anzi, che lo spirito della Repubblica consistea nello stare alla lettera della legge. Vi furono de' padri, che non si fecero notare nel cen-

[h] *Nemo censuit plus Fadia dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. De finibus bon. & mal. Lib. II.*

[i] *Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur, ne qua majorem centum millibus nummum hereditatem posset adire. Lib. LVI.*

(k) *Qui census esset. Oraz. 2. contra Verre,*

Censo per poter lasciare l' eredità alla loro figliuola: ed i Pretori giudicarono, che non venisse violata la legge Voconia, poichè non violavasi la lettera.

Un certo *Anio Asello* aveva istituita unica erede la propria figliuola. Potea farlo, dice *Cicerone* [l], non ne lo impediva la legge Voconia, poichè non era egli nel Censo. Essendo Verre Pretore avea privato dell' eredità la figliuola: Cicerone sostiene, che Verre era stato corrotto, poichè senza questo non avrebbe potuto sovvertire un ordine, ch' era stato seguito dagli altri Pretori.

E che erano adunque questi cittadini, i quali scritti non erano nel censo, che comprendea tutt' i cittadini? Ma secondo l' istituzione di *Servio Tullio* riferita da *Dionigi d' Alicarnasso* [m] ogni cittadino, che non faceasi notare nel censo, era fatto schiavo: dice lo stesso *Cicerone* [n], che un uomo tale perde la libertà: la cosa medesima afferma *Zonara*. Bisogna adunque, che vi fosse della differenza fra il non essere nel censo secondo lo spirito della legge Voconia, ed il non essere nel censo secondo lo spirito delle istituzioni di *Servio Tullio*.

Quelli, che non si erano fatti notare nelle cinque prime classi, in cui altri era scritto secondo

(l) *Census non erat*, Ivi.

[m] Lib. VI.

[n] *In oratione pro Caccinna*.

do la proporzione de' proprj beni , non erano nel censo secondo lo spirito della legge Voconia (o): quelli , che notati non erano nel numero delle sei classi , o che posti non erano da' Censori nel numero di coloro , che addimandavansi *ararii* , non erano notati nel censo secondo le istituzioni di *Servio Tullio* . Tale era la forza della natura , che alcuni padri per eludere la legge Voconia si contentavano di soffrir la vergogna di trovarsi mescolati nella sesta classe co' proletarj , e con coloro , ch' erano tascati a testatico , ed anche per avventura d'esser gettati nelle tavole de' *Ceriti* (p).

Dicemmo , come la Romana giurisprudenza non ammetteva i fedecommissi . Gl' introdusse la speranza d' eludere la legge Voconia : istituivasi un erede capace per la legge di ricevere , e pregavasi a rassegnare l'eredità ad una persona esclusane dalla legge . Questa nuova guisa di disporre produsse effetti molto diversi . Certuni restituirono l'eredità ; e fu osservabile l'azione di *Sesto Peduceo* [q] . Se gli assegnò una grande eredità : esso solo sapea , ch'era pregato a rassegnarla . Ei si portò dalla vedova del testatore , e le diede tutte le sostanze del suo marito .

Altri si ritennero per se l'eredità ; e l'esempio

[o] Queste cinque prime classi erano tanto considerabili , che talora gli Autori riferiscono queste cinque sole .

[p] *In Caritum tabulas referri: ararius fieri.*

[b] Cicerone *de fin. bon. & mal. Lib. II.*

pio di *Publio Sestilio Rufo* fu altresì famoso, avvegnachè ne faccia uso *Cicerone* nelle sue dispute contra gli Epicurei [r]. „ Nella mia gioventù, dic' egli, fui pregato da *Sestilio* d'accompagnarlo in casa de' suoi amici, per intendere da' medesimi, s'ei dovesse rassegnare l'eredità di *Quinto Fadio Gallo a Fadia* di lui figliuola. Aveva egli uniti insieme diversi giovani con gravissimi personaggi; e niuno opinò che desse a *Fadia* più di quello, che le accordava la legge *Voconia*. *Sestilio* ebbe così una grande eredità, della quale non si sarebbe ritenuto un sesterzio, qualora avesse anteposto all'utile il giusto, e l'onesto. Io posso credere, aggiunge *Cicerone*, che voi avreste restituita l'eredità, e posso anche credere, che l'avrebbe restituita *Epicuro*: ma non avreste operato secondo i vostri principj „ . Faremo in questo luogo alcune riflessioni.

E' sventura dell'umana condizione, che i Legislatori vengano costretti a far leggi, che si oppongano a' medesimi naturali sentimenti: tale si fu appunto la legge *Voconia*. La ragione si è perchè i Legislatori stabiliscono più sopra la società, che sopra il cittadino; più sopra il cittadino, che sopra l'uomo. Sacrificava la legge e il cittadino, e l'uomo, e solo pensava alla Repubblica. Un uomo pregava il suo amico a rassegnare la sua eredità alla sua figliuola: dispre-

gia-

[r] Ivi.

giava la legge nel testatore i sentimenti della natura: dispregiava nella figliuola la pietà filiale: non avea riguardo alcuno per colui, il quale era incaricato di rassegnare l'eredità, e questi trovavasi in circostanze terribili. Rassegnavala? era un cattivo cittadino: ritenevala? era un reo uomo. Le sole persone di buon naturale pensavano a' modi d'eluder la legge: i soli uomini onorati potevano essere scelti per eluderla: avvegnachè egli è sempre un trionfo da riportarsi sopra l'avarizia, ed i piaceri; e siffatti trionfi gli ottengono i soli uomini d'onore. Sarebbe anche per avventura stata troppa severità riguardandogli in questo come cattivi cittadini. Non è impossibile, che il legislatore avesse conseguita gran parte del suo oggetto, quando tale si fosse la sua legge, che non forzasse ad eluderla, se non i soli uomini onorati.

Nel tempo, in cui fu fatta la legge Voconia, avevano i costumi conservata alcuna reliquia della prima purezza. Talora venne interessata la coscienza pubblica in favor della legge, e si fece giurare (s), che osserverebbesi; di modo che la probità facea guerra, quasi disse, alla probità stessa. Ma negli ultimi tempi i costumi si corrupe-
 pero a segno, che i fedecommessi dovettero aver meno forza per eludere la legge Voconia, di quello questa legge ne avesse per farsi osservare.

Le guerre civili distrussero numero infinito di cittadini. Roma sotto *Augusto* trovossi quasi de-

Tom. III.

M

ser-

[s] *Sestilio* dicea d'aver giurato d'osservarla, *Cicerone de finibus bon., & mal., Lib. II.*

ferta: facea di mestieri ripopolarla. Furon fatte le leggi Papie, nelle quali nulla fu tralasciato di ciò, che animar potesse i cittadini ad ammolliarsi, e ad aver figliuoli [t]. Uno de' mezzi principali si fu d'accrefcere per coloro, che secondassero le mire della legge, le speranze di succedere, e di scemarle per coloro, che non vi si accomodassero: e siccome la legge Voconia rendute avea le femmine incapaci di succedere, la legge Papia cessar fece in certi casi siffatta proibizione.

Le femmine [u], e quelle singolarmente, che aveano figliuoli, fatte furono capaci di ricevere l'eredità in virtù del testamento de' loro mariti: poterono le medesime, qualora avessero figliuoli, ricevere in virtù del testamento degli estranei: tutto questo contra la disposizione della legge Voconia; ed è osservabile, che non fu interamente abbandonato lo spirito di questa legge. A cagion d'esempio, permettea la legge Papia [x] ad un uomo, che avesse un figliuolo [y] il ricevere tutta l'eredità per testamento d'un

[t] Vedi ciò, che ne ho detto nel Cap. XXI. del Libro XXIII.

[u] Veggansi sopra di ciò i Frammenti d'Ulpiano, Tit. 15. §. 16.

[x] Si rinviene la differenza medesima in parecchie disposizioni della Legge Papia. Veggansi i Frammenti d'Ulpiano, §. 4. e 5. Titolo ultimo: e lo stesso nel medesimo Titolo §. 6.

[y] *Quod tibi filiulus, vel filia nascitur ex me, jura parentis habes: propter me scriberis hares.*

Giovenale, Satira ix.

un estraneo : la medesima non accordava la stessa grazia alla femmina, se non quando avesse tre (z) figliuoli.

Bisogna osservare, come la legge Papia rendette le femmine, che aveano tre figliuoli, capaci di succedere unicamente in virtù del testamento degli estranei; e che rispetto alla successione de' parenti lasciò in tutto il loro vigore le leggi antiche, e la legge Voconia (a). Ma ciò non ebbe durata.

Roma soprac caricata dalle ricchezze di tutte le Nazioni avea mutati costumi : non si pensò più a troncare il lusso donnesco. *Aulogellio*, il quale vivea sotto *Adriano*, ci dice [b], come al tempo suo la legge Voconia era quasi dileguata, essendo rimasta coperta dall'opulenza de' cittadini. Quindi troviamo nelle sentenze di *Paolo* (c), il quale vivea sotto *Negro*, come anche ne' frammenti d' *Ulpiano* [d], che fioriva al tempo d' *Alessandro Severo*, che le forelle da parte di padre poteano succedere, e che i soli parenti in grado remoto si trovavano nel caso del divieto della legge Voconia.

M 2

Era-

(z) Veggasi la Legge IX. Cod. Teodosiano *de bonis proscriptorum*: e *Dione*, Lib. LV. Veggansi i Frammenti d' *Ulpiano*, Titolo ultimo, §. 6. e Tit. 29. §. 3.

[a] Fram. d' *Ulpiano*, Tit. 16. §. 1, *Sozomene*, Lib. I. Cap. 19.

[b] Lib. XX. Cap. I.

[c] Lib. IV. Tit. 8. §. 3.

[d] Titolo 26. §. 6.

Erano cominciate a parer dure le vecchie leggi di Roma: ed i Pretori non si sentirono muovere se non se da' motivi d'equità, di moderazione, e di riguardo.

Abbiamo veduto come per le antiche leggi Romane le madri non partecipavano della successione de' figliuoli, e la legge Voconia fu una nuova ragione per escludernele. Ma dall'Imperador *Claudio* venne accordata alla madre la successione de' figliuoli, come per un conforto nella perdita di quelli: ed il Senatusconsulto Tertulliano fatto sotto *Adriano* [e] l'accordò alle medesime, quando aveano tre figliuoli, se fossero *ingenue*, ovvero quando ne avessero quattro, se fossero libertine. E' evidente, che altro non era questo Senatusconsulto, che un'estensione della Legge Papia, la quale nel caso medesimo accordate aveva alle femmine le successioni, che venissero loro lasciate dagli estranei. Ultimamente *Giustiniano* [f] accordò alle medesime la successione indipendentemente dal numero de' loro figliuoli.

Le cagioni medesime, onde venne ristretta la legge, che inabilitava le femmine a succedere, fecero a poco a poco abolir quella, che aveva impedita la successione de' parenti da parte di donna. Leggi somiglienti s'uniformavano sommamente allo spirito d'una buona Repubblica.

[e] Cioè, l'Imperador *Pio*, che per adozione assunse il nome d'*Adriano*.

[f] Leg. II. Cod. de Jure liberorum, Instit. Lib. III. Tit. 3. §. 4. de Senatusconsulto Tertul.

pubblica , in cui deesi operare in guisa , che questo sesso non possa prevalersi pel lusso nè delle sue ricchezze , nè della speranza di conseguirne . Per lo contrario il lusso d' una Monarchia rendendo gravoso e dispendioso il matrimonio , bisogna esservi invitato , e dalle ricchezze , che dar possono le femmine , e dalla speranza delle successioni , che possono conseguire . Così , allorchè si stabilì in Roma la Monarchia , tutto il sistema delle successioni mutò faccia . I Pretori chiamarono all' eredità in mancanza di parenti da parte di maschio , quelli da parte di femmina : dove in virtù delle leggi antiche i parenti da parte di donna non vi erano mai chiamati . Il Senatusconsulto Orficiano chiamò i figliuoli alla successione della lor madre ; e gl' Imperadori *Valentiniano* , *Teodosio* , ed *Arcadio* [g] , chiamarono i nipoti da parte della figliuola alla successione dell' avo . Ultimamente l' Imperador *Giustiniano* [h] abolì ogni vestigio dell' antico diritto rispetto alle successioni ; stabilì tre ordini d' eredi , i discendenti , gli ascendenti , ed i collaterali , senz' alcuna distinzione fra' maschi , e le femmine , fra' parenti da parte di donna , e quei da parte di maschio , ed annullò tutte quelle , che a tal riguardo restavano . Ei si pensò di seguire la stessa natura col dilungarsi da ciò ch' ei chiamava gl' imbarazzi dell' antica giurisprudenza .


[g] Leg. IX. Cod. *de suis, & legitimis liberis*.[h] Leg. XII. Cod. *ibidem*; e le Novelle 118. 117.

 L I B R O XXVIII.

„ Dell' origine , e delle rivoluzioni delle Leggi
 „ civili presso i Francesi „ .

*In nova fert animus mutatas dicere formas
 Corpora*

Ovidio *Metamorfosi* .



C A P I T O L O P R I M O .

*Del diverso carattere delle leggi de' popoli della
 Germania .*

Essendo i Franchi usciti del loro paese fecero registrare [a] da' Sapiienti della loro nazione le leggi Saliche . Sotto Clovi [b] essendosi la tribù de' Franchi Ripuarj unita con quella de' Franchi Salj , conservò i suoi usi ; e Teodorico Re d' Austrasia [c] li fece porre in iscritto . Raccol-

[a] V. il Prologo della Leg. Salica . Dice il *Leibnitzio* nel suo Trattato dell' origine de' Franchi , che questa Legge fu fatta prima del Regno di Clovi , ma nol potè essere prima , che i Franchi fossero usciti della Germania : allora non intendeano la lingua Latina .

[b] V. Gregorio Turonese .

(c) V. il Prologo della Legge de' Bavari , e quello della Legge Salica .

colse egli [d] nel modo stesso gli usi de' Bava-
ri, e degli Alemanni, che dipendeano dal suo
Regno. Imperciocchè essendosi la Germania inde-
bolita per la migrazione di tanti popoli, i Fran-
chi, dopo d'aver conquistato innanzi ad essi,
erano tornati indietro, ed aveano trasferito il
dominio loro nelle foreste de' loro padri. E' pro-
babile, che il codice [e] de' Turingj dato fosse
dal medesimo *Teodorico*, avvegnachè suoi sud-
diti pur fossero i Turingj. I Frisoni essen-
do stati soggiogati da *Carlo Martello*, e da *Pi-
pino*, la legge loro non è più antica di questi
Monarchi (f). *Carlo Magno*, che soggiogò il pri-
mo i Sassoni, diede loro la legge, che abbiamo.
Basta leggere questi due ultimi codici, per ve-
dere, che son opera de' vincitori. I Visigoti, i
Borgognoni, ed i Longobardi fondato avendo
de' Regni, fecero scrivere le loro leggi, non già
per far seguire gli usi loro a' popoli soggiogati,
ma per seguirli essi stessi.

Nelle leggi Saliche e Ripuarie, in quelle degli
Alemanni, de' Bavari, de' Turingj, e de' Frisoni,
avvi una mirabile semplicità: vi si vede una
rozzezza originale, ed uno spirito, che da altro
spirito non era stato indebolito. Poco esse can-
giarono, perchè questi popoli, se ne sono ec-
cettuati i Franchi, rimasero nella Germania. I

M 4

Fran-

[d] Ivi.

[e] *Lex Angliorum Werinorum, hoc est Thuri-
ngorum.*

[f] Non sapeano scrivere.

Franchi stessi vi fondarono gran parte del loro Impero: quindi le loro leggi furon tutte Alemanne. Non avvenne lo stesso delle leggi de' Visigoti, de' Longobardi, e de' Borgognoni: perdettero queste molto del loro carattere, poichè questi popoli, i quali si fissarono nelle nuove loro stazioni, molto del loro perdettero.

Il Regno de' Borgognoni non durò tanto tempo, onde le leggi del popolo vincitore ricever potessero grandi cambiamenti. *Gondebaldo*, e *Sigismondo*, che raccolsero i loro usi, furono quasi gli ultimi de' loro Re. Le leggi Longobarde ricevertero piuttosto delle aggiunte, che de' cambiamenti. Quelle di *Rotari* furon seguite da quelle di *Grimoaldo*, di *Luitprando*, di *Rachi*, di *Aistulfo*; ma non presero nuova forma. Non fu lo stesso delle Leggi de' Visigoti (g); i Re loro le rifecono, e le fecero rifare dal Clero.

I Re della prima razza tolsero [h] alle leggi Saliche, e Ripuarie quello, che non poteva in verun modo accordarsi col Cristianesimo, ma ne lasciarono tutta la sostanza. Ciò dir non possiamo delle leggi de' Visigoti.

Le leggi de' Borgognoni, e singolarmente quelle
de'

[g] *Eurico* le formò, *Leovigildo* le corresse, V. la Cronica d' *Isidoro*, *Chendasuindo*, e *Recessuindo* le riformarono. *Egiga* fece fare il Codice, che abbiamo, e ne incaricò i Vescovi: tuttavia si conservarono le Leggi di *Chendasuindo*, e di *Recessuindo*, come rilevasi dal sesto Concilio Toletano.

(h) Vedi il Prologo della Legge de' Bavari.

de' Visigoti , ammisero le pene corporali . Le leggi Saliche , e Ripuarie non le vollero [i] : queste conservarono meglio il loro carattere .

I Borgognoni , ed i Visigoti , le cui provincie trovavansi somamente esposte , procurarono di conciliarfi gli antichi abitatori , e di dare a' medesimi le più imparziali leggi civili [k] : ma i Re Franchi , sicuri della loro potenza aver non vollero siffatti riguardi (l) .

I Sassoni , i quali viveano sotto l' Impero de' Franchi , ebbero un umore indomabile , e si ostinarono a ribellarsi . Nelle loro leggi (m) si trovano delle durezza del vincitore , che non si veggono negli altri Codici delle leggi de' barbari .

Nelle pene pecuniarie vi si vede lo spirito delle leggi de' Germani , e nelle pene afflittive , quello del vincitore .

I delitti , che commettono nel paese loro , son puniti corporalmente ; nè si segue lo spirito delle leggi Germaniche , se non se nel gastigar coloro , che li commettono fuori del loro territorio .

Vi si dichiara , che per li loro delitti non avran-

(i) Se ne trovano solamente alcune nel Decreto di *Childeberto* .

(k) Vedi il Prologo del Codice de' Borgognoni , e lo stesso Codice , singolarmente il Tit. 12. §. 5. ed il Tit. 38. Vedi anche *Gregorio di Tours* , Lib. II. Cap. XXXIII. ed il Codice de' Visigoti .

(l) Vedi in seguito il Cap. III.

[m] Vedi il Cap. II. §. 8. e 9. ed il Cap. IV. §. 2.

avranno mai pace, e si nega loro per fino l'asilo delle Chiese.

Nella Corte de' Re Visigoti ebbero i Vescovi un' immensa autorità: gli affari più rilevanti si decideano ne' Concilj. Al codice de' Visigoti siamo debitori di tutte le massime, di tutt' i principj, e di tutte le mire dell' odierna Inquisizione; e null' altro fatto hanno i Frati, che copiare contra i Giudei le leggi fatte un tempo da' Vescovi.

Del rimanente le leggi di *Gondebaldo* per li Borgognoni compariscono molto sagge: di vantaggio lo sono altresì tali quelle di *Rotari*, e degli altri Principi Longobardi. Ma le leggi de' Visigoti, quelle di *Recessuindo*, di *Chendasuindo*, e di *Egiga* sono puerili, monche, idiote, non conseguono il fine; son piene di Rettorica, e vote di sentimento, frivole nella sostanza, e gigantesche nell' espressione.

CAPITOLO II.

Che le leggi de' barbari furono tutte personali.

È UN carattere particolare di queste leggi barbare il non essere state addette ad un certo territorio: il Franco era giudicato dalla legge de' Franchi, l' Alemanno dalla legge degli Alemanni, il Borgognone da quella de' Borgognoni, il Romano dalla legge Romana: ed anzichè si pensasse in quel tempo a rendere uniformi le leggi de' popoli conquistatori, neppure si pensò
a far-

a farli legislatore del popolo vinto.

Rinvengo l'origine di questo ne' costumi de' popoli della Germania. Erano quelle nazioni divise da lagune, da laghi, e da boscaglie: si osservava anche in *Cesare* (a), ch' erano vaghe di starsi separate. Il terrore, che loro incussero i Romani, le fece riunire: ogni uomo in queste Nazioni frammischiate dovette esser giudicato dagli usi, e dalle costumanze della propria Nazione. Tutti questi popoli, ciascuno rispetto a se, erano liberi ed indipendenti; e l'indipendenza non si estinse anche allorchè si trovarono frammischiatati: comune era la patria, e particolare la Repubblica: il territorio era il medesimo, e diverse le Nazioni. Adunque lo spirito delle Leggi personali era presso questi popoli, innanzi che abbandonassero le loro abitazioni, ed essi lo portarono nelle loro conquiste.

Trovasi stabilito quest'uso nelle formole di *Marcolfo* (b), ne' Codici delle leggi barbare, singolarmente nella legge de' Ripuarij (c), ne' decreti de' Re della prima stirpe (d), onde ne vennero i Capitolari, che sopra di ciò furon fatti nella seconda [e]. I figliuoli (f) seguivano la legge del
pa-

[a] *De bello Gallico*, Lib. VI.

[b] Lib. I. Form. 8.

[c] Cap. XXXI.

[p] Quello di *Clotario* dell'anno 560. nell'edizione de' Capitolari del *Baluzio*, Tom. I. Art. 4. *ivi in fine*.

[e] Capitolari aggiunti alla Legge de' Longobardi, Lib. I. Tit. 25. Cap. LXXI. Lib. II. Tit. 41. Cap. VII. e Tit. 56. Cap. I. e II.

[f] *Ivi*, Lib. II. Tit. 5.

padre loro , le mogli [g] quella del marito , le vedove [h] tornavano sotto la loro legge , i liberti aveano quella [i] del loro padrone . Questo non è tutto : ognuno prender potea la legge , che più gli aggradiva ; e la costituzione di *Lotario I.* [k] volle che pubblica fosse una tale scelta .

CAPITOLO III.

Differenza capitale fra le leggi Saliche , e le leggi de' Visigoti , e de' Borgognoni .

Dissi (a), che la legge de' Borgognoni , e quella de' Visigoti erano imparziali : ma tale non fu la legge Salica . Stabili la medesima fra' Franchi , ed i Romani le più afflittive distinzioni . Quando [b] si era ucciso un Franco , un barbaro , o un uomo , che vivea sotto la legge Salica , pagavasi a' parenti di lui una composizione di dugento soldi : e se ne pagava una di soli 100. allorchè erasi ucciso un Romano possessore [c] ; ed una di soli 45. quando si era uc-

(g) Ivi , Lib. II. Tit. 7. Cap. I.

(h) Ivi , Cap. II.

(i) Ivi , Lib. II. Tit. 35. Cap. II.

(k) Nella Legge de' Longobardi , Lib. II. Tit. 57.

(a) Nel Cap. I. di questo Libro .

(b) Legge Salica , Tit. 44. §. 1.

(c) *Qui res in pago , ubi remanet proprias habet.*
Legge Salica , Titolo 44. §. 15. Vedi anche il §. 7.

ucciso un Romano tributario : la composizione per l'uccisione d'un Franco vassallo del Re [d] era di 600. soldi, e quella d'un Romano comensale [e] del Re [f] era di soli 300. Poneva essa dunque una differenza crudele fra il Signore Franco, ed il Signore Romano, e fra il Franco, ed il Romano, che fossero di una condizione mezzana.

Ciò non è tutto : se si univa gente per assaltare un Franco nella propria casa [g], e si uccidesse, la legge Salica prescriveva una composizione di 600. soldi ; ma se si era assalito un Romano, o un affrancato [h], si pagava la metà di questa composizione. In vigore della medesima legge [i], se un Romano incatenava un Franco, dovea trenta soldi di composizione ; ma se un Franco incatenava un Romano, pagarne dovea soli quindici. Un Franco spogliato da un Romano avea sessantadue soldi e mezzo di composizione ; ed un Romano spogliato da un Franco, non ne ricevea più di trenta. Tutto ciò era

(d) *Qui in truste Dominica est*, ivi, Titolo 44. §. 4.

(e) *Si Romanus homo convivat Regis fuerit*, ivi, §. 6.

(f) I principali Romani erano presso la Corte, come vedesi dalla vita di varj Vescovi, che vi furono allevati : non vi erano che i soli Romani i quali sapessero scrivere.

(g) Legge Salica Tit. 45.

(h) *Lidus*, la cui condizione era migliore di quella del Servo : Legge degli Alemanni, Cap. XCV.

(i) Tit. 35. §. 3. e 4.

era una vera oppressione per li Romani.

Ciò non ostante un celebre Autore [k] forma un sistema dello *stabilimento de' Franchi nelle Gallie* col supporre, che fossero amicissimi de' Romani. Adunque i Franchi erano amicissimi de' Romani, essi che fecero a' medesimi, e ne ricevettero orribili mali [l]? I Franchi erano amici de' Romani, mentre dopo d'averli foggogati a forza d'arme, gli oppressero a sangue freddo colle leggi? Erano coloro amici de' Romani appunto come i Tartari conquistatori della China lo erano de' Chinesi.

Se alcuni Vescovi Cattolici vollero servirsi de' Franchi per distruggere i Re Arriani, ne segue egli da ciò, che bramassero di vivere sotto popoli barbari? Se ne può egli concludere, che i Franchi avessero de' riguardi particolari per li Romani? Ne caverei molte altre conseguenze; quanto più sicuri furono i Franchi de' Romani, tanto minor riguardo ebbero per li medesimi.

Ma l'Abate *Dubos* ha attinto da ree sorgenti per un Istorico, da' Poeti, cioè, e dagli Oratori. I sistemi non vogliono esser fondati sopra opere di sfoggio, e d'ostentazione.

CA-

(k) L'Abate *Dubos*.

[l] Testimonio la spedizione d'*Arbogasto* in *Gregorio di Tours*, Istor. Lib. II.

CAPITOLO IV.

Come il Diritto Romano si estinse nel paese del dominio de' Franchi ; e si conservò nel paese del dominio de' Goti , e de' Borgognoni .

LE cose da me esposte illustreranno le altre , le quali fin ora sono state coperte di tenebre .

Il paese , che oggi denominasi la Francia , nella prima stirpe venne governato dalla legge Romana , o dal Codice Teodosiano , e dalle diverse leggi de' barbari , che vi abitavano [a] .

Nel paese del dominio de' Franchi la legge Salica era stabilita per li Franchi , ed il Codice Teodosiano [b] per li Romani . In quello del dominio de' Visigoti una compilazione del Codice Teodosiano fatta per ordine d' *Alarico* [c] regolò le vertenze de' Romani : le costumanze della Nazione , ch' *Eurico* [d] fece porre in iscritto , decisero quelle de' Visigoti . Ma e per qual motivo le leggi Saliche acquistarono un' autorità quasi generale ne' paesi de' Franchi ? E perchè mai il Romano diritto vi si andò a poco a poco

[a] I Franchi , i Visigoti , ed i Borgognoni .

[b] Fu terminato l' anno 438 .

[c] L' anno ventesimo del Regno di questo Principe , e pubblicata due anni dopo da *Aniano* , come dimostra la prefazione di questo Codice .

[d] L' anno 504 . dell' Era Spagnuola , cronica d' *Isidoro* .

co estinguendo , mentre nel dominio de' Visigoti il diritto Romano dilatossi , ed ebbe un' autorità generale ?

Dico , che il diritto Romano perdette il suo uso presso i Franchi a motivo de' grandi vantaggi , che altri godeva essendo Franco (e), barbaro, o uomo , che vivesse sotto la legge Salica : quindi ognuno sentissi portato ad abbandonare il diritto Romano per vivere sotto questa legge . Fu ritenuto da' soli Ecclesiastici [f] , come quelli , che non avevano interesse di cangiarlo . Le diversità delle condizioni , e degli ordini non consisteano , se non se nella grandezza delle composizioni , siccome dimostrerò altrove . Ora alcune leggi particolari [g] dieder loro composizioni egualmente favorevoli , che quelle , le quali godevano i Franchi : essi adunque conservarono il diritto Romano : imperciocchè non ne veniva lo-

(e) *Francum , aut barbarum , aut hominem qui Salica Lege vivit* , Legge Salica , Tit. 445. §. 1.

(f) *Secondo la Legge Romana , sotto la quale vive la Chiesa*, si legge nella Legge de' Ripuarij Tit. 58. §. 1. Vedi anche le autorità innumerabili sopra di ciò riferite dal *Ducange* alla voce *Lex Romana* .

(g) Vedi i Capitolari aggiunti alla Legge Salica nel *Lindembrochio*, sul fine di questa Legge , ed i varj Codici delle Leggi barbare intorno a' privilegj degli Ecclesiastici per tal riguardo . Vedi altresì la lettera di *Carlo Magno* a *Pipino* suo figliuolo Re d' Italia dell' anno 807. nell' edizione del *Baluzio* , Tomo I. pag. 452. ove è detto , che un Ecclesiastico dee ricevere una composizione tripla : e la raccolta de' Capitolari , Lib. V. art. 302. Tomo I. edizione di *Baluzio* ,

loro alcun pregiudizio , oltredichè meglio ad essi conveniva , mentre era opera de' Cristiani Imperadori .

Per altra parte nel patrimonio de' Visigoti , non dando la legge Visigota vantaggio alcuno civile a' Visigoti sopra i Romani [h] , non ebbero questi motivo alcuno di lasciar di vivere sotto la legge loro per vivere sotto un' altra : essi per tanto conservarono le loro leggi , e non presero quelle de' Visigoti .

Ciò si conferma , a misura che ci andiamo più inoltrando . Sommamente imparziale fu la legge di *Gondebaldo* , nè più favorì i Borgognoni , che i Romani . Apparisce dal prologo di questa legge , come fu fatta per li Borgognoni , e fu fatta altresì per regolare gli affari , che nascer potrebbero fra' Romani , ed i Borgognoni , ed in quest' ultimo caso il tribunale fu bipartito . Era ciò necessario per ragioni particolari tratte dalla politica disposizione di quei tempi (i) . Durò il diritto Romano nella Borgogna per regolare le vertenze , che nascer poteffero fra' Romani stessi . Questi non ebber motivo d' abbandonare la legge loro , siccome l' ebbero nel paese de' Franchi , tanto più , che in Borgogna non si trovava stabilita la legge Salica , come si vede dalla famosa lettera d' *Agobardo* scritta a *Luigi il Buono* .

Tom. III.

N

Fa-

(h) Vedi questa Legge.

(i) Ne parlerò altrove, Lib. XXX. Capp. VI. VII. VIII. e IX.

Faceva *Agobardo* istanza [k] a questo Monarca di stabilire in Borgogna la legge Salica: dunque non vi era stabilita. Quindi il diritto Romano sussistè, e sussistè ancora in tante provincie, quante dipendevano un tempo da questo regno.

Il diritto Romano, e la legge Gotica si mantennero nel modo stesso nel paese dello stabilimento de' Goti; e la legge Salica non vi fu mai ammessa. Allorchè *Pipino*, e *Carlo Martello* ne cacciarono i Saraceni, le città, e le provincie, che si sottomisero a questi Monarchi (l), chiesero di conservar le lor leggi, e l'ottennero: la qual cosa, ad onta dell'uso di quel tempo, in cui tutte le leggi erano personali, fece ben presto considerare il Romano diritto come una legge reale, e territoriale in quei paesi.

Questo si prova coll'Editto di *Carlo il Calvo* emanato in Pesti l'anno 864. il quale (m) distin-

[k] *Agob. Opera.*

(l) Vedi *Gervasio di Tiburi*, nella raccolta del *Duchefne*, Tom. 3. pag. 366. *Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patris legibus, moribus paternis vivunt. Et sic Narbonensis provincia Pipino subjicitur.* Ed una Cronaca dell'anno 759. riferita da *Catel*, Istoria della Linguadoca. E l'Autore incerto della Vita di Luigi il Buono, sopra l'istanza fatta da' popoli della Settimania nell'assemblea in *Carisfaco*, nella raccolta del *Duchefne*, Tomo II. pag. 316.

(m) *In illa terra, in qua judicia, secundum Legem Romanam terminantur, secundum ipsam Legem judicatur; & in illa terra, in qua &c.* Art. 16. Vedi anche l'Art. 20.

stingue i paesi, in cui giudicavasi col diritto Romano, da quelli, ne' quali non vi si giudicava.

Prova l'Editto di Pisti due cose, la prima, che vi erano paesi, ne' quali si giudicava secondo la legge Romana, e che ve n'erano di quelli, ne' quali non si giudicava secondo questa legge: la seconda, che quei paesi, ove si giudicava colla legge Romana, erano quelli precisamente (n), ne' quali vien seguita anche al presente, come apparisce da questo medesimo Editto; quindi la distinzione de' paesi della Francia, che conserva le sue costumanze, e della Francia ch'è regolata dalla legge scritta, trovavasi già stabilita al tempo dell'Editto di Pisti.

Disse, come ne' principj della Monarchia tutte le leggi erano personali: così, quando l'Editto di Pisti distingue i paesi del diritto Romano da quelli, che non lo erano, ciò significa, che ne' paesi, i quali non erano paesi di diritto Romano tante persone avevano eletto di vivere sotto alcuna delle leggi de' popoli barbari, che non eravi quasi più alcuno in quelle contrade, che eleggesse di vivere sotto la legge Romana; e che ne' paesi della legge Romana vi erano poche persone, che avessero eletto di vivere sotto le leggi de' popoli barbari.

Io mi fo bene, che in questo luogo affermo

N 2

co-

(n) Vedi gli Articoli 12. e 16. dell'Editto di Pisti, in *Cavilono*, in *Narbona*, ec.

coſe nuove: ma ſe ſon vere, ſono antichiffime. E che importa finalmente, che l'abbia dette io, o i *Valeſj*, o i *Bignonj*?

CAPITOLO V.

Continuazione del medefimo ſoggetto.

LA legge di Gondebaldo ſuſſiſtè lungamente preſſo i Borgognoni in concorrenza colla legge Romana: vi era la medefima ancora in uſo al tempo di *Luigi il Buono*: ce ne convince manifeſtamente la lettera d'*Agobardo*. Nel modo ſteſſo, tutto che l'Editto di Pifti chiami il paefe, ch'era ſtato occupato da' Viſigoti, il paefe della legge Romana, vi ſuſſiſtea tuttavia la legge de' Viſigoti; e ciò ſi prova col Sinodo di Trojes convocato ſotto *Luigi il Balbo* l'anno 878, cioè, quattordici anni dopo l'Editto di Pifti.

In progreſſo le leggi Gotiche, e Borgognone perirono nel loro ſteſſo paefe per le cagioni generali(a), le quali fecero dileguare per ogni dove le leggi perſonali de' popoli barbari.

CA-

[a] Vedi in ſeguito i Capitoli IX. X. e XI.

CAPITOLO VI.

Come il Diritto Romano si conservò nel dominio de' Longobardi.

Tutto cede a' miei principj. Imparziale era la legge de' Longobardi, ed i Romani non ebbero alcuno interesse nell' abbandonare la propria, per seguirla. Il motivo, che impegnò i Romani sotto i Franchi ad eleggere la legge Salica, non prevalse in Italia, e vi si mantenne il Romano diritto insieme colla legge de' Longobardi.

Accadde altresì, che questa cedette al diritto Romano, e cessò d'esser la legge della Nazione dominante; e tutto che continuasse ad esser quella della primaria nobiltà, la maggior parte delle Città si eressero in Repubbliche; e questa nobiltà, o decadette, o venne distrutta (a). I cittadini delle nuove Repubbliche non si sentirono inclinati a prendere una legge, che stabiliva l'uso della pugna giudiziaria, e le cui istituzioni s'atteneano grandemente alle costumanze, ed agli usi cavallereschi. Il Clero allora in Italia sì potente, vivendo quasi tutto sotto la legge Romana, doveasi sempre scemare il numero di coloro, i quali seguivano la legge Longobarda.

N 3

Non

[a] Veggasi ciò, che dice il *Macchiavello* della distruzione dell' antica Nobiltà Fiorentina.

Non aveva oltre a ciò la legge Longobarda quella maestà del Romano diritto, che ricordava all'Italia il suo dominio sopra tutta la terra, ed era pur priva della sua estensione. La legge Longobarda, e la legge Romana ad altro più servire non poteano, che a supplire agli statuti delle Città, che si erano formate Repubbliche: ora quale potea supplirvi meglio, la legge Longobarda, che stabiliva soltanto sopra alcuni casi, o la Romana, che tutti li comprendea?

CAPITOLO VII.

Come s'estinse in Ispagna il Diritto Romano.

TUtt' altramente passarono le cose in Ispagna. Vi s'estinse il diritto Romano, e trionfò la legge de' Visigoti. *Chendasuindo* (a), e *Recessuindo* [b] proscrissero le leggi Romane, nè permisero tampoco che si citassero ne' Tribunali.

Fu altresì *Recessuindo* l'autore della legge [c],
che

[a] Cominciò a regnare l'anno 642.

[b] Non vogliamo esser più tormentati dalle Leggi forestiere, nè dalle Romane: Legge de' Visigoti, Lib. II. Tit. I. §. 9. e 10.

[c] *Ut tam Gotho Romanam, quam Romano, Gotham, matrimonio licent sociari*, Legge de' Visigoti, Lib. III. Tit. I. Cap. I.

che togliea la proibizione de' matrimonj tra' Goti, ed i Romani. Egli è chiaro, che queste due leggi avevano il medesimo spirito: questo Re volea togliere le principali cagioni della separazione, le quali erano tra' Goti, ed i Romani. Ora si credea, che non vi fosse cosa, che tanto li separasse, quanto il divieto di contrarre fra essi matrimonj, e la permissione di vivere sotto diverse leggi. Ma quantunque i Re de' Visigoti avesser prosritto il diritto Romano, sussistette sempre ne' dominj da essi posseduti nella Gallia meridionale. Questi paesi dilungati dal centro della Monarchia, vivevano in una grande indipendenza [d]. Rilevasi dall'istoria di *Vamba*, il quale ascese al trono l'anno 672. che i nativi del paese si erano fatti più forti (e): quindi la legge Romana vi avea maggiore autorità, e meno ve ne avea la legge Gotica. Le leggi Spagnuole non convenivano nè alle loro usanze, nè alla loro attuale situazione: può anche darsi, che il popolo s'ostinasse alla legge Romana, perchè vi univa l'idea della propria

N 4

pria

(d) Veggansi in *Cassiodoro* le condiscendenze, ch'ebbe per esse Teodorico Re degli Ostrogoti Principe il più stimato del suo tempo. Lib. IV. Lettera 19. e 26.

(e) La ribellione di queste provincie fu generale, come apparisce dal giudizio che si legge in seguito dell'istoria. *Paolo*, ed i suoi partigiani erano Romani, e furono anche favoriti da' Vescovi. *Vamba* non ardì di porre a morte i sediziosi, che avea vinti. L'Autore dell'istoria chiama la Gallia Narbonese la nutrice della perfidia.

pria libertà. Vi è di vantaggio: le leggi di *Chen-
dasuindo*, e di *Recessuindo* conteneano disposizioni
orribili contra gli Ebrei: ma questi Ebrei nel-
la Gallia meridionale erano potenti. L'autore
dell'Istoria del Re *Vamba* chiama queste provin-
cie il postribolo de' Giudei. Quando in queste
province capitarono i Saraceni, essi vi erano
stati chiamati: ora chi poteva averveli chiama-
ti, gli Ebrei, o i Romani? I Goti furono i
primi oppressi, perchè erano la Nazione domi-
nante. Si vede in *Procopio* (f), come nelle lo-
ro calamità si rifuggivano dalla Gallia Narbo-
nese in Ispagna. Certamente in questa sventura
rifuggironsi nelle contrade Spagnuole, che per an-
che si difendevano; e ne venne grandemente
scemato il numero di coloro, che nella Gallia
meridionale viveano sotto la legge de' Visigoti.

C A P I T O L O V I I I .

Falso Capitolare.

Quello sgraziato compilatore *Benedetto Levita*
non trasformò egli quella legge de' Visigo-
ti, che proibiva l'uso del diritto Romano, in un
Capitolare (a) attribuito di poi a *Carlo Magno*?
Egli

[f] *Gothi, qui cladi superfuerant, ex Gallia cum
uxoribus liberisque egressi in Hispaniam ad Teudim jam
palam tyrannum se receperunt.* de bello Gothorum, Lib.
I. Cap. XIII.

[a] Capitol. ediz. del *Baluzio*, Lib. VI. Cap.
CCCXLIII. pag. 981. Tomo I.

Egli fece di questa legge particolare una legge generale, non altrimenti che pretendesse d'estinguere per tutto l'Universo il diritto Romano.

CAPITOLO IX.

Come i Codici delle leggi barbare, ed i Capitolari si perdettero.

LE leggi Saliche, Ripuarie, Borgognone, e Visigote, lasciarono tratto tratto d'essere in uso presso i Franzesi; ed ecco in qual guisa.

Essendo i feudi divenuti ereditarij, ed essendo dilatati i sottofeudi, s'introdussero parecchi usi, a' quali più non erano applicabili queste leggi. Se ne conservò per altro lo spirito, che era di regolare la maggior parte degli affari colle multe. Ma siccome i valori indubitatamente cangiarono, cangiarono altresì le multe, e veggonsi molte antiche carte (a), in cui i Signori fissavano le multe, che dovevano esser pagate ne' loro piccioli Tribunali. In tal modo si venne a seguire lo spirito della legge, senza seguire la legge medesima.

Per altra parte trovandosi la Francia divisa in infinite picciole Signorie, le quali riconosceano piuttosto una dipendenza feudale, che una dipendenza politica, era molto difficile, che aver potesse autorità una legge sola: in fatti non vi sarebbe
sta-

(a) Il Signor *de la Thaumassier* ne raccolse molte. Vedi per esempio il Cap. LXI. LXVI. ed altri.

stato modo di farla osservare. Non correva più l'uso di spedire ufiziali straordinarj nelle provincie [b], che avesser l'occhio all'amministrazione della giustizia, ed agli affari politici: apparisce eziandio dalle antiche carte, che quando si stabilivano nuovi feudi, i Re si privavano del diritto di spedirveli. Quindi, allorchè quasi tutto divenne feudo, questi Ufiziali non potevano essere più impiegati: non vi fu più legge comune, perchè niuno potea farla osservare.

Le leggi Saliche, Borgognone, e Visigote vennero adunque in estremo trascurate sul terminare della seconda stirpe; e nel principio della terza non se ne udì più far parola.

Sotto le due prime stirpi si convocò con frequenza la nazione, vale a dire, i Signori, ed i Vescovi: per anche non trattavasi de' Comuni. Si procurò in queste assemblee di regolare il Clero, il quale era un corpo, che si formava, per dir così, sotto i conquistatori, e che stabiliva le sue prerogative: le leggi fatte in queste Assemblee sono ciò, che noi chiamiamo i Capitolari. Nacquero quattro cose: si stabilirono le leggi de' feudi: una gran parte de' beni della Chiesa fu governata dalle leggi feudali: gli Ecclesiastici si separarono di più, e trascurarono le leggi di riforma (c) ove non erano stati i riformatori essi so-

(b) *Missi dominici.*

[c] Che i Vescovi, dice *Carlo il Calvo* nel Capitolare dell'anno 844. art. 8. sotto pretesto d'aver l'autorità di fare de' Canoni, non si oppongano a questa costituzione, nè la trascurino. Sembra, che ne prevedesse già l'abolimento.

foli: si raccolsero i canoni de' Concilj [d] , e le Decretali de' Papi; ed il Clero ricevè queste leggi come veggenti da purissima sorgente. Dopo l' erezione de' grandi feudi i Re , come dicemmo , non ebbero più Inviati nelle provincie per far osservar le leggi da essi emanate : quindi sotto la terza stirpe non si udi più parlare di Capitolari .

CAPITOLO X.

Continuazione del medesimo soggetto .

FUrono aggiunti parecchi Capitolari alla legge de' Longobardi , alle leggi Saliche , ed alla legge de' Bavari . Se n'è cercata la ragione , e questa dee desumerfi dalla cosa medesima . I Capitolari erano di varie specie . Alcuni aveano del rapporto al governo politico , altri al governo economico , la maggior parte al governo ecclesiastico , alcuni al governo civile . Quelli di quest' ultima specie furono aggiunti alla legge civile , vale a dire , alle leggi personali di ciascuna nazione .

(d) Fu inserito nella raccolta de' Canoni numero infinito di Decretali di Papi: pochissime ve n' erano nella collezione antica . *Dionigi il Piccolo* ne mise molte nella sua : ma quella d' *Isidoro Mercatore* fu piena di vere , e di false Decretali . La vecchia collezione fu in uso in Francia fino a *Carlo Magno* . Questo Monarca ricevè dalle mani di Papa *Adriano I.* la collezione di *Dionigi il Piccolo* , e la fece accettare . La collezione d' *Isidoro Mercatore* comparve in Francia verso il Regno di *Carlo Magno* : fu ritenuta con ostinazione : quindi comparve ciò , che chiamasi il *Corpo del Diritto Canonico* .

zione: per ciò appunto si dice ne' Capitolari, che non vi è stipulata cosa veruna contra la legge Romana (a). In fatti quelli, che riguardavano il governo economico, ecclesiastico, o politico, non aveano relazione a questa legge; e quelli, che concernevano il governo civile, n'ebbero soltanto alle leggi de' popoli barbari, che si spiegavano, si correggevano, accrescevanfi, e diminuivansi. Ma questi Capitolari aggiunti alle leggi personali, fecero secondo me, trascurare il corpo medesimo de' Capitolari. In tempi d'ignoranza il compendio d'un'opera fa dar giù con frequenza l'opera stessa.

CAPITOLO XI.

Altre cagioni della caduta de' Codici delle leggi barbare, del Diritto Romano, e de' Capitolari.

Allorchè le nazioni della Germania conquistarono il Romano Impero, vi trovarono l'uso della scrittura; e ad imitazione de' Romani registrarono in iscritto gli usi loro (a), e ne forma-

(a) Vedi l'Editto di Pisti, Art. 20.

(a) Ciò viene espressamente indicato in alcuni prologhi di questi Codici. Si veggono ancora nelle Leggi de' Sassoni, e de' Frisoni delle varie disposizioni secondo i differenti distretti. Si aggiunsero a questi usi alcune particolari disposizioni, che richiesero le circostanze: tali furono le dure Leggi contra i Sassoni.

marono de' Codici. I regni infelici, che seguiron quello di *Carlo Magno*, le invasioni de' Normanni, le guerre intestine, precipitarono di bel nuovo nelle tenebre, ond'erano uscite, le nazioni vittoriose: più non si seppe nè leggere, nè scrivere. Ciò fece dimenticare in Francia, ed in Alemagna le leggi barbare scritte, il diritto Romano, ed i Capitolari. L'uso della scrittura conservossi meglio in Italia, ove regnavano i Papi, ed i Greci Imperadori, ed ove erano Città floride, e quasi il solo commercio, che allora si facesse. Questa vicinanza d'Italia fu cagione, che il Romano diritto meglio si conservasse nelle contrade della Gallia, soggette un tempo a' Goti, ed a' Borgognoni, tanto più, che questo diritto ivi era una legge territoriale, ed una specie di privilegio. E' probabile che il non sapere scrivere facesse cadere in Ispagna le leggi de' Visigoti, e colla caduta di tante leggi si formassero per ogni dove delle costumanze.

Caddero le leggi personali. Le composizioni, e quei che si dissero *Freda* (b), si regolarono più colla costumanza, che col testo di queste leggi. Quindi siccome nello stabilimento della Monarchia si era passato dagli usi de' Germani alle leggi scritte, alcuni secoli dopo si tornò dalle leggi scritte agli usi non scritti.

CA-

(b) Ne farò parola altrove.

CAPITOLO XII.

Delle costumanze locali: rivoluzioni delle leggi de' popoli barbari, e del Romano Diritto.

SI osserva da varj monumenti, che fino dalla prima, e seconda stirpe vi erano delle costumanze locali. Vi si parla della *costumanza del luogo* (a), dell' *uso antico* (b), della *costumanza* [c], delle *Leggi* (d) e delle *usanze*. Alcuni Autori sonosi fatti a credere, che quelle, che si diceano costumanze, fossero le leggi de' popoli barbari, e ciò, che denominavasi la legge, fosse il diritto Romano. Io dimostro, che ciò non può stare. Ordinò il Re *Pipino* (e), che ovunque non vi fosse legge, si seguirebbe la costumanza; ma che questa non verrebbe anteposta alla legge. Ora l'asserire, che il diritto Romano venne anteposto a' codici delle leggi barbare, è un rovesciare tutti gli antichi monumenti, e singolarmente que' codici delle leggi barbare, i quali dicono sempre il contrario.

Anzi che le leggi de' popoli barbari fossero le divise costumanze, furono queste medesime leggi, le quali, come leggi personali le introdusse-

[a] Prefazione delle Formole di *Marcolfo*.

[b] Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 58. §. 3.

[c] Ivi, Lib. II. Tit. 41. §. 6.

[d] Vita di San *Legero*.

[e] Legge de' Longobardi, Lib. II. Titolo 41. §. 6.

sero. La legge Salica, a cagion d'esempio, era una legge personale: ma ne' luoghi abitati generalmente da' Franchi Salj, la legge Salica, personale quale ella era, divenne rispetto a questi Franchi Salj una legge territoriale, nè era personale che per li Franchi, che altrove abitavano. Ora, se in un luogo, in cui la legge Salica era territoriale, fosse accaduto, che parecchi Borgognoni, Alemanni, ed anche Romani, avessero con frequenza avuto degli affari, questi sarebbero stati decisi dalle leggi di questi popoli, e numero grande di giudizj uniformi ad alcune di queste leggi avrebbe dovuto introdurre nel paese nuove usanze. E questo dà un'adeguata spiegazione della Costituzione di *Pipino*. Era cosa naturale, che questi usi potessero quadrare a' Franchi stessi del luogo, ne' casi, che non erano dalla legge Salica decisi; ma non eralo, che prevaler potessero alla legge Salica stessa.

Quindi eravi in ogni luogo una legge dominante, ed usi ricevuti, che servivano di supplimento alla legge dominante, allorchè non vi erano contrarj.

Poteva anche darli, che servissero di supplimento ad una legge, che non fosse territoriale: e per non abbandonare lo stesso esempio, se in un luogo, in cui la legge Salica era territoriale, un Borgognone venisse giudicato dalla legge de' Borgognoni, e che il caso non fosse registrato nel testo di questa legge, non dee dubitarsi, che non si giudicasse a norma della costumanza del luogo.

Al tempo del Re *Pipino* le costumanze , che si erano formate , aveano minor vigore delle leggi ; ma in brev' ora le costumanze distrussero le leggi : e siccome i nuovi regolamenti son sempre rimedj indicanti un male presente , possiamo supporre , che al tempo di *Pipino* si principiasse già ad anteporre alle leggi le costumanze .

Il da me detto spiega in qual guisa il Romano diritto cominciassse fino da' primi tempi a diventare una legge territoriale , siccome si vede nell' Editto di *Pisti* ; e come la legge Gotica non lasciasse d' esservi per anche in uso , come apparisce dal Sinodo di *Trojes* [f] di cui ho parlato . La legge Romana era divenuta la legge personale universale , e la legge Gotica la legge personale particolare , e per conseguenza la legge Romana era la legge territoriale . Ma e come l' ignoranza fece dar giù per ogni dove le leggi personali de' popoli barbari , mentre si mantenne il diritto Romano come legge territoriale nelle Provincie *Visigote* , e *Borgognone* ? Rispondo , che la stessa legge Romana incorse ad un di presso il destino delle altre leggi personali : senza di ciò avremmo tuttora il Codice *Teodosiano* nelle Provincie , nelle quali la legge Romana era legge territoriale , dove vi abbiamo leggi di *Giustiniano* . Appena rimase a queste Provincie il solo nome di paese di diritto Romano , o diritto scritto , e quell' amore che hanno i popoli per

[f] Veggasi quì innanzi il Cap. V.

per la lor legge, massime allorchè la considerano come un privilegio, e finalmente alcune disposizioni del Romano diritto conservate allora nella memoria degli uomini: ma questo bastò per produrre quell'effetto, che quando, cioè, comparve la compilazione di *Giustiniano*, fosse ricevuta nelle Provincie del dominio de' Goti, e de' Borgognoni come legge scritta: dove nell'antico dominio de' Franchi fu soltanto ricevuta come ragione scritta.

CAPITOLO XIII.

Differenza della legge Salica, o de' Franchi Salj, da quella de' Franchi Ripuarj, e degli altri popoli barbari.

DAlla legge Salica non ammetteasi l'uso delle prove negative, ch' è quanto dire, che per la legge Salica colui, che faceva un'istanza, o un'accusa, dovesse provarla, e che non bastasse all'accusato il negarla: la qual cosa s'accorda colle leggi di quasi tutte le nazioni del mondo.

Tutt'altro spirito era quello della legge de' Franchi Ripuarj (a): contentavasi questa delle prove negative; e colui, contro al quale si formava-

Tom. III,

O

ma-

(a) Ciò si riferisce a quello, che dice *Tacito*, che i popoli della Germania avevano usi comuni, ed usi particolari.

mava un'istanza, o un'accusa, potea giustificarsi nella maggior parte de' casi, giurando con un dato numero di testimonj, di non aver fatto ciò, di che veniva accagionato. Il numero de' testimonj (b), che giurar doveano, cresceva secondo l'importanza della cosa: talora ve ne voleano settantadue (c). Le leggi degli Alemanni, de' Bavari, de' Turingj, quelle de' Frisoni, de' Sassoni, de' Longobardi, e de' Borgognoni, furon fatte sul piano medesimo di quelle de' Ripuarj.

Disse, come la legge Salica non ammettea le prove negative. Vi era tuttavia un caso (d), in cui ammettevale; ma in questo caso non le ammettea sole, e senza il concorso di prove positive. L' accusatore faceva (e) ascoltare i suoi testimonj per istabilire la sua istanza: quegli, che difendevassi, ascoltar faceva i suoi per giustificarsi; ed il giudice andava rintracciando la verità ne' primi, e ne' secondi testimonj (f). Una tal pratica era tutt' altra da quella delle leggi Ripuarie, e delle altre leggi barbare, in cui un accusato giustificavassi col giurare di non esser reo, e col far giurare a' proprj parenti, che detta avea la verità. Siffatte leggi non poteano convenire se
non

(b) Legge de' Ripuarj, Titolo 6. 7. 8. ed altri.

[c] Ivi, Tit. 11. 12. e 17.

[d] E' quello, in cui un *antrustione*, cioè, un Vassallo del Re, in cui supponevasi maggior franchigia, era accusato. Vedi il Tit. 76. del *Pactus Legis Salicae*.

[e] Vedi il Tit. 76. del *Pactus Legis Salicae*.

(f) Come tuttora si pratica in Inghilterra.

non ad un popolo , che fosse semplice , e d' un certo candor naturale : convenne per fino , come or vedremo , che i Legislatori ne prevenissero l' abuso .

CAPITOLO XIV.

Altra differenza .

Non permettea la legge Salica la prova per duello : la riceveano per lo contrario la legge de' Ripuarj (a) , e quasi tutte quelle de' popoli barbari (b) . A me pare , che la legge del duello fosse una natural conseguenza , ed il rimedio della legge , la quale stabiliva le prove negative . Allorchè facevasi un'istanza , e che si vedea , che ingiustamente verrebbe elusa da un giuramento , che restava ad un guerriero (c) , il quale vedevasi in procinto di restar confuso , se non chieder ragione del torto , che se gli faceva , e dell' offerta stessa dello spergiuro ? La legge Salica , che non ammettea l' uso delle prove negative , non abbisognava della prova per duello , e non la ricevea : ma la legge de' Ripuarj

O 2

pua-

[a] Tit. 32. Tit. 57. §. 2. Tit. 59. §. 4.

[b] Vedi la Nota seguente .

(c) Questo spirito si ricava chiaro nella Legge de' Ripuarj , Tit. 59. §. 4. e Tit. 67. §. 5. ed il Capitolare di Luigi il Buono , aggiunto alla Legge de' Ripuarj dell' anno 803. art. 22.

puarj (d), e quella degli altri popoli (e) barbari, che ammetteano l'uso delle prove negative, furon costrette a stabilire la prova per duello.

Bramo, che si leggano le due famose disposizioni (f) di *Gondebaldo* Re di Borgogna intorno a questa materia: si vedrà esser cavate dalla natura della cosa. Era necessario, come s'esprimono le leggi barbare, togliere il giuramento dalle mani d' un uomo, che volesse abusarne.

Presso i Longobardi la legge di *Rotari* ammise de' casi, ne' quali volea, che colui, il quale si fosse difeso con un giuramento, non potesse altrimenti esser molestato con un duello. Quest' uso dilatossi: vedremo in progresso (g) quai mali ne risultarono, e come convenne abbracciar di nuovo la pratica antica.

CA-

(d) Vedi questa Legge.

(e) La Legge de' Frisoni, de' Longobardi, de' Bavari, de' Sassoni, de' Turingj, e de' Borgognoni.

[f] Nella Legge de' Borgognoni, Tit. 8. §. 1. e 2. intorno agli affari criminali: ed il Tit. 45. che verte altresì sopra gli affari civili. Vedi anche la Legge de' Turingj, Tit. 1. §. 31. Tit. 7. §. 6. e Tit. 8. e la Legge degli Alemanni, Tit. 89. la Legge de' Bavari, Tit. 8. Cap. II. §. 6. e Cap. III. §. 1. e Tit. 9. Cap. IV. §. 4. la Legge de' Frisoni, Tit. 11. §. 3. e Tit. 14. §. 4. la Legge de' Longobardi, Lib. 1. Tit. 32. §. 3. e Tit. 35. §. 1. e Lib. II. Tit. 35. §. 2.

(g) Vedi qui sotto il Cap. XVIII. sul fine.

CAPITOLO XV.

Riflessione.

IO non nego, che ne' cambiamenti, che furon fatti nel codice delle leggi de' barbari, nelle disposizioni, che vi furono aggiunte, e nel corpo de' Capitolari, possa trovarsi alcun testo, in cui nel fatto la prova del duello non sia una conseguenza della prova negativa. Alcune particolari circostanze nel corso di più secoli hanno potuto fare stabilire certe leggi particolari. Parlo dello spirito generale delle leggi Germane, della loro natura, ed origine: parlo degli usi antichi di questi popoli, indicati, o stabiliti da queste leggi: qui d' altro non si tratta, salvo che di questo.

CAPITOLO XVI.

Della prova per l' acqua bollente stabilita dalla Legge Salica.

AMmettea la legge Salica l' uso (a) della prova per l' acqua bollente; e siccome questa prova era molto crudele, la legge (b) prendeva un temperamento per mitigarne il rigore. Permet-

O 3

(a) Ed ancora alcune altre Leggi de' Barbari.

(b) Titolo 56.

mettea la medesima a colui, ch' era stato intimato il giorno per venire a far la prova per l' acqua bollente, di redimer la sua mano col consenso della sua parte. L' accusatore mediante una data somma fissata dalla legge potea contentarsi del giuramento d' alcuni testimonj, i quali dichiarassero, che l' accusato commesso non aveva il delitto: ed era questo un caso particolare della legge Salica, in cui ammettea la prova negativa.

Era questa prova una cosa di patto, che la legge comportava, ma che non prescrivea. Dava la legge un certo compenso all' accusatore, il quale s' induceva a permettere, che l' accusato si difendesse con una prova negativa: era in libertà dell' accusatore il riportarsi al giuramento dell' accusato, come era in sua libertà il perdonare il torto, o l' ingiuria.

Dava la legge (c) un temperamento, affinchè prima del giudizio le parti, una col timore d' una prova terribile, l' altra in vista d' un picciol compenso presente, terminassero le loro vertenze, ed estinguessero i loro odj. Ben si comprende, che qualor fosse consumata questa prova negativa non ve ne voleva altra, e così la pratica del duello esser non poteva una conseguenza di questa particolar disposizione della legge Salica.

CA-

(c) Titolo 56.

CAPITOLO XVII.

Modo di pensare de' nostri padri.

SI farà altri le maraviglie in veggendo che i nostri padri facessero in questa guisa dipendere l'onore, la fortuna, e la vita de' Cittadini da cose, che dipendeano più dal caso, che dalla ragione: che sempre si servissero di prove, che nulla provavano, e che non avean relazione nè coll'innocenza, nè col delitto.

I Germani, che non erano mai stati soggiogati (a), godevano un'estrema indipendenza. Le famiglie si faceano la guerra per omicidj (b), per furti, per ingiurie. Venne modificata questa costumanza col sottoporre a regole queste guerre: queste si fecero per ordine (c) e sotto gli occhi del Magistrato: la qual cosa era da preferirsi ad una licenza generale di farsi del male.

Siccome a' dì nostri i Turchi nelle loro guerre civili prendono la prima vittoria per un giudizio di Dio, il quale decide; così i popo-

O 4 li

(a) Questo apparisce da ciò, che dice Tacito: *omnibus idem habitus*.

[b] Vellejo Patercolo. Lib. II. Cap. CXVIII. dice, che i Germani decideano tutti gli affari col duello.

[c] Vedi i Codici delle Leggi barbare; e per li tempi più moderni *Beaumanoir* intorno alla costumanza di Beauvoisis.

li della Germania ne' loro privati affari prendeano l'evento della pugna per un decreto della Provvidenza, attenta mai sempre a punire il reo, o l'usurpatore.

Dice *Tacito*, che presso i Germani, allorchè una Nazione volea far guerra ad un'altra, procurava di fare alcun prigioniero, che combatter potesse con uno de' suoi, e che dalla riuscita di questa pugna si giudicava dell'evento della guerra. Popoli, i quali si facevano a credere, che il duello regolasse i pubblici affari, poteano pur pensare, che regolar potesse anche le vertenze de' privati.

Gondebaldo Re di Borgogna (d), più d'ogni altro Re autorizzò l'uso del duello. Questo Monarca rende ragione di questa sua legge nella legge stessa: „ il motivo si è, dic' egli, perchè „ i nostri sudditi non facciano più giuramento „ sopra fatti oscuri, e non divengano spergiuri „ sopra fatti certi“. Quindi, mentre gli Ecclesiastici (e) dichiaravano empia la legge, che permetteva il duello, la legge de' Borgognoni prendea per sacrilega quella, che stabiliva il giuramento.

La prova per duello aveva alcuna ragione fondata sull'esperienza. In una nazione unicamente guerriera la poltroneria suppone altri vizj: prova, che non si è secondata l'educazione, che si è ri-

[d] Legge de' Borgognoni, Cap. 45.

(e) Vedi le opere d'Agobardo.

è ricevuta, e che altri non è stato sensibile all'onore, nè guidato dalle massime, che hanno governati gli altri uomini: fa essa vedere, che non si teme il loro dispregio, e che non si tiene alcun conto di loro stima; per quanto poco altri sia ben nato, non sarà d'ordinario privo della sveltezza, che dee unirsi colla forza, nè della forza, che dee accoppiarsi col coraggio: imperciocchè stimando l'onore, altri si farà per tutta la vita sua occupato in cose, senza le quali non si può conseguirlo. Di più in una nazione guerriera, ove sono in onore la forza, il coraggio, e la prodezza, i veri delitti odiosi quelli sono, che nascono dalla furberia, dalla scaltrezza, e dall'inganno, che è quanto dire, dalla poltroneria.

Rispetto alla prova del fuoco, dopo che l'accusato avea posta la mano sopra un ferro rovente, o pure nell'acqua, che bolliva, si ravvolgea la mano in un sacchetto, che sigillavasi: se tre giorni dopo non comparivano segni di scottatura, eran dichiarati innocenti. Chi non vede, che presso un popolo avvezzo a maneggiar le armi, la cute ruvida, e callosa ricever non dovea tale impressione dal ferro infuocato, o dall'acqua bollente, che vi dovesse comparire tre giorni dopo? E se vi compariva era segno evidente, che colui, il quale faceva la prova, era uomo molle ed effeminato. I nostri contadini colle loro mani callose maneggiano a lor talento il ferro arroventito, e quanto alle femmine, poteano reggere al ferro infuocato le mani di quelle

le, che lavoravano. Le dame (f) avevano i loro campioni per difenderle; ed in una nazione priva affatto di lusso, non vi era ordine di mezzo.

In vigore della legge de' Turingj (g) una donna accusata d'adulterio non era condannata alla prova per l'acqua bollente, se non se quando non compariva campione per difenderla: e la legge de' Ripuarj [h] non ammette questa prova, se non se quando non si trovano testimonj per giustificarsi. Ma una donna, che non trovava parenti, che difendere la volessero; un uomo, che non potea produrre alcun testimonio di sua probità, per questo solo erano già convinti.

Dico adunque, che nelle circostanze de' tempi, in cui la prova per duello, e la prova per lo ferro infuocato, e per l'acqua bollente furono in uso, vi regnò una tal consonanza di queste leggi co' costumi, che queste leggi produssero meno ingiustizie, di quello esse fossero ingiuste: che gli effetti furono più innocenti delle cause: che più intaccarono l'equità, di quello ne violassero i diritti: che furono più irragionevoli, che tiranniche.

CA-

[f] Vedi *Beaumanoir*, costumanza di Beauvoisis, Cap. LXI. Vedi anche la Legge degl'Inglese. Cap. XIV. ove la prova per l'acqua bollente è puramente sussidiaria.

(g) Titolo 14.

(h) Cap. XXLI. §. 5.

CAPITOLO XVIII.

Come si dilatasse la prova per duello.

DAlla lettera d' *Agobardo* a *Luigi il Buono* si potrebbe concludere, che la prova per duello non era in uso presso i Franchi, poichè dopo d'aver fatto conoscere a questo Principe gli abusi della legge di *Gondebaldo*, chiede [a], che in Borgogna si giudichino gli affari colla legge de' Franchi. Ma siccome altronde sappiamo, che in quel tempo si usava in Francia la pugna giudiziaria, la faccenda non potea concepirsi. Ciò viene spiegato da quanto ho detto: la legge de' Franchi *Salj* non ammettea questa prova, ed ammettevala quella de' Franchi *Ripuarj* [b].

Ma ad onta de' clamori degli Ecclesiastici, si dilatò ogni giorno più in Francia l'uso della pugna giudiziaria; ed io proverò pur ora, come essi stessi in gran parte ve ne diedero il motivo.

Questa prova l'abbiamo dalla legge de' Longobardi. » Erasi da lungo tempo introdotto un » uso detestabile (così leggesi nel proemio della » co-

[a] *Si placeret domino nostro, ut eos transferret ad Legem Francorum.*

[b] Vedi questa Legge Tit. 59. §. 4. e Tit. 67. §. 5.

„ costituzione (c) d' *Ottone II.*); ed è, che
 „ se la carta d' alcuna eredità fosse impugnata
 „ come falsa, colui, che la presentava, giurava
 „ su i Vangelj, ch' era vera, e senz' altro giu-
 „ dizio preventivo appropriavasi l' eredità: quin-
 „ di gli spergiuri erano certi d' arricchirsi „ .
 Quando l' Imperadore *Ottone I.* si fece corona-
 re in Roma (d) Papa *Giovanni XII.* tenendo
 un Concilio, tutt' i Signori Italiani esclamaro-
 no [e], esser necessario, che l' Imperadore facesse
 una legge per correggere sì indegno abuso. Si
 il Papa, che l' Imperadore furon d' avviso di
 rimetter l' affare al Concilio, che in breve do-
 vea convocarsi in Ravenna (f). Quivi i Signori
 rinnovarono le medesime istanze, e raddoppiarono
 le loro grida: ma sotto il pretesto di tro-
 varsi lontane alcune persone, si differì di bel
 nuovo l' affare. Allorchè *Ottone II.* e *Corrado*
 (g) Re di Borgogna giunsero in Italia, eb-
 bero in Verona un abboccamento [h] con i Si-
 gno-

(c) Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. Cap. XXXIV.

[d] L'anno 962.

[e] *Ab Italia proceribus est proclamatum, ut Imperator sanctus, mutata lege, facinus indignum destrueret.*
 Leg. de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. Cap. XXXIV.

[f] Fu tenuto l'anno 967. in presenza del Papa *Giovanni XIII.* e dell' Imperadore *Ottone I.*

[g] Zio d' *Ottone II.* figliuolo di *Rodolfo*, e Re della Borgogna Transjurana.

[h] L'anno 988.

gnori d' Italia (i): e per le loro istanze reiterate l'Imperadore col consenso di tutti fece una legge, la quale ordinava, che qualora vi fosse alcun contrasto sopra l'eredità, e che una delle parti volesse servirsi d'una carta, e che l'altra sostenesse esser falsa, l'affare verrebbe deciso col duello: che la regola medesima si osserverebbe qualor si trattasse di materia feudale: che le Chiese farebbero sottoposte alla legge medesima, e combatterebbbero per mezzo de' loro campioni. Si vede, che la nobiltà chiese la prova per duello a motivo del disordine della prova introdotta nelle Chiese, che ad onta de' clamori di questa nobiltà, ad onta dell' abuso, che per se stesso esclamava, e finalmente ad onta dell' autorità d' *Ottone*, che si portò in Italia per parlare, e per farla da padrone, il clero si tenne fermo in due Concilj: che il concorso della nobiltà, e de' Principi avendo forzati gli Ecclesiastici a cedere, l'uso della pugna giudiziaria dovette esser considerato come privilegio della nobiltà, come un antemurale contra l'ingiustizia, e come una sicurezza della sua proprietà, e che fin da tal momento dovette estendersi una tal pratica. E pure ciò avvenne in un tempo, in cui gl' Imperadori erano grandi, ed i Papi piccioli: in un tempo, in cui gli *Ottoni* vennero a ristabilire in Ita-

(i) *Cum in hoc ab omnibus imperiales aures pulsarentur.* Leg. de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. Cap. XXXIV.

Italia la dignità dell' Impero.

Farò una riflessione, dalla quale verrà confermato quanto affermai poc' anzi, che lo stabilimento delle prove negative tiravasi dietro la giurisprudenza del duello. L' abuso, di cui si faceano le lagnanze innanzi agli *Ottoni*, era, che un uomo, a cui si opponesse la falsità della sua carta, si difendea con una prova negativa, asserendo su i Vangelj, che non era tale. Che si fece per corregger l' abuso d' una legge, che era stata troncata? Si rimise in voga l' uso del duello.

Mi sono affrettato a far parola della Costituzione d' *Ottone II.* per dare una chiara idea de' contrasti di quei tempi fra il Clero, ed i Secolari. Vi era stata innanzi una costituzione di *Lotario I.* [k] il quale per le medesime lagnanze, e contrasti, assicurar volendo la proprietà de' beni, aveva ordinato, che il Notajo giurerebbe, che la sua carta non era falsa; e che s' ei fosse morto, si farebbero giurare i testimonj, che l' avessero sottoscritta: ma il male sempre restava, e forz' era appigliarsi al rimedio, del quale ho parlato.

Io rinvengo, come prima di quel tempo nelle generali assemblee tenute da *Carlo Magno* gli rap-

[k] Nella Legge de' Longobardi Lib. II. Tit. 55. §. 33. Nell' esemplare, di cui si è servito il *Muratori* è attribuita all' Imperadore *Guido*.

rappresentò la Nazione (l), che nello stato delle cose era malagevolissimo, che l' accusatore, o l' accusato non divenissero spergiuri, e che tornava meglio il ristabilire la pugna giudiziaria, com' egli fece.

Si dilatò l' uso della pugna giudiziaria fra' Borgognoni, e vi venne limitato quello del giuramento. *Teodorico* Re d' Italia abolì il duello presso gli Ostrogoti (m): le leggi di *Chendasuindo*, e di *Recessuindo* pare, che ne abbian voluto togliere per fino l' idea. Ma queste leggi vennero sì poco ricevute nel Narbonese, che il duello vi si riputava una prerogativa de' Goti (n).

I Longobardi, i quali dopo la distruzione degli Ostrogoti fatta da' Greci, conquistarono l' Italia, vi riportarono l' uso del duello: ma le loro prime leggi lo ristrinsero (o). *Carlo Magno* (p), *Luigi il Buono*, gli *Ottoni*, fecero varie
ge-

(l) Nella Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. §. 23.

(m) Vedi *Cassiodoro*, Libro III. Lettera 23. e 24.

(n) *In palatio quoque Bera Comes Barcinonensis, cum impeteretur a quodam vocato Sunila, & infidelitatis argueretur, cum eodem secundum legem propriam, utpote quia uterque Gothus erat, equestri pralio congressus est, & victus.* L' Autore incerto della vita di Luigi il Buono.

(o) Vedi nella Legge de' Longobardi Lib. I. Tit. 4. e Tit. 9. §. 23. e Lib. II. Tit. 35. §. 4. e 5. e Tit. 55. §. 1. 2. e 3. I Regolamenti di *Rotari*, ed al §. 15. quello di *Luitprando*.

(p) Ivi, Lib. II. Tit. 55. §. 23.

generali costituzioni, che veggonsi inserite nelle leggi de' Longobardi, ed aggiunte alle leggi Saliche, ch' estesero il duello prima negli affari criminali, e poi ne' civili eziandio. Non si sapea che farsi. La prova negativa per giuramento partoriva sconcerti: ne partoriva quella per duello: e si mutava secondo che altri era più toccato, o da' primi, o da' secondi.

Per una parte godeano gli Ecclesiastici nel vedere, che in tutti gli affari secolari si ricorresse alle Chiese (q) ed agli altari; e per l'altra una nobiltà fiera era vaga di sostenere i primi diritti colla spada.

Non dico io già, che il Clero avesse introdotto l'uso, di cui lagnavasi la nobiltà. Tal costumanza derivava dallo spirito delle leggi barbare, e dallo stabilimento delle prove negative. Ma una pratica, che procurar potea l'impunità a tanti rei, avendo fatto immaginare, che fosse necessario il servirsi della santità delle Chiese per intimidire i colpevoli, e fare impallidire gli spergiuri, gli Ecclesiastici sostennero quest' uso, e la pratica, alla quale trovavasi unito; poichè per altra parte erano opposti alle prove negative.

(q) Il giuramento giudiziario facevasi allora nelle Chiese: e vi era nella prima stirpe nel palagio de' Re una Cappella a posta per gli affari, che vi si giudicavano. Vedi le formole di *Marcolfo*, Lib. I. Cap. XXXVIII. le Leggi de' *Ripuarj*, Tit. 59. §. 4. Tit. 65. §. 5. L'Istoria di *Gregorio di Tours*: il Capitolare dell'anno 803. aggiunto alla Legge Salica.

ve. Veggiamo in *Beaumanoir* (r), come queste prove non vennero mai ammesse negli Ecclesiastici Tribunali: la qual cosa è indubitato, che molto contribuì a farli cadere, e ad indebolire la disposizione de' codici delle leggi barbare per tal riguardo.

Ciò farà altresì conoscere a dovere l'unione fra l'uso delle prove negative, e quello della pugna giudiziaria, di cui ho tanto ragionato. I Tribunali secolari gli ammisero tutti e due, ed i Tribunali del Clero li rigettarono.

Nella scelta della prova per duello la Nazione secondava il proprio genio guerriero; poichè mentre stabilivasi la pugna come un giudizio di Dio, si abolivano le prove colla croce, coll'acqua fredda, e colla bollente, che si erano parimente considerati come Divini giudizj.

Ordinò *Carlo Magno*, che se insorgesse alcuna vertenza fra' suoi figliuoli, venisse terminata col giudizio della Croce. *Luigi il Buono* [s] limitò siffatto giudizio agli affari Ecclesiastici: il figlio di lui *Lotario* l'abolì in tutt' i casi, ed abolì nel modo stesso la prova per l'acqua fredda [t].

Non dico, che in un tempo, in cui vi erano sì pochi usi universalmente ricevuti, non sieno state queste prove rimesse in voga in alcu-

Tom. III.

P

ne

[r] Cap. 39. pag. 212.

(s) Si trovano inserite le sue Costituzioni nella Legge de' Longobardi, ed alla fine delle Leggi Saliche.

(t) Nella sua Costituzione inserita nella Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. §. 31.

ne Chiese , tanto più , che una carta (u) di *Filippo Augusto* ne fa menzione ; ma dico , che furono di poco uso . *Beaumanoir* , il quale viveva [x] al tempo di *San Luigi* , ed alquanto dopo , numerando i varj generi di prove , parla di quelle della pugna giudiziaria , e non fa motto di quelle .

CAPITOLO XIX.

*Nuova ragione della dimenticanza delle
leggi Saliche , delle leggi Romane ,
e de' Capitolari .*

HO già esposte le ragioni , onde vennero a perdere la loro autorità le leggi Saliche , le leggi Romane , ed i Capitolari : aggiungerò , che la cagion principale ne fu la grande estensione della prova pel duello .

Le leggi Saliche , che quest'uso rigettavano , divennero in certo modo inutili , e caddero : perirono pure le Romane leggi , che non l'ammettevano . Ad altro non si pensò , che formar la legge della pugna giudiziaria , ed a farne una buona giurisprudenza . Le disposizioni de' capitolari non divennero meno inutili . Quindi tante leggi perdettero la loro autorità , senza che possiamo citare il momento , in cui la perdettero : vennero poste in dimenticanza , senza rintracciarne

[u] Dell'anno 1200.

[x] Costumanza di Beauvoisis . Cap. 39.

re che altre ne fossero sostituite nel luogo di quelle.

Nazione somigliante non aveva uopo di leggi scritte, e le sue leggi scritte poteano con somma facilità cadere nell'oblivione.

Se vi era alcuna vertenza fra due parti, si prescriveva il duello; e per questo non vi voleva gran valentigia.

Tutte le azioni civili, e criminali si riducevano a fatti. In vista di questi fatti si combattea; nè si giudicava solo colla pugna la sostanza dell'affare, ma eziandio gl' incidenti, e gl' interlocutorj, come s' esprime *Beaumanoir* [a], che ne somministra gli esempj.

Trovo, che sul principio della terza stirpe la giurisprudenza consistea tutta in processure: tutto venne governato dal punto d'onore. Se non si era obbedito al giudice, il medesimo proseguiva la sua offesa. In Bourges (b), se il Proposto avesse fatto chiamare alcuno, e ch' ei non fosse venuto: „ Io ti ho mandato a cercare, diceagli, „ tu non sei venuto: rendimi conto di questo „ disprezzo „ e combattea con esso. *Luigi il Grosso* riformò questa costumanza (c).

La pugna giudiziaria era in uso (d) in Orleans

P 2

in

(a) Capitolo LXI. pag. 309. e 310.

(b) Carta di *Luigi il Grosso* del 1145. nella raccolta degli Editti.

(c) Ivi.

(d) Carta di *Luigi il Giovane* del 1168. nella stessa raccolta.

in tutte le istanze di debiti. Dichiarò *Luigi il Giovane*, che tal costumanza non fosse attesa, se non se quando l'istanza passasse i cinque soldi. Simile editto era una legge locale; poichè al tempo di *San Luigi* [e] bastava, che il valore trascendesse i dodici danari. *Beaumanoir* (f) aveva udito dire ad un Signor di legge, che un tempo era in Francia questo reo costume, che poteasi prendere per un dato tempo un campione per combattere ne' suoi affari. Forz' è, che allora l'uso della pugna giudiziaria fosse sommamente dilatato.

CAPITOLO XX.

Origine del punto d' onore.

NE' codici delle leggi barbare si trovano degli enimmì. La legge de' Frisoni [a] dà un solo mezzo soldo di composizione a colui, che ha ricevuto delle bastonate, nè vi ha ferita più picciola, per cui non dia di più. In vigore della legge Salica, se un ingenuo dava tre bastonate ad un altro ingenuo, pagava tre soldi: se ne fosse uscito sangue, veniva punito in quel modo medesimo, che se lo avesse ferito col ferro, e pagava quindici soldi: si misurava la pena dal-

(e) Vedi *Beaumanoir*, Cap. LXIII. pag. 325.

(f) Vedi la Costumanza di *Beauvoisis*, Cap. XXVIII. pag. 203.

(a) *Additio sapientium Willemari*, Tit. 5.

dalla grandezza delle ferite. La legge de' Longobardi [b] stabilisce differenti composizioni per un colpo, per due, per tre, per quattro. A' di nostri un colpo vale per centomila.

La costituzione di *Carlo Magno* inserita nella legge (c) de' Longobardi vuole, che quegli, a' quali permette il duello, combattano col bastone. Può darsi, che questo fosse un rispetto peccero: può darsi, che siccome si dilatava l'uso de' combattimenti, si volesse renderli meno sanguinarj. Il Capitolare (d) di *Luigi il Buono* dà la scelta di combattere, o col bastone, o coll'armi. Ne' tempi posteriori i soli servi combatterono col bastone [e].

Io veggio omai nascere e formarsi gli articoli particolari del nostro punto d'onore. L'accusatore si facea da dichiarare innanzi al giudice, che un tale avea commessa la tale azione, e questi rispondea, ch'ei mentiva [f]: In vista di ciò il giudice ordinava il duello. Si fissò la massima, che quando altri avea ricevuta una mentita, bisognava batterli.

Quando uno si era dichiarato di combattere (g), non potea mai ritirarsene; e se lo faceva, era punito. Da ciò scaturì questa regola, che quand'altri si era impegnato colla parola, non

P 3

gli

[b] Lib. I. Tit. 6. §. 3.

(c) Lib. II. Tit. 5. §. 23.

(d) Aggiunto alla Leg. Salica circa l'anno 819.

[e] Vedi *Beaumanoir*, Cap. LXIV. pag. 323.

[f] Ivi, pag. 329.

(g) Ivi, Cap. III. pag. 25. e 329.

gli era permesso dall' onore il ritrattarla.

I Gentiluomini si batteano fra essi [h] a cavallo, e colle loro armi: ed i villani [i] si battevano a piedi, e col bastone. Da ciò nacque, che il bastone era l' istrumento degli oltraggi (k), perchè un uomo, che n' era stato battuto, era stato trattato come un villano.

I soli villani combatteano col viso scoperto (l); quindi essi soli poteano ricevere de' colpi sulla faccia. Uno schiaffo divenne un' ingiuria, che doveva esser purgata col sangue, perchè un uomo, che l' avesse ricevuto, era stato trattato come un villano.

I popoli della Germania non solo non erano meno sensibili di noi al punto d' onore; ma lo erano anche di più. Quindi i parenti più remoti s' interessavano vivamente per le ingiurie, e tutt' i loro codici sopra di ciò son fondati. Vuole la legge (m) de' Longobardi, che colui, il quale accompagnato da' suoi parenti va a battere un uomo, che non se l' aspetta, per porlo in ridicolo, e cuoprirlo di vergogna, paga la metà della composizione, che avrebbe dovuto paga-

[h] Vedi intorno alle arme de' combattenti *Beau-manoir*, Cap. XXI. pag. 308. & Cap. XXIV. pag. 328.

(i) Ivi Cap. LXIV. pag. 328. Vedi anche le *Carte di Sant' Aubin* d' Angiò riferite dal *Gallando*, pag. 263.

(k) Presso i Romani le bastonate non erano infamie. *Lege Ictus fustium. De iis, qui notantur infamia.*

(l) Non aveano che lo scudo, ed il bastone, *Beau-manoir*, Cap. LXIV. pag. 328.

[m] Libro I. Tit. 6. §. 1.

gare, se ucciso l'avesse; e che, se pel motivo medesimo (n) lo lega, paghi i tre quarti della medesima composizione.

Diciamo adunque, che in estremo sensibili erano i nostri padri agli affronti; ma che gli affronti d'una specie particolare, di ricevere de' colpi con un certo istromento sopra una data parte del corpo, e dati in una data guisa, lor non erano per anche noti. Tutto questo si comprendea nell'affronto d'esser battuto; ed in questo caso dalla gravezza dell'eccesso misuravasi la grandezza degli oltraggi.

CAPITOLO XXI.

Nuova riflessione intorno al punto d'onore presso i Germani.

„ **E** Ra, dice Tacito (a) presso i Germani una
 „ grande infamia l'aver abbandonato il
 „ proprio scudo nella pugna; e molti dopo una
 „ tal disgrazia si erano dati la morte. Così
 la legge [b] Salica antica assegna quindici soldi
 di composizione a colui, al quale era stato detto per ingiuria, che aveva abbandonato il suo scudo.

P 4

Cor-

[n] Legge de' Longobardi, Libro I. Titolo 6.
 §. 2.

[a] *De moribus Germanorum.*

[b] Nel *Pactus Legis Salicae.*

Correggendo [c] *Carlo Magno* la legge Salica, stabilisce in questo caso tre soli soldi di composizione. Non possiamo accagionar questo Principe d'aver voluto indebolire la militar disciplina: è evidente, che tal cambiamento venne da quello delle armi, ed appunto a siffatto cambiamento d'armi dee ascriversi l'origine di molti usi.

CAPITOLO XXII.

De' costumi relativi a' combattimenti.

IL nostro vincolo con le femmine è fondato sulla felicità unita a' piaceri de' sensi, sull'adescamento d'esser amato e d'amare, ed eziandio sulla brama di piacere alle medesime, avvenchè esse sieno giudici sommamente illuminati rispetto ad una parte delle cose, che formano il merito personale. Questa general brama di piacere produce l'amoreggiamento, che non è l'amore, ma la delicata, la leggiera, la perpetua menzogna dell'amore.

Secondo le diverse circostanze in ciascuna Nazione, ed in ogni secolo l'amore inclina più verso una di queste tre cose, che verso le altre due. Ora io dico, che nel tempo de' nostri combattimenti lo spirito di amoreggiamento dovette assumere delle forze.

Tro-

(c) Abbiamo la Legge antica, e quella, che fu corretta da questo Monarca.

Trovo nella legge de' Longobardi, che [a] fe uno de' due campioni aveva indosso dell'erbe atte agl' incantesimi, il giudice gliele facea togliere, e lo facea giurare di non averne altre. In altro non poteva esser fondata questa legge, che sull' opinione comune; è stato detto essere stata la paura, onde tante cose vennero inventate, quella che fece immaginare siffatti prestigj. Siccome nelle pugne particolari i campioni erano guarniti d' intera armatura, e con armi pesanti offensive, e difensive, quelle d' una certa tempra, e d' una certa forza davano vantaggi infiniti; così dovette far delirar molte persone l' opinione dell' armi incantate.

Quindi nacque il maraviglioso sistema della cavalleria. Tutte le menti accolsero queste idee. Viderfi ne' Romanzi de' paladini, de' negromanti, delle fate, de' cavalli alati, o con intendimento, uomini invisibili, o invulnerabili, maghi, che s' interessavano nella nascita, o nell' educazione de' personaggi d' alto ordine: palagi incantati, e sciolti dall' incanto: nel nostro mondo un mondo nuovo, e l' ordinario corso della Natura lasciato a' soli uomini del volgo.

Paladini perpetuamente armati in una parte del mondo piena di castelli, di fortezze, e di assassini, si riputavano ad onore il punire l' ingiustizia, e il difendere la debolezza. Quindi parimente ne' nostri Romanzi l' amoreggiamento fondato sull' idea dell' amore, congiunta con quel-

[a] Lib. II. tit. 55. §. II.

quella della forza, e della protezione.

Così nacque l'amoreggiamento, quando immaginaronsi uomini straordinarj, i quali vegghendo la virtù unita alla beltà, ed alla debolezza, si sentirono portati ad esporli per la medesima ne' pericoli, ed a piacerle nelle ordinarie azioni della vita.

I nostri Romanzi di cavalleria solleticarono questa brama di piacere, e diedero ad una parte dell' Europa quello spirito d'amoreggiamento, che dir possiamo essere stato poco noto agli antichi.

Il prodigioso lusso dell' immensa città di Roma solleticò l' idea de' piaceri sensuali. Una certa idea di tranquillità nelle campagne della Grecia fece descrivere (b) i sentimenti dell' amore. L' idea de' paladini protettori della virtù, e della beltà delle donne, guidò a quella dell' amoreggiamento.

Questo spirito perpetuossi coll' uso de' tornei, i quali congiungendo i diritti del valore e dell' amore, ebbero a rendere l'amoreggiamento affare di gran conto.

CA.

[b] Si possono vedere i Romanzi Greci dell' età di mezzo.

CAPITOLO XXIII.

Della giurisprudenza della pugna giudiziaria.

SI avrà per avventura della curiosità di vedere quest' uso mostruoso della pugna giudiziaria ridotto in principio , e di rinvenire il corpo d' una tanto singolare giurisprudenza . Gli uomini in fondo ragionevoli riducono a regole gli stessi lor pregiudizj . Non vi era cosa , che più ripugnasse al buon senso , della pugna giudiziaria : ma piantato che fu questo punto , venne con una certa prudenza eseguito .

Per bene intendere la giurisprudenza di quei tempi basta leggere attentamente i regolamenti di *San Luigi* , che fece tante mutazioni nell' ordine giudiziario . Il *Defontaines* era contemporaneo di questo Monarca : *Beaumanoir* scriveva (a) dopo di lui: gli altri vissero dopo di lui. Bisogna adunque rintracciare la pratica antica nelle correzioni , che fatte ne furono .

CA-

[c] Nell'anno 1283.

CAPITOLO XXVI.

Regole stabilite nella pugna giudiziarìa.

Quando (a) vi erano più accusatori , bisognava , che si accordassero , affinchè un solo proseguisse l'affare : e se non potevano accordarsi , quegli , innanzi al quale trattavasi la causa , nominava uno d' essi , che proseguiva .

Allorchè un gentiluomo (b) chiamava un villano , dovea presentarsi a piedi , e collo scudo , ed il bastone ; e se fosse venuto a cavallo , e coll' armi d' un gentiluomo , se gli toglieva il cavallo , e le armi : rimaneva in camicia , ed era obbligato a combattere in quello stato contra il villano .

Prima del combattimento la giustizia (c) faceva pubblicare tre bandi . Con uno si ordinava a' parenti delle parti , che si ritirassero : col secondo s' avvertiva il popolo a starsi in silenzio : e col terzo si vietava il soccorrere una delle parti sotto grosse pene , ed anche con quella della morte , qualora mediante un tale ajuto fosse stato vinto uno de' combattenti .

Gli ufiziali della giustizia custodivano (d) il par-

[a] Beaumanoir , Cap. VI. pag. 40. e 41.

[b] Ivi , Cap. LXIV. pag. 328.

[c] Ivi pag. 330.

[d] Ivi .

parco, ed in evento che una delle parti avesse parlato di pace, osservavano con somma attenzione lo stato, in cui attualmente si trovavano in quel momento tutt' e due, affinchè se non seguiva la pace, fossero rimesse [e] nella medesima situazione.

Quando erano ricevuti i pegni per delitto, o per falso giudizio, non potea farsi la pace senza il beneplacito del Signore; e quando era rimasta vinta una delle parti, non potea più trattarsi di pace, se non se colla permissione del Conte (f); ciò avea del rapporto alle nostre lettere di grazia. Ma se il delitto era capitale, e che il Signore corrotto da regali dava il suo consenso per la pace, pagava una multa di sessanta lire; ed il diritto, che avea (g) di far punire il malfattore, era devoluto al Conte.

Vi erano molte persone, che non si trovavano in grado nè d' offrire, nè d' accettare il duello. Si permetteva con cognizione di causa il prendersi un campione; ed affinchè s' interessasse di vantaggio nel difendere la sua parte, s' ei fosse restato vinto, se gli troncava la mano (h).

Al-

(e) Ivi.

(f) I grandi vassalli godeano diritti particolari.

[g] *Beaumanoir*, Cap. LXIV. pag. 330 dice: ei perderebbe la sua giustizia. Queste parole negli autori di quei tempi non hanno un significato generale, ma ristretto all' affare, di cui si tratta. *Desfontaines*, Cap. XXI. Art. 29.

(h) Quest' uso, che leggesi ne' Capitolari, sussisteva al tempo di *Beaumanoir*. Vedi il Cap. LXI. pag. 315.

Allorchè nel passato secolo furon fatte leggi capitali contra i duelli , per avventura bastato sarebbe il togliere ad un guerriero la sua qualità di guerriero colla perdita della mano : avvegna- chè non v'abbia cosa alcuna per gli uomini più afflittiva del sopravvivere alla perdita del loro carattere [i] .

Quando (k) in un delitto capitale la pugna faceasi da' campioni , si collocavano le parti in un luogo , dal quale veder non poteffero la battaglia : ciascuna d'esse era cinta colla corda , che servir doveva al suo supplizio , se fosse stato vinto il suo campione .

Quello , che nella pugna succumbeva , non sempre perdeva la cosa contrastata : se a cagion d'esempio (l) , si combattea sopra un interlocutorio , si perdeva il solo interlocutorio .

CA-

(i) Forz'è combattere il punto d'onore col punto di onore medesimo [*Rifless. di un Anon.*]

[k] *Beaumanoir* , Cap. LXIV. pag. 330.

[l] *Ivi* , Cap. LXI. pag. 309.

CAPITOLO XXV.

De' limiti, ch' eran prescritti all' uso della pugna giudiziaria.

Alorchè si erano ricevuti i pegni di battaglia per un affare civile di lieve momento, il Signore obbligava le parti a ritirarli.

Se un fatto era notorio (a), a cagion d' esempio, se un uomo fosse stato assassinato nella piazza pubblica, non si ordinava nè la prova per testimonio, nè quella per duello; ma il giudice a vista della pubblicità sentenziava.

Quando nella Corte del Signore era stato con frequenza giudicato nel modo stesso, e che perciò noto era l' uso [b], il Signore negava alle parti il duellare, e ciò perchè le costumanze non venissero a cangiarsi da' diversi eventi de' duelli.

Non potea chiedersi la pugna se non per se (c), o per alcuno del suo lignaggio, o pel proprio Signore ligio.

Quando era stato assoluto un accusato (d), non potea chieder la disfida un altro parente, poichè in caso diverso non farebbonsi mai terminati gli affari.

Se

(a) Ivi, Cap. LXI. p. 308. Ivi Cap. XLIII. p. 239.

(b) Beaumanoir. Cap. LXI. p. 314. Vedi anche Defontaines Cap. XXI. Art. 24.

(c) Ivi Cap. LXIII. p. 322.

[d] Ivi.

Se quegli, i cui parenti vendicar voleano la morte, fosse di nuovo comparso, non più si trattava di combattere: lo stesso seguiva (e), se per una lontananza notoria il fatto si conoscesse impossibile.

Se un uomo [f], il quale era stato ucciso, prima di morire avesse discolpato colui, ch'era accusato, ed avesse nominato un altro, non si procedeva al duello: ma s'ei non avesse nominato alcuno, prendeasi la sua dichiarazione come un perdono della sua morte: si continuavano gli atti e potevasi anche far la guerra fra' gentiluomini.

Allorchè vi era una guerra, e che uno de' parenti dava, o riceveva i pegni di battaglia, il diritto della guerra cessava: si credea, che le parti seguir volessero l'ordinario corso della giustizia; e quella, che avesse continuata la guerra, sarebbe stata condannata a risarcire i danni.

Quindi la pratica della pugna giudiziaria avea questo vantaggio, che poteasi mutare una querela generale in una querela privata, render la forza a' tribunali, e rimettere nello stato civile coloro, che più non erano governati se non se dal diritto delle genti.

Siccome vi sono infinite cose sagge, le quali vengon condotte in guisa impropria, così vi sono delle sciocchezze, che son regolate savissimamente.

Quan-

(e) *Ivi*.

(f) *Ivi*, pag. 323.

Quando un uomo (g) citato per un delitto, mostrava patentemente, che commesso avealo quello stesso, che lo citava, non vi erano più pegni di battaglia; poichè non vi è reo, che preferito non avesse ad un gastigo certo, un dubbioso combattimento.

Non combatteasi (h) negli affari, che si decideano per mezzo d'arbitri, o dalle Corti ecclesiastiche: nè tampoco quando trattavasi del vedovaggio delle donne.

La donna, dice Beaumanoir, non può combattere. Se una donna citava alcuno, senza nominare il proprio campione, non si accertavano i pegni di battaglia: bisognava altresì, che una femmina ne avesse la licenza (i) dal suo Barone, cioè, dal proprio marito, per citare; ma senza una tal licenza poteva esser citata.

Se il citante (k), o il citato non avevano ancor quindici anni, non vi era battaglia. Tuttavia potea questa ordinarsi negli affari de' pupilli, quando il tutore, o colui, che ne avea l'amministrazione, volea correre i rischi di questa procedura.

A me pare, questi appunto essere i casi, ne quali era permesso al servo il combattere. Combattea contra un altro servo: combattea contra

Tom. III.

Q

una

[g] Beaumanoir, Cap. LXIII. pag. 324.

[h] Ivi, pag. 325.

[i] Ivi.

[k] Ivi, pag. 323. Vedi ancora il da me detto nel Lib. XVIII.

una persona franca, ed eziandio contra un gentiluomo, se era citato: ma s'ei lo citasse (l), questi potea ricusare il duello: ed anche il Signore del servo avea diritto di ritirarlo dalla Corte. Poteva il servo con una carta del Signore [m], o in vigor dell'uso, combattere contra ogni persona franca; e la Chiesa (n) pretendea per li suoi servi questo diritto medesimo, come una distinzione di rispetto per essa (o).

CAPITOLO XXVI.

Della pugna giudiziaria fra una delle parti, ed uno de' testimonj.

DIce *Beaumanoir* (a), che un uomo, il quale vedea, che un testimonio andava a deporre contr'esso, poteva eludere il secondo col dire a' giudici (b), che la sua parte produceva un testimonio falso, e calunniatore; ed in evento, che il testimonio volesse sostener la querela, dar doveva i pegni di battaglia. Non si trattava più dell'inchiesta: poichè, se il testimonio re-

(l) *Beaumanoir*, Cap. LXIII. pag. 327.

(m) *Defontaines*, Cap. XXII. Art. 7.

(n) *Habeant bellandi, & testificandi licentiam*, Carta di Luigi il Grosso del 1118.

(o) *Ivi*.

(a) Cap. LXI. pag. 315.

(b) Doveasi domandare a' medesimi innanzi che facessero alcun giuramento per chi volessero far testimonianza. *Beaumanoir*, Cap. XXXIX. pag. 218.

restava vinto , era deciso , che la parte avea prodotto un testimonio falso , e perdea la sua causa .

Non bisognava lasciar giurare il secondo testimonio , poichè avrebbe pronunziata la sua testimonianza , e l'affare sarebbe restato terminato colla deposizione di due testimonj , ma col tenere indietro il secondo, diventava inutile la deposizione del primo .

Essendo in tal guisa rigettato il secondo testimonio , la parte non potea farne ascoltare altri, e perdea la sua causa : ma nel caso , in cui non vi erano pegni di battaglia, si poteano produrre altri testimonj (c) .

Dice *Beaumanoir* (d) , che il testimonio poteva dire alla sua parte prima di deporre : „ Io „ non m'impegno a combattere per la vo- „ stra lite , nè entrare in disputa pel mio ; „ ma se voi volete difendermi , di buon grado „ dirò la verità “ . La parte si trovava obbligata a combattere pel testimonio ; e se era superata , non perdeva il corpo (e) , ma veniva rifiutato il testimonio .

Io credo , che ciò fosse una modificazione dell'uso antico : e ciò , che me lo fa credere , si è , che quest'uso di citare i testimonj trovasi stabilito nella legge de' Bavari [f] , ed in quella de'

Q 2

Bor-

(c) *Ivi*, Cap. LXI. pag. 316.

(d) Cap. VI. pag. 39. e 40.

(e) Ma se il combattimento faceasi da' campioni, si troncava la mano al campione superato .

(f) Tit. 16. §. 1.

Borgognoni (g) senz' alcuna restrizione .

Ho già fatta parola della costituzione di *Gondebaldo*, contra cui *Agobardo* [h], e *Santi' Avito* [i] tanto esclamarono . „ Quando l'accusato, „ dice questo Principe, offre testimonj per giurare, che non ha commesso il delitto, l'accusatore potrà citare al duello uno de' testimonj: imperciocchè è dovere, che colui, che ha offerto di giurare, e che ha dichiarato, essergli nota la verità, non abbia difficoltà di combattere per sostenerla,, . Questo Re non lasciava a' testimonj scampo alcuno per ischivare il duello .

CAPITOLO XXVII.

Della pugna giudiziaria fra una parte, ed un de' Pari del Signore . Appellazione dal falso giudizio .

LA natura della decisione per combattimento consistendo nel terminar l'affare per sempre, nè essendo compatibile con un nuovo giudizio [a], nè con nuovi atti; l'appellazione, quale viene

(g) Tit. 45.

(h) Lettera a *Luigi il Buono* .

[i] Vita di *Santo Avito* .

[a] „ Imperciocchè nella Corte, ove si va per cagione d'appellazione per mantenere i pegni, se è seguita la battaglia, la lite è terminata, di modo che non vi ha più bisogno d'appellare „ *Beaumanoir* „ Cap. II. pag. 22.

ne stabilita dalle leggi Romane, e dalle leggi Canoniche, vale a dire, ad un Tribunal superiore per far riformar la sentenza d' un altro, in Francia ignoravasi.

Una guerriera nazione, dal solo punto d' onore guidata, non conosceva fissata forma di procedere: e seguendo sempre lo spirito medesimo, prendea contra i giudici quei ripieghi (b), che avrebbe potuto adoprare contra le parti.

L' appellazione presso una tal nazione era una disfida a combatter coll' armi, che dovea terminarsi col sangue, e non quell' invito ad un contrasto di penna, che fu solo noto in progresso di tempo.

Quindi *San Luigi* dice ne' suoi stabilimenti (c), che l' appellazione contiene fellonia, ed iniquità. Così ci dice *Beaumanoir*, che se un uomo (d) volea lagnarsi d' alcuno attentato commesso contra di lui dal proprio Signore, doveva annunziargli, che abbandonava il suo feudo, dopo di che appellava al Signor Supremo, ed offriva i pegni di battaglia. Nel modo stesso il Signore rinunziava all' omaggio, se citava il il suo uomo innanzi al Conte.

L' appellare dal suo Signore di falso giudizio, era un dire, che la sua sentenza era

Q 3

sta-

(b) *Ivi*, Cap. LXI. pag. 212. e Cap. LXVII. pag. 338.

(c) Lib. II. Cap. XV.

(d) *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 310. e 311. Cap. LXVII. pag. 337.

stata pronunziata in guisa falsa, ed iniqua: ora l'asserir tali cose contro al proprio Signore era un commettere una specie di delitto di fellonia.

Quindi in vece d'appellare per falsa sentenza il Signore, il quale stabiliva, e regolava il tribunale, appellavansi i Pari, che formavano lo stesso tribunale: così veniva a schivarsi il delitto di fellonia: l'insulto era fatto a' soli Pari, a' quali poteasi sempre dar conto dell'insulto.

Era grandemente esporli [e] il dichiarar falsa la sentenza de' Pari. Se aspettavasi, che data fosse, e pronunziata la sentenza, si era costretti a combatterli tutti [f], qualor s'offerissero a far un buon giudizio. Se si appellava prima, che tutt'i giudici avesser dato il lor sentimento, forz'era combattere con tutti quelli, ch' erano convenuti nella medesima opinione [g]. Per iscanfare un tal pericolo supplicavasi il Signore (h) a comandare, che ognuno de' Pari dicesse ad alta voce il suo parere; e quando avea pronunziato il primo, e che s'accingeva a far lo stesso il secondo, se gli dicea, ch' era falso, iniquo, e calunniatore; nè si dovea batterli, che con esso solo.

Il *Defontaines* volea [i], che prima di acca-
gio-

[e] *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 313.

[f] *Ivi*, pag. 314.

[g] Che si erano accordati alla sentenza.

[h] *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 314.

[i] Cap. XXII. Art. 1. 10. 11. Dice solo, che pagavasi a ciascuno una multa.

gionare di falsità [k], si lasciassero pronunziare tre giudici, nè dice, che fosse di mestieri combattere con tutti e tre, e molto meno, che vi fossero de' casi, ne' quali bisognasse combattere con tutti quelli, che si erano dichiarati del sentimento loro. Queste differenze nascono dal non esservi in quel tempo usi, che fossero precisamente gli stessi. *Beaumanoir* rendea conto di ciò, che seguiva nella Contea di Clermont: il *Defontaines* di ciò, che praticavasi nel Verman-dese.

Quando uno de' Pari, o uomo di feudo [l] si era dichiarato, che sosterebbe il giudizio, il giudice facea dare i pegni di battaglia, e di più prendea sicurtà dall'appellante, che sosterebbe la sua appellazione. Ma il Pari, ch' era appellato, non dava sicurtà, perchè era uomo del Signore, e dovea difendere l'appellazione, o pagare al Signore una multa di sessanta lire.

Se colui [m], il quale appellava, non provava che rea fosse la sentenza, pagava al Signore una multa di 60. lire, la stessa multa [n] al Pari, dal quale aveva appellato, ed altrettanto a ciascuno di quelli, che manifestamente avevano approvato il giudizio.

Allorchè un uomo, su cui aveasi forte sospetto d'un delitto, che meritasse la morte,

Q 4

era

(k) Appellare di falsa sentenza.

(l) *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 314.

(m) *Beaumanoir*. Ivi. *Defontaines*, Cap. XXII. Art. 9.

(n) *Defontaines*. Ivi.

era stato preso, e condannato, non poteva appellare di falso giudizio [o]: conciossiachè avrebbe sempre appellato o per prolungare la vita, o per far la pace.

Se alcuno dicea [p] che la sentenza era falsa, ed iniqua, e non si offriva per sostenerla tale, ch'è quanto dire, per combattere, era condannato a dieci soldi di pena, se era gentiluomo; ed a cinque soldi, se era servo per le parole indecenti, che dette aveva.

I Giudici [q], o Pari, ch'erano stati vinti, non doveano perdere nè la vita, nè i membri; ma quello, che gli appellava, era punito colla morte, quando l'affare era capitale [r].

Questa maniera d'appellare gli uomini di feudo per falso giudizio era per ischivar l'appellare lo stesso Signore [s]. Ma se il Signore non avea Pari, o se non ne avea quanti ve ne voleano, poteva a spese proprie farsi imprestar de' Pari dal suo Signor Supremo [t]: ma questi Pari,

(o) *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 316. & *Defontaines*, Cap. XXII. art. 21.

(p) *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 314.

(q) *Defontaines*, Cap. XXII. art. 7.

(f) Vedi *Defontaines*, Cap. XXI. Art. 11. 12. e seg. che distingue i casi, ne quali un falsificatore perda la vita, la cosa contrastata, o il solo interlocutorio.

(s) *Beaumanoir*, Cap. LXII. pag. 322. *Defontaines*, Cap. XXII. art. 3.

[t] Il Conte non era tenuto a darne, *Beaumanoir*, Cap. LXVII. pag. 337.

ri, qualor non volessero, non erano tenuti a giudicare: potevano esprimerfi, ch' erano venuti per dar puramente il loro consiglio: ed in questo caso particolare [u] il Signore giudicando, e pronunziando esso stesso la sentenza, se contr' esso appellavasi di giudizio falso, toccava a lui il sostenere l' appellazione.

Se il Signore [x] fosse sì povero, che non fosse in grado di prender de' Pari dal suo Signor supremo, o che trascurasse di domandarliene, o che questi non volesse accordarli, non potendo il Signore giudicar solo, e non essendo alcuno obbligato a difender la causa innanzi ad un tribunale, in cui non si può dar sentenza, l' affare era portato alla Corte del Signor supremo.

Per me credo, che questa fosse una delle grandi cagioni della separazione della giudicatura dal feudo, onde si è formata la regola de' Franzesi Giurisconsulti: *Altra cosa è il feudo, altra cosa è la giudicatura*. Imperciocchè essendovi infiniti uomini di feudo, che non avevano uomini sott' essi, non furono in grado di tenere il loro tribunale: tutti gli affari furono portati alla Corte del Signor loro supremo: vennero a perdere il diritto della giudicatura, perchè non ebbero nè la forza, nè la volontà di ripeterlo.

Tut-

[u] Niuno potea far giudizio nella sua Corte, dice *Beaumanoir*. Cap. LXVII. pag. 336. e 337.

[x] *Ivi*, Cap. LXII. pag. 322.

Tutt' i Giudici (y), che avevano avuta parte nella sentenza, doveano trovarsi presenti nell'atto, che veniva pronunziata; affinchè potessero tener fermo, e dire *Oil* a quel tale, che volendola dichiarar falsa, dimandava loro, se l'approvassero: imperciocchè, dice *Defontaines* [z]: „ E' un affare di cortesia, e di lealtà, nè vi ha „ in ciò luogo di sottrarsi, o di dissimulare „. Credo, che appunto da tal modo di pensare abbia avuto origine l'uso, che pure a' di nostri è in vigore in Inghilterra, che tutt' i Giurati sieno d' uno stesso parere per condannare a morte.

Forz' era adunque dichiararsi per l'opinione della maggior parte; e se vi era divisione, pronunziavasi in caso di delitti per l'accusato; in caso di debiti pel debitore; in caso d'eredità pel difensore.

Un Pari, dice *Defontaines* (a), non potea dire, ch'egli non giudicherebbe, se non fossero che quattro (b), o se non vi erano tutti, o se mancavano i più saggi: è come se avesse detto, che nella zuffa non soccorreva il suo Signore, perchè non trovavasi presso di lui, se non una porzione de' suoi uomini.

[y] *Defontaines*, Cap. XXI. art. 27. e 28.

[z] *Ivi*, art. 28.

[a] Cap. XXI. art. 27.

[b] Vi voleva almeno questo numero. *Defontaines* Cap. XXI. art. 36.

mini. Ma toccava al Signore il fare onore alla sua Corte, ed a prender gli uomini più valorosi e saggi. Io produco ciò per far comprendere il dovere de' vassalli, cioè combattere, e giudicare: questo dovere era anche tale, che il giudicare era lo stesso che il combattere.

Un Signore (c), che litigasse nella sua Corte contra un proprio vassallo, e che vi fosse condannato, poteva appellare di falsa sentenza uno de' suoi uomini. Ma a motivo del rispetto, che questi doveva al suo Signore per la data fede, e per la berevolenza, che il Signore doveva al suo vassallo per la fede ricevuta, facevasi una distinzione: o il Signore diceva in generale, che la sentenza era falsa ed iniqua [d], o accagionava il suo uomo di personali prevaricazioni (e). Nel primo caso veniva ad offendere la sua propria Corte, ed in certo modo se medesimo, nè potevano esservi pegni di battaglia: ve n'erano nel secondo, avvegnachè investisse l'onore del suo vassallo: e quello de' due, che restava superato, per conservare la pubblica pace, perdea la vita, ed i beni.

Siffatta distinzione necessaria in questo caso particolare, venne stesa. Dice *Beaumanoir*, che quando colui, che appellava per falso giudizio, in-

[c] Vedi *Beaumanoir*, Cap. LXVII. pag. 337.

[d] Questo giudizio è falso, ed iniquo, *Ivi*. Cap. LXVII. pag. 337.

[e] Voi avete fatto questo giudizio falso, ed iniquo come tristo che voi siete. *Ivi*, Cap. LXVII. pag. 337.

investiva uno degli uomini con imputazioni personali, seguiva il combattimento: ma se investiva la sola sentenza restava in libertà [f] di quello fra' Pari, ch' era appellato, il far giudicar la cosa, o colla pugna, o col diritto. Ma siccome lo spirito, che dominava al tempo di *Beaumanoir*, consisteva nel restringere l'uso della pugna giudiziaria, e siccome questa libertà data al Pari appellato di difendere, o no per sentenza, è ugualmente contraria all' idee dell' onore stabilito in quei tempi, ed all' impegno, che aveasi col suo Signore di difendere la sua Corte; son d'avviso, che questa distinzione di *Beaumanoir* fosse presso i Franzesi una nuova giurisprudenza.

Non dico, che tutte le appellazioni di falso giudizio si decidessero colla battaglia: seguiva di questa come di tutte le altre appellazioni. Si rammentino l' eccezioni, delle quali ho parlato nel Capitolo XXV. In questo caso toccava al Tribunal supremo a decidere s' ei bisognasse, o no, rimuovere i pegni di battaglia.

Non si potevano imputare di falsità le sentenze emanate nella Corte del Re: imperciocchè non avendo persona a se uguale il Re, non vi era, chi potesse appellarlo; ed il Re non avendo superiore, non vi era chi potesse appellare dal suo tribunale.

Questa legge fondamentale, necessaria come legge politica, scemava altresì, come legge civile, gli

[f] *Beaumanoir*, Cap. LXVII. pag. 337. e 338.

gli abusi della pratica giudiziaria di quei tempi. Allorchè un Signore temea, che s' imputasse di falsità la sua Corte [g], o che vedea, che altri si presentasse per questo fine, qualora tornasse in pro della giustizia, che non si dichiarasse falso, potea chiedere uomini della Corte del Re, de' quali non potea dichiararsi falso il giudizio: ed il Re *Filippo*, dice *Defontaines* [h], impedì tutto il suo Consiglio per giudicare un affare nella Corte dell' Abate di Corbia.

Ma se il Signore non poteva aver de' giudici del Re, non potea porre la sua Corte in quella del Re, s' ei dipendea puramente da esso; e se vi erano Signori di mezzo, s' indirizzava al suo Signor maggiore, passando di Signore in Signore fino al Monarca.

Laonde, quantunque non vi fosse in que' tempi la pratica, nè tampoco l' idea delle odierne appellazioni, si ricorreva al Re, ch' era sempre la sorgente, onde partivano tutt' i fiumi, ed il mare, in cui andavano ad immergersi.

C A P I T O L O XXVIII.

Dell' appellazione di difetto di diritto.

A Ppellavasi di difetto di diritto, allorchè nella Corte d' un Signore si differiva, si schivava, o negavasi di render giustizia alle parti.

Nel-

(g) *Defontaines*, Cap. XXII. art. 14.

(h) *Ivi*.

Nella seconda stirpe, quantunque il Conte avesse sotto di se varj ufiziali, la persona di questi era subordinata, ma non lo era la giurisdizione. Questi Ufiziali nelle loro Udienze, e Corti, o Placiti, giudicavano in ultima istanza come il medesimo Conte: tutta la differenza consistea nella divisione della giurisdizione: a cagion d'esempio, poteva (a) il Conte condannare a morte, giudicare della libertà, e della restituzione de' beni; e nol poteva il Centurione.

Per la ragione medesima vi erano delle cause maggiori (b), ch' erano riservate al Re; ed eran quelle, che direttamente interessavano l'ordine politico. Tali erano le vertenze, che trovavansi fra' Vescovi, gli Abati, i Conti, ed altri grandi, che i Re giudicavano con i gran Vassalli [c].

L'aver detto alcuni Scrittori, che dal Conte appellavasi all' inviato del Re, *Missus dominicus*, non ha fondamento. Il Conte, ed il *Missus* avevano una giurisdizione eguale, ed indipendente l'una dall'altra (d): Tutta la differenza era [e],
che

(a) Capitolare III. dell'anno 812. Art. 3. ediz. del Baluzio, pag. 497. e di Carlo il Calvo, aggiunto alla Legge de' Longobardi, Lib. II. Art. 2.

(b) Capitolare III. dell'anno 812. Art. 2. ediz. del Baluzio, pag. 497.

(c) *Cum fidelibus*; Capitolare di Luigi il Buono, ediz. del Baluzio, pag. 667.

(p) Vedi il Capitolare di Carlo il Calvo, aggiunto alla Legge de' Longobardi Lib. 2. Art. 3.

[e] Capitolare III. dell'anno 812. Art. 8.

che il *Missus* tenea le sue Corti per quattro mesi dell'anno, ed il Conte per gli altri otto.

Se taluno (*f*) condannato in una Corte [*g*], vi faceva istanza d'esser di nuovo giudicato: e la perdeva la seconda volta, pagava una pena di quindici s. ldi, o ricevea quindici percosse dalla mano de' Giudici, che aveano sentenziato.

Quando i Conti, o gl' Inviati del Re non si vedeano forti a segno di poter ridurre al dovere i grandi, facean loro dar cauzione (*h*) di presentarsi al Tribunal del Re, era ciò per giudicar l'affare, e non già per giudicarlo di nuovo. Nel Capitolare di Metz (*i*) trovo stabilita nella Corte del Re l'appellazione di falso giudizio, e proscritte, e punite tutte l'altre specie d'appellazioni.

Se altri non acquietavasi (*k*) al giudizio degli *Scabini* [*l*], nè si richiamasse, era imprigionato, fino a che vi avesse aderito; e se si richiamava, veniva condotto sotto sicura scorta
in-

[*f*] Capitolare aggiunto alla Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 59.

[*g*] *Placitum*.

[*h*] Ciò si vede dalle Carte, dalle Formole, e da' Capitolari.

[*i*] Dell'anno 757. ediz. del *Baluzio*, pag. 180. Art. 9. e 10. ed il Sinodo *apud Vernas* dell'anno 755. Art. 29. edizione del *Baluzio* pag. 175. Questi due Capitolari furono fatti sotto il Re *Pipino*.

(*k*) Capitolare XI. di *Carlomagno* dell'anno 805. ediz. del *Baluzio*, pag. 423. e Legge di *Lotario*, nella Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 52. Art. 25.

[*l*] Uffiziali sotto il Conte *Scabini*.

innanzi al Re, e la faccenda discutevasi nella sua Corte.

Non poteva esservi questione dell'appellazione di difetto di diritto. Imperciocchè, anzi che in quei tempi vi fosse il costume di lagnarsi, che i Conti, e gli altri, che avean diritto di tener delle Corti, non tenessero con esattezza la lor Corte, si lagnava la gente per lo contrario (m), che la tenessero troppo spesso: e tutto è pieno d'editti, che proibiscono a' Conti, e ad ogni altro Ufiziale di giustizia, il tenere più di tre Corti in un anno. Era meno necessario il correggere la loro negligenza, che arrestar la loro attività.

Ma allorchè si formò una turba innumerabile di picciole Signorie, che furono stabiliti differenti gradi di vassallaggio, la negligenza di alcuni vassalli nel tener le lor Corti fece nascere queste specie d'appellazioni [n], tanto più che fruttavano al Signor supremo multe considerabili.

Dilatandosi sempre più l'uso della pugna giudiziaria, vi furono de' luoghi, de' casi, de' tempi, ne' quali fu malagevole l'unire i Pari, ed in cui per ciò venne trascurato il render giustizia. S'introdusse l'appellazione di difetto di diritto, e que-

(m) Vedi la Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 52. Art. 22.

[n] Veggonsi appellazioni di difetto di diritto, fino dal tempo di *Filippo Augusto*.

e queste sorte d'appellazioni sono state con frequenza punti osservabili della nostra Istoria, avvegnachè la maggior parte delle guerre di quei tempi aveano per motivo la violazione del diritto politico, come le guerre presenti hanno d'ordinario per cagione, o per pretesto quella del diritto delle genti.

Dice *Beaumanoir* [o], che nel caso di difetto di diritto non vi era mai battaglia; ed eccone le ragioni. Non potea citarsi al duello lo stesso Signore pel rispetto alla sua persona dovuto: non potean citarsi i Pari del Signore, perchè la cosa era chiara, e perchè bastava contare i giorni delle citazioni o delle altre dilazioni: non vi era giudizio, nè si accagionava di falsità, se non rispetto al giudizio: finalmente il delitto de' Pari offendeva ugualmente il Signore, e la parte; ed era cosa fuor d'ordine, che vi fosse un combattimento fra il Signore, ed i suoi Pari.

Ma [p], siccome nel Tribunal supremo provavasi il difetto per via di testimonj, così poteansi citare alla pugna i testimonj medesimi: ed in questa guisa non si offendea, nè il Signore, nè il suo Tribunale.

Ne' casi, in cui il difetto nascea per parte degli uomini, o sieno Pari del Signore, che avessero differito d'amministrar la giustizia, o

Tom. III.

R

fchi-

[o] Cap. LX. pag. 315.

[p] *Beaumanoir*, lvi.

schivato di fare il giudizio, passato che fosse il tempo delle dilazioni, si citavano d'avanti al Sovrano i Pari del Signore per difetto di diritto; e qualora succumbessero (q), pagavano al Signor loro una multa. Questi non poteva in verun conto soccorrere gli uomini suoi; che anzi impadronivasi del loro feudo fino a che ciascun d'essi pagata gli avesse una multa di sessanta lire.

2. Quando il difetto veniva dal Signore, il che seguiva, quando nella sua Corte non vi era numero sufficiente per fare il giudizio, o quando ei non avea radunati i suoi uomini, o posto alcuno in suo luogo per convocarli, chiedevasi il difetto innanzi al Signor Sovrano: ma a motivo del rispetto dovuto al Signore, facevasi citare la parte [r], e non il Signore.

Il Signore citava la sua Corte al Tribunal supremo; e se guadagnava il difetto, se gli rimetteva in mano l'affare, e se gli pagava una multa di sessanta lire [s]: ma se il difetto era provato, la pena contra esso era di perdere il giudizio della cosa contrastata (t), il fondo giudicavasi nel Tribunal supremo; ed in fatti si era dimandato il difetto unicamente per questo.

3. Se

[q] *Defontaines*, Cap. XXI. Art. 24.

[r] *Ivi*, Cap. XXI. Art. 32.

[s] *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 312.

[t] *Defontaines* Cap. XXI. Art. 1. 29.

3. Se si litigava [*u*] nella Corte del proprio Signore contr' esso, il che potea farsi per li soli affari riguardanti il feudo, dopo d' aver lasciate spirare tutte le dilazioni, citavasi il Signore medesimo innanzi a gente dabbene [*x*], e si facea citare dal Sovrano, di cui era necessario il beneplacito. Non citavasi per mezzo de' Pari, poichè i Pari citar non potevano il lor Signore, ma poteano citare pel Signor loro [*y*].

Talora l'appellazione di difetto (*z*) di diritto era seguita da un'appellazione di falso giudizio, quando il Signore, ad onta del difetto, avea fatto emanar la sentenza.

Il Vassallo (*a*), che a torto citasse il proprio Signore per difetto di diritto, veniva condannato a pagargli una multa a piacimento di quello.

Quei di Gant (*b*) aveano citato per difetto
R 2 di

(u) Sotto il Regno di Luigi VIII. il Signor di Nele litigava contra Giovanna Contessa delle Fiandre: egli citolla a farlo giudicare in quaranta giorni, e l'appellò di poi di difetto di diritto alla Corte del Re. Essa rispose, che lo farebbe giudicare da' suoi Pari in Fiandra. La Corte del Re pronunciò, che non vi farebbe mandato, e che la Contessa farebbe citata.

[*x*] Defontaines, Cap. XXI. Art. 34.

[*y*] Ivi, Art. 9.

[*z*] Beaumanoir, Cap. LXI. pag. 311.

(a) Ivi, pag. 312. Ma colui, che non fosse stato uomo, nè pertinente al Signore, non gli pagava più che una multa di 60. lire, Ivi.

(b) Ivi, pag. 318.

di diritto innanzi al Re il Conte di Fiandra per aver differito d' amministrar loro la giustizia nella sua Corte. Si trovò, che neppure eranvi prese le dilazioni accordate dalla costumanza del paese. Gli furono rimessi i Gantesi, ed egli fece loro sequestrare tanti beni, che importassero la somma di sessantamila lire. Ritornarono alla Corte del Re per ottenere che moderata fosse questa multa: ma venne deciso, che il Conte potea prendersela, ed anche maggiore, se avesse voluto. Uno degli assistenti a questa sentenza era stato *Beaumanoir*.

4. Negli affari, che aver poteva il Signore contra il vassallo per ragione del corpo, o dell'onore di questo, o de' beni non compresi nel feudo, non trattavasi d'appellazione di difetto di diritto, poichè non giudicavasi alla Corte del Signore, ma alla Corte di quello, da cui dipendea; non avendo, dice il *Defontaines*, (c) gli uomini diritto di far giudizio sul corpo del loro Signore.

Mi sono studiato di dare un'idea chiara di queste cose, le quali negli autori di quei tempi, sono talmente confuse ed oscure, ch'è veramente uno scuoprirle, il tirarle fuori del Chaos, ove si trovano sepolte.

CA.

[c] Cap. XXI. Art. 35.

CAPITOLO XXIX.

Epoca del Regno di San Luigi.

A Boli *San Luigi* la pugna giudiziaria ne' Tribunali de' suoi dominj, come apparisce da un Editto (a) da esso fatto sopra di ciò, e dagli *Stabilimenti* [b].

Ma ei non la tolse nelle Corti de' suoi Baroni (c) fuorchè nel caso d'appellazione di falso giudizio.

Non poteasi dichiarar falsa [d] la Corte del suo Signore, senza chieder la pugna giudiziaria contra i giudici, che aveano pronunziata la sentenza. Ma *San Luigi* introdusse l'uso (e) di dichiararla falsa senza combattere, mutazione, che formò una specie di rivoluzione.

Ei dichiarò, che (f) non si potessero dichiarar falsi i giudizj emanati nelle Signorie de' suoi dominj, perchè era un delitto di fellonia. In fatti se era una specie di delitto di fellonia contra il Signore, molto più lo era contra il Re. Ma

R 3

VO-

[a] Nel 1260.

[b] Lib. I. Cap. II. e VII. Lib. II. Cap. X. e XI.

[c] Come si vede da per tutto negli *Stabilimenti*: e *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 309.

[d] Cioè appellare di falso giudizio.

[e] *Stabilimenti*, Lib. I. Cap. VI. e Lib. II. Cap. XV.[f] *Ivi*, Lib. II. Cap. XV.

volea, che si potesse chiedere correzione (g) de' giudizj emanati nelle sue Corti; non perchè fossero falsamente, o iniquamente fatti, ma perchè faceano qualche pregiudizio [h]. Volle per lo contrario, che fosse necessario a dichiarar falsi (i) i giudizj delle Corti de' Baroni, se si volesse lagnarlene.

Non poteasi secondo gli *Stabilimenti* accagionar come false le Corti de' dominj del Re, come abbiain detto. Bisognava chieder correzione innanzi allo stesso Tribunale, ed in evento che il Bailo far non volesse la revisione ricercata, il Re permetteva, che si facesse l'appellazione alla sua Corte [k]; o piuttosto interpretando per essi stessi gli *Stabilimenti*, che se gli presentasse una supplica (l).

Rispetto alle Corti de' Signori permettendo *San Luigi* di dichiararle false, volle, che l'affare fosse deferito al Tribunal Regio (m), o del Signor supremo, non già [n] perchè vi fosse deciso col duello, ma per via di testimonj: secondo una certa
for-

[g] *Ivi*, Lib. I. Cap. LXXVIII. e Libro II. Cap. XV.

(h) *Ivi*, Lib. I. Cap. LXXVIII.

(i) *Ivi*, Lib. II. Cap. XV.

[k] *Stabilimenti*, Lib. I. Cap. LXXVIII.

(l) *Ivi*, Lib. II. Cap. XV.

[m] Ma se non si falsava, e si voleva appellare, non si riceveva. *Stabilimenti*, Lib. II. Cap. XV. *Li sire en auroit le recort de sa cour droit faisant*.

(n) *Ivi*, Lib. I. Cap. VI e LXVII. e Lib. II. Cap. XV. e *Beaumanoir*, Cap. XI. pag. 58.

forma di procedere , della quale prescrisse egli le regole [o] .

Quindi , o che non si potesse dichiarar falso , come nelle Corti de' Signori , o che non si potesse , come nelle Corti de' suoi dominj , venne a stabilire , che non si potesse appellare senza incorrere il rischio d'un combattimento .

Ci riferisce il *Desfontaines* (p) i due primⁱ esempj da esso veduti , ov' era stato così proceduto senza pugna giudiziaria , uno per un affare giudicato nella Corte di San Quintino , ch' era del dominio del Re ; e l'altro nella Corte di Ponthieu , in cui il Conte , il quale trovavasi presente , oppose l'antica giurisprudenza : ma questi due affari vennero giudicati secondo il diritto .

Si domanderà per avventura , perchè *San Luigi* ordinasse per le Corti de' suoi Baroni una foggia di procedere da quella diversa , che stabiliva ne' tribunali de' suoi dominj : eccone la ragione . Stabilendo *San Luigi* per le Corti de' suoi dominj non ebbe nelle sue mire alcun riguardo : ma n' ebbe co' Signori , i quali godeano quest' antica prerogativa , che gli affari levati mai non fossero dalle loro Corti , qualora altri non s' esponesse al pericolo di dichiarazione di falso giudizio .

San Luigi conservò quest' uso di dichiarar falso;

R 4

fo;

(o) Stabilimenti , Lib I. Cap. I. II. e III.

[p] Cap. XXII. Art. 16. e 17.

fo; ma volle, che far ciò non si potesse senza combattere; cioè, che, affinchè il cambiamento meno si sentisse, tolse la cosa, e lasciò sussistere i termini.

Questo però non fu ricevuto universalmente nelle Corti de' Signori. Dice *Beaumanoir* (q), che a tempo suo vi erano due fogge di giudicare, una a norma dello *Stabilimento del Re*, l'altra secondo la pratica antica: che i Signori aveano diritto di eseguir l'una, o l'altra di queste pratiche; ma che quando in un affare se n'era scelta una, uno non poteasi più appigliare all'altra. Aggiunge [r], che il Conte di Clermont seguiva la pratica nuova, mentre i suoi vassalli attenevanfi all'antica: ma che avrebbe potuto a suo senno ristabilire l'antica, senza che egli avrebbe meno autorità de' proprj vassalli.

Convien sapere, che la Francia trovavasi allora [s] divisa in paese di dominio Regio, ed in ciò, che chiamavasi paese de' Baroni, o Baronie: e per servirmi de' termini degli *Stabilimenti di San Luigi*, in paesi d'obbedienza Regia, ed in paesi fuor d'obbedienza Regia. Quando i Re faceano degli Editti per li paesi de' loro dominj, si servivano della loro sola autorità: ma allorchè ne faceano di quelli, che riguardassero anche i paesi de' loro Baroni, si faceano

(q) Cap. LXI. pag. 309.

(r) *Ivi*.

(s) Vedi *Beaumanoir*, *Defontaines*, e gli *Stabilimenti*, Lib. II. Cap. X. XI. XV. ed altri.

ceano di concerto (t) con essi, o sigillati, o sottoscritti da essi: senza di ciò i Baroni, o li ricevevano o no, secondo che parebbe loro che convenissero, o no, alle loro Signorie. I secondi vassalli trovavansi ne' termini stessi che i grandi Vassalli. Ora gli stabilimenti non furono dati di consenso de' Signori, quantunque stabilissero sopra cose, ch' erano per essi di somma importanza: quindi non vennero ricevuti se non se da quelli, i quali, credettero, che tornasse in lor vantaggio il riceverli. *Roberto* figliuolo di *San Luigi* gli adottò nella sua Contea di Clermont; ed i suoi vassalli non credettero, che lor convenisse farli praticar presso di loro.

CAPITOLO XXX.

Osservazioni sopra le appellazioni.

SI comprende, come l'appellazioni, le quali erano provocamenti ad un combattimento, far si doveano sul fatto stesso. „ Se si parte „ dalla Corte senz' appellare, dice *Beauma-*
„ *noir*

(t) Vedi gli Editti del principio della terza stirpe nella Raccolta di *Lauriere*, singolarmente quelli di *Filippo Augusto*, intorno alla giurisdizione Ecclesiastica: e quelli di *Luigi VIII.* sopra gli Ebrei: e le Carte riferite dal Signor *Brussel*, segnatamente quella di *S. Luigi* sopra l'affitto, e riscatto de' terreni, e la maggioranza feudale delle fanciulle, Tom. II. Lib. III. pag. 35. ed ivi l'Editto di *Filippo Augusto*, pag. 7.

„ *noir* (a), si perde l'appellazione, e si ha per buona la sentenza „ . Questo si mantenne anche dopo che fu ristretto l'uso della pugna giudiziaria (b) .

C A P I T O L O XXXI.

Continuazione del medesimo soggetto.

NON poteva il Villano dichiarar falsa la Corte del suo Signore : ce lo nota il *Defontaines* (a) ; e vien ciò anche confermato dagli *Stabilimenti* (b) . Così, dice pure il *Defontaines* [c] „ Non vi ha fra te, Signore, ed il tuo villano altro giudice fuorchè Dio „.

Per l'uso della pugna giudiziaria venivano esclusi i villani dal poter dichiarar falsa la Corte del Signor loro ; e ciò era tanto vero, che i villani, i quali in vigor di carta [d] , o per uso
avean

(a) Cap. LXIII. pag. 327. *Ivi*, Cap. LXI. pag. 312.

[b] Vedi gli *Stabilimenti* di S. Luigi, Lib. II. Cap.

45. L'Editto di Carlo VII. del 1453.

[a] Cap. XXI. Art. 21. e 22.

[b] Lib. I. Cap. 136.

[c] Cap. II. Art. 8.

[d] *Defontaines*, Cap. XXII. Art. 7. Questo Articolo, e l'Articolo 21. del Cap. XXII del medesimo Autore, sono stati finora malissimo spiegati. Non mette il *Defontaines* in opposizione il giudizio del Signore con quello del Cavaliere, mentre era il medesimo : ma oppone il villano ordinario a quello, che aveva il privilegio di combattere .

avean diritto di combattere, avevano anche diritto di dichiarar falsa la Corte del lor Signore, anche allorchè gli uomini, che aveano giudicato fossero [e] stati Cavalieri; ed il *Defontaines* somministra de' ripieghi (f), affinchè non seguisse l'incoerenza, che dichiarando falsa il villano la sentenza, avesse a combattere contra un Cavaliere.

La pratica delle pugne giudiziarie cominciando a svanire, e ad introdursi l'uso delle nuove appellazioni, si pensò essere irragionevole, che le persone franche avessero un rimedio contra l'ingiustizie della Corte de' loro Signori, e non l'avessero i villani; e così il Parlamento accettò le loro appellazioni come quelle delle persone franche.

CAPITOLO XXXII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quando s'accusava di falso giudizio la Corte del proprio Signore, questi si portava in persona innanzi al Signor supremo per difendere la sentenza della sua Corte. Nel modo stesso (a) nel caso d'appellazione per dif-

(e) I Cavalieri posson esser sempre del numero de' giudici, *Defontaines*, Cap. XXI. Art. 48.

(f) Cap. XXII. Art. 14.

(a) *Defontaines*, Cap. XXI, Art. 33.

fetto di diritto la parte citata innanzi al Signor supremo conducea seco il proprio Signore, affinchè, se non rimanesse provato il difetto di diritto, ei potesse ricuperar la sua Corte.

In progresso ciò, che non consistea, se non in due particolari casi, essendo divenuto generale per tutti gli affari coll' introduzione d' ogni sorta d' appellazione, sembrò cosa straordinaria, che il Signore fosse obbligato a passar la sua vita in diversi Tribunali da' proprj, e per altri affari, che i suoi. *Filippo di Valois* (b) ordinò, che sarebbero citati i soli Baili. E poi che divenne più frequente l' uso delle appellazioni, toccò a difender l' appellazione alle parti; ed il fatto (c) del giudice divenne il fatto della parte.

Disse [d] come nell' appellazione di difetto di diritto, il Signore perdea semplicemente il diritto di far giudicar l' affare nella sua Corte. Ma se lo stesso Signore fosse attaccato come (e) parte, il che divenne frequentissimo [f], pagava al Re, o al Signor supremo, a cui era stato appellato, una multa di sessanta lire. Quindi nacque, quest' uso, quando furono ricevute universalmente le appellazioni, di far pagar la
pe-

(b) Nel 1332.

(c) Vedi, qual fosse lo stato delle cose al tempo di *Boutillier*, che vivea nel 1402. *somma rurale*, Lib. I. pag. 19. e 20.

(d) Qui sopra Cap. XXX.

(e) *Beaumanoir*, Cap. LXI. pag. 312. e 318.

[f] *Ivi*.

pena al Signore, allorchè riformavasi la sentenza del suo Giudice: uso, che si mantenne lungo tempo, che fu confermato dall' editto di Rossiglione, e ch' è perito per la sua incoerenza.

CAPITOLO XXXIII.

Continuazione dello stesso soggetto.

Nella pratica della pugna giudiziaria colui, che dichiarava falso il giudizio, e che avea citato uno de' Giudici, potea perdere [a] col duello la sua causa, nè potea guadagnarla. In fatti la parte, che avea per se una sentenza, non ne doveva essere spogliata dal fatto d' un altro. Bisognava dunque, che l' appellante, il quale avea vinto, combattesse anche contra la parte, non per sapere se il giudizio fosse buono, o reo; più non trattavasi di questo giudizio, mentre era stato distrutto dal duello; ma per decidere, se l' istanza fosse, o non fosse legittima: e si combattea per questo nuovo punto. Quindi dee aver avuta origine la nostra foggia di pronunziar le sentenze: *la Corte annulla l' appellazione; la Corte annulla l' appellazione, e ciò di che è stato appellato*. In fatti quando colui, che aveva appellato per falso giudizio, restava superato, annullavasi l' appellazione: quando avea
vin-

(a) Desfontaines, Cap. XXI. Art. 14.

vinto, la sentenza era dichiarata nulla, e di pari l'appellazione; e conveniva procedere ad un nuovo giudizio.

Questo è sì vero, che non valea questa foggia di pronunziare, allorchè l'affare giudicavasi per suppliche. Ci dice il Signor *de la Roche-Flavin* [b], come la Camera delle suppliche non potea servirsi di questa forma ne' primi tempi di sua istituzione.

CAPITOLO XXXIV.

Come diventasse segreta la procedura.

AVevano i duelli introdotta una forma di pubblica procedura; noti erano di pari l'attacco, e la difesa., I testimonj, dice *Beau-*
manoir (a), dovevano esporre innanzi a tutti le loro deposizioni.,

Il Comentatore del *Boutillier* dice d'aver imparato dagli antichi pratici, e da alcuni antichi processi manoscritti, che anticamente in Francia i processi criminali si facevano in pubblico, ed in una forma non gran fatto diversa da' giudizi pubblici de' Romani. Ciò accordavasi coll'ignoranza dello scrivere in quei tempi comune. L'uso dello scrivere ferma le idee, e può fare stabilire il segreto: ma quando non si ha quest'uso,

[a] De' Parlamenti di Francia Lib. I. Cap. XVI.

[b] Cap. LXI. pag. 315.

uso, null' altro fissar può queste idee, salvo la pubblica procedura.

E siccome potea darfi dell' incertezza intorno [b] a ciò, ch' era stato giudicato da uomini, o trattato innanzi ad uomini, si potea richiamarne la memoria ogni volta, che si tenesse la Corte, con ciò, che chiamavasi la procedura per ricordo (c); ed in tal caso non era permesso citare al duello i testimonj, mentre non si farebbero mai gli affari terminati.

In progresso s' introdusse una segreta forma di procedere. Tutto era pubblico, tutto divenne segreto, gl' interrogatorj, le informazioni, le ricapitolazioni, il confronto, le conclusioni della parte pubblica, e questo è l' uso odierno. La prima forma di procedere conveniva al governo di quel tempo, come la nuova era adeguata al governo, che venne di poi stabilito.

Il Comentatore di *Boutillier* fissa all' editto del 1539. l' epoca di tal cambiamento. Credo, che seguisse a poco a poco, e che passasse di Signoria in Signoria, a misura che rinunziarono i Signori all' antica pratica di giudicare, e che venne a perfezionarsi quella tratta dagli stabilimenti di *S. Luigi*. In fatti dice *Beaumanoir* (d), che
ne

(b) Come dice *Beaumanoir*, Cap. XXXIX. pag. 209.

(c) Provavasi con testimonj ciò, ch' era seguito, detto, o ordinato in giustizia.

(d) Cap. XXXIX. pag. 218.

ne' soli casi, ne' quali poteansi dare i pegni di battaglia, si udivano i testimonj in pubblico: negli altri si udivano segretamente, e si registravano in iscritto le loro deposizioni. Adunque le procedure divennero segrete, allorchè non vi furono più pegni di battaglia.

CAPITOLO XXXV.

Delle Spese.

ANticamente in Francia nella Corte laicale (a) non vi era condanna nelle spese. La parte, che succumbea, veniva ad essere a sufficienza punita colle condanne di multa al Signore, ed a' Pari di quello. La foggia di procedere per pugna giudiziaria facea, che ne' delitti la parte succumbente, e che perdeva la vita, ed i beni, fosse punita quanto mai poteva esserlo; e negli altri casi della pugna giudiziaria, vi erano delle multe talora fisse, talora dipendenti dal volere del Signore, che facevano assai temere l'esito delle cause. Lo stesso accadea degli affari che si decideano col solo duello. Siccome il Signore era quello, cui toccavano i principali profitti, così desso era, che facea le principali spese, sì per convocare i Pari, che per porgli in

[a] *Defontaines* nel suo Consiglio, Cap. XXII. rt. 3. e 8. *Beaumanoir*, Cap. XXXIII. Stabilimenti, lib. I. Cap. XC.

in grado di procedere alla sentenza . In oltre terminandosi gli affari nel luogo stesso , e quasi sempre sul fatto , e senza quell' infinito numero di scritture , che si usarono in progresso , non era necessario il caricar di spese le parti .

L' uso delle appellazioni dovea naturalmente introdurre quello di dare le spese . Così dice il *Defontaines* (b) , che quando si appellava secondo la legge scritta , cioè , quando si seguivano le nuove leggi di *San Luigi* , si davano le spese ; ma che nell' uso ordinario , il quale non permetteva d' appellare senza dichiarar falso il giudizio , non vi erano spese : ottenevasi solo una multa , ed il possesso per un anno ed un giorno della cosa contrastata , qualor l' affare fosse rimesso al Signore .

Ma allorchè il numero delle appellazioni (c) venne accresciuto da nuove facilità d' appellare ; allorchè per l' uso frequente di queste appellazioni da uno ad altro tribunale , le parti vennero sempre trasportate fuori del luogo di lor dimora : quando multiplicò , e rese eterne le cause la nuova arte della procedura : allorchè si raffinò la scienza d' eludere le più giuste istanze : quando un litigante seppe fuggire unicamente per farsi seguire ; allorchè l' istanza fu rovinosa , e tranquilla la difesa : allorchè le ragioni rimasero affogate entro volumi di scritti , e di pa-

Tom. II.

S

ro-

(b) Cap. XXII. Art. 8.

[c] Al presente , che uno è sì inclinato ad appellare , dice *Boutillier* , *somma rurale* , Lib. I. Tit. 3. pag. 16.

ne' soli casi, ne' quali poteansi dare i pegni di battaglia, si udivano i testimonj in pubblico: negli altri si udivano segretamente, e si registravano in iscritto le loro deposizioni. Adunque le procedure divennero segrete, allorchè non vi furono più pegni di battaglia.

CAPITOLO XXXV.

Delle Spese.

ANticamente in Francia nella Corte laicale (a) non vi era condanna nelle spese. La parte, che succumbea, veniva ad essere a sufficienza punita colle condanne di multa al Signore, ed a' Pari di quello. La foggia di procedere per pugna giudiziaria facea, che ne' delitti la parte succumbente, e che perdeva la vita, ed i beni, fosse punita quanto mai poteva esserlo; e negli altri casi della pugna giudiziaria, vi erano delle multe talora fisse, talora dipendenti dal volere del Signore, che facevano assai temere l'esito delle cause. Lo stesso accadea degli affari che si decideano col solo duello. Siccome il Signore era quello, cui toccavano i principali profitti, così desso era, che facea le principali spese, sì per convocare i Pari, che per porgli in

[a] *Defontaines* nel suo Consiglio, Cap. XXII. tit. 3. e 8. *Beaumanoir*, Cap. XXXIII. Stabilimenti, ib. I. Cap. XC.

in grado di procedere alla sentenza . In oltre terminandosi gli affari nel luogo stesso , e quasi sempre sul fatto , e senza quell' infinito numero di scritture , che si usarono in progresso , non era necessario il caricar di spese le parti .

L' uso delle appellazioni dovea naturalmente introdurre quello di dare le spese . Così dice il *Defontaines* (b) , che quando si appellava secondo la legge scritta , cioè , quando si seguivano le nuove leggi di *San Luigi* , si davano le spese ; ma che nell' uso ordinario , il quale non permetteva d' appellare senza dichiarar falso il giudizio , non vi erano spese : ottenevasi solo una multa , ed il possesso per un anno ed un giorno della cosa contrastata , qualor l' affare fosse rimesso al Signore .

Ma allorchè il numero delle appellazioni (c) venne accresciuto da nuove facilità d' appellare ; allorchè per l' uso frequente di queste appellazioni da uno ad altro tribunale , le parti vennero sempre trasportate fuori del luogo di lor dimora : quando multiplicò , e rese eterne le cause la nuova arte della procedura : allorchè si raffinò la scienza d' eludere le più giuste istanze : quando un litigante seppe fuggire unicamente per farsi seguire ; allorchè l' istanza fu rovinosa , e tranquilla la difesa : allorchè le ragioni rimasero affogate entro volumi di scritti , e di pa-

Tom. II.

S

ro-

(b) Cap. XXII. Art. 8.

[c] Al presente , che uno è sì inclinato ad appellare , dice *Boutillier* , *somma rurale* , Lib. I. Tit. 3. pag. 16.

role: allorchè tutto si riempì di supposti di giustizia, che rendere non la dovevano; allorchè trovò consigli la mala fede, ove non rinvenne fiancheggi; fu forza arrestare i litiganti col timor delle spese. Dovettero essi pagarle per la decisione, e per li mezzi, de' quali si erano serviti per eluderla. *Carlo il Bello* fece sopra di ciò un editto generale (d).

CAPITOLO XXXVI.

Della parte pubblica.

Siccome per le leggi Saliche, e Ripuarie, e per le altre leggi de' popoli barbari le pene de' delitti erano pecuniarie, non eravi allora come oggi fra noi parte pubblica, che fosse incaricata dell' inquisizione de' delitti. In fatti tutto si riduceva a compensazioni di danni: ogni procedura era in qualche modo civile, e fare la poteva ogni privato. Per altra parte il diritto Romano avea delle forme popolari per la perquisizione de' delitti, che non potevano accordarsi col ministero d' una pubblica parte.

L' uso delle pugne giudiziarie non ripugnava meno a somigliante idea: poichè, e chi avrebbe voluto essere la parte pubblica, e farsi campione di tutti contra tutti?

Ritrovo in una raccolta di formole dal *Muratorì* inserita nelle leggi de' Longobardi, che nel-

(d) Nel 1324.

nella seconda Stirpe vi era un *avvocato* della [a] parte pubblica. Ma se si legga l' intera raccolta di queste formole, si vedrà, che vi passava una totale differenza fra questi ufiziali, e ciò che ora chiamiamo la parte pubblica, vale a dire, i nostri procuratori generali, del Re, o de' Signori. Erano i primi piuttosto gli agenti del pubblico per la politica, e domestica manutenzione, che per la manutenzione civile. In fatti da queste formole non si ricava, che fossero incaricati della perquisizione de' delitti, e degli affari riguardanti i minori, le Chiese, o lo stato delle persone.

Disse, che lo stabilimento d' una parte pubblica ripugnava all' uso della pugna giudiziaria. Leggo per tanto in una di queste formole un avvocato della parte pubblica, che ha la libertà di combattere. Il Signor *Muratori* l' ha posta dopo la Costituzione (b) d' *Arrigo I.* per cui fu fatta. Dicesi in questa Costituzione „ che „ se alcuno uccide suo padre, suo fratello, suo „ nipote o alcun altro de' suoi parenti, perderà „ la loro eredità, che passerà in altri parenti, e che „ la sua propria apparterrà al Fisco „. Ora appunto per la perquisizione di questa eredità devoluta al Fisco, l' avvocato della parte pubblica, che sostenevane i diritti, avea la libertà di combattere: questo caso si rifondea nella pratica generale.

S 2

Veg-

[a] *Advocatus de parte publica.*

[b] Vedi questa Costituzione, e questa Formola nel Secondo Tomo degl' Istoric d' Italia, pag. 175.

Veggiamo in queste formole l'avvocato della parte pubblica agire contra colui (c), che avea preso un ladro, e non avealo condotto al Conte: contra quello [d], che avea fatta una sollevazione, o un conventicolo contra il Conte: contra quell'altro (e), che salvata avea la vita ad un uomo, che il Conte stesso gli avea consegnato, perchè lo facesse morire: contra l'avvocato delle Chiese (f), al quale il Conte avea intimato di consegnargli un ladro, e che non aveva obbedito; contra colui (g), che avea rivelato il segreto del Re a' forestieri: contra quello (h), il quale armata mano avea inseguito l'Inviato dell'Imperadore: contra quell'altro (i), che avea disprezzate le lettere Imperiali, ed era perseguitato dall'avvocato dell'Imperadore, o dall'Imperadore medesimo: contra colui (k), che non avesse voluto ricevere la moneta del Sovrano: in somma questo avvocato insistera sopra le cose, che dalla legge erano aggiudicate al Fisco [l].

Ma nella perquisizione de' delitti non si rinviene avvocato della parte pubblica neppure quan-

[c] Raccolta del Muratori, pag. 104. sopra la Leg. 88. di *Carlovrugno*, Lib. I. Tit. 26. §. 78.

[d] Altra Formola. *ivi*, pag. 87.

[e] *Ivi*, pag. 104.

[f] *Ivi*, pag. 95.

[g] *Ivi*, pag. 88.

[h] *Ivi*, pag. 98.

[i] *Ivi*, pag. 132.

[k] *Ivi*.

[l] *Ivi*, pag. 137.

quando si fa uso de' duelli [m]: neppure quando si tratta d'incendio [n]: quando è ucciso il giudice nel proprio tribunale [o]: quando si tratta dello stato delle persone [p], della libertà, e della servitù [q].

Queste formole non solo son fatte per le leggi de' Longobardi, ma eziandio per li Capitolari aggiuntivi: quindi non si dee rinvocare in dubbio, che intorno a tal materia, non somministrino la pratica della seconda stirpe.

E' chiaro, che questi avvocati della parte pubblica dovettero estinguerfi colla seconda stirpe, come gl' Inviati del Re nelle provincie, per la ragione, che non più vi fu legge generale, nè general fisco: e per la ragione, che non vi fu più Conte, che nelle provincie tenesse tribunale pe' litiganti; e perciò non più esservi poteano questi tali ufiziali, la cui funzione principale consistea nel conservare l' autorità del Conte.

Divenuto più frequente nella terza stirpe l' uso de' combattimenti, non permise, che venisse stabilita una parte pubblica. Quindi *Bottillier* nella sua *Somma rurale* parlando degli Ufiziali di giustizia cita i soli Baili, uomini feudali, e sergenti. Si consultino gli Stabilimen-

[m] *Ivi*, pag. 147.

[n] *Ivi*.

[o] *Ivi*, pag. 168.

[p] *Ivi*, pag. 134.

[q] *Ivi*, pag. 107.

ti (r), e *Beaumanoir* [s], intorno al modo , col quale si proseguiva in giudizio in quel tempo .

Trovo nelle Leggi [t] di *Jacopo II.* Re di Majorca una creazione della carica di Procurator del Re [u] colle funzioni , che presentemente hanno i nostri . E' evidente non essere stati stabiliti , se non dopo , che si cangiò presso di noi la forma giudiziaria .

CAPITOLO XXXVII.

Come andassero in dimenticanza gli Stabilimenti di San Luigi.

IL destino degli Stabilimenti di San Luigi tale si fu , che nacquero , invecchiarono , e si estinsero in tratto brevissimo di tempo .

Sopra di ciò faremo alcune riflessioni . Il Codice , che abbiamo col titolo di Stabilimenti di *San Luigi* non fu mai fatto perchè servisse di legge a tutto il Regno , quantunque ciò asseriscasi nella prefazione d' esso Codice . Questa compilazione è un Codice generale , che stabilisce , sopra tutti gli affari civili , sopra le disposizioni

te-

(r) Lib. I. Cap. I. e Lib. II. Cap. XI. e XIII.

(s) Cap. I. e Cap. LXI.

[t] Vedi queste Leggi nelle vite de' Santi del mese di Giugno . Tom. III. pag. 26.

(u) *Qui continuo nostram sacram Curiam sequi teneatur , instituat qui facta , & causas in ipsa curia promoveat , atque prosequatur .*

testamentarie, o *inter vivos*, sopra le doti, e gli avvantaggi delle femmine, sopra i proventi, e le prerogative de' feudi, sopra gli affari di polizia, ec. Ora, in un tempo, in cui ciascuna città, borgo, o villaggio, avea la propria costumanza, il dare un corpo generale di leggi civili era un voler rovesciare in un momento tutte le leggi particolari, sotto le quali vivevano in ciascun luogo del Regno. Fare una costumanza generale di tutte le particolari costumanze sarebbe una cosa inconsiderata anche in questi tempi, in cui i Principi per ogni dove sono obbediti. Imperciocchè se è vero, che mutar non si dee, quando i disordini pareggiano i vantaggi, molto meno si dee quando lievi sono i vantaggi, ed immensi i disordini. Ora se si rifletta allo stato, in cui allora trovavasi il Regno, in cui ciascuno intestavasi dell' idea della propria sovranità, e potenza, si vede bene, che l' intraprendere di cangiar per tutto le leggi, e le usanze ricevute, era una cosa, che non potea cadere in mente a coloro, che governavano.

Ciò, che ho detto, prova altresì, che questo Codice degli Stabilimenti non fu confermato nel Parlamento da' Baroni, e dalle persone legali del Regno, come leggesi in un Manoscritto del Palazzo della Città d' Amiens citato dal *Ducange* (a). Si vede negli altri Manoscritti, che questo Codice fu dato da *San Luigi* l' anno 1270. in-

(a) Prefazione sopra gli Stabilimenti.

nanzi che si ponesse in via per Tunisi: questo fatto non è più vero: imperciocchè partì *San Luigi* l'anno 1269. come osserva il *Ducange*, dal che conclude, che sarebbe stato pubblicato essendo egli lontano. Ma io asserisco, ciò non poter essere. Come mai *San Luigi* avrebbe preso il tempo di sua lontananza per fare una cosa, che stata sarebbe un seme di turbolenze, ed avrebbe potuto produrre non cambiamenti, ma rivoluzioni? Impresa somigliante più che altra avea bisogno d'esser seguita da vicino, nè era lavoro per una reggenza debole, ed anche composta di Signori, a' quali tornava conto, che la cosa non riuscisse. Erano questi *Matteo* Abate di San Dionigi, *Simone* di *Clermont* Conte di Nelle; ed in caso di morte *Filippo* Vescovo d' *Evreux*, e *Giovanni* Conte di Ponthieu. Vedemmo qui innanzi (b), come il Conte di Ponthieu s'oppose nella sua Signoria all'esecuzione d'un nuovo ordine giudiziario.

Io dico in terzo luogo, che vi ha una grande apparenza, che il Codice, che noi abbiamo, è una cosa differente dagli Stabilimenti di S. Luigi su l'ordine giudiziario.

Questo Codice cita gli Stabilimenti: dunque è un'opera sopra gli Stabilimenti, e non gli Stabilimenti. Di più, *Beaumanoir*, il quale parla con frequenza degli Stabilimenti di *San Luigi*, cita i soli Stabilimenti particolari di questo Sovrano, e non questa compilazione degli Stabilimenti.

[b] Cap. XXIX.

ti. Il *Defontaines* (c), che scrivea sotto questo Principe, ci parla delle due prime volte, che furono i suoi Stabilimenti eseguiti full' ordine giudiziario, come di cosa remota. Adunque gli Stabilimenti di *San Luigi* erano anteriori alla compilazione, di cui io ragiono, la quale, a rigore, e adottandone i prologhi erronei posti in fronte di quest' opera da alcuni ignoranti, non si sarebbe pubblicata prima dell' ultimo anno della vita di *San Luigi*, od anche dopo la morte di questo Monarca.

CAPITOLO XXXVIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

E Che è dunque questa Compilazione, che abbiamo col titolo di Stabilimenti di *San Luigi*? E che è mai questo codice oscuro, confuso, ed ambiguo, in cui vedesi sempre un miscuglio di Franzese giurisprudenza, e di Legge Romana: ove si parla da Legislatore, ed ove si vede un giuriconsulto: ove trovasi un intero corpo di giurisprudenza sopra qualunque caso, sopra qualsivoglia punto del diritto civile? Forz' è ricorrere a quel tempo.

Osservando *San Luigi* gli abusi della giurisprudenza del tempo suo, si studiò di farla venire in odio a' popoli: formò diversi regolamenti per li tribunali de' suoi dominj, e per quelli de' suoi

Ba-

[c] Vedi qui innanzi il Cap. XXIX.

Baroni; e vi riuscì a segno, che il *Beaumanoir* (a), il quale scrisse poco tempo dopo la morte di questo Sovrano, ci dice, che la foggia di giudicare da *San Luigi* stabilita praticavasi in moltissimi tribunali de' Signori.

Così questo Monarca ottenne il suo fine, tutto che i suoi regolamenti per li tribunali de' Signori non fossero stati fatti per servire di legge generale del Regno, ma come un esemplare, che potrebbe da ciascuno seguirsi, e che anche tornerebbe conto a ciascuno il seguire. Tolse egli il male con far comprendere il migliore. Allorchè ne' suoi tribunali, ed in quei de' Signori, videsi una maniera di procedere più naturale, più ragionevole, più confacentesi colla morale, colla religione, colla pubblica tranquillità, colla sicurezza della persona, e de' beni, venne abbracciata, e l'altra abbandonata.

Invitare quando non si vuol costringere, condurre quando non si vuol comandare, è la sovrana prodezza. Ha la ragione un impero naturale; ed ha eziandio un impero tirannico: se le fa testa, ma una tal resistenza è appunto il suo trionfo: passi picciol tratto di tempo, ed altri si vedrà costretto a ritornare a lei.

San Luigi per far prender disgusto della Franzese giurisprudenza, fece tradurre i Libri del Romano diritto, affinchè noti fossero a' Giureconsulti de' tempi suoi. Il *Defontaines*, ch' è il primo (b) au-
tor

(a) Cap. LXI. pag. 309.

(b) Lo dice egli stesso nel suo prologo. *Nus luy enprit enques mais cette chose dont j'ay.*

tor pratico, che abbiamo, fece grand' uso di queste leggi Romane: la sua opera è in qualche modo un risultato della vecchia giurisprudenza Franzese, delle leggi, o Stabilimenti di *San Luigi*, e della legge Romana. Il *Beaumanoir* poco si servì della Romana legge: ma si diede a conciliare la Franzese antica giurisprudenza co' regolamenti di San Luigi.

Sullo spirito di queste due opere, e singolarmente di quella del *Defontaines*, io mi fo a credere, che alcun Bailo facesse l' opera di giurisprudenza, che denominiamo gli Stabilimenti. Si legge nel titolo di quest' opera, ch' è fatta secondo l' uso di Parigi, e d' Orleans, e della Corte di Baronaggio, e nel prologo, che vi si tratta degli usi di tutto il Regno, e d' Angiò, e della Corte di Baronaggio. E' chiaro, che quest' opera fu fatta per Parigi, per Orleans, e per Angiò, come le opere del *Beaumanoir*, e del *Defontaines* furon fatte per le Contee di Clermont, e del Vermandese: e siccome apparisce da *Beaumanoir*, che molte leggi di *San Luigi* erano penetrate nelle Corti de' Baroni, il compilatore ha avuta qualche ragione a dire, che la sua opera (c) riguardava anche le Corti di Baronaggio.

E' e-

(c) Non vi ha cosa più incerta che il titolo ed il prologo. Prima sono gli usi di Parigi, e d' Orleans, e della Corte di Baronaggio: poi sono le costumanze di tutte le Corti laiche del Regno, e della Prepositura di Francia: in seguito sono gli usi di tutto il Regno, e d' Angiò, e della Corte di Baronaggio.

E' evidente, che chi fece quest'opera compilò le costumanze del paese con le leggi, e con gli Stabilimenti di *San Luigi*. E' quest'opera pregiabilissima, come quella, che contiene le antiche costumanze d' Angiò, e gli Stabilimenti di *San Luigi*, quali allora si praticavano, e finalmente ciò, che vi si praticava della vecchia Franzese giurisprudenza.

La differenza di quest'opera da quelle del *Beaumanoir*, e del *Defontaines*, è, che vi si parla con espressioni di comando, come fanno i Legislatori: e ciò esser poteva in tal guisa, avvegnachè fosse una compilazione di costumanze scritte, e di leggi.

In questa compilazione vi era un vizio interiore: essa veniva a formare un Codice anfibia, in cui erasi fatto un miscuglio di giurisprudenza Franzese, e di legge Romana: si venivano così ad unir cose, che non aveano mai fra esse relazione, e che con frequenza si contraddiceano.

Mi è noto, come i tribunali Franzesi degli uomini, o de' Pari, le sentenze senz' appellazione ad altro tribunale, la foggia di pronunziare con queste parole, *condanno*, o *assolvo* (*d*), aveano dell' analogia a' popolari giudizj de' Romani. Ma poco venne usata quest' antica giurisprudenza: si fece piuttosto uso di quella, che venne in progresso introdotta dagl' Imperadori, che adoprassi per tutto in questa compilazione, per regolare

[d] Stabilimenti, Lib.II. Cap. XV.

lare, limitare, correggere, dilatare la Franzese giurisprudenza.

CAPITOLO XXXIX.

Continuazione del medesimo soggetto.

LE forme giudiziarie introdotte da *San Luigi* cessarono d'essere in uso. Questo Monarca non ebbe tanto in mira la cosa stessa, vale a dire, la maniera migliore di giudicare, quanto il modo migliore di supplire all' antica pratica di giudicare. L' oggetto principale era il far prender disgusto per l' antica giurisprudenza, e dopo di questo il formarne una nuova. Ma essendosi veduti i disordini di questa, se ne vide in brev' ora succedere un' altra.

Quindi le leggi di *San Luigi* non tanto mutarono la Franzese giurisprudenza, quanto somministrarono mezzi per mutarla: aperfero esse nuovi tribunali, o piuttosto sentieri per giungervi; e quando si potè agevolmente arrivare a quello, che aveva una generale autorità, i giudizi, che prima altro non faceano, che gli usi d' una Signoria particolare, vennero a formare una giurisprudenza universale. Si era giunti colla forza degli Stabilimenti ad avere delle decisioni generali, le quali mancavano del tutto nel Regno: quando fu eretta la fabbrica, si lasciò rovinare il palco.

Quindi le leggi fatte da *San Luigi* produssero effetti, che non si farebbero dovuti aspettare dal
capo

capo d'opera della Legislazione. Voglionvi talora de' secoli per disporre i cambiamenti; gli avvenimenti maturano, ed eccovi le rivoluzioni.

Il Parlamento giudicò in ultima istanza di quasi tutti gli affari del Regno. Per innanzi giudicava soltanto di quelli [a], ch' erano fra i Duchi, i Conti, i Baroni, i Vescovi, gli Abati, o fra il Re, ed i suoi Vassalli [b], piuttosto nella relazione, che aveano coll'ordine politico, che coll'ordine civile. In seguito si fu costretti a renderlo permanente, e tenerlo sempre convocato; e finalmente ne furono creati parecchi, affinchè potessero abbracciare tutti gli affari.

Tosto che il Parlamento divenne un Corpo stabile, si cominciarono a compilare le sue sentenze. *Giovanni di Monluc* sotto il Regno di *Filippo il Bello*, fece la Raccolta detta presentemente i *Registri Olim* (c).

CA-

[a] Vedi *Dutillet* intorno alla Corte de' Pari. Vedi anche *la Roche-Flavin*, Lib. I. Cap. III. *Budeo*, e *Paolo Emilio*.

[b] Gli altri affari erano decisi da' Tribunali ordinarij.

[c] Vedi l'eccellente opera del Signor Presidente *Henault* sopra l'anno 1313.

CAPITOLO XL.

*Come si prendessero le forme giudiziarie
delle Decretali.*

MA da che nacque, che abbandonando le forme giudiziarie stabilite, quelle si prendessero del diritto Canonico, anzi che quelle del diritto Romano? La ragione si è, perchè avean sempre innanzi agli occhi i tribunali Ecclesiastici, i quali seguivano le forme del diritto Canonico, nè era noto altro tribunale, che seguisse quelle del diritto Romano. Di più, i limiti dell' Ecclesiastica giurisdizione, e della secolare in quei tempi erano pochissimo noti: vi erano (a) delle persone (b) che trattavano le cause indifferentemente nelle due Corti: vi erano delle materie, per le quali nel modo stesso si litigava. Sembra (c) che la giurisdizion laica non si fosse riservata, privativamente all' altra, se non se il giudizio delle materie feudali (d), e de' delitti commessi da' laici ne' casi, che non
urta-

[a] Beaumanoir, Cap. XI. pag. 58.

[b] Le vedove, i crocesignati, quei che tenevano i beni delle Chiese, per ragione di questi beni. *Ivi.*

[c] Vedi tutto il Cap. XI. di Beaumanoir.

[d] I Tribunali del Clero sotto pretesto del giuramento, se n' erano impossessati, come si vede dal famoso Concordato fatto fra Filippo Augusto, il Clero, ed i aroni, che trovasi negli Editti di Lauriere.

urtavano la Religione. Imperciocchè (e) se per ragione di patti, e di contratti bisognasse andare alla giustizia laica, le parti poteano volontariamente procedere innanzi a' Tribunali Ecclesiastici, i quali non avendo il diritto d' obbligar la giustizia laica a fare eseguir la sentenza, costringevano a rassegnarvisi per via di scomunica. In tali circostanze, quando ne' laici Tribunali si volle mutar la pratica, si prese quella del Clero, perchè era nota: non si adottò quella del diritto Romano, perchè ignoravasi: poichè in fatto di pratica quello soltanto si fa, che vien praticato.

CAPITOLO XLI.

Flusso, e riflusso dell' Ecclesiastica giurisdizione, e della giurisdizione laica.

TROVANDOSI la potestà civile nelle mani d'infiniti Signori, era stato agevole all' Ecclesiastica giurisdizione l'estendersi ogni giorno più; ma siccome la giurisdizione Ecclesiastica snervò la giurisdizione de' Signori, e con ciò contribuì a dare delle forze alla giurisdizione Regale, la giurisdizione Regale restrinse a poco a poco la giurisdizione Ecclesiastica, ed essa a fronte della prima si tornò indietro. Il Parlamento, il quale nella sua forma di procedere preso avea tutto quello, che vi era di buono, e di proficuo in quella
de'

[c] *Beaumanoir*, Cap. XI. pag. 60.

de' tribunali de' Cherici, in brev' ora ne osservò gli abusi: e fortificandosi ogni giorno vie più la Regia giurisdizione, si trovò sempre più in grado di correggere questi medesimi abusi. In fatti erano questi intollerabili; e senza ch'io stia a noverarli, rimetterò alla lettura del *Beaumanoir*, del *Boutillier* (a), e degli Editti de' nostri Re. Parlerò soltanto di quelli, che più direttamente interessavano la pubblica fortuna.

Ci danno contezza di questi abusi i decreti, che li riformarono. Avevagli introdotti la crassa ignoranza: comparve una specie di luce, e furono dileguati. Dal silenzio del Clero si può giudicare, che per se stesso si offerse alla correzione; la qual cosa, se si rifletta alla natura della mente umana, è degna di lode. Ogni uomo, che morisse senza lasciare alla Chiesa una porzione de' propri beni, che diceasi morir *non confesso*, restava privo della comunione, e della sepoltura. Se altri moriva senza far testamento, bisognava, che i parenti ottenessero dal Vescovo, ch'ei nominasse insieme con essi degli arbitri per fissare ciò, che il defunto avrebbe dovuto dare in caso che avesse testato. Non si potea dagli sposi dormire insieme nè la prima notte delle nozze, nè le due seguenti, senz'averne comprato il beneplacito.

Tom. III.

T

ci-

[a] Vedi *Boutillier*, Somma Rurale, Tit. 9. quali persone non possan fare istanza nella Curia laica: e *Beaumanoir*, Cap. XI. pag. 56. ed i Regolamenti di *Filippo Augusto* sopra tal soggetto: e lo Stabilitimento di *Filippo Augusto*, fatto fra il Clero, il Re, ed i Baroni.

cito: veramente doveano scegliersi quelle tre prime notti, perchè per le altre non si farebbero sborsati molti danari. Tutto questo corresse il Parlamento: nel glossario (b) del diritto Franzese di *Ragau* leggesi la sentenza, ch'ei pronunziò [c] contra il Vescovo d' Amiens.

Torno al principio del mio capitolo. Allorchè in un secolo, o in un governo veggonsi i varj corpi dello Stato cercare di dilatare l'autorità loro, e prendersi gli uni sopra gli altri certi vantaggi, altri con frequenza s'ingannerebbe, se prendesse i loro intraprendimenti per un argomento certo di lor corruttela. Per isventura unita all' umana condizione gli uomini grandi moderati son rari; e siccome è sempre più facile il seguire la propria forza, che arrestarla per avventura nella classe delle persone superiori, è più agevole il trovare persone in sommo grado virtuose, che uomini sommamente saggi.

Tante delizie gusta l'anima nel dominar le altre: quei medesimi, che amano il bene, amano tanto se stessi, che alcuno non vi ha, che sia tanto sventurato, che abbia per fino a diffidare delle sue buone intenzioni: e veramente le nostre azioni a tante cose si attengono, che è mille volte più facile il fare il bene, che il farlo a dovere.

CA-

[b] Alla voce *Esecutori Testamentarij*.

[c] Del 19. Marzo 1409.

CAPITOLO XLII.

*Risorgimento del Diritto Romano, e quello,
che ne nascesse. Cambiamento
ne' Tribunali.*

Verso l'anno 1137. essendo stato ritrovato il Digesto di *Giustiniano*, parve, che tornasse a vivere il Diritto Romano. Piantaronsi in Italia delle Scuole, in cui s' insegnava: aveasi già il Codice *Giustiniano*, e le *Novelle*. Ho già accennato, come questo Diritto vi venne per sì fatto modo favorito, che fece eclissare la legge de' Longobardi.

Alcuni Dottori Italiani portarono in Francia il Diritto di *Giustiniano*, ove si era solo avuta contezza (a) del Codice *Teodosiano*, avvegnachè non fosser fatte le leggi di *Giustiniano* (b) se non dopo lo stabilimento de' Barbari nelle Gallie. Trovò questo Diritto alcune opposizioni; ma ad onta delle scomuniche de' Papi, che proteggevano (c) i loro Canoni, si sostenne. Procurò

T 2

San

[a] Seguivasi in Italia il Codice di *Giustiniano*: per questo appunto Papa *Giovanni VIII.* nella sua costituzione pubblicata dopo il Sinodo di Troja, parla di questo Codice, non perchè fosse noto in Francia, ma perchè era noto a lui stesso: e la sua Costituzione era generale.

[b] Il Codice di questo Imperadore fu pubblicato verso l'anno 530.

(c) Decretali Lib. V. Tit. *de privilegiis*, Cap. *Super Specula*.

San Luigi di dargli credito colle Versioni, ch'ei fece fare dell' opere di *Giustiniano*, che tuttora abbiamo manoscritte nelle nostre biblioteche, e già dicemmo, che ne fu fatto uso grande negli Stabilimenti. *Filippo il Bello* (d) fece insegnare le leggi *Giustinianee* soltanto come ragione scritta ne' paesi della Francia, i quali si governavano colle costumanze, ed esse vennero adottate come legge ne' paesi, in cui il Diritto Romano era la legge.

Disse qui sopra, come la maniera di procedere per pugna giudiziaria richiedeva in quei, che giudicavano, pochissima dottrina: in ciascun luogo gli affari si decideano secondo l' uso di quel dato luogo, e secondo alcune semplici costumanze, che si riceveano per tradizione. Al tempo di *Beaumanoir* vi erano [e] due diversi modi di far giustizia: in alcuni luoghi si giudicava da' Pari (f): in altri giudicavasi da' Bagliivi: quando s' osservava la prima forma, i Pari giudicavano secondo l' uso (g) della loro giuris-

[d] Con una Carta del 1312. in favore dell' Università d' Orleans riferita dal *Dutillet*.

[e] Costumanze di Beauvoisis, Cap. 1. dell' Ufficio de' Bagliivi.

(f) Nella Comune i Cittadini erano giudicati da altri Cittadini, come gli uomini di feudo si giudicavano fra essi. Vedi la *Thaumassiere*, Capitolo XIX.

(g) Così tutte le suppliche cominciavano con queste parole. „ Sire giudice, è d' uso, che nella vostra „ giurisdizione, ec. „ come apparisce dalla formola riferita da *Boutillier*, nella somma rurale, Lib. I. Tit. 21.

risdizione: nel secondo, erano uomini prudenti, o vecchi, che indicavano al Baglivo l'uso medesimo. Tutto ciò non richiedeva alcuna letteratura, alcuna capacità, alcuno studio. Ma quando comparvero il Codice oscuro degli Stabilimenti, ed altre opere di giurisprudenza: quando il Diritto Romano fu tradotto: quando si cominciò ad insegnarlo nelle Scuole: quando cominciarono a formarfi una certa arte della procedura, ed una certa arte della giurisprudenza: allorchè si videro nascere de' pratici, e de' giuriconsulti, i Pari, e gli uomini prudenti non furono più in grado di giudicare: i Pari incominciarono a ritirarsi da' tribunali del Signore: i Signori furono poco portati a convocarli: tanto più, che i giudizj in vece d'essere un'azione strepitosa, grata alla nobiltà, interessante per le persone militari, altro più non era, che una pratica, ch'essi ignoravano, nè si curavano di sapere. Divenne meno usata (b) la pratica di giudicar per li Pari, e dilatossi quella di giudicar per li Baglivi. I Baglivi non giudicavano (i), faceano l'istruzione,

T 3

ne,

[h] Il cambiamento fu insensibile. Trovansi tuttora impiegati al tempo di *Boutillier* i Pari, e questi vivea nel 1402. data del suo testamento, che riferisce questa formola nel Libro I. Tit. 21. „Sire giudice, nella mia „alta giustizia, mezzana, e bassa, che ho nel tal luogo, Corte, liti, baglivi, uomini feudali, e sergenti „ti „. Ma le sole materie feudali si giudicavano allora da' Pari. *Ivi*, Lib. I. Tit. I. pag. 16.

(i) Come apparisce dalla formola delle Lettere, che

ne, e pronunziavano il giudizio de' prudenti: ma i prudenti non trovandosi più in istato di giudicare, giudicarono gli stessi Baglivi.

Ciò si eseguì tanto più facilmente, perchè avevasi innanzi agli occhi la pratica de' giudici Ecclesiastici: il Diritto Canonico, ed il nuovo Diritto Civile ugualmente concorsero ad abolire i Pari.

In tal guisa ebbe a perdersi l'uso osservato costantemente nella Monarchia, che un giudice non giudicasse mai solo, come si vede dalle Leggi Saliche, da' Capitolari e da' primi Scrittori (k) di pratica della terza stirpe. L'abuso contrario, che ha soltanto luogo nelle giustizie locali, è stato moderato, ed in qualche modo corretto dall' essersi in più luoghi introdotto un Luogotenente del giudice da questo consultato, e che rappresenta i prudenti del tempo passato; dall' obbligo, che ha il giudice di prendere due graduati ne' casi che meritano una pena
af-

che dava loro il Signore, riferita dal *Boutillier* nella somma rurale, Lib. I. Tit. 14. Il che viene anche provato dal *Beaumanoir*, Costumanza di Beauvoisis, Cap. I. de' Baglivi. Facevano il solo processo „ E' tenuto il Baglivo „ in presenza degli uomini a badare alle parole di quei „ che trattano la causa, e dee domandare alle parti „ se vogliano aver diritto secondo le ragioni, che hanno dette; e se dicono, *Sire vil*, il Baglivo dee costringere gli uomini a dar la sentenza „. Vedi anche gli Stabilimenti di *San Luigi*, Lib. I. Cap. CV. e Lib. II. Cap. XV. „ Il Giudice, se non dee dar la Sentenza. „
(k) *Beaumanoir*, Cap. LXVII. pag. 336. e Cap. LXI. pag. 315. e 316. Gli Stabilimenti. Lib. II. Cap. XV

affittiva: e finalmente è stato annullato per la facilità estrema delle appellazioni.

CAPITOLO XLIII.

Continuazione dello stesso soggetto.

COSÌ ella non fu una legge, che vietasse a' Signori il tenere essi stessi la loro Corte: non fu una legge, la quale abolisse le funzioni, che vi facevano i loro Pari: non vi fu legge, che prescrivesse la creazione de' Baglivi; nè in vigor d'una legge acquistarono il diritto di giudicare. Tutto questo seguì a poco a poco, e per forza della cosa stessa. La cognizione del Diritto Romano, degli arresti delle Corti, de' corpi delle costumanze scritte di nuovo, richiedevano uno studio, di cui capaci non erano i nobili, ed il popolo idiota.

Il solo editto, che abbiamo intorno a tal materia (a), è quello, che obbligò i Signori, ad eleggere i loro Baglivi nell'ordine de' secolari. Fuor di proposito è stato preso per legge di loro creazione: ma non dice di più di quello si esprima. In oltre fissa ciò, che prescrive con le ragioni, che ne dà: vi si dice: „ Perchè „ i Baglivi possano essere puniti [b] per le loro

T 4

„ pre-

(a) E' dell'anno 1287.

(b) *Ut si ibi deliquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem.*

» prevaricazioni, debbonfi eleggere nell' ordine
 » de' secolari ». Noti sono i privilegi degli Ecclesiastici di quei tempi.

Non bisogna credere, che i diritti goduti un tempo da' Signori, e che più oggi non godono, sieno loro stati tolti come usurpazioni: molti di questi diritti sono stati perduti per trascuraggine; ed altri sono stati abbandonati, perchè essendosi introdotti varj cambiamenti nelle Corti di molti, eglino non poteano sussistere con tali cambiamenti.

CAPITOLO XLIV.

Della prova per testimonj.

II Giudici, i quali altre regole non aveano; che gli usi, in ciascuna questione, che si presentasse, se n'informavano ordinariamente per mezzo di testimonj.

La pugna giudiziaria lasciando d' essere in uso, si fecero le informazioni in iscritto. Ma una prova vocale posta in iscritto non è mai più che una prova vocale: altro ciò non facea, che accrescere le spese del processo. Furon fatti alcuni regolamenti, che resero inutili (a) la maggior parte di queste informazioni: stabilironsi pubblici registri, ne' quali la maggior parte de' fatti si tro-
 va-

[a] Vedi come provavasi l'età, e la parentela, negli Stabilimenti, Libro I. Capitoli LXXI. e LXXII.

vavano provati, la nobiltà, l'età, la legittimità, il matrimonio. E' la scrittura un testimonio malagevole a corromperfi. Si fecero registrare le costumanze. Tutto ciò era molto ragionevole: è più agevole l'andare a cercare ne' registri di Battesimo, se Pietro è figliuolo di Paolo, che andare a provar questo fatto con una lunga informazione. Quando in un paese regna numero grandissimo d'usi è più facile lo scriverli tutt' in un codice, che obbligare i privati a provar ciascun uso. Ultimamente fu fatto il celebre editto, che proibisce il ricever la prova per testimonj per un debito oltre le cento lire, qualor non vi fosse principio di prova in iscritto.

CAPITOLO XLV.

Delle costumanze di Francia.

GOvernatà era la Francia, come dicemmo; da costumanze non iscritte, e formavasi il Diritto civile da' particolari usi di ciascuna Signoria. Aveva ogni Signoria il suo Diritto civile, come asserisce il *Beaumanoir* (a); ed un Diritto tanto particolare, che questo Autore, il quale dee riguardarsi come la luce di quel tempo, ed una gran luce, dice di non credere, che in tutto il Regno vi fossero due Signorie, che in ogni

(a) Prologo sopra la Costumanza di Beauvoisis.

ogni punto fossero governate da una medesima legge.

Questa prodigiosa diversità aveva una prima origine, e ne aveva anche una seconda. Quanto alla prima possiamo ricordarci di quanto dicemmo qui innanzi (b) nel Capitolo delle costumanze locali; e rispetto alla seconda, si vede ne' diversi eventi delle pugne giudiziarie; casi continuamente fortuiti doveano naturalmente introdurre usi nuovi.

Quelle costumanze si conservavano nella memoria de' vecchi; ma ebbero a poco a poco a formarsi leggi o costumanze scritte.

1. Nel principio della terza stirpe (c) diedero i Re Carte particolari, e ne diedero anche delle generali nella forma da me qui sopra spiegata: tali sono gli Stabilimenti di *Filippo Augusto*, e quei che fece *San Luigi*. Nel modo stesso i Vassalli grandi di concerto co' Signori, che da essi dipendeano, diedero nelle Corti de' loro Ducati, o Contee certe carte, o Stabilimenti secondo le circostanze: tali furono la Corte di *Goffredo* Conte di Bretagna sopra la divisione de' nobili: le costumanze di Normandia accordate dal Duca *Raulo*: le costumanze di Sciampagna date dal Re *Tibaldo*; le leggi di *Simone* Conte di *Montfort*, ed altre. Questo produsse alcune leggi scritte, ed anche più generali di quelle, che si aveano.

2. Ne'

[b] Cap. XII.

[c] Vedi la raccolta degli Editti di *Lauriere*

2. Ne' principj della terza Stirpe quasi tutto il minuto popolo era servo: molte ragioni obbligarono i Re, ed i Signori di emanciparlo.

I Signori facendo liberi i loro servi diedero loro de' beni: fu necessario dar loro leggi civili per regolare la disposizione di questi beni. I Signori col dar la libertà a' loro servi si privarono de' loro beni: fu forza adunque regolare i diritti, che i Signori si riserbavano per l'equivalente del loro bene. Tutt' e due queste cose furon regolate da carte d'affrancazione: queste formarono una parte delle nostre costumanze, e questa parte si trovò registrata.

3. Sotto il Regno di *S. Luigi*, ed i seguenti, prodi pratici, come il *Defontaines*, il *Beauma-noir*, ed altri scrissero le costumanze de' loro Baliaggi. Il loro oggetto era di dare più tosto una pratica giudiziaria, che gli usi del loro tempo sopra la disposizione de' beni. Ma vi si trova tutto; e tutto che questi privati scrittori non facessero autorità, che per la verità, e la pubblicità delle cose che diceano, non può dubitarsi, che servissero al risorgimento del nostro Diritto Francese. Tale era in quei tempi il nostro Diritto di costumanza registrato.

Ecco la grande epoca: *Carlo VII.* ed i suoi Successori fecero registrare in tutto il Regno le varie costumanze locali, e prescrissero formalità che doveessero osservarsi nel registrarle. Ora siccome tal registro si fece per Provincie, e che da ciascuna Signoria si veniva a deporre nell' assemblea generale della Provincia gli usi scritti,
o non

o non scritti di ciascun luogo, si cercò di render le costumanze più generali per quanto ciò può farsi senza intaccare gl'interessi de' privati, che furono riservati (*d*). Quindi le nostre costumanze assunsero tre caratteri: furono scritte, furono più generali, ricevettero il sigillo della Regia autorità.

Essendo state molte di queste costumanze registrate di nuovo, vi si fecero varj cambiamenti, o togliendone ciò, che non poteva accordarsi coll'attuale giurisprudenza, o aggiungendo diverse cose tratte da questa giurisprudenza.

Quantunque il Diritto di costume si riguardi fra noi come avente una specie d'opposizione col Diritto Romano a segno che questi due Diritti dividano i territorj, è perciò vero, che varie disposizioni del Diritto Romano sono entrate nelle nostre costumanze, massime allorchè se ne fecero nuovi registri in tempi da' nostri non molto lontani, in cui questo Diritto era l'oggetto delle cognizioni di tutti coloro, che destinavansi agl'impieghi civili: in tempi, ne' quali non faceasi gloria d'ignorare ciò, che si dee sapere, e di sapere ciò, che si dee ignorare: ne' quali la facilità dello spirito serviva più ad apprendere la propria professione, che a farla; ed in cui i continui divertimenti non erano neppure l'attributo delle femmine.

Sa-

[d] Questo così fu fatto nel registro delle Costumanze di Berry, e di Parigi. Vedi la *Thaumassiere*, Cap. III.

Sarebbe bisognato ch' io mi stendessi di vantaggio sul fine di questo Libro; ed entrando in più estese particolarità, seguito avessi le insensibili mutazioni, che dopo l' introduzione delle appellazioni formarono il gran corpo di nostra giurisprudenza Francese. Ma avrei inserita una grand' opera entro altra grand' opera. Io sono come quell' Antiquario (e), il quale parti dal suo paese, capitò nell' Egitto, diede un' occhiata alle piramidi, e tornossi a casa.

[e] Nello spettatore Inglese,

LIBRO XXIX.

„ Della maniera di comporre le Leggi „.

CAPITOLO PRIMO.

Dello Spirito del Legislatore .

LO afferisco , e parmi d'aver fatta quest' opera unicamente per provarlo , lo spirito di moderazione esser dee quello del Legislatore : il ben politico , di pari che il ben morale si trova sempre fra due confini . Eccovene un esempio .

Le formalità della giustizia sono necessarie alla libertà . Ma sì grande ne potrebb' essere il numero , che altererebbe il fine di quelle stesse leggi , che le avessero stabilite : mai non terminerebbero gli affari : incerta si rimarrebbe la proprietà de' beni : si assegnerebbero ad una delle parti gli averi dell' altra senza esame , o a forza d' esaminarle si rovinerebbero tutt' e due .

Perderebbero i Cittadini la lor libertà , e la loro sicurezza : gli accusatori non avrebber più i mezzi di convincere , nè gli accusati il modo di giustificarsi .

CAPITOLO II.

Continuazione del medesimo soggetto.

R Agionando Cecilio in *Anlogellio* [a] intorno alla legge delle XII. Tavole, la quale permetteva al creditore di fare in pezzi il debitor non solvibile, la giustifica colla sua stessa atrocità, la quale (b) impediva, che altri prendesse in prestito più di quello portassero i propri averi. Adunque le leggi migliori quelle saranno, che sono le più crudeli? Il bene consisterà nell' eccesso? e saranno distrutte tutte le relazioni delle cose?

CAPITOLO III.

Che le leggi, che mostrano di dilungarsi dalle mire del Legislatore, con frequenza vi si uniscono.

L A legge di Solone, da cui dichiarati erano infami tutti coloro, i quali in una sedizione

[a] Lib. XX. Cap. I.

[b] Dice Cecilio di non aver mai veduto, nè letto, che fosse imposta questa pena: ma è probabile, che non sia stata mai stabilita. L' opinione d' alcuni giuriconsulti, che la Legge delle XII. Tavole non parlasse che della divisione del prezzo del debitor venduto, è sommarmente verisimile.

zione non prendessero alcun partito , è sembrata molto straordinaria : ma convien riflettere alle circostanze , in cui trovavasi allora la Grecia . Era essa divisa in tre picciolissimi Stati : era da temersi , che in una Repubblica bersagliata da civili dissensioni le persone più prudenti non si mettessero al coperto , e che perciò le cose non fossero inoltrate all' estremo .

Nelle sedizioni , che insorgevano in questi piccioli Stati , il maggior numero de' cittadini avea parte nel contrasto , o lo formava . Nelle nostre grandi Monarchie son formati i partiti da poca gente , ed il popolo viver vorrebbe nell' inazione . In questo caso è cosa naturale il richiamare i sediziosi al maggior numero de' cittadini , non il maggior numero de' cittadini a' sediziosi : nell' altro bisogna far rientrare il picciol numero delle persone sagge , e tranquille fra i sediziosi ; così appunto la fermentazione d' un liquore può esser fermata da una sola goccia d' un altro .

CAPITOLO IV.

Delle leggi , che si oppongono alle mire del Legislatore .

VI sono delle leggi , le quali sono state conosciute tanto poco dal Legislatore , che si oppongono al fine medesimo , ch' ei si è proposto . Coloro , che presso i Francesi hanno stabilito , che qualora muore uno de' pretendenti ,
che

che ha un beneficio , il beneficio rimanga a quello , che sopravvive , hanno certamente studiato d' estinguere le liti : ma ne nasce un effetto contrario : veggonsi gli Ecclesiastici attaccarsi , e battersi quai mastini Inglesi fino alla morte -

C A P I T O L O V.

Continuazione del medesimo soggetto .

LA legge pur ora accennata si trova nel presente giuramento , che ci è stato conservato da *Eschine* (a) : „ Giuro , che non distruggerò „ mai una città degli Anfizioni , e che non diramerò le sue acque correnti : se alcun popolo ardisca di fare alcuna cosa somigliante , gl' intimerò la guerra , e distruggerò le sue Città „ . L' ultimo articolo di questa legge , che mostra di confermare il primo , gli è realmente contrario . Vuole *Anfizione* , che mai non si distruggano le Città Greche , e la sua legge apre il varco alla distruzione di queste Città . Per istabilir fra i Greci un buon diritto delle genti , bisognava avvezzargli a pensare , che fosse cosa atroce il distruggere una Greca Città : adunque non dovea neppure distruggere i distruttori . Giusta era la legge d' *Anfizione* , ma non era prudente : ciò si prova dall' abuso stesso , che ne venne fatto . Non si fece egli dar *Filippo* la facoltà di

Tom. III. V di-

(a) *De falsa Legatione .*

distuggere le Città col pretesto , che violate avessero le leggi de' Greci? *Anfizione* avrebbe potuto ingiungere altre pene : ordinare , a cagion d' esempio , che un dato numero di Magistrati della Città distruggitrice , o de' capi dell' esercito violatore fossero messi a morte : che il popolo distruggitore cessasse per un dato tempo di godere i Greci privilegj : che pagasse una multa fin a che riedificata fosse la Città . La legge dovea singolarmente aver l'occhio alla riparazione del danno .

CAPITOLO VI.

Che le leggi , le quali sembrano le medesime , non sempre producono il medesimo effetto .

P Roibì *Cesare* (a), che si conservasse presso di se più di sessanta sesterzj . Legge somigliante venne in Roma considerata fatta per conciliare i debitori co' creditori ; avvegnachè coll' obbligare i ricchi a prestare a' poveri , ponea questi in istato di soddisfare i ricchi . Una stessa legge fatta in Francia al tempo del sistema riuscì funestissima : la ragione si è perchè era orribile la circostanza , in cui fu fatta . Dopo d' avere tolti tutt' i mezzi d' impiegare il proprio danaro , si tolse anche il ripiego di tenerlo presso di se , il che non era dissimile ad una rapina fatta con violenza.

(a) Dione , Lib. XLI.

lenza. Cesare fece la sua legge perchè il danaro circolasse fra il popolo : il Ministro di Francia fece la sua , perchè il danaro fosse posto in una sola mano . Il primo diede per danaro fondi di terreno , o ipoteche sopra privati : il secondo propose per danaro effetti senza valore , e che aver non ne poteano di lor natura , per la ragione , che la sua legge constringeva a prenderli .

CAPITOLO VII.

Continuazione del medesimo soggetto . Necessità di comporre a dovere le leggi .

LA legge dell' Ostracismo fu stabilita in Atene , in Argo (a), ed in Siracusa . In Siracusa produsse mille mali , perchè fu fatta senza prudenza . I principali Cittadini si bandivano gli uni gli altri , col mettersi in mano una foglia (b) di fico , di modo che quelli , che avevano un qualche merito , abbandonarono gli affari . In Atene , ove il Legislatore avea compresa l' estensione , ed i confini , che dar doveva alla sua legge , riuscì prodigioso l' Ostracismo : mai non vi si sottomettea più d' una persona : vi bisognava numero sì grande di suffragj , ch' era difficile , che vi si esiliasse alcuno , la cui assenza non fosse necessaria .

V 2

Non

(a) Aristotile Repub. Lib.V.Cap.III.

(b) Plutarco vita di Dionigi.

Non si potea bandire se non ogni cinque anni: in fatti non dovendosi l' ostracismo esercitare se non contra un gran personaggio, che desse del timore a' suoi concittadini, non doveva esser affare d' ogni giorno.

CAPITOLO VIII.

Che le leggi, che pajono le stesse, non hanno sempre il motivo medesimo.

A Mmettonsi in Francia per la maggior parte le leggi Romane sopra le sostituzioni, ma le sostituzioni vi hanno tutt' altro motivo, che presso i Romani. Presso di essi l' eredità era congiunta con certi sagrifizj (a), che dovevano esser fatti dall' erede, ed erano regolati col diritto de' Pontefici; ciò fece, che stimassero disonore il morir senza erede, che prendessero per eredi i loro schiavi, e che inventassero le sostituzioni. La sostituzione volgare, che fu la prima inventata, e che avea soltanto luogo nel caso, in cui l' istituto erede ricusasse l' eredità, n' è una gran prova: non avea la medesima per oggetto il perpetuare l' eredità in una famiglia dello stesso nome, ma di trovare chi accettasse l' eredità.

CA-

(a) Quando l' eredità avea molti pesi, eludevasi il diritto de' Pontefici con certe vendite, donde venne il motto; *sine sacris hereditas*.

CAPITOLO IX.

Che le leggi Greche , e Romane hanno punito il suicidio , senz' avere il medesimo motivo .

UN uomo , dice Platone (a) , il quale ha ucciso quello , che gli è strettamente unito , cioè , se medesimo , non per ordine del Magistrato , nè per isfuggir l' ignominia , ma per debolezza , sarà punito . La legge Romana puniva tale azione , quando non era stata fatta per debolezza di anima , per tedio della vita , per non potere soffrire il dolore , ma per la disperazione di alcun delitto . La legge Romana assolvea nel caso , in cui condannava la Greca , e condannava nel caso , in cui l' altra assolvea .

La legge di Platone era formata sopra le istituzioni Spartane , in cui gli ordini del Magistrato erano totalmente assoluti , in cui il massimo de' mali era l' ignominia , e la debolezza il massimo de' delitti . La legge Romana non curava tutte queste belle idee : era semplicemente una legge fiscale .

Al tempo della Repubblica in Roma non vi era legge , la quale coloro punisse , che uccideano se stessi . Quest' azione è presa sempre dagli Istoricisti in buona parte , nè mai vi si vede stigma per quei tali , che la fecero .

V 3

Al

(a) Lib. IX. delle Leggi .

Al tempo de' primi Imperadori le grandi famiglie Romane vennero continuamente distrutte da' giudizj. S' introdusse l' uso di prevenir la condanna con una morte volontaria. Vi si trovava un vantaggio grande. Otteneasi (b) l' onore della sepoltura, ed erano eseguiti i testamenti; e questo nasceva dal non esservi in Roma legge civile contra coloro, che si uccideano. Ma poichè gl' Imperadori divennero così avari, come erano stati crudeli, più non lasciarono a coloro, che volevano estermiare, il mezzo di conservare i loro beni, e dichiararono che sarebbe un delitto il togliersi la vita per li rimorsi d'un altro delitto.

Ciò, ch' io asserisco del motivo degl' Imperadori è così vero, che acconsentirono, che i beni di coloro [c], che avessero uccisi se medesimi non fossero confiscati, quando il delitto, per cui si erano uccisi, non soggetta alla confiscazione.

CA-

(b) *Eorum, qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi.* Tacito.

(c) Rescritto dell' Imperador Pio, nella Legge III. §. 1. 2. ff. *de bonis eorum, qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.*

CAPITOLO X.

Che le leggi, le quali sembrano contrarie, derivano talora dal medesimo spirito.

SI va oggi alla casa d'un uomo per chiamarlo in giudizio: presso i Romani ciò non era permesso (a).

Il chiamare in giudizio era un'azione [b] violenta, e come una specie di presa di corpo (c); nè più potevasi andar nella casa d'un uomo per chiamarlo in giudizio, di quello presentemente si possa andar a prendere nella propria casa un uomo, ch'è condannato semplicemente per debiti civili.

Le leggi Romane [d], e le nostre ammettono di pari siffatto principio, che ogni cittadino ha per asilo la propria casa, e che non vi dee ricevere alcuna violenza.

(a) Legge XVIII. ff. *de in jus vocando*.

(b) Vedi la Legge delle XII. Tavole.

(c) *Rapit in jus*, Horat. Satira 9. Per questo non poteansi chiamare in giudizio coloro, a' quali era dovuto un certo rispetto.

(d) Vedi la Legge XVIII. ff. *de in jus vocando*.

CAPITOLO XI.

In qual modo posson esser paragonate due leggi diverse.

IN Francia è capitale la pena contra i testimonj falsi: non lo è in Inghilterra. Per giudicare quale di queste due leggi sia la migliore, forz'è aggiungere: in Francia si pratica la tortura contra i rei, e non già in Inghilterra: e dirsi ancora: in Francia l'accusato non produce i suoi testimonj, e rarissime fiate vi s'ammette ciò che chiamasi i fatti giustificativi: in Inghilterra ricevonsi i testimonj da ambe le parti. Le tre leggi Francesi formano un sistema sommamente legato, e seguito: uno ne formano le tre leggi Inglesi, che non lo è meno. La legge d'Inghilterra, a cui è ignota la tortura contra i rei, spera poco di cavar di bocca all'accusato la confessione del suo delitto: chiama adunque da ogni parte testimonj forestieri, e non osa scoraggiarli col timore d'una pena capitale. La legge Francese, che ha un ripiego di più, non ha tanta paura d'intimorire i testimonj: per lo contrario la ragion vuole, che gl'intimorisca: ella ascolta i testimonj d'una parte sola [a] cioè, quelli, che produce la parte pubblica, e dalla
fo-

(a) Per l'antica giurisprudenza Francese erano uditi i testimonj delle due parti. Quindi si vede negli Stabilimenti di *San Luigi*, Lib. I. Cap. VII. che la pena contra i falsi testimonj in giustizia era pecuniaria.

sola testimonianza di quelli dipende il destino dell' accusato . Ma in Inghilterra ricevonsi i testimonj delle due parti ; e l' affare è per dir così , agitato fra essi : adunque meno dannoso può riuscirvi il testimonio falso : l' accusato vi ha un ripiego contra il falso testimonio , dove la legge Francese non ne somministra alcuno . Quindi per giudicare , quale delle due leggi sia più conforme alla ragione , non bisogna confrontare ciascuna di quelle leggi con ciascuna : convien prenderle insieme , ed insieme confrontarle .

C A P I T O L O XII.

Che le leggi , le quali pajono l' istesse , sono talora realmente diverse .

LE leggi Greche e Romane punivano (a) il ricettatore del furto come il ladro stesso : il medesimo fa la legge Francese . Erano quelle ragionevoli , questa non lo è . Presso i Greci , e presso i Romani essendo il ladro condannato ad una pena pecuniaria , conveniva punire il ricettatore colla stessa pena : imperciocchè ogni uomo , che ha in alcun modo parte in un danno , è tenuto a ripararlo . Ma fra noi essendo capitale la pena del furto , non si è potuto senza ridur le cose agli estremi punire il ricettatore come il ladro . Colui , che ricetta il furto , può in mille casi ricettarlo senza colpa : colui

(a) Leg. I. ff. de receptatoribus .

lui , che ruba , è sempre reo : il primo impedisce , che altri resti convinto d' un delitto già commesso : il secondo commette questo delitto : in uno tutto è passivo , nell' altro vi è un' azione , forz' è che il ladro superi più ostacoli , e che il suo spirito si ostini più lungo tempo contra le leggi .

I giurisconsulti sono andati più oltre , hanno considerato il ricettatore come più odioso [b] del ladro medesimo , poichè , diceano , senz' esso il furto non potrebbe rimanersi lungamente occulto . Questa , torno a ripetere , poteva esser cosa buona , quando la pena era pecuniaria : trattavasi d' un danno , e per lo più il ricettatore era più in grado di ripararlo : ma essendo divenuta capitale la pena , farebbe stato necessario il regularsi con altri principj .

C A P I T O L O XIII.

Non doverfi separare le leggi dall' oggetto , per cui son fatte . Delle leggi Romane sopra il furto .

Allorchè il ladro veniva sorpreso colla roba involata prima , che portata l' avesse nel luogo , ove avea destinato nasconderla , questo dicevanlo i Romani un furto manifesto ; e quando il ladro non era scoperto , se non dopo di ciò , era un furto non manifesto .

La

(b) Leg. I. ff. de receptatoribus .

La legge delle XII. Tavole ordinava, che il ladro manifesto fosse flagellato, e ridotto in servitù, se era pubere; e se era impubere soltanto flagellato: il ladro non manifesto condannavasi semplicemente a sborsare il doppio del valore della cosa involata.

Poichè la legge Porcia ebbe abolito l'uso di battere colle verghe i Cittadini, e di fargli schiavi, il ladro manifesto fu condannato al quadruplo [a], e si continuò a punire col doppio il ladro non manifesto.

Sembra cosa stravagante, che queste leggi ponessero siffatta differenza nella qualità di questi due delitti, e nella pena, che v'imponevano: in fatti, che il ladro venisse scoperto prima, o dopo d'aver portato il furto nel luogo di sua destinazione, era una circostanza, che non alterava la natura del delitto. Non potrei dubitare, che tutta la teoria delle leggi Romane intorno al furto non fosse presa dalle Spartane istituzioni. Licurgo colla mira di dare a' suoi cittadini della scaltrezza, dell'astuzia, e dell'attività, volle, che i fanciulli si esercitassero nel latrocinio, e che crudamente fosser frustati quelli, che vi si lasciassero sorprendere: cosa tale venne a stabilire presso i Greci, e di poi presso i Romani una differenza grande fra il furto manifesto, ed il non manifesto (b). Pref-

(a) Vedi ciò, che dice *Favorino* sopra *Anlogellio*, Lib. XX. Cap. I.

(b) Confrontate ciò, che dice *Plutarco*, vita di *Licurgo*, colle Leggi del *Digesto* al Titolo *De furtis*; e le istituzioni, Libro IV. Titolo I. §. 1. 2. e 3.

Presso i Romani lo schiavo, che avea rubato, precipitavasi dalla Rupe Tarpeja. Quivi non si trattava delle istituzioni Spartane: le leggi di Licurgo sopra il furto non erano state fatte per gli schiavi: l'allontanarsene in questo punto era un osservarle.

In Roma quando era stato sorpreso nel furto un impubere, il Pretore lo facea flagellare a suo talento, come facevasi in Isparta. Tutto ciò avea un principio più remoto. Presi aveano gli Spartani questi usi da' Candiotti: e Platone (c), il quale vuol provare, che le istituzioni Candiotte erano fatte per la guerra, cita questa: „la facoltà „di sopportare il dolore nelle pugne private, „e ne' latrocinj, che obbligano ad occultarsi „.

Siccome le leggi Civili dipendono dalle leggi Politiche, perchè son sempre fatte per una Società, tornerebbe bene, che quando vuolsi portare una legge civile da una nazione presso ad un'altra, prima si esaminasse, se tutt'e due abbiano le istituzioni medesime, ed il medesimo Politico diritto.

Così, allorchè le leggi intorno al furto passarono da' Candiotti agli Spartani, siccome vi passarono col governo, e colla costituzione medesima, furono queste leggi ugualmente sensate presso uno di questi popoli, come lo erano presso l'altro. Ma, allorchè da Sparta furono introdotte in Roma, siccome non vi trovarono la medesima costituzione, vi furono sem-
pre

(c) Delle Leggi Lib. I.

pre forestiere, nè ebbero coll' altre leggi civili de' Romani alcuna coerenza.

CAPITOLO XIV.

*Non doverfi separar le leggi dalle circostanze ,
nelle quali sono state fatte.*

V Oleva una legge Ateniese, che quando la Città fosse assediata si mettesse a morte tutte le persone inutili [a]. Era questa un' abominevole legge politica, conseguenza d' un abominevol diritto delle genti. Presso i Greci gli abitanti d' una città presa perdeano la libertà civile, ed eran venduti come schiavi. La presa d' una città portava seco la total distruzione di quella: e questa è l' origine non solo di quelle ostinate difese, e quelle azioni non naturali, ma eziandio di quelle atroci leggi, che talora furono fatte.

Voleano le leggi [b] Romane, che i Medici potessero esser puniti per la loro negligenza, o per la loro incapacità. In questi casi condannavano le medesime alla deportazione il Medico d' estrazione alquanto civile, ed alla morte quello di più bassa condizione. Tutt' altro dispongono le nostre leggi. Le leggi
Ro-

(a) *Inutilis atas occidatur.* Syrian. in Hermog.

(b) La Legge Cornelia de *Sicariis*: Istit. Lib. IV.

Tit 33. de *Lege Aquilia*, §. 7.

Romane non erano state fatte nelle medesime circostanze, che le nostre: in Roma chiunque volesse, faceva il Medico: ma fra noi i Medici son costretti a fare degli studj, ed a prendere certi gradi: adunque si reputa, che sieno periti dell' arte loro.

CAPITOLO XV.

Tornar bene talora che una legge si corregga per se stessa.

PErmettea la legge delle XII. Tavole [a] l' uccidere il ladro notturno, di pari che il ladro di giorno, ch' essendo perseguitato si metteva sulla difesa: ma volea la medesima, che colui, che uccideva il ladro (b), gridasse e chiamasse i cittadini: e questa è una cosa, che sempre debbono esigere le leggi, le quali permettono il farsi giustizia da se medesimo. Il grido dell' innocenza è quello, che nel momento dell' azione chiama testimonj, chiama giudici. Fa d' uopo, che il popolo conosca l'azione, e la conosca nel momento, in cui è stata fatta: in cui tutto parla, l' aria, il volto, le passioni, il silenzio, ed ove ogni parola o giustifica, o condanna. Legge, che può divenir sì contraria alla sicurez-

(a) Vedi la Legge IV. ff. *ad Legem Aquiliam*.

(b) Vedi la Legge IV. ed il Decreto di Tassillon aggiunto alla Legge de' Bavari, *de popularibus Leg. Art. 4.*

rezza, ed alla libertà de' Cittadini dee sotto i loro occhi essere eseguita.

CAPITOLO XVI.

Cose da osservarsi nella composizione delle leggi.

Coloro, che dotati sono d' un talento esteso a segno di poter dar leggi alla loro nazione, o ad un' altra, debbon fare alcune riflessioni rispetto al modo di formarle.

Lo stile dee esser conciso. Le leggi delle XII. Tavole sono un modello di precisione: i fanciulli imparavanle a mente (a). Le *Novelle di Giustiniano* sono sì diffuse, che fu forza compendiarle [b].

Semplice esser dee lo stile delle leggi: l' espressione diretta è sempre meglio intesa della riflessa. Non vi è ombra di maestà nelle leggi del basso impero: fannovisi parlare i Monarchi da Retori. Quando è gonfio lo stile delle leggi, vengono considerate come un' opera d' ostentazione.

E' essenziale, che le parole delle leggi risveglino le idee medesime in tutti gli uomini. Il Cardinale di Richelieu [c] accordava, che si potesse accusare al Re un Ministro; ma volea, che altri fosse punito, se le cose provate non fos-

(a) Ut *carmen necessarium*, Cicerone *de Legibus*.
Lib. II.

(b) Tal'è l'Opera d'*Irnerio*.

(c) Testamento Politico.

fossèro di momento: questo doveva impedire a chiunque di dire alcuna verità, che fossè contra di lui, poichè una cosa di momento è totalmente relativa, e ciò, ch'è di momento per taluno, non lo è per tal altro.

La legge d'*Onorio* puniva colla morte colui, che comprasse come servo un liberto, o che avesse voluto inquietarlo [d]. Non bisognava servirsi d'espressione sì vaga: l'inquietudine, che si cagiona ad un uomo, dipende intutto dal grado di sua sensibilità.

Quando la legge dee fare alcuna vessazione, bisogna schivare, per quanto è possibile, di farla a prezzo di danaro. Il valor della moneta viene alterato da mille cagioni; e colla stessa denominazione più non si ha la cosa medesima. E' nota l'istoria di quell'impertinente [e] di Roma, che schiaffeggiava chiunque incontrasse, e che facea lor presentare i venticinque soldi della legge delle XII. Tavole.

Poichè in una legge sonosi fissate a dovere le idee delle cose, non bisogna inserirvi espressioni vaghe. Nell'Editto criminale di (f) *Luigi XIV.* dopo che si è fatta un'esattissima enumerazione de' casi Regj, s'aggiungono queste pa-

ro-

(d) *Aut qualibet manumissione donatum inquietare voluerit.* Appendice al Codice Teodosiano nel I. Tomo dell' Opere del P. *Sirmondo*, pag. 737.

(e) *Aulogellio.* Lib. XX. Cap. I.

(f) Trovansi nel processo verbale di questo Editto i motivi, che si ebbero per questo.

role: » E quelli , de' quali in ogni tempo han-
» no giudicato i giudici Regj: « la qual cosa
fa che si torni di nuovo nell' arbitrario , del qua-
le si era usciti .

Carlo VII. (g) dice aver sentito , che alcune
parti appellano tre , quattro , e sei mesi dopo la
sentenza contra l'uso del Regno ne' paesi regolati
per costumanza: prescrive , che si appellerà sul
fatto , qualora non vi sia frode o dolo del proc-
curatore (h) , o che non vi sia grande ed evi-
dente motivo di portar innanzi l'appellante . Il
fine di questa legge distrugge il suo principio ;
e lo distrugge sì bene , che in progresso si è ap-
pellato per lo spazio di trent' anni (i).

La legge (k) de' Longobardi non vuole ,
che una donna , che ha vestito un abito religio-
so , tutto che non sia consagrada , possa mari-
tarsi: » poichè , ella dice , se uno sposo , che
» ha impegnata per se una donna con un anel-
» lo , non può senza delitto sposare un' altra ,
» tanto maggiormente la Sposa di Dio , o del-
» la Santa Vergine . « Io dico , che nelle leggi
forz' è ragionare della realtà alla realtà , e non
già dalla realtà alla figura , o da questa a
quella .

Tom. III.

X

Una

(g) Nel suo Editto di Montel-les-Tours , l' anno
1453.

(h) Poteasi punire il procuratore , senza che fosse
necessario disturbare l'ordine pubblico .

(i) L' Editto del 1667. fece sopra di ciò de' re-
golamenti .

(k) Lib. II. Tit. 37.

Una legge (l) di *Costantino* vuole , che basti la sola testimonianza del Vescovo senza udire altri testimonj . Questo principe prendeva una strada molto corta: giudicava degli affari dalle persone , e delle persone dalle dignità .

Le leggi non debbon essere sottili; son fatte per persone di mezzano intendimento; non son esse un' arte di logica , ma la semplice ragione d' un padre di famiglia .

Quando in una legge l' eccezioni , le limitazioni , le modificazioni non sono necessarie , è meglio assai il non porvele ; siffatte particolarità chiamano altre particolarità .

In una legge non bisogna far cambiamento senza sufficiente motivo . Ordinò *Giustiniano* , che un marito potrebbe ripudiarsi , senza che la moglie perdesse la sua dote , qualora non avesse potuto consumare il matrimonio nello spazio di due anni (m) . Mutò la sua legge ed assegnò al povero sventurato tre anni (n) . Ma in caso fimigliante due anni ne valgono tre , e tre non ne valgono più di due .

Allorchè si arriva a dar ragione d' una legge fa d' uopo , che questa ragione sia degna di lei . Decide una legge (o) Romana , che un cieco non può trattar cause , perchè non vede gli or-
na-

(i) Nell' Appendice del P. *Sirmondo* al Codice Teodosiano , Tom. I.

[m] Leg. I. Cod. *de repudiis* .

[n] Vedi l' autentica *sed hodie* al Codice *de repudiis* .

[o] Leg. I. ff. *de postulando* .

namenti della Magistratura. Bisogna averla fatta a posta per dare una ragione sì trista, quando tante se ne offrivano delle buone.

Il giurisperito [p] Paolo dice, che il bambino nasce perfetto sul settimo mese, e che pare esser ciò provato dalla ragione de' numeri di *Pitagora*. E' cosa veramente singolare, che tali cose vengano giudicate sulla ragione de' numeri di *Pitagora*.

Hanno detto alcuni giurisperiti Francesi, che quando il Re acquistava alcuna regione, le Chiese vi diventavano soggette al diritto di regalia, perchè la corona del Re è tonda. Non mi farò qui a discutere i Regj diritti, e se in questo caso la ragione della legge civile, o ecclesiastica debba cedere alla ragione della legge politica: ma dirò, come diritti sì rispettabili debbon difendersi con massime gravi. E chi vide mai fondare sulla figura d' un segno d' una dignità i diritti reali di questa medesima dignità?

Dice il *Davila* (q), che *Carlo IX.* fu dichiarato maggiore nel Parlamento di Rouen sull' età di quattordici anni principati, perchè vogliono le leggi, che si conti il tempo da momento a momento, quando si tratta della restituzione, e dell' amministrazione de' beni del pupillo: dove per lo contrario considera l' anno cominciato come compiuto, allorchè si tratta d' acquistare o-

[p] Nelle sue Sentenze, Lib. IV. Tit. 9.

(q) *Della guerra Civile di Francia*, pag. 96.

nori. Non ho riguardo di censurare una disposizione, che sembra non aver finora partorito disordini: dirò soltanto, che la ragione allegata dal Cancelliere de l' Hospital non era la vera: vi vuol molto perchè il governo de' popoli altro non sia, che un onore.

In fatto di presunzione quella della legge val più di quella dell'uomo. Considera la legge (r) Francese come fraudolenti tutti gli atti fatti da un mercatante ne' dieci giorni, che hanno preceduto il suo fallimento: è questa la presunzione legale. Dalla Legge Romana venivano imposte pene al marito, che tenesse la moglie dopo l'adulterio, qualora non vi venisse determinato dal timore dell' evento d' una causa, o dalla negligenza di sua propria vergogna: e questa è la presunzione dell'uomo. Faceva di mestieri, che il giudice presumesse i motivi della condotta del marito, e che si determinasse a fronte d' un' oscurissima foggia di pensare. Allorchè il giudice presume, arbitrarj diventano i giudizj: quando presume la legge, offre al giudice una regola fissa.

La legge di *Platone* (s) come dicemmo, voleva che si punisse il suicida non per ischivar l' ignominia, ma per debolezza. Questa legge peccava in questo, che nel solo caso, in cui non poteasi ricavare dal reo la confessione del motivo, che avealo fatto operare, voleva, che il giudici-

(r) E' del mese di Novembre 1702.

(s) Lib. IX. delle Leggi.

dice si determinasse sopra questi motivi .

Siccome le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie , così quelle , che si possono eludere , indeboliscono la legislazione. Dee una legge produrre il suo effetto , nè bisogna permettere , che venga derogato da una particolar convenzione .

Presso i Romani ordinava la legge Falcidia , che l'erede avesse mai sempre la quarta parte dell'eredità : un'altra (t) legge permise al testatore il proibire all'erede il ritenersi questa quarta parte : questo è un farsi giuoco delle leggi . Diventava inutile la legge Falcidia : poichè , se il testatore volea favorire il suo erede , questi non avea bisogno della legge Falcidia . E se non volea favorirlo , egli gli proibiva di servirsi della legge Falcidia .

Bisogna osservare , che le leggi sieno concepute in guisa , che non si oppongano alla natura delle cose . Nella proscrizione del Principe d'Oranges promette Filippo II. a chi l'ucciderà di dare ad esso , o a' suoi eredi venticinque mila scudi , e la nobiltà ; e questo sulla parola di Re , e come servo d'Iddio . Prometter la nobiltà per azione somigliante ! Ordinar tale azione come servo d'Iddio ! Tutto ciò rovescia di pari le idee dell'onore , quelle della morale , e quelle della Religione .

E' cosa rara , che sia d'uopo il difendere una

X 3

co-

(t) E' l'autentica, *sed cum testator* .

Cosa rea col pretesto d' alcuna perfezione , che altri s' immagini .

Vi vuole nelle leggi un certo candore ; come che son fatte per punire l' iniquità degli uomini : quindi aver debbono esse medesime la maggiore innocenza . Si può vedere nella legge de' Visigoti (u) quella ridicola istanza , per cui si fecero obbligare i Giudei a cibarsi di tutte le vivande preparate col majale , purchè nol mangiassero schietto . Era questa una crudeltà grande: si sottoponevano ad una legge alla loro contraria , e non si lasciava ad essi osservar della loro , se non ciò , che poteva essere un segno per riconoscerli .

CAPITOLO XVII.

Prave maniere di dar le leggi .

Manifestavano i Romani Imperadori , come i nostri Monarchi , i loro voleri per decreti , e per editti : ma , il che i nostri Sovrani non fanno , permisero , che i giudici , o i privati , nelle loro vertenze gl' interrogassero con lettere ; e le loro risposte chiamavansi rescritti . Le Decretali de' Papi , a parlar propriamente , sono rescritti . Si comprende essere una prava specie di legislazione . Coloro , che così chieggono delle leggi , sono ree scorre per un Legislatore : i fatti sono sempre male esposti . Trajano , dice
Giu-

(u) Lib. XII. Tit. 2. §. 16.

Giulio Capitolino (a), ricusò con frequenza di dare tali rescritti, perchè non venisse estesa a tutt' i casi una decisione, e bene spesso un favore privato. *Macrino* (b) avea risoluto d' abolire tutti questi rescritti. Non potea soffrire, che fossero considerate quali leggi le risposte di *Comodo*, di *Caracalla*, e di tutti quegli altri ignorantissimi Sovrani. Diverso fu il parere di *Giustiniano*, ne impinguò la sua compilazione.

Vorrei, che coloro, i quali leggono le leggi Romane, distinguessero a dovere queste specie d' ipotesi da' decreti del Senato, da' plebisciti, dalle costituzioni generali degl' Imperadori, e da tutte le leggi fondate sopra la natura delle cose, sopra la fragilità delle femmine, sopra la debolezza de' minori, e sopra la pubblica utilità.

CAPITOLO XVIII.

Delle idee d' uniformità.

VI sono certe idee d' uniformità, che occupano talora le menti vaste [poichè mostrero *Carlomagno*], ma che colpiscono infallibilmente le piccole. Vi trovano queste un genere di perfezione, che riconoscono, perchè è impossibile il non iscuoprirlo; i pesi medesimi nella polizia, le stesse misure nel commercio, le leggi medesime nel

X 4 lo

(a) Vedi Giulio Capitolino in *Macrino*.

(b) Ivi.

lo Stato, la stessa Religione in tutte le sue parti. Ma torna egli ciò sempre bene senza eccezione? Il male di cangiare è egli sempre minore del male di soffrire? La grandezza poi del genio non consisterebb' ella meglio nel sapere, in qual caso richieggasi l'uniformità, ed in quale vi vogliano delle differenze? Alla China i Chinesi son governati dal Chineso ceremoniale, ed i Tartari dal ceremonial Tartaro; non vi è per tanto popolo, che più di quello abbia per oggetto la tranquillità. Quando i Cittadini osservano le leggi, che importa che seguino la medesima?

CAPITOLO XIX.


De' Legislatori.

A *Ristotile* volea soddisfare ora la sua gelosia contra *Platone*, ora la sua passione per *Alessandro*. Era *Platone* sdegnato contra la tirannia del popolo Ateniese. Il *Macchiavello* era pieno del suo idolo il Duca di Valentinois. *Tommaso Moro*, il quale piuttosto parlava di ciò, che letto avea, che di ciò che avesse pensato [a] volea governare tutti gli Stati colla semplicità d'una Greca Città. *Arrington* non avea innanzi agli occhi che la Repubblica Inglese, mentre turba di Scrittori trovavano il disordine in tutti quei luoghi, ne quali non vedeano Corona.

Im-

(a) Nella sua *Utopia*.

Imbattonfi sempre le leggi nelle passioni, e ne' pregiudizj del Legislatore. Talora passano a traverso, e vi si attengono: talora vi rimangono, e vi s'incorporano.



 L I B R O X X X .

” Teoria delle Leggi feudali presso i Franchi
 ” nel rapporto che hanno collo stabilimento
 ” della Monarchia . “

 C A P I T O L O P R I M O .

Delle Leggi feudali .

CRederei imperfetta la mia opera, qualora non ragionassi d' un avvenimento una volta seguito nel mondo, e che per avventura mai non seguirà: qualora non facessi parola di quelle leggi, che comparir si videro in un istante per tutta l' Europa, senza che a quelle s' attenessero, che si erano fino a quel tempo conosciute: di quelle leggi, che fecero beni, e mai senza numero: che lasciarono de' diritti, poichè ceduto erasi il dominio: che col dare a varie persone diversi generi di Signoria sopra la cosa medesima, o sopra le medesime persone, il peso scemarono dell' intera Signoria: che posero negl' Imperj soverchio estesi limiti diversi: che produssero la regola con una inclinazione all' Anarchia, e l' Anarchia con una tendenza all' ordine, ed all' armonia.

Ciò vorrebbe un' opera a posta: ma per
 mo-

motivo della natura di questa, vi troverremo piuttosto queste leggi, com'io le ho divise, che come le ho trattate.

Quello delle leggi, feudali è un bello spettacolo. S'alza un' antica quercia (a): l'occhio ne vede le foglie di lontano, s'avvicina, ne scorge il tronco, ma non vede le radici: per rintracciarle forz'è scavare sotterra.

CAPITOLO II.

Delle Sorgenti delle leggi feudali.

I Popoli, che il Romano Impero conquistarono, erano venuti fuori dalla Germania. Tutto che pochi antichi Autori ci abbiano i costumi loro descritti, ne abbiamo però due di somma importanza. *Cesare* facendo la guerra a' Germani descrive i loro costumi (a): e sopra questi costumi ei regolò alcune delle sue (b) intraprese. Alquante pagine di *Cesare* sono volumi rispetto a questa materia.

Tacito fa un' opera a posta sopra i costumi de' Germani. Breve è quest' opera, ma è lavoro di *Tacito*, che tutto compendiava, perchè tutto vedea.

Si

[a] *Quantum vertice ad oras
Æthereas, tantum radice ad tartara tendit.*
Virgilio.

(a) Lib. VI.

[b] A cagion d' esempio, la sua ritirata d' Alemagna, Ivi.

Si accordano questi due Scrittori per siffatto modo co' Codici delle leggi de' popoli barbari, che ci rimangono, che leggendo *Cesare*, e *Tacito*, si veggono per ogni dove questi Codici; e leggendo questi Codici trovansi per tutto *Cesare*, e *Tacito*.

Che se nell'investigare le leggi feudali mi trovo in un oscuro laberinto pieno d'andirivieni, mi lusingo d'aver in mano il filo, e di potervi camminare.

CAPITOLO III.

Del Vassallaggio.

„ *Cesare* [a] ci dice, che i Germani non e-
 „ rano addetti all'agricoltura, che il più
 „ d'essi vivea di latte, di formaggio, e di
 „ carne: che niuno avea terreno, o confine,
 „ che gli appartenesse: che i Principi, ed i Ma-
 „ gistrati di ciascheduna nazione davano a' pri-
 „ vati la porzione di terreno, che volevano, e
 „ dove volevano, e gli obbligavano l'anno se-
 „ guente a passare altrove. Dice *Tacito* [b], che
 „ ogni Principe aveva una truppa di persone,
 „ che univansi a lui, e lo seguivano „. Que-
 „ sto Scrittore, il quale nella sua lingua dà loro
 un

[a] Lib. VI. della guerra delle Gallie. *Tacito* aggiugne: *Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura: prout ad quem venire, aluntur.* De Moribus German.

[b] *De Moribus Germanorum.*

un nome che ha relazione col loro stato, li denomina (c) *Compagni*. Regnava fra essi un' emulazione (d) singolare per ottenere alcuna distinzione presso del Principe, ed una medesima emulazione fra' Principi rispetto al numero, ed alla bravura de' loro compagni. » Consiste, ag-
 » giunge *Tacito*, la dignità e la potenza nell'
 » esser sempre circondato da una turba di gio-
 » vani, che altri si è scelto: è questo in tem-
 » po di pace un ornamento, ed un baluardo in
 » tempo di guerra. Uno farsi famoso nella pro-
 » pria nazione, e presso i popoli vicini, qualor
 » si soverchino gli altri col numero, e col co-
 » raggio de' proprij compagni: ricevonsi donati-
 » vi: vengono da ogni banda ambascerie. Con
 » frequenza la riputazione decide della guerra.
 » Nella pugna è cosa vergognosa pel Principe
 » l'aver meno coraggio degli altri, ed è ver-
 » gogna pe' soldati il non pareggiare il valore
 » del Principe; l'essere ad esso sopravvissuto è
 » un' infamia eterna. Non vi è impegno il più
 » sagro del difenderlo. Se una città è in pace,
 » i Principi in quelle si portano, che fanno
 » guerra: per siffatto modo si conservano nu-
 » mero grande d' amici. Questi ricevono da es-
 » si il cavallo della pugna, ed il tremendo giavel-
 » lotto. I pasti poco delicati, ma abbondanti
 » per essi sono una specie di paga. Il Principe
 » colle sole guerre, e colle rapine mantiene le
 » sue

[c] *Comites.*[d] *Ivi.*

» sue liberalità . Stentereste assai meno a persua-
 » der loro la cultura delle terre , ed attenderne
 » il frutto , che chiamare il nemico , e riceve-
 » re delle ferite : essi mai non acquisterannosi
 » col sudore ciò , che ottenere possono col san-
 » gue « .

Laonde presso i Germani vi erano vassalli , e non vi erano feudi : non vi erano feudi , perchè i Principi terre non avevano da donare : o piuttosto i feudi erano cavalli di battaglia , armi , pasti . Vi erano vassalli , perchè vi erano uomini fedeli , che trovavansi obbligati colla loro parola , ch' erano impegnati per la guerra , e che prestavano presso a poco il servizio medesimo , che venne di poi prestato per li feudi .

CAPITOLO IV.

Continuazione del medesimo soggetto .

Cesare (a) scrisse : che » quando uno de'
 » Principi dichiarava all' assemblea , che aveva formato il progetto d' alcuna spedizione ,
 » e chiedea d' esser seguito , quelli , che approvavano il Capo , e l' impresa , alzavansi in piedi , ed offerivano l' ajuto loro . Venivano loro dati dalla moltitudine . Ma se non adempivano i loro impegni , perdeano la pubblica fidanza , e si consideravano quai disertori e traditori « .

Quel-

[a] *De bello Gallico* , Lib. VI.

Quello, che dice in questo luogo *Cesare*, e ciò che ci disse nel capitolo antecedente *Tacito*, è il germe dell'Istoria della prima stirpe.

Non bisogna maravigliarsi, che i Re in ogni spedizione avessero sempre mai nuovi eserciti da porre in piedi; a persuader nuove truppe, ed ingaggiare nuove persone: che bisognasse per acquistar molto, che molto spargessero: che perpetuamente acquistassero colla divisione de' terreni, e delle spoglie: che dessero sempre queste terre, e queste spoglie: che il dominio loro si dilatasse di continuo, e che continuamente si restringesse: che un padre, il quale dava un Regno ad uno de' suoi figliuoli (b), vi unisse sempre un tesoro: che il tesoro Regio fosse considerato come necessario alla Monarchia; e che un Re (c) neppur potesse per dote della propria figliuola farne parte a' forestieri, senza il consenso degli altri Re. La Monarchia camminava per certe molle, che abbisognavano d'esser di continuo caricate.

CA-

[b] Vedi la Vita di *Dagoberto*.

[c] Vedi *Gregorio di Tours*, Lib. VI. sopra il Matrimonio della Figliuola di *Chilperico*. *Childeberto* gliedisce Ambasciatori per dirgli, che non ha da dare alla Figliuola nè città del regno di suo padre, nè suoi tesori, nè servi, nè cavalli, nè paja di buoi, ec.

CAPITOLO V.

Della conquista de' Franchi.

E' Falso, che i Franchi entrando nelle Gallie occupassero tutte le terre del paese per farne feudi. Certuni così pensarono, perchè videro sul terminare della seconda stirpe quasi tutte le terre cangiate in feudi, in fuffeudi, o in dipendenze degli uni, e degli altri: ma ciò venne da cagioni particolari, che spiegheremo in progresso.

La conseguenza, che cavar se ne vorrebbe, che i barbari fecero un general regolamento per istabilir per tutto la servitù della terra, è falsa di pari che il suo principio. Se in un tempo, in cui i feudi erano amovibili, tutte le terre del Regno fossero state feudi, o dipendenze di feudi, e tutti gli uomini del Regno vassalli, o servi, che da essi dipendessero; siccome chi ha i beni ha sempre anche la potenza, il Re, che avrebbe disposto continuamente de' feudi, ch' è quanto dire, dell' unica proprietà, avuto avrebbe un potere ugualmente arbitrario che quello del Sultano in Turchia: la qual cosa sovverte tutta l' Istoria.

CAPITOLO VI.

De' Goti, de' Borgognoni, e de' Franchi.

FUONO le Gallie occupate dalle Nazioni della Germania. I Visigoti s' impadronirono del Narbonefe, e di quasi tutta la parte meridionale: i Borgognoni si stabilirono nella parte, che riguarda l'Oriente, ed i Franchi conquistarono presso a poco il rimanente.

Non dee dubitarsi, che questi barbari nelle loro conquiste conservassero i costumi, le inclinazioni, e gli usi, che aveano ne' loro paesi: avvegnachè una Nazione non muti in un istante modo di pensare, e d'operare. Nella Germania questi popoli coltivavan poco i terreni. Si vede da *Cesare*, e da *Tacito*, ch' erano grandemente addetti alla vita pastorale: quindi le disposizioni de' Codici delle leggi barbare si raggirano quasi tutte intorno agli armenti. *Roricone*, il quale scrivea l'Istoria presso i Franchi, era pastore.

CAPITOLO VII.

Modi differenti di dividere i terreni.

I Goti, ed i Borgognoni essendo sotto varj pretesti penetrati nel cuor dell'Impero, i Romani per raffrenare il guasto, che davano, furon costretti a provvedere alla sussistenza di quelli.

Tom. III.

V

Da

Da principio davan loro (a) del grano : in seguito stimaron più dicevole l' assegnare a' medesimi de' terreni . Gl' Imperadori , o a nome loro i Romani Magistrati , fecero con essi de' patti intorno alla divisione del paese , come ricavasi dalle Croniche (b) , e da' Codici de' Visigoti (c) e de' Borgognoni (d) .

Da' Franchi non fu seguito il piano medesimo . Nelle leggi Saliche , e Ripuarie non trovasi alcuna traccia d' una tal divisione di terreni ; aveano conquistato , presero ciò , che vollero , e fecero de' regolamenti fra essi soli .

Distinguiamo adunque il procedere de' Borgognoni , e de' Visigoti nelle Gallie , quello di questi medesimi Visigoti in Ispagna , de' soldati ausiliarj [e] sotto *Augustolo* , e *Odoacre* in Italia , da quello de' Franchi nelle Gallie , e de' Vandali in Africa (f) . I primi fecero de' patti con gli antichi abitatori , e per conseguenza una divisione di terreni con essi : i secondi nulla fecero di tutto ciò .

C A-

[a] Vedi *Zosimo* , Lib. V. sopra la distribuzione del grano richiesta da *Alarico* .

[b] *Burgundiones partem Gallia occupaverunt , terrasque cum Gallicis Senatoribus diviserunt* . Cronica di *Mario* , anno 456 .

[c] Lib. X. Tit. I. §. 8. 9. 16 .

[d] Cap. LV. §. 1. e 2. e tal divisione durava al tempo di *Luigi il Buono* , come apparisce dal suo Capitolo dell' anno 829. ch' è stato inserito nella Legge de' Borgognoni , Tit. 79. §. 1. .

[e] Vedi *Procopio* , guerra de' Goti .

[f] Guerra de' Vandali ,

CAPITOLO VIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quello , che dà l' idea d' una grande usurpazione delle terre de' Romani fatta da' barbari , si è il trovarsi nelle leggi de' Visigoti , e de' Borgognoni , che questi due popoli ebbero i due terzi de' terreni : ma questi due terzi non furon presi , se non in certi dati quartieri , che loro assegnaronsi .

Dice *Gondebaldo* (a) nella legge de' Borgognoni , che il suo popolo ricevette nel suo stabilimento i due terzi de' terreni ; dicesi nel secondo supplimento (b) a questa legge , che a quelli , che verrebbero nel paese non se ne darebbe più oltre la metà . Adunque da principio tutte le terre non erano state divise fra' Romani , ed i Borgognoni .

Leggonfi ne' testi di questi due regolamenti l' espressioni medesime : dunque l' uno spiega l' altro : e siccome non può intendersi il secondo d' una divisione universale delle terre , così non può più darsi al primo questo significato .

Adoprarono i Franchi la moderazione stessa

Y 2 fa

[a] *Licet eo tempore , quo populus noster mancipiorum tertiam , & duas terrarum partes accepit , &c.* Legge de' Borgognoni , Tit. 54. §. 1.

[b] *Ut non amplius a Burgundionibus , qui infra venerunt , requiratur quam ad presens necessitas fuerit , medietas terra ,* Art. 11.

sa che i Borgognoni: non ispogliarono i Romani in tutta l'estensione delle loro conquiste. E che fatto avrebbero di tante terre? Presero quelle, che ad essi convenivano, e lasciarono il rimanente.

CAPITOLO IX.

Giusta applicazione della legge de' Borgognoni, e di quella de' Visigoti sopra la divisione de' terreni.

FA di mestieri considerare, che queste divisioni non furon fatte da uno spirito tirannico, ma colla mira di riparare i vicendevoli bisogni de' due popoli, che abitar dovevano il paese medesimo.

Vuole la legge de' Borgognoni, che ogni Borgognone sia ricevuto in casa d' un Romano in qualità d' ospite. Questo si conviene a' costumi de' Germani, i quali al riferire di Tacito [a], era il popolo, che più di qualunque altro fosse ospitale.

La legge vuole, che il Borgognone abbia i due terzi delle terre, e la terza parte de' servi. Essa secondava il genio de' due popoli, ed uniformavasi al modo, col quale si procuravano la sussistenza. Il Borgognone, che pascolava armenti, avea bisogno di molti terreni, e di pochi servi: ed il gran lavoro della coltivazione esigea,
che

[a] *De Moribus Germanorum.*

che il Romano avesse meno campi , e numero maggiore di servi . I boschi erano divisi per metà , perchè i bisogni per tal rispetto erano uguali .

Si osserva nel Codice de' Borgognoni [b] , che ciascun barbaro venne collocato in casa di ciascun Romano . Adunque la divisione non fu generale : ma il numero de' Romani , che diedero la divisione , fu uguale a quello de' Borgognoni , che la ricevettero . Il Romano fu pregiudicato meno che fosse possibile : il Borgognone guerriero , cacciatore , e pastore non isdegnava di prendere terreni deserti : i Romani conservavano i terreni più atti alla cultura : gli armenti de' Borgognoni ingrassavano i campi de' Romani .

CAPITOLO X.

Delle Servitù .

L Eggesi nella legge [a] de' Borgognoni , che quando questi popoli stabilironsi nelle Gallie , ricevettero i due terzi delle terre , e la terza parte de' servi : adunque la *servitù della gleba* (b) trovavasi stabilita in quella parte della Gallia prima che vi entrassero i Borgognoni .

Y 3

La

[b] Ed in quello de' Visigoti .

[a] Titolo 54.

(b) Ciò vien confermato da tutto il Titolo del Codice de *Agricolis* , & *censitis* , & *colonis* .

La legge de' Borgognoni collo stabilire sopra le due Nazioni distingue [c] formalmente nell' una, e nell' altra i nobili, gl' ingenui, ed i servi: adunque non era la servitù una cosa particolare de' Romani, nè la libertà, e la nobiltà una cosa particolare de' barbari.

Dice questa medesima legge [d] che se un liberto Borgognone non avesse data una certa somma al suo padrone, nè ricevuta una terza porzione d' un Romano, era per sempre riputato della famiglia del suo padrone. Adunque il proprietario Romano era libero, come colui, che non era nella famiglia d' un altro: era libero, poichè la sua terza porzione era un segno di libertà.

Basta aprire i codici delle leggi Saliche, e Ripuarie per vedere, che i Romani più non viveano nella servitù presso i Franchi, che presso gli altri conquistatori delle Gallie.

Il Conte di *Boulainvilliers* ha fallato nel punto principale del suo sistema: non ha provato, che i Franchi abbiano fatto un Regolamento generale, che ponesse i Romani in una specie di servitù.

Siccome la sua Opera è scritta senz' arte alcuna, e che vi parla con quella semplicità, franchezza, ed ingenuità dell' antica nobiltà, onde traeva l' origine, chicchessia è valevole a giudicare,

[c] *Si dantem optimati Burgundioni, vel Romano nobili excusserit*, Tit. 26. §. 1. *Et si mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus, quam Romanis: iuxta*, §. 2.

(d) Titolo 57.

te, e delle belle cose, ch'ei dice, e degli errori, ne' quali cade. Laonde io non mi farò ad esaminarlo. Dirò soltanto, che avea più spirito, che lumi; più lumi, che scienza: ma questa scienza non era dispregevole, avvegnachè della nostra Istoria, e delle leggi nostre ei sapeva ottimamente le cose grandi.

Il Conte di *Boulainvilliers*, e l' Abate *Dubos* hanno tutt' e due fatto un sistema, de' quali par che uno ha una congiura contra il terzo Stato: e l' altro una congiura contra la nobiltà. Allorchè il Sole diede a Fetonte a condurre il suo carro, gli disse:

- „ Se tropp' alto ti porti, la magione
- „ De' Numi incendierai; più in giù, la terra:
- „ Se al mezzo ti atterrai, n' andrai sicuro.
- „ Non pender troppo a dritta, che altramente
- „ Nel Serpente cadrai; e se a sinistra
- „ Fia che penda il tuo carro, andrai full' Ara:
- „ Dunque fra questa, e quel tien tuo cammino [e].

Y 4

C A-

[e] *Nec preme, nec summum molire per aethera currum*

Altius egressus caelestia tecta cremabis;

Inferius terras: medio tutissimus ibis.

Nec te dexterioꝝ tortum declinet ad Anguem:

Nec sinisterioꝝ pressam rota ducat ad Aram:

Inter utrumque tene

Ovidio *Metamorf.* Lib. II.

CAPITOLO XI.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quello, che diede l'idea d'un general regolamento fatto nel tempo della conquista, si è l'aver veduto in Francia verso il principio della terza stirpe un numero prodigioso di servitù; e siccome non si è veduta la continua progressione, che seguì, di queste servitù, così in un tempo oscuro venne immaginata una legge universale, che non ebbe mai esistenza.

Sul principio della prima stirpe vedesi numero infinito d'uomini liberi, e fra' Franchi, e fra' Romani: ma il numero de' servi s'accrebbe a segno, che sul principio della terza tutt'i contadini, e quasi tutti quelli, che abitavano [a] Città, si trovarono servi: ed in vece che sul principio della prima regnasse nelle Città presso a poco la medesima amministrazione che presso i Romani, corpi di cittadinanza, un Senato, Tribunali di giudicatura; altro non si trova verso il principio della terza, fuorchè un Signore, e servi.

Quando i Franchi, i Borgognoni, ed i Goti faceano le loro invasioni, prendeano l'oro, l'argento, i mobili, i vestiti, gli uomini, le donne,

(a) Nel tempo, che la Gallia era sotto il dominio de' Romani, essi formavano corpi particolari: d'ordinario erano liberti, o discendenti da essi.

ne, i fanciulli, de' quali caricarsi potea l' esercito: tutto ponevasi in comune, e l' esercito sel dividea [b]. Prova tutto il corpo dell' Istoria, che dopo il primo stabilimento, vale a dire, dopo i primi saccheggi, ricevertero gli abitatori a composizione, e lasciaron loro tutt' i proprj diritti politici, e civili. Questo era il Diritto delle genti di quel tempo (c): tutto si togliea nella guerra, tutto accordavasi nella pace. Se la cosa fosse seguita in altro modo, come troveremmo noi nelle leggi Saliche, e Borgognone tante disposizioni contraddittorie alla general servitù degli uomini?

Ma quello, che non fece la conquista, fecelo lo stesso diritto delle genti [d], che si mantenne dopo la conquista. La resistenza, la ribellione, la presa delle città, traevan seco la servitù degli abitatori. E siccome oltra le guerre, che fecero fra esse le varie Nazioni conquistatrici, vi fu questo di particolare fra' Franchi, che le diverse divisioni della Monarchia fecero nascere sempre delle guerre civili fra' fratelli, e fra'

(b) Vedi Gregorio di Tours, Lib. II. Cap. XXVII Aimoin, Lib. I. Cap. XII.

(c) Era il diritto delle Genti di quel tempo, se si suppone, che questo diritto dipenda unicamente da' capricci di certi popoli: ma se il diritto delle Genti è l' applicazione del diritto naturale a' corpi delle Nazioni, l' espressione dell' Autore posta in aria di paradosso, annunzierà una proposizione manifestamente falsa, e non esprimerà se non quella parte del diritto delle genti, che chiamasi *volontario*. (Rileff. d' un Anon.)

[d] Vedi le Vite de' Santi citate nella not a [1].

fra' nipoti , nelle quali venne sempre mai praticato questo diritto delle genti , così le servitù divennero più generali in Francia , che negli altri paesi ; e questa è , a mio credere , una delle cagioni della differenza , che si trova fra le nostre leggi Francesi , e quelle dell' Italia , e della Spagna , sopra i diritti de' Signori .

Fu la conquista affare d' un sol momento ; ed il diritto delle genti , di cui fu fatto uso , ebbe a produrre alcune servitù . L' uso dello stesso diritto delle genti per più secoli fu cagione , che le servitù si dilatassero prodigiosamente [e] .

Teodorico [f] supponendo , che i popoli d' Auvergne non gli fossero fedeli , disse a' Franchi della sua divisione : » Seguitemi: vi condurrò in » un paese , in cui avrete dell' oro , dell' argento , degli schiavi , delle vesti , copia grande d' » armenti ; e ne trasporterete tutti gli uomini » nel vostro paese . «

Dopo la pace [g] , che seguì fra *Gontrano* , e *Chilperico* , quei , che assediavano Bourges , avendo avuto ordine di tornarsene , portaron seco tanto bottino , che lasciarono il paese quasi affatto deserto e d' uomini , e di bestiami .

Teodorico Re d' Italia , il cui spirito e politica

[e] Crederei piuttosto , che in tutti questi avvenimenti non si consultasse alcun diritto delle genti : e che la convenienza tutto regolasse secondo un uso , che non può chiamarsi diritto se non con somma improprietà .
[Rileff. d' un Anon.]

(f) *Gregorio di Tours* , Lib. III.

(g) *Ivi* , Lib. VI. Cap. XXXI.

ca consistessero nel perpetuamente segnalarsi sopra gli altri barbari Re , spedendo il suo esercito nelle Gallie disse al generale [h]: „ Voglio , „ che seguanfi le leggi Romane , e che rendia- „ te gli schiavi fuggitivi al loro padrone: il di- „ fenfore della libertà non dee favorire la diser- „ zione della servitù. Si compiacciono pure gli „ altri Re del saccomanno, e della rovina delle „ città, che hanno prese: noi vogliamo vincere „ in guisa, che dispiaccia a' nostri sudditi l' ef- „ ferci rimasi soggetti troppo tardi,, .

E' evidente , ch' ei volea rendere odiosi i Re de' Franchi, e de' Borgognoni, e che alludeva al loro diritto delle genti.

Si mantenne questo diritto nella seconda stirpe. Essendo entrato in Aquitania l' esercito di *Pipino*, tornossi in Francia carico di numero infinito di spoglie, e di servi, come attestano gli *Annali di Metz* [i].

Citar si potrebbero innumerabili autorità [k]. E siccome si commossero in queste sciagure le viscere della carità: siccome molti Santi Vescovi veggendo gli schiavi incatenati a due a due, si servirono degli argenti delle Chiese, e vendevano per fino i vasi sagri per riscattarne quei, che

[h] Lett. 43. Lib. III. in *Cassiodoro*.

(i) Nell' anno 763. *Innumerabilibus spoliis, & captivis totus ille exercitus ditatus, in Franciam reversus est.*

(k) *Annali di Fulde*, anno 739. *Paolo Diacono*, de *Gestis Langobardorum*, Lib. III. Cap. XXX. e Lib. IV. Cap. I. e le Vite de' Santi citate nella seguente nota.

che poterono , vi s'impiegavano molti santi Monaci: i maggiori lumi intorno a tal materia si hanno nelle vite de' Santi [1]. Tutto che accagionar si possano gli autori di queste vite d'essere stati alcuna fiata soverchio creduli intorno a cose , che Dio ha certamente fatte , se sono state nell'ordine de' suoi disegni ; non si lascia tuttavia di cavarne lumi grandi rispetto a' costumi , ed all'usanze di quei tempi .

Quando si dà un'occhiata a' monumenti della nostra istoria , e delle nostre leggi , sembra , che tutto sia mare , e che al mare manchino (m) le stesse rive : tutti questi scritti freddi , aridi , scipiti , e duri , forza è leggerli , forza è divorarli , non altrimenti che , secondo la favola , si divorasse i sassi *Saturno* .

Terre infinite , che valer (n) facevano uomini liberi , si cangiarono in mani morte : quando un paese si trovò privo degli uomini liberi , che l'abitavano , quelli che aveano molti servi prefero , o si fecero cedere grandi territorj , e vi fabbricarono de' villaggi , come ricavasi da varie Carte . Per altra parte gli uomini liberi , che col-

(1) Vedi le Vite di *S. Epifanio* , di *S. Eptadio* , di *S. Cesario* , di *S. Fidolo* , di *S. Porcio* , di *S. Treverio* , di *S. Eusichio* , e di *S. Legero* , ed i *Miracoli di S. Giuliano* .

(m) *Deerant quoque littora Ponto*

Ovidio Lib. I.

[n] Gli stessi coloni non erano tutti servi . Vedi la Leg. XVIII. e la XXIII. Cod. *de agricolis* , & *cenfitis* , & *colonis* , e la XX. dello stesso Titolo .

coltivavano le arti , trovaronfi servi , che dovessero esercitarle : la servitù rendeva alle arti , ed all' agricoltura ciò , che loro era stato tolto .

Fu cosa assai in uso , che i proprietarj delle terre le donassero alle Chiese , per tenerle poi essi stessi a censo , immaginandosi colla loro servitù di partecipare della santità delle Chiese .

CAPITOLO XII.

Che le terre della divisione de' barbari non pagavano tributi ,

POpoli semplici , poveri , liberi , pastori , guerrieri , che viveano senza industria , e che facevano uso delle loro terre per farvi soltanto capanne di giunco (a) , seguivano Capi per far bottino , e non già per pagare , e per riscuoter tributi . L' arte della *malatolta* è sempre inventata dopo il fatto , e quando gli uomini cominciano a godere la felicità dell' altre arti .

Il tributo [b] volante d'una brocca di vino per un moggio di terra , che fu una delle vessazioni di *Chilperico* , e di *Fredegonde* , risguardò i soli Romani . In fatti non furono i Franchi quelli , che lacerassero le liste di queste tasse , ma gli Ecclesiastici , che in quei tempi erano tutti Romani (c) . Siffatto tributo afflisse principalmente gli abi-

[a] Vedi *Gregorio di Tours* , Lib. II.

(b) *Ivi* , Lib. V.

(c) Ciò vedesi in tutta l' Istoria di *Gregorio di Tours*

abitanti [d] delle città: ora quasi tutte le città erano abitate da' Romani.

Gregorio di Tours [e] dice che un certo giudice venne costretto, dopo la morte di Chilperico, a ritirarsi in una Chiesa, per avere sotto il Regno di questo Principe soggettato a tributi molti Franchi, i quali al tempo di Childeberto erano ingenui: *Multos de Francis, qui tempore Childeberti regis ingenui fuerant, publico tributo subegit*. Adunque i Franchi, che non erano servi, non pagavano tributo.

Non vi è gramatico, che non impallidisca nel vedere come sia stato interpretato questo passo dall' Abate Dubos [f]. Egli osserva, come in quei tempi i liberti erano pure chiamati ingenui. Cio da lui supposto spiega la parola latina *ingenui* colle parole *liberi da' tributi*; espressione, che può usarsi nella lingua Francese, come si dice *liberi di cure, liberi di pene*, ma nella latina *ingenui a tributis, libertini a tributis, manumissi tributorum*, sarebbero espressioni mostruose.

Partenio, dice Gregorio di Tours [g], corse
ri-

Tours. Lo stesso Scrittore dimanda un certo Valsliaco, come avesse potuto farsi chierico, essendo d'origine Longobardo! Gregorio di Tours, Libro VIII.

[d] *Qua conditio universis urbibus per Galliam constitutis summo opere est adhibita. Vita di Sant' Aridio.*

[e] Lib. VII.

[f] Stabilimento della Monarchia Francese Tomo III. Cap. XIV. pag. 515.

[g] Lib. III. Cap. XXXVI.

rischio d'essere ucciso da' Franchi per aver loro imposto de' tributi. L' Abate *Dubos* [b] confuso da questo passo freddamente suppone ciò, che è controverso: era, dice egli, un sopracarico.

Si vede nella legge de' Visigoti [i], che quando un barbaro occupava il fondo d'un Romano, il giudice obbligavalo a venderlo, affinchè questo fondo continuasse ad esser tributario. Dunque i barbari erano esenti da' tributi sopra i terreni (k).

L' Abate *Dubos* [l], il quale avea bisogno, che i Visigoti pagassero [m] tributi, lascia il senso letterale e spirituale della legge, ed immagina, solo perchè vuole immaginare, ch' eravi stato fra lo stabilimento de' Goti, e questa legge un aumento di tributi, che risguardava i soli Romani. Ma il solo Padre *Arduino* ha diritto di eser-

(h) Tomo III. pag. 514.

(i) *Judices atque prapofiti tertias Romanorum ab illis, qui occupatas tenent, auferant: & Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil Fisco debeat deperire.* Libro X. Titolo I. Capitolo XIV.

(k) I Vandali in Africa non ne pagavano: *Procopio*, guerra de' Vandali, Lib. I. e II. *Historia miscella*, Lib. XVI. pag. 106. Osservate, che i conquistatori dell' Africa erano un mescolglio di Vandali, d' Alani, e di Franchi. *Historia miscella*, Lib. XIV. pag. 94.

(l) Stabilimento de' Franchi nelle Gallie, Tomo III. Cap. XIV. pag. 510.

[m] S'appoggia sopra un' altra Legge de' Visigoti, Lib. X. Tit. I. Art. 11. che assolutamente nulla prova: dice ella soltanto, che colui, che da un Signore ha ricevuta una terra colla condizione di un tributo, dee pagarlo.

esercitar in tal modo su i fatti un potere arbitrario .

Va l' Abate *Dubos* [n] a rintracciare nel Codice Giustiniano [o] delle leggi , per provare , che i benefizj militari presso i Romani erano soggetti a' tributi : dal che conchiude , che lo stesso seguisse de' feudi , o benefizj presso i Franchi . Ma l' opinione , che i nostri feudi riconoscano l' origin loro da questo stabilimento de' Romani , presentemente è rigettata : non ebbe credito se non ne' tempi , in cui si conosceva la storia Romana , e pochissimo la nostra , in cui i nostri antichi monumenti restavano sepolti nella polvere .

A torto cita l' Abate *Dubos* Cassiodoro , ed a torto impiega ciò , che seguiva in Italia , e nella parte delle Gallie soggetta a Teodorico , per farci sapere ciò che fosse in uso presso i Franchi . Cose son queste , che non vuolsi confondere . Un giorno farò vedere in un libro a parte , come il piano della Monarchia Ostrogota era del tutto diverso dal piano di tutte quelle , che fondate furono in quei tempi dagli altri popoli barbari ; e come , anzichè possa dirsi , che una cosa usavasi tra' Franchi perchè l'usavano gli Ostrogoti , si ha per lo contrario giusto motivo di pensare , che una cosa , la quale praticavasi dagli Ostrogoti , non si praticasse da' Franchi . Quello , che costa più a quei tali , la cui mente
nuota

(n) Tomo III. pag. 511.

(o) Legge III. Tit. 74. Lib. XI.

fossero stati sì amici della *malatolta*, e poi in un subito ne comparissero sì lontani.

Un capitolare (a) di *Luigi il Buono* ci spiega a maraviglia lo stato, in cui si trovavano gli uomini liberi nella Monarchia de' Franchi. Alcune bande [b] di Goti, o d' Iberi, fuggendo l'oppressione de' Mori, furono ricevuti nelle terre di *Luigi*. Il patto fatto con essi porta, che come gli altri uomini liberi andrebbero all'armata col loro Conte: che nella marcia farebbero la guardia (c) e le pattuglie sotto gli ordini del medesimo Conte; e che darebbero agl' Inviati Regj (d), ed agli Ambasciatori, che partirebbero dalla Corte, o che si porterebbero alla medesima, cavalli, e carri per le vetture: che per altro esser non potrebbero costretti a pagare altri censi, e che verrebbero trattati come gli altri uomini liberi.

Non possiam dire, che questi fossero usi nuovi introdotti ne' principj della seconda stirpe: ciò doveva appartenere al più alla metà, o al
fine

(a) Dell'anno 815. Cap. I. Ciò che s' uniforma al Capitolare di *Carlo il Calvo* dell' anno 844. Art. 1. e 2.

(b) *Pro Hispanis in partibus Aquitania, Septimania, & Provincia consistentibus*, Ivi.

[c] *Excubias, & explorationes, quas Waflas dicunt*. Ivi.

(d) Non eran tenuti a darne al Conte, Ivi, Art. 5.

fine della prima . Un Capitolare (e) dell' anno 864. dice espressamente , ch' era una costumanza antica , che gli uomini liberi esercitassero la milizia , e pagassero in oltre i cavalli , e le vetture or divise : pesi ch' eran lor particolari , e de' quali quei , che possedevano i feudi , erano esentati , come proverò in appresso .

Ciò non è tutto : vi era un regolamento , il quale non permetteva (f) il sottoporre questi uomini liberi a' tributi . Quegli , che avea quattro (g) *mans*, era sempre tenuto ad andare alla guerra : colui , che ne avea tre soli , si univa ad un uomo libero , che ne avesse un solo : questi pagava per un quarto , e restava a casa . Si univano di pari due uomini liberi : ognuno de' quali avesse due *mans* : quello de' due , che andava alla guerra , veniva compensato della metà dall' altro , che restava a casa .

Vi è di vantaggio : abbiamo carte infinite , in cui dannosi i privilegi de' feudi a terre , o di-

Z 2

stretti

(e) *Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant.* E' vietato a' Conti il privarli de' loro cavalli *ut hostem facere, & debitos paraveros secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint*, Editto di Pisti, nel Baluzio, pag. 186.

(f) Capitolare di Carlomagno dell' anno 812. Cap. I. Editto di Pisti, anno 864. art. 27.

(g) *Quatuor mansos*. Sembrami , che ciò , che diceasi *mansus*, fosse una certa porzione di terra annessa ad un censo , in cui erano degli schiavi , come attesta il Capitolare dell' anno 853. apud *Sylvacum*, Tit. 14. contra coloro , che cacciavano gli schiavi da' loro *Mansus*.

Stretti posseduti da uomini liberi, e di cui molto parlerò (h) nel decorso dell' opera. Si esentano queste terre da tutt' i pesi, che sopr' esso esigevano i Conti, ed altri Regj Uffiziali; e siccome si noverano in particolare questi pesi, e che non vi si parla di tributi, è chiaro, che non se n' esigevano.

Era facile, che la *malatolta* Romana cadesse di per se nella Monarchia de' Franchi: era arte complicatissima, e che non entrava nè nelle idee, nè nel piano di questi popoli semplici. Se presentemente i Tartari inondassero l' Europa, molto vi vorrebbe per far loro intendere ciò che siesi fra noi un Finziere.

L'incerto Autore (i) della vita di *Luigi il Buono*, parlando de' Conti, e degli altri Uffiziali della Nazione de' Franchi, che stabilì *Carlo Magno* in Aquitania, dice, che diede loro la guardia della frontiera, il poter militare, e la soprantendenza de' dominj, che appartenevano alla Corona. Ciò fa vedere lo stato dell' entrate del Sovrano nella seconda stirpe. Riservato erasi il Monarca i dominj, che facea valere per mezzo de' suoi schiavi. Ma le indizioni, il testatico, ed altre imposizioni poste in tempo degl' Imperadori sopra la persona, e sopra i beni degli uomini liberi, erano stati trasmutati in un obbligo di custodire la frontiera, o d' andare alla guerra.

Si

(h) Vedi qui appresso il Capitolo XX. di questo Libro.

(i) Nel *Duchefne*. Tomo II. pag. 287.

Si vede nell' Istoria medesima (k), che *Luigi il Buono* essendo andato a trovar suo padre in Alemagna, quel Monarca gli dimandò, come esser potesse così povero egli ch' era Re: che Luigi rispossegli, ch' era Re di solo nome, e che i Signori teneano quasi tutt' i suoi dominj: che Carlo Magno temendo, che questo giovane Principe non perdesse il loro affetto se si riprendesse quello, che donato aveva imprudentemente, spedì Commissarj per rimettere in ordine le cose.

Scrivendo i Vescovi a *Luigi* (l) fratello di *Carlo il Calvo*, gli dicevano: „Abbate cura delle vostre terre, perchè non siate costretto a viaggiar di continuo per le case degli Ecclesiastici, e di gravare i loro servi colle vetture. Operate in guisa, continuavano a dirgli, che abbiate di che vivere, e come ricevere ambasciate“. E' evidente che l' entrate (m) de' Re allora consistessero ne' loro dominj.

CAPITOLO XIV.

Di ciò, che diceasi Censùs.

Allorchè i barbari uscirono del paese loro, vollero porre in iscritto i loro usi: ma

Z 3

ficcò-

(k) Ivi. pag. 89.

(l) Vedi il Capitolare dell' anno 858. Articolo 14.

(m) Esigevano altresì alcune tasse sopra i fiumi, quando vi era un ponte, o un passo.

siccome incontrossi della difficoltà nello scrivere parole Alemanne con lettere Romane, si diedero queste leggi in Latino.

Nella confusione della conquista, e de' suoi progressi, il più delle cose mutò natura: fu forza per esprimerle servirsi delle antiche voci latine, che avessero maggior rapporto a' novelli usi. Così, ciò che risvegliar potea l'idea dell'antico Censo de' Romani (a), si denominò *census*, *tributum*; e quando le cose non vi ebbero alcun rapporto, si espressero come si potea le parole Alemanne con lettere Romane: quindi formossi la parola *fredum*, di cui si parlerà distesamente ne' seguenti capitoli.

Le voci *census*, e *tributum* essendo state così impiegate in un modo a capriccio, questo produsse alcuna oscurità nel significato, che aveano queste parole nella prima, e nella seconda stirpe: e certi Autori (b) moderni, che avevano de' particolari sistemi, avendo incontrata questa voce negli scritti di quei tempi, giudicarono, che ciò, che chiamavasi *census*, fosse precisamen-

(a) Era il *Census* una parola sì generica, che s'adopra per esprimere i pedaggi de' fiumi, quando vi era da passare un ponte, od un navicello. Vedi il Capitolare III. dell'anno 803. Ediz. del Baluzio, pag. 395. Art. 1. ed il 5. dell'anno 819. pag. 616. Denominaronsi altresì con questa voce le vetture somministrate dagli uomini liberi al Re, od a' suoi Inviati, come apparisce dal Capitolare di Carlo il Calvo dell'anno 865. Art. 8.

[b] L' Abate Dubos, e quei, che l'hanno seguito.

mente il censo de' Romani; e ne cavarono questa conseguenza, che i nostri Re delle due prime stirpi, si fossero collocati nel posto degl' Imperadori Romani, e non avessero cangiata cosa alcuna (c) nella loro amministrazione. E siccome certe tasse esatte nella seconda stirpe, per alcuni casi, e per certe modificazioni (d) furono convertite in altre, ne conchiusero, che queste tasse fossero il Romano censo: e siccome dopo i moderni regolamenti videro, che il dominio della Corona era assolutamente inalienabile, affermarono, che queste tasse, che il Romano censo rappresentavano, e che non formavano una porzione di questo dominio, erano mere usurpazioni. Lascio da un lato le altre conseguenze.

Il trasportare in secoli remoti tutte le idee del secolo, in cui si vive, è la sorgente d'errori la più feconda. A costoro, che voglion render moderni tutti gli antichi secoli dirò quello, che a Solone dissero i Sacerdoti Egiziani: » O Ateniesi, voi non siete più che fanciulli »!

[c] Vedi la fralezza delle ragioni dell' Abate Dubos, *Stabilimento della Monarchia Francese*, Tomo III. Lib. VI. Cap. XIV. singolarmente l' induzione, ch' ei cava da un passo di *Gregorio di Tours*, sopra una lite della sua Chiesa col Re *Cariberto*.

[d] Per esempio, dalle francagioni.

CAPITOLO XV.

Che ciò, che chiamavasi Censùs, esigeasi sopra i soli servi, e non già sopra gli uomini liberi.

IL Re, gli Ecclesiastici, ed i Signori, esigeano tributi regolati, ciascuno sopra i servi de' suoi dominj. Rispetto al Re lo provo col Capitolare di *Villis*: rispetto agli Ecclesiastici co' Codici delle leggi barbare (a): rispetto a' Signori co' regolamenti fatti sopra di ciò da *Carlo Magno* [b].

Questi tributi erano denominati *Censùs*: erano questi diritti economici, e non fiscali: contribuzioni meramente private, e non già pesi pubblici.

Dico, che ciò che chiamavasi *censùs* era un tributo esatto sopra i servi. Lo provo con una formola di *Marcolfo*, che contiene una permissione del Re di vestir l' abito clericale, purchè il soggetto sia ingenuo [c], e che non trovisi notato nel registro del censo. Lo provo in oltre con una commissione data da *Carlo Magno* ad

(a) Legge degli Alemanni, Cap. XXII., e la Legge de' Bavari Tir. I. Cap. XIV. ove si leggono i regolamenti fatti dagli Ecclesiastici sopra il loro Stato.

(b) Lib. V. de' Capitolari, Cap. CCCIII.

(c) *Si ille de capite suo bene ingenuus sit, & in puletico publico censitus non est.* Libro I. Formul. 19.

ad un Conte [d], ch' ei spedì nelle contrade della Sassonia: contiene questa la francagione de' Sassoni, per avere i medesimi abbracciato il Cristianesimo; e questa è propriamente una carta d'ingenuità [e]. Questo Monarca li ristabilisce nella prima loro libertà civile [f], e gli esenta dal pagare il censo. Era adunque una cosa medesima l'esser servo, ed il pagare il censo, l'esser libero, ed il non pagarlo.

Da una specie di Patente dello stesso Monarca in favore degli Spagnuoli [g], ch' erano stati ricevuti nella Monarchia, vien proibito a' Conti d'esigere da essi alcun censo, e di toglier loro le proprie terre. E' noto, che gli stranieri, che capitavano in Francia, erano trattati come servi; e Carlo Magno volendo, che fossero considerati come uomini liberi, poichè volea, che avessero la proprietà delle lor terre, proibiva, che fosse da' medesimi esatto il censo.

Un Capitolare di Carlo il Calvo [h], dato in favore de' medesimi Spagnuoli, vuole, che vengano trattati, come si trattavano gli altri Franchi;

(d) Dell'anno 789. Edizione de' Capitolari del Baluzio, Tom. I. pag. 250.

[e] *Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat*, Ivi.

[f] *Pristinaque libertati donatos, & omni nobis debito censu solutos*, Ediz. del Baluzio, Tomo I. pag. 250.

[g] *Præceptum pro Hispanis* dell'anno 812. Ediz. del Baluzio, Tomo I. pag. 500.

[h] Dell'anno 844. Ediz. del Baluzio, Tom. II. Art. I. e 2. pag. 27.

chi; e proibisce, che da essi esigasi il censo; gli uomini liberi adunque non lo pagavano.

L' Articolo 30. dell' Editto di Pisti riforma l' abuso, per cui molti coloni del Re, o della Chiesa vendeano le terre dipendenti da' loro mansi ad Ecclesiastici, o a persone di lor condizione, e non riserbavansi più d' una picciola casa; sicchè non poteasi più esser pagati del censo; e vi viene prescritto di rimettere le cose nello stato primiero: adunque il censo era un tributo di schiavi.

Risulta altresì da questo, che non vi era nella Monarchia censo generale: questo resta evidente per numero grande di testi. Imperciocchè e che significherebbe questo Capitolare [i]? » Noi » vogliamo, che si esiga il Regio censo in tutti quei luoghi, ne' quali esigevansi un tempo » legittimamente » (k). Che dir vorrebbe quello [l], in cui ordina Carlo Magno a' suoi Inviati nelle provincie di fare un' esatta perquisizione di tutt' i censi, che anticamente (m) erano stati di Re-

[i] Capitolare III. dell' anno 805. Art. 20. e 22. inserito nella Raccolta d' *Ansegiso*, Lib. III. Art. 15. Ciò s' uniforma a quello di Carlo il Calvo dell' anno 854. *apud Attiniacum*, Art. 6.

(k) *Undecumque legitime exigebatur*, ivi.

[l] Dell' anno 812 Art. 10. e 11. Ediz. del Baluzio, Tomo I. pag. 498.

[m] *Undecumque antiquitus ad partem Regis venire solebant*, Capitolare dell' anno 812. Art. 10. e 11.

Regio dominio? e quello [n] in cui dispone de' cenfi pagati da coloro (o), da' quali fi efigono? Qual significato afsegnare a quell' altro [p], in cui fi legge: „ Se alcuno [q] ha acquiftata una „ terra tributaria, fopra la quale foffimo foliti „ efigere il cenfo „ ? Finalmente a quell' altro (r), in cui *Carlo il Calvo* [s] parla di terre cenfuali, il cui cenfo fin dalla più remota antichità era appartenuto al Re?

Osservate, effervi alcuni testi, che fembrano a prima vifta contrarj a quanto ho detto, e che tuttavia lo confermano. Abbiamo qui innanzi veduto, come nella Monarchia gli uomini liberi erano foltanto obbligati a fomministrare certe vetture: il Capitolare da me citato denomina ciò (t) *census* e lo contrappone al cenfo, che fi pagava da' servi.

In oltre: l' editto (u) di Pifti parla di quegli uomini-

(n) Dell' anno 813. Art. 6. Ediz. del *Baluzio*, Tomo 1. pag. 598.

[o] *De illis, unde censa exigunt*, Capitolare dell' anno 813. Art. 6.

[p] Lib. IV. de' Capitolari, Art. 37. ed inferito nella Legge de' Longobardi.

[q] *Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit*, Lib. IV. de' Capitolari, Art. 37.

[r] Dell' anno 805. Art. 8.

[s] *Unde census ad partem Regis exivit antiquitus*, Capitol. dell' anno 805. Art. 8.

(t) *Censibus, vel paraveredis, quos Franci homines ad regiam potestatem exolvere debent*.

[u] Dell' anno 864 Art. 34. Ediz. del *Baluzio*, pag. 192.

uomini Franchi, che dovean pagare il Regio censo per la loro testa (x), per le loro case, e ch' eranfi venduti in tempo di carestia. Il Re vuole, che sien riscattati. La ragione si è (y), che quegli, i quali erano affrancati per Regie patenti, d' ordinario non acquistavano una piena, e totale libertà (z); ma pagavano il testatico (*cen-sum in capite*), ed appunto in questo luogo si parla di costoro.

Forz' è adunque abbandonar l' idea d' un censo generale, ed universale derivato dalla Romana Polizia, dal quale si suppone, che i diritti de' Signori sieno di pari derivati da usurpazioni. Ciò, che nella Francese Monarchia chiamavasi censo indipendentemente dall' abuso, ch' è stato fatto di questa parola, era un diritto particolare imposto da' padroni sopra i servi.

Prego il leggitore a perdonarmi la noja mortale, che debbongli produrre tante citazioni; farei più breve se non avessi mai sempre innanzi agli occhi il libro dello Stabilimento della Monarchia Francese nelle Gallie dell' Abate Dubos. Non vi ha cosa che tenga tanto indietro il progresso

(x) *De illis Francis hominibus, qui censum regium de suo capite, & de suis recellis debeant.* Ivi.

[y] L' Articolo 28. del medesimo Editto spiega a dovere tutto ciò: pone per fino una distinzione fra il liberto Romano, ed il liberto Franco, e vi si vede, che il censo non era generale. Fa d' uopo leggerlo.

[z] Come apparisce da un Capitolare di Carlo Magno dell' anno 813. già citato.

gresso delle cognizioni , quanto un cattivo libro d' un autor , che ha fama , avvegnachè prima d' istruire è d' uopo il disingannare .

CAPITOLO XVI.

De' Leudi , o vassalli .

HO parlato di que' volontarj , i quali presso i Germani seguivano i Principi nelle loro spedizioni . Conservossi l' uso medesimo dopo la conquista . *Tacito* gli addita col nome di compagni (a) : la legge *Salica* con quello d' uomini che sono sotto la fede del Re [b] : le *Formole di Marcolfo* [c] con quello d' *antrustioni* del Re [d] i nostri primi Istorici con quello di Leudi , di fedeli (e) : ed i più moderni con quello di vassalli e di Signori [f] .

Trovansi nelle leggi *Saliche* , e *Ripuarie* numero infinito di disposizioni per li *Franchi* , ed alcune soltanto per gli *antrustioni* . Le disposizioni sopra costoro son diverse da quelle fatte per gli altri *Franchi* : vi si regolano per tutto i beni de' *Franchi* , e non si fa motto di quei degli *antrustioni* :

[a] *Comites* .

[b] *Qui sunt in truste regis* , Titolo 44. Articolo 4.

[c] Lib. I. Form. 18.

[d] Dalla parola *truw* , che significa fedele presso i Tedeschi , e presso gl' Inglese *true* , vero .

[e] *Leudes fideles* .

[f] *Vassalli Seniores* .

ni: questo nasce dal regolare che facevasi i beni di questi piuttosto colla legge politica, che con la civile, e per essere la sorte d' un esercito, e non il patrimonio d' una famiglia.

I beni riservati per li Leudi chiamaronsi beni fiscali [g], benefizj, onori, feudi, in diversi autori, ed in diversi tempi.

E' fuor di dubbio, che da prima i feudi furono amovibili [h]. Si vede in *Gregorio di Tours* (i), che vien tolto a Sunegisilo, ed a Gallomano tutto quello, che aveano dal fisco; si lascia loro quello soltanto, di cui erano proprietarj. *Gottrano* innalzando al trono il suo nipote *Childeberto*, tenne con esso lui una conferenza segreta, e gli additò quegli (k) a' quali dovesse dare de' feudi, e coloro, a' quali dovea toglierli. In una formola di *Marcolfo* [l] dà il Re in cambio, non solo de' benefizj, che possedeva il suo fisco, ma eziandio quelli, ch' erano stati da

[g] *Fiscalia*. Vedi la Formola 14. di *Marcolfo*, Lib. I. Si dice nella *Vita di S. Mauro*, *dedit fiscum unum*; e negli *Annali di Metz* sull'anno 747. *dedit illi comitatus, & fiscos plurimos*. I beni destinati al mantenimento della famiglia reale diceansi *regalia*.

[h] Vedi il Lib. I. Tit. I. de' feudi, ed il *Cujacio* su questo Libro.

[i] Lib. IX. Cap. XXXVIII.

[k] *Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret*, ivi, Lib. VII.

[l] *Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur*, Lib. I. Formula 30.

da un altro posseduti. La legge de' Longobardi oppone i benefizj a' beni di proprietà [m]. Gl' Istoricj, le formole, i codici de' varj popoli barbari, tutt' i monumenti, che ci rimangono, sono concordi. Finalmente, quei, che scrissero il Libro de' feudi [n], ci fanno sapere, come da principio i Signori li poteron togliere a lor senno, che poscia gli assicuraron per un anno [o], ed ultimamente li diedero a vita.

CAPITOLO XVII.

Del servizio militare degli uomini liberi.

DUE specie di persone eran tenute al servizio militare: i Leudi vassalli, o sottovassalli, che vi erano obbligati in virtù del loro feudo; e gli uomini liberi Franchi, Romani, e Galli, i quali servivano sotto il Conte, ed eran condotti da esso, e da' suoi Ufiziali.

Dicevan si uomini liberi quelli, che per una parte non aveano benefizj, o feudi, e che per l'altra non erano soggetti al servizio della gleba: i terreni da essi posseduti erano ciò, che addimandavan si terre allodiali.

I Con-

(m) Lib. III. Tit. 8. §. 3.

(n) *Feudorum*, Lib. I. Tit. 1.

(o) Era una specie di precario, che il Signore rinnovava, o non rinnovava l'anno seguente, come osservò il *Cujacio*.

I Conti univano gli uomini liberi (a), e li conducevano alla guerra : aveano sott' essi due uffiziali, che chiamavano Vicarj [b] : siccome tutti gli uomini liberi erano divisi in centinaja, le quali formavano ciò, che denominavasi un borgo, i Conti avevano altresì sott' essi degli Uffiziali detti centenarj, i quali conduceano gli uomini liberi del borgo, o le loro centurie alla guerra [c].

Questa divisione per centurie è posteriore allo stabilimento de' Franchi nelle Gallie. Fu fatta da *Clotario*, e da *Childeberto* colla mira d' obbligare ogni distretto a dar conto de' furti, che vi si commetterebbero; ciò si ricava da' decreti [d] di questi Principi. Polizia somigliante osservasi ancora al presente in Inghilterra.

Siccome i Conti conducevano alla guerra gli uomini liberi, i Leudi vi conducevano altresì i loro vassalli, o sottovassalli, ed i Vescovi, gli Abati, o i loro Avvocati [e], vi conducevano i proprj (f). Erano

[a] Vedi il Capitolare di *Carlomagno* dell' anno 812. Art. 3. e 4. ediz. del *Baluzio* Tomo I. pag. 491. e l' Editto di *Pisti* dell' anno 864. Art. 26. Tom. II. pag. 126.

[b] *Et habebat unusquisque Comes Vicarios, & centenarios secum*, Libro II. de' Capitolari Articolo 28.

[c] *Diceantur Compagenses*.

[d] Dati verso l' anno 595. Articolo I. Vedi i Capitolari, Edizione del *Baluzio*, pag. 20. Questi regolamenti furono certamente fatti d' accordo.

[e] *Advocati*.

[f] Capitolare di *Carlomagno* dell' anno 812. Articolo 1. e 5. dell' Edizione del *Baluzio*, Tom. I. pag. 490.

Erano i Vescovi molto imbarazzati; essi medesimi non s' accordavano bene de' loro fatti (g). Chiesero a *Carlo Magno* di non esser più obbligati a portarsi alla guerra; e poichè ebbero ciò conseguito, si lagnarono, che si facea lor perdere la pubblica considerazione: e questo Monarca si vide costretto a giustificare le sue intenzioni sopra di ciò. Sia come esser si voglia, nel tempo, in cui più non si portarono alla guerra, non veggo, che i loro vassalli vi fossero condotti da' Conti: che anzi vedesi [h] per lo contrario, che i Re, o i Vescovi, per condurvergli eleggevano uno de' fedeli.

In un Capitolare (i) di *Luigi il Buono* distingue il Re tre sorte di vassalli, que' del Re, que' de' Vescovi, que' del Conte. I Vassalli d' un Leudo [k], o Signore non si conducevano alla guerra dal Conte, se non se quando alcun

Tom. III.

A a

im-

(g) Vedi il Capitolare dell' anno 803. dato in Worms Ediz. del *Baluzio* pag. 408. e 410.

(h) Capitolare di Worms dell' anno 803. Ediz. del *Baluzio* pag. 409. ed il Concilio dell' anno 845. sotto *Carlo il Calvo*, in *verno palatio*, Edizione del *Baluzio*. Tomo II. pag. 17. Art. 8.

(i) *Capitulare quintum anni* 819. Art. 27. Ediz. del *Baluzio*, pag. 618.

[k] *De vassis dominicis, qui adhuc intra casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est, ut quicumque ex eis cum domino Imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant; sed cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant*, Capitolare II. dell' anno 812. Articolo 7. Edizione del *Baluzio*, Tomo I. pag. 494.

impiego nella Casa Reale impediva , che questi Leudi ve li conducessero per se stessi .

Ma e chi conduceva alla guerra i Leudi ? E' indubitato , che fosse il Re , che trovavasi sempre alla testa de' suoi fedeli . Per questo appunto scorgesi mai sempre ne' Capitolari un' opposizione [1] fra' vassalli del Re , e que' de' Vescovi . I nostri Re pieni di coraggio , fieri , e magnanimi non trovavansi nell' esercito per porsi alla testa di questa ecclesiastica milizia : non isceglieano siffatte persone per vincere , o per morire con essi .

Ma questi Leudi conduceano nel modo stesso i loro vassalli , e sottovassalli , come apparisce da quel Capitolare [m] in cui ordina *Carlo Magno* , che ogni uomo libero avente quattro mansi , o di suo proprio , o nel beneficio d' alcuno , marci contra il nemico , o segua il suo Signore . E' chiaro , che *Carlo Magno* vuol dire , che colui , il quale avesse in proprietà una sola terra , entrasse nella milizia del Conte , e che quegli , che tenesse un beneficio del Signore , partisse con esso .

Mal

(1) Capitolare I. dell' anno 812. Articolo 5. *de hominibus nostris & episcoporum , & abbatum , qui vel beneficia , vel talia propria habent . ec.* Edizion. del Baluzio, Tomo I. pag. 490.

[m] Dell'anno 812. Capitolare I. Edizione del Baluzio pag 490 *Ut omnis homo liber , qui quatuor mansos vestitos de proprio suo , sive de alicujus beneficio habet , ipse se praparet , & ipse in hostem pergat sive cum seniore suo.*

Mal grado ciò pretende l' Abate *Dubos* [n], che quando parlasi ne' Capitolari degli uomini, che dipendeano da un Signor particolare, si tratta soltanto de' servi: e si fonda sopra la legge de' Visigoti, e sopra la pratica di quel popolo. Ma sarebbe meglio fondarsi sopra gli stessi Capitolari. Quello pur or citato dice formalmente il contrario. Il Trattato fra *Carlo il Calvo*, ed i suoi fratelli parla nel modo stesso degli uomini liberi, i quali posson prendere a lor piacimento un Signore, o il Re; e tal disposizione è conforme ad altre molte,

Adunque possiamo dire, che vi erano tre specie di milizie: quella de' Leudi, o fedeli del Re, i quali pure aveano sotto la loro dipendenza altri fedeli: quella de' Vescovi, o d' altri Ecclesiastici, e de' loro vassalli; e finalmente quella del Conte, che conducea gli uomini liberi.

Non dico, che i vassalli non potessero esser soggetti al Conte, come quelli, che hanno un comando particolare, dipendono da quello, che ha un comando più generale.

Si vede altresì, che il Conte, ed i Messi Regj potean far loro pagare il bando, cioè una multa, qualora non avessero soddisfatto agl' impegni del loro feudo.

Nel modo stesso se i vassalli del Re (o) facea-

A a 2 no

(n) Tomo III. Libro VI. Capitolo IV. pag. 299. Stabilimento della Monarchia Francese.

(o) Capitolare dell' anno 882. Articolo II. *apud vernis palatium*, Edizione del *Baluzio*, Tomo II. pag. 17.

no delle rapine, erano sottoposti alla correzione del Conte, qualora non volessero piuttosto soggiacere a quella del Re.

CAPITOLO XVIII.

Del servizio doppio.

ERa un principio fondamentale della Monarchia, che coloro, i quali si trovavano sotto la potestà militare d'alcuno, fossero altresì sotto la sua giurisdizione civile: quindi il Capitolare di *Luigi il Buono* [a] dell'anno 815. fa procedere d'ugual passo la potestà militare del Conte, e la sua civile giurisdizione sopra gli uomini liberi; così i placiti del Conte (b), il quale conduceva alla guerra gli uomini liberi, erano detti placiti (c) degli uomini liberi: dal che risultò certamente quella massima, che ne' soli placiti del Conte, e non in quelli de' suoi Uffiziali poteansi giudicare le vertenze intorno alla libertà: quindi il Conte non conduceva alla guerra i vassalli de' Vescovi [d], o degli Abati; per-

(a) Art. 1. e 2. ed il Concilio *in verno palatio* dell'anno 845. Articolo 8. Ediz. del *Baluzio*, Tomo II. pag. 17.

(b) Cause, o Assise.

(c) Capitolari, Lib. IV. della collezione d'*Ansegiso*, Art. 57. ed il Capitolare V. di *Luigi il Buono* dell'anno 819. Art. 14. dell'Ediz. del *Baluzio*, Tom. I. pag. 615.

(d) Vedi pag. 368. nella (Nota f.)

perchè non si trovavano sotto la sua civile giurisdizione: quindi non vi conduceva i sotto-vassalli de' Leudi: quindi il glossario (e) delle leggi Inglesi ci dice (f), che coloro da' Sassoni detti *coples*, da' Normanni furono denominati *Conti*, *compagni*, perchè divideano col Re le multe giudicarie: quindi veggiamo in tutt' i tempi, come l' obbligo d' ogni vassallo verso il suo Signore [g], consistè nel portar le armi [h], e di giudicare i suoi Pari nella propria Corte.

Una delle ragioni, che univa in questa forma al diritto di condurre alla guerra il diritto di giustizia, era, che colui, il quale conduceva alla guerra; faceva ad un tempo stesso pagare i diritti del fisco: che consistevano in alcuni servizj di vetture dovute dagli uomini liberi, e generalmente in certi profitti giudiziarj, de' quali parlerò in appresso.

Ebbero i Signori il diritto di amministrar la giustizia nel feudo loro per lo stesso principio, il quale fece, che i Conti avessero il diritto d' amministrarla nella loro contea; ed a parlar giusto le contee nelle variazioni accadute ne diversi

A a 3 tem-

(e) Che trovasi nella raccolta di *Guglielmo Lombardo: de prisceis Anglorum legibus*.

(f) Alla voce *Satrapia*.

(g) Le assise di Gerusalemme, Cap. CCXXI. e CCXXII. spiegano ciò a dovere.

(h) Gli avvocati della Chiesa (*advocati*) erano parimente alla testa delle loro Cause; e della loro milizia.

tempi, seguirono sempre le variazioni accadute ne' feudi: gli uni, e gli altri venivano governati sul piano stesso, e colle medesime idee. In somma i Conti nelle loro contee erano Leudi: i Leudi nelle loro Signorie erano Conti.

Non sonosi avute idee giuste, allorchè si sono considerati i Conti come Ufiziali di giustizia, e i Duchi come Ufiziali di milizia. Gli uni, e gli altri erano ugualmente Ufiziali militari, e civili (i): tutta la differenza si era, che il Duca avea sotto di se più Conti, tutto che vi fossero de' Conti, che non avesser Duca sopra di se, come ci avverte *Fredegario* [k].

Si crederà per avventura, che molto duro si fosse in quel tempo il governo de' Franchi, mentre gli Ufiziali medesimi avevano ad un tempo stesso sopra i sudditi la potestà militare, la civile, ed eziandio la potestà fiscale: cosa, che come dissi ne' precedenti libri, era una de' segni distintivi del dispotismo.

Ma non bisogna farsi a credere, che i Conti giudicassero soli (l), e rendesser giustizia come i Bassà fanno in Turchia: venivano per giudicare gli affari delle specie d'affisse [m], in cui
era-

(i) Vedi la formola 8. di *Marcolfo*, Lib. I. che contiene le Lettere accordate ad un Duca, Patrizio, o Conte, che loro assegnano la giurisdizione civile, e l'amministrazione fiscale.

(k) Cronica, Capitolo LXXVIII. su l'anno 636.

(l) Vedi *Gregorio di Tours*, Libro V. ad annum
580.

(m) *Mallum*.

erano convocati i nobili.

Affinchè si possa ben comprendere ciò, che riguarda i giudizj, nelle formole, nelle leggi de' barbari, e ne' capitolari, dirò [n], che le funzioni del Conte, del Gravione, e del Centeniero erano le stesse: che i Giudici, i Ratimburgi, e gli Scabini, sotto questi diversi nomi erano le persone medesime: erano questi gli Aggiunti del Conte, che d'ordinario ne avea sette; e siccome per giudicare non gli bisognava meno di dodici persone (o) ne compiva questo numero con de' notabili (p).

Ma chiunque esser si volesse il giudicante, il Re, il Conte, il Gravione, il Centeniero, i Signori, gli Ecclesiastici, non giudicarono sol giammai: e quest' uso originato dalle foreste della Germania si mantenne anche, quando i feudi presero una nuova forma.

Rispetto alla potestà fiscale, era di tal natura, che il Conte non potea farne abuso. I diritti del Sovrano, rispetto ad uomini liberi, erano così semplici, che consisteano, come dicemmo, soltanto in certe vetture [q] esatte in

A a 4 cer-

(n) Unite in questo luogo ciò, che dissi nel Libro XXVIII. Cap. XXVIII. e nel Lib. XXXI. Cap. VIII.

(o) Vedi soprattutto ciò i Capitolari di *Luigi il Buono*, aggiunti alla Legge Salica, Art. 2. e la Formola de' giudizj data dal *du Cange* alla voce *boni homines*.

(p) *Per bonos homines*. Talvolta vi eran solo de' Notabili. Vedi l'Appendice alle Form. di *Marcolfo*, Cap. LI.

(q) Ed alcuni diritti sopra i fiumi, de' quali ho parlato.

certe pubbliche occasioni; e quanto a' diritti giudiziarij, vi erano delle leggi, che impedivano le angherie [r].

CAPITOLO XIX.

Delle composizioni presso i popoli barbari.

Siccome è impossibile l' alquanto inoltrarsi nel nostro politico diritto, se non si ha perfetta contezza delle leggi, e de' costumi de' popoli della Germania, mi fermerò per un istante per investigare questi costumi, e queste leggi. Ricavasi da *Tacito*, che i Germani conosceano due soli delitti capitali: impiccavano i traditori, ed annegavano i poltroni: questi erano presso di loro i soli pubblici delitti. Quando un uomo [a] avea fatto alcun torto ad un altro, i parenti della persona offesa prendean parte nel contratto, e l' odio cessava con una soddisfazione. Tal soddisfazione risguardava colui, ch' era stato offeso, qualor potesse riceverla: ed i parenti, se loro fosse comune l' ingiuria, o il torto: o pure se a' medesimi era devoluta la soddisfazione a mo-

(r) Vedi la Legge de' Ripuarij Tit. 89. e la Legge de' Longobardi. Libro II. Titolo 52. §. 9.

(a) *Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est: nec implacabiles durant: luitur enim etiam homicidium certo armentorum, ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus.* Tacito de moribus German.

motivo della morte dell' offeso .

Dal modo , con cui parla *Tacito*, si ricava , come queste soddisfazioni seguivano per mezzo d' un accordo reciproco fra le parti : quindi ne' codici de' popoli barbari queste soddisfazioni son denominate composizioni .

Rinvengo , che la sola legge [b] de' Frisoni lasciasse il popolo in quella situazione , in cui trovavasi ciascuna famiglia nemica , per così dire , nello stato di natura ; ed ove senza esser tenuta a segno da alcuna legge politica , o civile , poteva a suo talento esercitare la propria vendetta , finchè fosse stata soddisfatta . Questa medesima legge venne moderata : si stabilì , [c] che colui , del quale si volea la vita , avesse la pace nella propria casa , e che l' avrebbe andando , e tornando dalla Chiesa , e dal luogo , in cui si rendea la giustizia .

I compilatori delle leggi Saliche citano un uso [d] antico de' Franchi , in vigor del quale colui , che avesse disotterrato un cadavero per ispogliarlo , verrebbe bandito dall' umano consorzio , fino a che i parenti acconsentissero a farvelo rientrare : e siccome prima di questo tempo era proibito a chicchessia , e per fino alla moglie , il dargli del pane , o il riceverlo in casa , tal uomo era rispetto agli altri , e gli altri

(b) Vedi questa Legge Titolo 2. su gli omicidj ; e l' aggiunta del *Vullemar* sopra i furti .

(c) *Additio sapientum* , Tit. I. §. 1.

(d) Legge Salica , Titolo 58. §. 1. Titolo 17. §. 3.

tri erano rispetto a lui, nello stato di natura, finchè tale stato non fosse cessato per via della composizione.

Fuori di ciò, si vede, che i Savj delle varie barbare Nazioni pensarono a fare da se stessi quello, ch' era soverchio lungo, e troppo pericoloso l'aspettarlo dalla reciproca convenzione delle parti. Badarono a porre un prezzo giusto alla composizione, che ricever dovea colui, al quale era stato fatto alcun torto, o ingiuria. Tutte queste leggi barbare hanno sopra di ciò una maravigliosa precisione: vi si distinguono (e) con finezza: così, vi si pesano le circostanze: la legge si pone in luogo di colui, ch' è stato offeso, e chiede per esso la soddisfazione, che in un momento di sangue freddo esso medesimo avrebbe domandato.

Per mezzo appunto dello stabilimento di queste leggi i popoli della Germania uscirono di quello stato di natura, in cui par che fossero anche al tempo di *Tacito*.

Rotari dichiarò nella Legge de' Longobardi (f), che aveva accresciute le composizioni della costumanza antica per le ferite, affinchè essendo soddisfatto il ferito, cessar potessero le inimicizie: in fatti i Longobardi, popolo povero, essendosi arricchiti colla conquista dell' Italia, divenivano frivole le antiche composizioni, nè più si facea-

no

(e) Vedi soprattutto i Titoli 3. 4. 5. 6. e 7. della Legge Salica, riguardanti i furti degli Animali.

(f) Lib. I. Tit. 7. §. 15.

no le riconciliazioni. Non dubito, che questa considerazione non abbia obbligati gli altri capi delle Nazioni conquistatrici a formare i diversi codici delle leggi, che ora abbiamo.

La composizione principale era quella, che l'uccisore pagar doveva a' parenti del morto. La differenza (g) delle condizioni ne poneva una nelle composizioni: così nella legge degl' Inglefi la composizione era di seicento soldi per la morte d' un *Adalingo*, di dugento per quella d' un uomo libero, di trenta per quella d' un servo. La grandezza della composizione stabilita sulla testa d' un uomo formava dunque una delle sue grandi prerogative; imperciocchè, oltre la distinzione, che facea della sua persona, stabiliva per esso fra nazioni violente una maggior sicurezza.

La Legge de' Bavari (h) ci fa comprender ciò a dovere: essa dà il nome delle famiglie Bavare, che ricevevano una doppia composizione, perchè erano le prime dopo gli *Agilolfingi* (i). Gli Agilolfingi erano della stirpe ducale, e fra essi eleggevasi il Duca: essi avevano una composizione quadrupla. La composizione pel Duca superava d' un terzo quella, ch' era fissata per gli Agilolfingi. „ Perchè è Duca, dice la legge, „ ge,

[g] Vedi la Legge degl' Inglefi, Tit. 1. §. 1. 2. 4. *Ivi*, Titolo 5. §. 6. la Legge de' Bavari, Tit. I. Cap. VIII. e IX., e la Legge de' Frisoni, Tit. 15.

(h) Tit. 2. Cap. XX.

(i) Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Annicna, *Ivi*.

„ ge, se gli rende un onor più grande di quel-
 „ lo de' suoi parenti „.

Tutte le divise composizioni erano stabilite in somme di danaro. Ma siccome questi popoli, massime fino a che si restarono nella Germania, non ne avevano, poteasi dare del bestiame, del grano, de' mobili, delle armi, de' cani, degli uccelli da caccia, delle terre (k), ec. Con frequenza la stessa legge [l] fissava il valore di queste cose, e ciò spiega, come con sì poco danaro vi fossero fra essi tante pene pecuniarie.

Si diedero adunque molte leggi a contrassegnare con precisione la differenza de' torti, delle ingiurie, de' delitti, affinchè ciascuno conoscesse a capello fino a qual segno fosse offeso: perchè sapesse con esattezza il compenso, ch'ei doveva riceverne, e soprattutto perchè non ne dovesse ricever di più.

Con tal punto di vista si concepisce, come colui, il quale vendicavasi, dopo di essere stato soddisfatto, commettesse un grave delitto. Tal delitto non meno conteneva una pubblica, che una

[k] Così la Legge d'Ina stimava la vita una data somma di danaro, o una data porzione di terreno. *Leges Ina regis, titulo de Villico regio, de priscis Anglorum legibus*, Cambridge, 1644.

(l) Vedi la Legge de' Sassoni che fa anche questo stabilimento per varj popoli, Cap. XVIII. Vedi anche la Legge de' Ripuarj, Titolo 36. §. 11. la Legge de' Bavarj, Tit. 1. §. 10. e 11. *Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, &c.*

una privata offesa: era un dispregio della legge medesima. Questo è quel delitto, che sempre punirono i Legislatori (m).

Vi era un altro delitto, il quale venne singolarmente considerato per dannoso (n) allorchè questi popoli perdettero nel governo civile qualche cosa dello spirito loro d'indipendenza, e che i Re si diedero a porre nello stato una polizia maggiore: consistea questo delitto in non voler dare, e non voler ricevere il compenso. Vegliamo in varj codici delle leggi barbare che i Legislatori ve li forzavano (o). In fatti quegli, che ricusava di ricevere la soddisfazione, voleva conservare il suo diritto di vendicarsi: quegli, che ricusava di farla, lasciava all' offeso il suo diritto di vendicarsi: e questa appunto è la riforma.

(m) Vedi la Legge de' Longobardi, Lib. I. Tit. 25. §. 21. *ivi* Lib. I. Tit. 9. §. 8. e 34. *Ivi*, §. 38. ed il Capitolare di *Carlomagno* dell'anno 802. Capitolo XXXII. che contiene un' istruzione data a quei, che spediva nelle provincie.

(n) Vedi in *Gregorio di Tours*, Lib. VII. e Cap. XLVII. il piano d'una causa, in cui una parte perde la metà della composizione, che l'era stata aggiudicata per essersi per se stessa fatta giustizia, in vece di ricevere la soddisfazione, quali si fossero gli eccessi, che di poi avesse sofferto.

(o) Vedi la Legge de' Sassoni, Cap. III. §. 4. la Legge de' Longobardi, Lib. I. Tit. 37. §. 1. e 2. e la Legge degli Alemanni, Tit. 45. §. 1. e 2. Questa ultima Legge permetteva, che altri si facesse giustizia di per se sul fatto, e nel moro primo. Vedi altresì i Capitolari di *Carlomagno* del 775. Capitolo XXII. dell'802. Capitolo XXXII. e quello del medesimo dell'anno 805. Cap. V.

forma fatta da' Savj nelle Istituzioni Germaniche, le quali invitavano alla composizione, ma non vi forzavano.

Ho parlato d' un testo della legge Salica, in cui il Legislatore lasciava in libertà dell' offeso il ricevere, o no, la soddisfazione: questa legge quella si è, la quale (p) privava colui, che avesse spogliato un cadavero, del consorzio degli uomini, fino a che i parenti accettando la soddisfazione, avesser fatta istanza perch' ei potesse rientrare nell' umano commercio. Il rispetto per le cose sante fu cagione, che quelli, che registrarono le leggi Saliche nulla mutassero dell' uso antico.

Ingiusto sarebbe stato l' accordare una composizione a' parenti d' un ladro ucciso nell' actual furto, o a quei d' una donna, che fosse stata rimessa dopo una separazione per delitto d' adulterio. La legge de' Bavari' [q] in casi somiglianti non ammettea composizione, e puniva i parenti, che ne proseguivano la vendetta.

Non è cosa rara il trovare ne' Codici delle leggi barbare composizioni per atti involontarij. La legge de' Longobardi è quasi sempre sensata: ella volea [r], che in questo caso altri si componesse secondo la propria generosità, e che i

pa-

[p] I compilatori delle Leggi Ripuarie pare che ciò modificassero. Vedi il Tit. 85. di queste Leggi.

[q] Vedi il Decreto di *Tassillon de popularibus Legibus*, Art. 3. 4. 10. 16. 19. La Legge degl' Inglese, Tit. 7. §. 4.

[r] Lib. I. Tit. 9. §. 4.

parenti più non potessero proseguir la vendetta.

Clotario II. fece un decreto sapientissimo: proibì [s] a colui, al quale fosse stato fatto un furto il comporsi segretamente, e senza l'ordine del giudice. Ora vedremo il motivo di legge fissata.

CAPITOLO XX.

Di ciò, che in progresso si denominò la giustizia de' Signori.

Oltra la composizione, che pagar dovevasi a' parenti per gli omicidj, i torti, e le ingiurie, forz'era anche pagare un certo diritto da' Codici delle leggi barbare detto *fredum* (a). Ne parlerò diffusamente; e per darne l'idea dirò, che questa è la ricompensa della protezione accordata contra il diritto di vendetta. Anche a' dì nostri *fred* in Svezzeze significa pace.

Presso queste violente nazioni il render giustizia altro non era, che accordare a quello, che avea fatta un' offesa, la sua protezione contra la vendetta di chi aveala ricevuta, ed obbligare il
fe-

[s] *Pactus pro tenore pacis inter Childebertum & Clotarium, anno 593. & decretio Clotarii II. regis circa annum 595. Cap. III.*

(a) Quando la Legge non lo fissava, era d'ordinario il terzo di ciò, che davasi per la composizione, come si ricava dalla Legge de' Ripuarij, Cap. LXXXIX. che è spiegato dal terzo Capitolare dell'anno 813. Edizione del Baluzio, Tom. I. pag. 512.

secondo a ricevere il compenso, ch' eragli dovuto: di modo che presso i Germani, a differenza di tutti gli altri popoli, si rendea la giustizia per proteggere il reo contra colui, che offeso lo avea (b).

I Codici delle leggi barbare ci somministrano i casi, ne' quali dovevanfi esigere questi *freda*. In quelli, ne' quali i parenti non poteano vendicarsi, non davano il *fredum*: in fatti ove non vi era vendetta, non poteva esservi diritto di protezione contra la vendetta. Quindi nella legge de' Longobardi (c), se alcuno uccideva a caso un uomo libero, pagava il valore dell' uomo morto, senza il *fredum*: perchè avendo ucciso involontariamente, non era il caso, in cui i parenti avessero il diritto di vendetta. Così nella legge de' Ripuarij (d), quando un uomo era ucciso da un pezzo di legno, o da cosa fatta da mano umana, la cosa, o il legno si riputavano rei, ed i parenti li prendeano per uso loro, senza che potessero esigere il *fredum*.

Nel modo stesso, quando una bestia avea ucciso un uomo, la stessa legge stabiliva una compo-

(b) Espressione, che fa vedere quanto fosse vago l' Autore di paradossi. Col proteggere i rei non si volea sottrargli al gastigo, ma ad una eccessiva vendetta per parte degli offesi: non eran eglino puniti dalla soddisfazione, alla quale erano condannati, e dal *fredum*, che doveano pagare? (Rissel. d'un Anon.)

[c] Lib. I. Tit. 9. §. 17. Edizione di Lindembrock.

(d) Titolo 70.

posizione senza il *fredum* [e], perchè non erano offesi i parenti del morto.

Finalmente per la legge Salica (f) un fanciullo, che avesse commesso un fallo prima dell'età di dodici anni, pagava la composizione senza il *fredum*. Siccome non poteva ancora portare armi non trovavasi nel caso, in cui la parte offesa, o i parenti di quella potessero chieder vendetta.

Il reo era quello, che pagava il *fredum* per la pace, e per la sicurezza, che il suo eccesso gli aveano fatto perdere, e che potea recuperare colla protezione: ma un fanciullo non perdea questa sicurezza: non era uomo, e perciò non poteva essere escluso dall'umana Società.

Era questo *fredum* un diritto locale per colui, il quale giudicava nel territorio (g). La legge de' Ripuarij (h) per tanto proibivagli d'esigerlo esso stesso: volea, che la parte, la quale guadagnata avea la causa, lo ricevesse, e lo portasse al fisco, affinchè la pace, dice la legge, fosse eterna fra' Ripuarij.

La grandezza del *fredum* si proporzionò alla

Tom. III.

B b

gran-

[e] Tit. 46. Vedi anche la Legge de' Longobardi, Lib. I. Cap. XXI. §. 3. Ediz. di Lindembrock: *Si caballus cum pede, &c.*

[f] Tit. 28. §. 6.

(g) Come apparisce dal decreto di Clotario II. dell'anno 595. *Fredus tamen iudicio, in cuius pago est, reservetur.*

(h) Tit. 89.

grandezza della protezione (i) ; così il *fredum* per la protezione del Re fu maggiore di quello accordato per la protezione del Conte e degli altri Giudici.

Io veggio omai nascere la giustizia de' Signori. Comprendevano i feudi grandi territorj , come ricavasi da monumenti senza numero . Ho già provato , come i Re nulla esigeano sulle terre che appartenevano a' Franchi ; molto meno poteano riservarsi diritti sopra i feudi . Coloro , che gli ottennero , n' ebbero il possesso il più ampio , poichè ne ritrassero tutt' i frutti , ed emolumenti : e siccome uno de' considerabili (k) erano i proventi giudiziarij [*freda*] , che si riceveano per gli usi de' Franchi , accadea , che chi aveva il feudo , aveva anche la giustizia , la quale si esercitava unicamente per via di composizioni a' parenti , e di proventi al Signore : in altro essa non consistea , che nel far pagare le composizioni della legge , e nell' esigere le multe della legge .

Si ricava dalle formole , le quali portano la conferma , o la traslazione a perpetuità d' un feu-

(i) *Capitulare incerti anni*, Capit. LVII. nel *Baluzio*, Tom. I. pag. 515. e conviene osservare , che ciò che dicesi *fredum* , o *freda* ne' monumenti della prima stirpe , dicesi *bannum* in quei della seconda , come apparisce dal *Capitolare de partibus Saxonia* dell' anno 789.

(k) Vedi il *Capitolare di Carlomagno de villis* , ove pone questi *freda* nel numero delle grandi entrate di ciò che chiamavasi *villa* , o dominj del Re .

feudo a favore d'un Leudo (*l*), o fedele, o privilegj de' feudi a pro delle Chiese (*m*), che i feudi aveano questo diritto. Ciò apparisce altresì da infinite carte (*n*), le quali contengono una proibizione a' Giudici, o agli Uffiziali Regj d'entrare nel territorio, per esercitarvi qualsivoglia atto di giustizia, ed esigervi qualunque emolumento di giustizia. Subito, che i Giudici Regj non potevano esiger cosa alcuna in un distretto, non poneano più piede in questo distretto; e quegli, a' quali questo distretto restava, vi esercitavano le funzioni, ch' esercitate vi avevano i primi.

E' vietato a' Giudici Regj l' obbligar le parti a dar cauzioni per comparire innanzi ad essi, dunque toccava ad esigerle a colui, che riceveva il territorio. Vi si dice, che i Messi Regj più non potrebbero chiedere l'alloggio: in fatti non aveano più funzione alcuna da fare.

Fu adunque la giustizia ne' feudi antichi, e ne' feudi nuovi un diritto inerente allo stesso feudo, un diritto lucrativo, che ne facea parte. Per ciò appunto così fu considerata in tutt' i tempi; dal che nacque questo principio, che in Francia le giustizie sono patrimoniali.

Hanno certuni creduto, che le giustizie riconoscessero le loro origini dalle franchizioni, che

B b 2

i Re,

[*l*] Vedi la Formola 3. 4. e 17. Lib. I. di *Marcolfo*.
 (*m*) *Ivi*, Form. 2. 3. e 4.

[*n*] Vedi le raccolte di queste carte, massime quella, che è nel fine del V. Volume degl' Istoric di Francia de' Padri Benedettini.

i Re, ed i Signori fecero de' loro servi. Ma le Nazioni della Germania, e quelle, che ne sono discese, non sono le sole, che abbiano affrancati i servi, e sono le sole, che hanno stabilite le giustizie patrimoniali. In oltre le formole di *Marcolfo* [o] fannoci vedere uomini liberi dipendenti da queste giustizie ne' primi tempi: adunque i servi furono soggetti alla giustizia, perchè trovaronsi nel territorio: e non hanno dato l'origine a' feudi, per essere stati incorporati nel feudo.

Altri hanno tenuta una strada più corta: hanno detto, i Signori usurparono le giustizie, ed hanno detto tutto. Ma non vi sono stati sulla terra, se non i popoli discesi dalla Germania, che abbiano usurpati i diritti de' sovrani? C'informa bastantemente la Storia, come altri popoli hanno intrapreso contra i lor Sovrani; ma non se ne vede nascere ciò, che si dissero le giustizie de' Signori. Adunque facea di mestieri di rintracciarne l'origine nel fondo degli usi, e delle costumanze de' popoli della Germania.

Bramo, che veggasi in *Loyseau* (p) quale sia la maniera, con cui supponga, che procedesse-
ro

(o) Vedi la 3. 4. e 14. del Lib. I. e la Carta di Carlomagno dell'an. 771. nel *Martene*, Tomo I. Aneddotti Collezione II. *Præcipientes jubemus, ut ullus iudex publicus ... homines ipsius Ecclesia, & Monasterii ipsius Morbacensis, tam ingenuos, quam & servos, & qui super eorum terras manere &c.*

[p] Trattato delle giustizie di villaggio,

ro i Signori per formare , e per usurpare le varie loro giustizie . Bisognava che fossero la gente più raffinata del mondo , e che depredassero , non come danno il sacco i militari , ma come si rubano fra loro i Procuratori , ed i Giudici de' villaggi . Bisognerebbe dire , che questi guerrieri in tutte le particolari provincie del Regno , ed in tanti Regni , avesser piantato un sistema generale di politica . *Loyseau* li fa ragionare come ei ragionava nel suo gabinetto .

Solo ripeterò : se la giustizia non era una dipendenza del feudo , perchè veggiamo noi per tutto (*q*) , che il servizio del feudo consistea nel servire il Re , o il Signore , e nelle loro Corti , e nelle loro guerre ?

C A P I T O L O XXI.

Della giustizia territoriale delle Chiese .

A Cquistaron le Chiese beni considerabilissimi . Veggiamo , come i Re diedero loro grandi fisci , vale a dire , grandi feudi ; e troviamo alla bella prima stabilite le giustizie ne' dominj di queste Chiese . Onde sarebbe originato sì straordinario privilegio ? Trovavasi nella natura della cosa donata : il bene Ecclesiastico possedea questo privilegio perchè non se gli togliea . Donavasi ad una Chiesa un fisco , e se le lascia-

B b 3

va-

[q] Vedi il *du Cange* alla voce *hominium* .

vano le prerogative, che avrebbe avute, se fosse stato donato ad un Leudo: quindi fu soggetto al servizio, che ritratto ne avrebbe lo Stato, se fosse stato accordato al laico, come vedemmo.

Ebbero adunque le Chiese il diritto di far pagare le composizioni nel loro territorio, e di eligerne il *fredum*; e siccome questi diritti tiravan seco di necessità quello di vietare a' Regj Uffiziali l'ingresso nel territorio per esigere questi *freda*, ed esercitarvi tutti gli atti di giustizia, così il diritto, ch'ebbero gli Ecclesiastici d'amministrare la giustizia nel loro territorio, venne denominato *immunità* nello stile delle formole [a], delle carte, e de' Capitolari.

La legge de' Ripuarj (b) proibisce agli affrancati (c) delle Chiese il tener l'assemblea [d], in cui si fa giustizia, in altro luogo fuori della Chiesa, in cui sono stati affrancati. Adunque le Chiese aveano delle giustizie, anche sopra gli uomini liberi, e trattavano le loro cause fin da' primi tempi della Monarchia.

Trovo nelle *vite de' Santi* (e), che Clovis die-

(a) Vedi la formola 3. e 4. di Marcolfo, Libro I.

[b] *Ne alicubi, nisi ad Ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant.* Tit. 58. §. 1. Vedi anche il §. 19. Ediz. di Lindembrock.

(c) *Tabulariis.*

[d] *Mallum.*

[e] *Vita S. Germeri Episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16. Maii.*

diede ad una santa persona la potestà sopra un territorio di sei leghe di campagna, e volle, che fosse esente da qualsivoglia giurisdizione. Io la voglio credere un' impostura; ma è un' impostura antichissima: il fondo della vita, e le menzogne riferisconsi a' costumi, ed alle leggi del tempo: ed appunto altro qui non si cerca, che questi costumi, e queste leggi [f].

Ordina Clotario II. a' Vescovi [g], o a' Grandi, i quali posseggono terre in paesi lontani, di scegliere nel luogo stesso coloro, che debbon rendere la giustizia, e riceverne gli emolumenti.

Regolò il Sovrano medesimo [h] la competenza fra' giudici delle Chiese, ed i suoi Uffiziali. Il Capitolare di Carlomagno dell' anno 802. prescrive a' Vescovi ed agli Abati le qualità, che debbono avere i loro Uffiziali di giustizia. Un altro (i) del medesimo Principe vieta a' Regj Uffiziali l' esercizio d' alcuna giurisdizione sopra i coltivatori delle terre Ecclesiastiche (k).

B b 4 qual

[f] Vedi anche la Vita di S. Melanio, e quella di S. Deicolo.

(g) Nel Concilio di Parigi, l'anno 615. *Episcopi, vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judic. s. vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant, & aliis reddant*, Art. 19. Vedi anche l' Art. 12.

(h) Nel Concilio di Parigi l' anno 615. Art. 5.

(i) Nella Legge de' Longobardi, Lib. II. Tit. 44. Cap. II. Ediz. di Lindembrock.

(k) *Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti*, Ivi.

qualora non abbian presa tal condizione fraudolentemente, e per sottrarsi a' pubblici pesi. I Vescovi adunati in *Rheims* dichiararono (1), che i vassalli delle Chiese sono nella loro immunità. Il Capitolare di Carlomagno dell'anno 806. (m) vuole, che le Chiese abbiano la giustizia criminale, e civile sopra tutti quelli, che abitano dentro il loro territorio. Finalmente il Capitolare di *Carlo il Calvo* (n) distingue le giurisdizioni del Re, quelle de' Signori, e quelle delle Chiese: ed io non ne dirò di vantaggio.

CAPITOLO XXII.

Che le Giustizie erano stabilite prima del fine della seconda stirpe.

Dicemmo, che nello sconcerto della seconda stirpe arrogaronsi i vassalli la giustizia ne'

(1) Lettera dell'anno 858. Art. 7. ne' Capitolari p. 108. *sicut illa res, & facultates, in quibus vivunt clerici, ita & illa sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli.*

(m) E' aggiunto alla legge de' Bavari, art. 7. Vedi anche l'art. 3. dell' Ediz. di Lindembrock, pag. 444. *Imprimis omnium jubendum est, ut habeant Ecclesia earum justitias, & in vita illorum, qui habitant in ipsis Ecclesiis, & post, tam in pecuniis, quam in substantiis eorum.*

(n) Dell'anno 857. in Synodo apud Carisiacum, art. 4. Ediz. del Baluzio, pag. 96.

ne' loro fisci: si è amato meglio fare una proposizione generale, ch' esaminarla: è stato più agevole il dire, che i vassalli non possedeano, che rintracciare come possedessero. Ma le giustizie non riconoscono la loro origine dalle usurpazioni; derivavano dal primo stabilimento, e non già dalla sua corruttela.

Colui, che uccide un uomo libero, dice la legge de' Bavari (a), » pagherà la composizione a' parenti di quello, qualora ne abbia; » e se non ne ha, la pagherà al Duca, o a quello, a cui vivendo, erasi raccomandato ». E' noto ciò, che fosse il raccomandarsi per un beneficio.

» Colui, al quale è stato tolto il suo schiavo, dice la legge (b) degli Alemanni, si porterà dal Principe, al quale il rapitore è soggetto, per poterne ottenere la composizione ne ».

» Se un Centeniero, dicefi nel decreto di Childeberto (c), trova un ladro in un' altra centuria diversa dalla sua, o ne' confini de' nostri fedeli, e non ne lo faccia sloggiare, egli

[a] Tit. 3. cap. XIII. Ediz. del Lindembrock.

[b] Tit. 85.

(c) Dell' anno 595. art. 11. e 12. Ediz. de' Capitolari del Baluzio, pag. 19. *Pari conditione convenit, ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit, & invenerit; vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, & ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, &c.*

« egli farà la figura del ladro , o si purgherà
 » con giuramento ». Vi era adunque della differenza fra il territorio de' Centenieri, e quello de' fedeli.

Questo decreto di *Childeberto* spiega la costituzione di *Clotario* (d) dell' anno stesso , la quale promulgata pel caso medesimo , e sul medesimo fatto , differisce soltanto ne' termini : chiamando la costituzione *in truste* ciò , che il decreto chiama *in terminis fidelium nostrorum*. Il *Bignon*, ed il *du Cange* (e), i quali si son fatti a credere , che *in truste* significasse il dominio d' un altro Re , non hanno a dovere esaminato l' affare .

In una costituzione di *Pipino* [f] Re d'Italia fatta non meno per li Franchi , che per li Longobardi , questo Monarca , dopo d' aver imposto delle pene a' Conti , e ad altri Uffiziali regj , i quali prevarichino nell' amministrazione della giustizia , o che non la rendano speditamente , ordina (g) , che se accada , che un Franco,

co,

[d] *Si vestigiis comprobatur latronis, tamen presentia nihil longe mulctando; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur medietatem compositionis trustis adquirat, & capitale exigat a latrone.* Art. 2. 3.

[e] Vedi il Glossario voce *Trustis*.

[f] Inferita nella legge de' Longobardi , Lib. II. Tit. 52. §. 14. E' il Capitolare dell' anno 793. nel *Balzio*, pag. 544. art. 10.

[g] *Et si forsitan Francus, aut Langobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille iudex, in cujus mi-*

co , o un Longobardo avendo un feudo non voglia render la giustizia , il giudice , nel cui distretto si troverrà , sospenderà l'esercizio del suo feudo ; e che in questo intervallo amministrerà la giustizia , o esso , o il suo Inviato .

Un Capitolare di *Carlo Magno* (h) prova , che i Re non esigevano i *freda* per tutto : un altro del Monarca medesimo (i) ci fa vedere le regole feudali , e la corte feudale già stabilite . Un altro di *Luigi il Buono* vuole , che quando colui , che possiede un feudo (k) , non amministra la giustizia , o impedisce , che venga amministrata , si viva nella sua casa a discrezione fino a che sia renduta la giustizia . Citerò ancora due Capitolari di *Carlo il Calvo* , uno dell'anno 861 (l) , in cui

ministerio fuerit , contradicat illi beneficium suum , interim dum ipse , aut missus ejus justitiam faciat . Vedi anche l'istessa legge de' Longobardi , Lib. II. Tit. 52. §. 2. che si riferisce al Capitolare di *Carlomagno* dell'anno 779. art. 21.

[h] Il terzo dell'anno 812. art. 10.

[i] Secondo Capitolare dell'anno 813. art. 14. e 20.

pag. 509.

[k] *Capitulare quintum anni 819. art. 23. Ediz. del Baluzio , pag. 617. Ut ubicumque missi , aut Episcopum , aut Abbatem , aut alium quemlibet honore praditum invenerint , qui justitiam facere noluit , vel prohibuit , de ipsius rebus vivant , quandiu in eo loco justitias facere debent .*

[l] *Edictum in Carisiaco nel Baluzio , Tomo II. pag. 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocacy in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocacy quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse castiget .*

cui veggonsi delle giurisdizioni particolari stabilite, e de' Giudici, ed Ufiziali sott'esse: l'altro [m] dell'anno 864. in cui fa la distinzione delle sue proprie Signorie da quelle de' privati.

Non abbiamo originarie concessioni de' feudi, perchè furono stabiliti dalla divisione, che sappiamo essere stata fatta fra' vincitori. Adunque provar non possiamo con contratti originarj, che le giustizie ne' principj erano state annesse a' feudi: ma se nelle formole delle conferme, o delle traslazioni a perpetuità di questi feudi, trovassimo, come è stato asserito, che vi fosse stabilita la giustizia, conveniva, che questo diritto di giustizia fosse della natura del feudo, ed una delle sue prerogative principali.

Abbiamo numero maggiore di monumenti, i quali stabiliscono la giustizia patrimoniale delle Chiese nel loro territorio, di quello ne abbiamo per provare quella de' benefizj, o feudi de' Leudi, o fedeli, per due ragioni. La prima, che la maggior parte de' monumenti, che ci rimangono, sono stati conservati, o raccolti da' Monaci pel vantaggio de' loro monasterj: la seconda, che il patrimonio delle Chiese, essendo stato formato da concessioni particolari, e da una specie di derogazione all'ordine stabilito, perciò vi voleano delle carte: dove le concessioni fatte
a' Leu-

[m] *Edictum Pistense*, art. 18. Ediz. del Baluzio, Tom II. pag. 181. *Si in fiscum nostrum, vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem, vel proprietatem confugerit, &c.*

a' Leudi essendo conseguenze dell' ordine politico, non si aveva uopo di avere, e molto meno di conservare una carta particolare. Bene spesso altresì i Re si contentavano di fare una semplice tradizione collo scettro, siccome ricavasi dalla Vita di *San Mauro*.

Ma ci prova la terza formola [n] di *Marcolfo* bastantemente, che il privilegio d'immunità, e per conseguenza quello della giustizia erano comuni agli Ecclesiastici, ed a' Secolari, poichè ella è fatta per gli uni, e per gli altri. Lo stesso appuntino dee dirsi della Costituzione (o) di *Clotario II.*

CA-

[n] Lib. I. *Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis Ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus.*

[o] Io l' ho citata nel precedente Capitolo: *Epi- scopi, vel potentes.*

CAPITOLO XXIII.

Idea generale del libro dello Stabilimento della Monarchia Francese nelle Gallie dell' Abate DUBOS.

TOrna bene, che innanzì di por fine al presente libro, io mi faccia ad esaminare alquanto l'opera dell' Abate *Dubos*, poichè le mie idee trovansi sempre contrarie alle sue, e perchè se egli ha rinvenuta la verità, a me non è riuscito il rintracciarla.

Quest' opera ha sedotte molte persone, come quella, ch' è scritta molto artificiosamente: perchè vi viene mai sempre supposto ciò, ch' è in questione: perchè quanto più vi si manca di prove, tanto più vi si moltiplicano le probabilità: perchè vi si pongono per principj infinite congetture, e se ne cavano altre congetture per conseguenze. Il lettore non si ricorda d' aver dubitato, per cominciare a credere. E siccome un' infinita erudizione vi vien collocata non già nel sistema, ma accanto al sistema; così la mente distratta dagli adjacenti, non bada più al principale. In oltre tante ricerche non lasciano altrui immaginare, che nulla siasi rintracciato: la lunghezza del viaggio fa credere, che siasi giunti finalmente alla meta.

Ma allorchè si pondera a dovere, trovasi un immenso colosso co' piedi di creta: ed appunto perchè questi piedi sono di creta, il colosso è im-

immenso. Se il sistema dell' Abate *Dubos* fosse stato piantato sopra buoni fondamenti, non sarebbe stato costretto per provarlo a scrivere tre grandi volumi: tutto avrebbe rinvenuto nel suo soggetto; e senz' andare a cercare da ogni lato ciò, che n'era lontanissimo, la ragione stessa si sarebbe presa cura di collocare questa verità nella serie delle altre. Detto gli avrebbe l' Istoria, e le leggi nostre: „Non vi affaticate tanto: noi vi entriamo mallevadori „.

CAPITOLO XXIV.

Continuazione dello stesso soggetto. Riflessione sopra il fondo del sistema.

VUol togliere l' Abate *Dubos* ogni specie d' idea, che i Franchi sieno entrati nelle Gallie da conquistatori: secondo lui i nostri Re chiamati da' popoli, altro fatto non hanno, che prendere il posto, e succedere a' diritti de' Romani Imperadori.

Siffatta pretesione non può applicarsi al tempo, in cui *Clovis* entrando nelle Gallie, mise a saccomanno, e prese le città: neppure può adattarsi al tempo, in cui disfece *Siagrio* Ufiziale Romano, e conquistò il paese, che occupava; adunque non può riferirsi, se non se a quello, in cui *Clovis* divenuto padrone d' una gran parte delle Gallie colla forza, fosse stato chiamato per iscelta, o amore de' popoli al dominio del rimanente del paese. Nè basta che *Clovis* sia stato ricevuto, bisogna, che sia sta-

to chiamato; uopo è che l'Abate *Dubos* provi, che i popoli amassero meglio di vivere sotto il dominio di *Clovis*, che di vivere sotto il dominio de' Romani, o sotto le proprie leggi loro. Ora i Romani di quella parte delle Gallie, che per anche non era stata occupata da' barbari, erano secondo l'Abate *Dubos* di due sorte: altri erano della confederazione Armorica, ed aveano cacciati via gli Uffiziali dell'Imperadore, per difenderli di per se da' barbari, e per governarsi colle proprie leggi: altri obbedivano a' Romani Uffiziali. Ora, prova egli l'Abate *Dubos*, che i Romani, i quali trovavansi per anche soggetti all'Impero, chiamassero *Clovis*? In niun modo. Prova egli, che la Repubblica degli Armorici chiamasse *Clovis*, e facesse anche con esso lui alcun trattato? In niun modo. Anzi ch'esso possa dirci qual fosse il destino di questa Repubblica, neppure ce ne potrebbe mostrare l'esistenza; e tutto che egli la segua dal tempo d'*Onorio* fino alla conquista di *Clovis*, tutto che vi riferisca con prodigioso artificio tutti gli avvenimenti di quei tempi; non ve n'è rimasta traccia negli Autori. Imperciocchè è molto diverso il provare con un passo di *Zosimo* [a], che sotto l'Impero d'*Onorio* la regione Armorica [b], e le altre provincie delle Gallie, si ribellassero, e formassero una specie di Repubblica; ed il far vedere, come ad onta del-

(a) Istoria, Lib. VI.

(b) *Totiusque tractus Armoricus, aliaque Galliarum provincia*, ivi.

delle diverse pacificazioni delle Gallie, gli Armorici formassero sempre una Repubblica particolare, che sussistesse fino alla conquista di *Clovis*. E pure per istabilire il suo sistema avrebb' uopo d' assai forti, e precise pruove. Conciossiachè, quando si vede un conquistatore entrare in uno Stato, e soggiogarne una gran parte colla forza, e colla violenza; e che vedesi alcun tempo dopo sottomesso tutto lo Stato, senza che la Storia dica come ciò accadesse, si ha giusta ragione di credere, che l' affare terminasse in quel modo che principiò.

Andato a terra che sia questo punto, è agevole l' osservare che barcolla sino da' fondamenti tutto il sistema dell' Abate *Dubos*; e qualunque volta, ch' ei cavi alcuna conseguenza da questo principio, che le Gallie non furono conquistate da' Franchi, ma che i Franchi vi furono chiamati da' Romani, potremo sempre negarglielo.

Prova l' Abate *Dubos* il suo principio colle dignità Romane, delle quali venne *Clovis* decorato: vuole, che *Clovis* succedesse a Childerico suo padre nell' impiego di Generale della milizia: ma queste due cariche furono da esso solo create. La lettera di San *Remigio* a *Clovis*, su cui si fonda (c), altro non è, che una congratulazione pel suo innalzamento al trono. Allorchè è noto l' oggetto d' uno scritto, perchè ascrivgliene uno, che non lo è?

Clovis sul terminar del suo regno fu fatto

Tom. III.

C c

Con-

Consolo dall' Imperadore *Anastasio*: ma che diritto potea dargli un' autorità d' un anno solo? E' probabile dice l' Abate *Dubos*, che nello stesso diploma l' Imperadore *Anastasio* facesse *Clovis* Proconsolo. Ed io dirò, ch' è probabile, che nol facesse. Sopra un fatto, che non è sopra alcuna cosa fondato, l' autorità di chi lo nega uguaglia l' autorità di chi lo afferma. Io poi per questo ho di più una ragione. *Gregorio di Tours*, che parla del Consolato, del Proconsolato non fa motto. Questo Proconsolato non sarebbe stato di più di sei mesi incirca. *Clovis* morì un anno e mezzo dopo d' essere stato creato Consolo: non è possibile il formare del Proconsolato una carica ereditaria. Finalmente quando il Consolato, e se si voglia, eziandio il Proconsolato gli furono dati, era omai Monarca, ed avea stabiliti tutt' i diritti suoi.

La seconda prova portata dall' Abate *Dubos* è la cessione fatta dall' Imperador *Giustiniano* a' figliuoli, ed a' nipoti di *Clovis*, di tutt' i diritti dell' Impero sopra le Gallie. Avrei molto che dire intorno a tal cessione. Può giudicarsi dell' importanza, che i Re de' Franchi vi posero, dal modo, con cui n' eseguirono le condizioni.

Oltredichè padroni erano delle Gallie i Re de' Franchi: erano pacifici Sovrani: *Giustiniano* non vi possedeva un palmo di terreno: da lungo tempo l' Impero d' Occidente era distrutto; e l' Imperador d' Oriente altro diritto non avea sopra le Gallie, che come rappresentante l' Imperador d' Occidente: erano questi diritti sopra
di-

diritti. Già era fondata la Monarchia de' Franchi: fatta era la disposizione del loro stabilimento: i vicendevoli diritti delle persone, e delle varie nazioni, le quali viveano nella Monarchia, erano accordati: erano promulgate, ed eziandio poste in iscritto le leggi di ciascuna Nazione. Che faceva questa cessione straniera ad uno stabilimento di già formato?

E che vuol dire l' Abate *Dubos* colle declamazioni di tutti quei Vescovi, i quali nello sconvolgimento, nella confusione, e nella total caduta dello Stato, nelle stragi della conquista, si studiano d' adulare il vincitore? E che suppone l' adulazione se non la debolezza di chi è costretto ad adulare? E che prova la rettorica, la poesia, l' impiego medesimo di queste arti? Chi non istordirebbe in veggendo *Gregorio di Tours*, il quale, dopo d' aver parlato degli assassini di *Clovis*, dice, che tuttavolta Dio abbattava ogni giorno i suoi nemici, perchè camminava pe' sentieri di lui? Chi può dubitare, che il Clero non gradisse la conversione di *Clovis* e che non ne ritraesse altresì vantaggi grandi? Ma chi può ad un tempo medesimo dubitare, che i popoli non provassero tutt' i mali della conquista, e che il governo Romano non cedesse al Germanico? I Franchi non vollero, e neppur poterono cambiar tutto; ed anche pochi furono i vincitori, che avessero una tal mania. Ma affinchè vere fossero tutte le conseguenze dell' Abate *Dubos*, bisognerebbe, non solo che fra' Romani nulla avessero mutato, ma eziandio che si fossero essi stessi mutati.

Io m' impegnerei , seguendo il metodo dell' Abate *Dubos* , a provare nel modo stesso , che i Greci conquistassero la Persia . Prima parlerei de' trattati da alcune delle loro città fatti co' Persiani : parlerei de' Greci , che furono assoldati da' Persiani , come i Franchi furono assoldati da' Romani . Che se *Alessandro* penetrò nel paese de' Persiani , assediò , prese , e distrusse la città di Tiro , era questo un affare privato , come quello di *Siagrio* . Ma osservate , come il Pontefice degli Ebrei gli viene incontro : ascoltate l' oracolo di *Giove Ammone* : sovvengevvi , come era stato predetto a *Cordio* : vedete , come tutte le città volano , per così dire , innanzi a lui , come i Satrapi , ed i Grandi gli si affollano . Si veste alla Persiana : ell' è la toga consolare di *Clovis* . Non gli offerisce *Dario* la metà del suo regno ? *Dario* non è egli assassinato come un tiranno ? La madre , e la moglie di *Dario* non piangono elleno la morte d' *Alessandro* ? Quinto *Curzio* , *Arriano* , *Plutarco* erano essi contemporanei di *Alessandro* ? Non ci ha forse la stampa [d] dato de' lumi , de' quali quegli Autori eran privi ? Ecco l' istoria dello *Stabilimento della Monarchia Francese nelle Gallie* .

CA-

[d] Vedi il Discorso preliminare dell' Abate *Dubos* .

CAPITOLO XXV.

Della Nobiltà Francese.

Sostiene l' Abate *Dubos*, che ne' primi tempi della nostra Monarchia, fra' Franchi eravi un solo ordine di Cittadini. Tal pretesione ingiuriosa al sangue delle prime nostre Famiglie, meno nol sarebbe alle tre grandi Prosapie, che sopra di noi successivamente regnarono. Non andrebbe dunque a dileguarsi nell' obbligo, nella notte, e nel tempo, l' origine di loro grandezza: svelerebbe l' Istoria de' secoli, in cui state esse sarebbero famiglie comuni; e perchè *Chilperico*, *Pipino*, ed *Ugo Capeto*, fossero gentiluomini, converrebbe andare a rintracciare l' origin loro fra' Romani, o fra' Sassoni, vale a dire, fra le nazioni soggiogate.

Fonda l' Abate *Dubos* (a) la sua opinione sopra la legge Salica. Apparisce evidentemente, dic' egli, da questa legge, che presso i Franchi non vi erano due ordini di cittadini. Dava la medesima dugento soldi di composizione (b) per la morte di qualsivoglia Franco; ma distinguea fra' Romani il commensale del Re, per la morte del quale si davano trecento soldi di composizione, dal Romano possessore, al quale ne dava

C c 3 cent-

[a] Vedi lo Stabilimento della Monarchia Francese Tom. III. Lib. VI. Cap. IV. pag. 304.

(b) Cita il Tit. 44. di questa legge, e la legge de Ripuarj, Tit. 7. e 36.

cento, e dal Romano tributario, cui ne dava soli quarantacinque. E siccome la differenza delle composizioni formava la principale distinzione, egli conchiude, che presso i Franchi vi era un solo ordine di cittadini; e che tre ve n' erano presso i Romani.

Fa maraviglia, che lo stesso suo equivoco non gli abbia fatto conoscere, che andava errato. In fatti sarebbe stata cosa molto stravagante, che i nobili Romani, i quali viveano sotto il dominio de' Franchi, vi avessero avuta una composizione maggiore; e vi fossero stati personaggi di più gran conto de' Franchi più illustri, e de' loro maggiori Capitani. Qual' apparenza, che il popolo vincitore sì poco avesse rispettato se stesso, e tanto riguardo avesse avuto pel popolo soggiogato? In oltre cita l' Abate *Dubos* le leggi delle altre nazioni barbare, le quali provano, che aveanvi fra essi varj ordini di cittadini. Sarebbe affai strano, che questa regola generale fosse mancata presso i Franchi. Questo gli avrebbe dovuto far pensare, che intendea male, o che male applicava i testi della legge Salica, il che in fatti gli è accaduto.

Trovasi, aprendo questa legge, che la composizione per la morte d' un antrusione (c), che

(c) *Qui in traste Dominica est.* Tit. 44. §. 4. Ciò si riferisce alla Form. di *Marcolfo* 13. *de regis antrusione*. Vedi anche il Tit. 66. della leg. Salica § 3 e 4. ed il Tit. 74. e la legge de' *Ripuarij*, Tit. 11. ed il Capitolare di *Carlo il Calvo*, *apud Carisiacum* dell' anno 877. Capit. XX.

che è quanto dire, d' un fedele, o vassallo de Re, era di 600. soldi: e che quella per la morte d' un Romano commensale del Re (d) era di soli 300. Vi si legge [e], che la composizione per la morte d' un semplice Franco (f) era di 200. soldi, e quella per la morte d' un Romano [g] di condizione ordinaria di soli 100. Pagavali ancora per la morte d' un Romano tributario [h], specie di servo, o liberto, una composizione di 45. soldi; ma non ne farò parola, come neppure di quella per la morte d' un servo Franco, o del Franco liberto, non trattandosi in questo luogo di tal terzo ordine di persone.

Che fa l' Abate *Dubos*? Non parla del primo ordine di persone presso i Franchi, cioè, dell' articolo spettante agli *antrustioni*: e poi comparando il Franco ordinario, per la cui morte pagavansi 200. soldi di composizione, con quei, che egli chiama terzi ordini fra' Romani, e per la cui morte pagavansi differenti composizioni, trova, che non aveavi presso i Franchi che un ordine solo di cittadini, e che tre ve n'erano fra' Romani.

Siccome, secondo lui, presso i Franchi vi era un solo ordine di persone, sarebbe tornato be-

C c 4

ne,

[d] Leg. Salica, Tit. 44. §. 6.

[e] *Ivi*, §. 4.

[f] *Ivi*, §. 1.

[g] *Ivi*, Tit. 44. §. 15.

[h] *Ivi*, §. 7.

ne, che un solo parimente ve ne fosse stato fra' Borgognoni, mentre il regno loro formò una delle porzioni principali di nostra Monarchia. Ma vi è ne' loro codici [i] tre sorte di composizioni: una pel nobile Borgognone, o Romano, l'altra pel Borgognone, o Romano d'una condizione mezzana, e la terza per quelli di condizione inferiore nelle due nazioni. L'Abate *Dubos* ha fatto di meno di citare questa legge.

E' cosa singolare il vedere come schiva i passi [k], che l'incalzano da ogni lato. S'egli parla de' Grandi, de' Signori, de' Nobili, sono, dic' egli, semplici distinzioni, e non già distinzioni d'ordine: son cortesie, e non prerogative della legge: ovvero, egli dice, le persone, delle quali si parla, erano del Regio Consiglio: potevan essere anche Romani, ma sempre vi era presso i Franchi un solo ordine di Cittadini. Per altra parte, se si parla d'un Franco d'un ordine inferiore [l], sono servi; ed in questa guisa egli interpreta il decreto di *Childeberto*. Fa di

[i] *Si quis quolibet casu dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere: de mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus, quam Romanis si dens excussus fuerit, decem solidis componatur: de inferioribus personis quinque solidos,* artic. 1. 2. e 3. del Titolo 26. della legge de' Borgognoni.

[k] Stabilimento della Monarchia Francese, Tomo III. Lib. VI. cap. IV. e V.

[l] Stabilimento della Monarchia Franc. Tomo III. cap. V. pagg. 319. 320.

di mestieri , ch' io mi fermi sopra questo decreto . L' Abate *Dubos* l' ha fatto celebre , essendofene servito per provare due cose : l' una [m] che tutte le composizioni , che si trovano nelle leggi de' barbari , erano semplici interessi civili aggiunti a pene corporali , il che rovescia da' fondamenti tutte le antiche memorie : l' altra , che tutti gli uomini liberi erano giudicati direttamente ed immediatamente dal Re [n] , la qual cosa vien contraddetta da infiniti passi , ed autorità , dalle quali ricaviamo l' ordine giudiziario di quei tempi [o] .

In questo decreto fatto in un' assemblea [p] della nazione , si legge , che se il Giudice trova un famoso ladro , lo farà legare per esser condotto innanzi al Re , se è un Franco (*Francus*) ; ma se è una persona più debole (*debilior persona*) farà impiccato sul luogo stesso . Secondo l' Abate *Dubos* , *Francus* , è un uomo libero , *debilior persona* , un servo . Farò conto di non sapere per un momento ciò che in questo luogo può significare la parola *Francus* ; e
mi

(m) *Ivi* ; Lib. VI. cap. IV. pag. 307. e 308.

(n) *Ivi* , pag. 309. e nel cap. seguente , pag. 319
320.

(o) Vedi il Lib. XXVIII. di quest' opera , cap. XXVIII , ed il Lib. XXXI. cap. VIII.

(p) *Itaque colonia convenit , & ita bannivimus , ut unusquisque iudex criminofum latronem ut audierit , ad casam suam ambulet , & ipsum ligare faciat ; ita ut , si Francus fuerit , ad nostram praesentiam dirigatur , & si debilior persona fuerit , in loco pendatur . Capitolari dell' Ediz. di Baluzio , Tom. I. p. 19.*

mi farò ad esaminare , che possano importare queste voci *una persona più debole* . Dico , che in qualsivoglia lingua ogni comparativo suppone di necessità tre termini , il maggiore , il mezzano , ed il più picciolo . Se qui soltanto si trattasse degli uomini liberi , e de' servi , detto farebbesi *un servo* , e non un *uomo di minor potere* . Così *debilior persona* , quivi non significa un servo , ma una persona , sotto cui dee essere il servo . Cio supposto , *Francus* non significherà un uomo libero , ma un uomo potente : e *Francus* in questo luogo è preso in tal significato , poichè presso i Franchi sempre coloro si trovavano , che aveano nello Stato poter maggiore , e riusciva più malagevole al Giudice , o al Conte il correggerli . S' accorda questa spiegazione con numero grande di Capitolari (9) , che somministrano i casi , in cui i rei si poteano rimettere al Re , e quelli , ne' quali non si poteano .

Nella vita di *Luigi il Buono* (r) scritta da *Tegan* , si legge , che i Vescovi furono gli autori principali dell'umiliazione di questo Imperadore ; e singolarmente quelli , ch' erano stati servi , e quelli , che nati erano fra' barbari . *Tegan* rivolge così il suo discorso ad *Ebone* da questo Monarca liberato dallo stato servile , e creato Arcivescovo di Rheims : „ E che ricom-
„ pen-

[9] Vedi il Lib. XXVIII. di quest'opera, Cap. XXVIII.
ed il Lib. XXXI. cap. VIII.

[r] Cap. XLIII. e XLIV.

» pensa (s) ha l' Imperadore ricevuta di tanti
» benefizj! Egli ti ha fatto libero, e non no-
» bile: ei non potea farti nobile, dopo d' aver-
» ti data la libertà ».

Questo discorso, il quale prova in termini co-
si formali due ordini di cittadini, non fa spe-
cie all' Abate *Dubos*. Egli così risponde (t):
» Non vuol dir questo passo, che *Luigi il Bu-*
» *no* non avesse potuto fare entrare *Ebone* nell'
» ordine de' Nobili. *Ebone*, come Arcivescovo
» di Rheims sarebbe stato del primo ordine,
» superiore a quello della Nobiltà ». Lascio,
che decida chi legge, se il passo voglia dirlo:
lascio, ch' ei giudichi, se qui si tratti d' una
precedenza del Clero sopra la Nobiltà. » E que-
» sto passo prova soltanto [u], segue l' Abate
» *Dubos*, che i cittadini nati liberi erano qua-
» lificati per uomini nobili, nell' uso del mon-
» do uomo nobile, ed uomo nato libero, per
» lungo tratto di tempo hanno significato la
» cosa medesima ». Come! per avere a' di no-
stri alcuni cittadini presa la qualità di nobili,
s' applicherà a tali persone un passo della vita
di *Luigi il Buono*! » Può anche darsi, aggiun-
» ge lo stesso, che (x) *Ebone* non fosse stato
33 schia-

[s] O *qualem remunerationem reddidisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem*. Ivi.

[t] Stabilimento della Monarchia Francese, Tomo III. Lib. VI. Cap. IV. pag. 316.

[u] Ivi.

(x) Ivi.

» schiavo nella nazione de' Franchi , ma nella
 » nazione Sassone , o in altra nazione Germa-
 » nica , in cui i Cittadini fosser divisi in più
 » ordini » . Adunque pel può darsi dell' Abate
Dubos nella nazione de' Franchi non vi sarà No-
 biltà . Ma non vi sono stati mai può darsi peg-
 gio applicati di questo . Abbiamo veduto , co-
 me *Tegan* (y) distingue i Vescovi , ch' erano
 stati opposti a *Luigi il Buono* , de' quali altri
 erano stati servi , ed altri erano d' una nazione
 barbara . *Ebone* era de' primi , e non già de'
 secondi . In oltre non so , come possa dirsi ,
 che un servo come *Ebone* fosse stato Sassone , o
 Germano : un servo non ha famiglia , e per con-
 seguente non ha nazione . *Luigi il Buono* diede la
 libertà ad *Ebone* , e siccome i servi fatti liberi
 prendeano la legge del loro padrone , così *Ebo-*
ne divenne Franco , e non Sassone , o Ger-
 mano .

Ho attaccato , fa d' uopo , ch' io mi difenda.
 Mi si dirà , che il corpo degli antrusioni for-
 mava , è vero nello Stato un ordine distinto da
 quello degli uomini liberi ; ma che , siccome i
 feudi furono da principio amovibili , e poi a vi-
 ta , questo formar non poteva una nobiltà d' o-
 rigine , mentre le prerogative non si trovavano
 an-

[y] *Omnes Episcopi molesti fuerunt Ludovico , & maxime ii , quos e servili conditione honoratos habebat , cum his , qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt . De gestis Ludovici Pii , Cap. XLIII. e XLIV.*

annesse ad un feudo ereditario . Questa obbiezione appunto è quella, che ha fatto immaginare al *de Valois*, che vi fosse presso i Franchi un solo ordine di cittadini : sentimento , che l' Abate *Dubos* ha preso da lui, e che certamente ha corrotto a forza di cattive prove . Sia com' esser si voglia, l' Abate *Dubos* non è quello , che avrebbe potuto fare tale obbiezione . Imperciocchè avendoci dato pel primo tre ordini di Nobiltà Romana , e la qualità di Regio commenfale , dir non avrebbe potuto , che tal titolo indicasse una Nobiltà d' origine più di quello d' *antrustione* . Ma vi vuole una risposta diretta .

Gli *antrustioni* o fedeli non erano tali , perchè avevano un feudo : ma davasi loro un feudo , perchè erano *antrustioni* , o fedeli . Risovvenga-
vi quanto dissi ne' primi Capitoli di questo Libro . Allora non aveano , siccome ebbero di poi, il medesimo feudo : ma se non aveano quello , ne avevano un altro ; e perchè i feudi davansi alla nascita , e perchè davansi con frequenze nelle assemblee della Nazione ; e finalmente, perchè, siccome importava a' Nobili il possederne , così importava al Re il darne loro . Queste famiglie erano distinte per le loro dignità di fedeli , e per la prerogativa di potersi raccomandare per un feudo . Farò vedere nel Libro seguente [z], come per le circostanze de' tempi vi furono uomini liberi, i quali vennero ammessi alla partecipazione

[z] Cap. XXIII.


cipazione di questa grande prerogativa , e per conseguente all' ordine della Nobiltà . Così non passava la faccenda al tempo di *Gontrano* , e di *Childeberto* suo nipote ; e così passava al tempo di *Carlomagno* . Ma quantunque dal tempo di questo Monarca gli uomini liberi capaci non fossero di posseder feudi , apparisce dal passo di *Tegan* , pur ora riferito , che n' erano assolutamente esclusi i servi fatti liberi . L' Abate *Dubos* [a] , che va in Turchia per darci un' idea di ciò che fosse l' antica Francese Nobiltà , ci dirà egli , che sienosi mai lagnati in Turchia , che s' innalzassero ad onori , ed a dignità uomini di bassa estrazione , come se ne faceano le lagnanze ne' regni di *Luigi il Buono* , e di *Carlo il Calvo* ? Non se ne dovevano al tempo di *Carlomagno* , perchè questo Monarca distinse sempre le famiglie antiche dalle nuove , il che non fecero *Luigi il Buono* , e *Carlo il Calvo* ,

Non dee il pubblico dimenticarsi , che è debitore all' Abate *Dubos* di molti eccellenti prodotti . Da questi dee farsene concetto , e non già da questa sua opera . Vi è l' Abate *Dubos* caduto in grandi errori , e ciò per aver più avuto innanzi agli occhi il Conte de *Boulainvilliers* , che il suo soggetto . Da tutte le mie critiche io non caverò se non se questa riflessione :
se


(a) Istoria dello Stabilimento della Monarchia Francese , Tomo III. Lib. VI. cap. IV. pag. 302.

se ha errato questo grand' uomo , e che non dovrò io temere di me stesso ?

Fine del Tomo III.



4731





MONTESQUIEU
SPIRITO
DELLE LEGGI

3

critto
orato

ti (r), e Beauma
do, col quale si p
tempo.

Trovo nelle Leg
Majorca una creazio
del Re [u] colle f
hanno i nostri. E' e
liti, se non dopo,
la forma giudiziaria

C A P I T O L O

Come andassero in o
ti di

II Il destino degli S
si fu, che nacq
stinfero in tratto b

Sopra di ciò fare
dice, che abbiamo
San Luigi non fu
legge a tutto il R
scasi nella prefazio
pilazione è un Co
sopra tutti gli affa

- (r) Lib. I. Cap. I. e Lib. II. Cap. XI. e XIII.
(s) Cap. I. e Cap. LXI.
[t] Vedi queste Leggi nelle vite de' Santi del mese
di Giugno. Tom. III. pag. 26.
(u) *Qui continuo nostram sacram Curiam sequi te-
neatur, instituat qui facta, & causas in ipsa curia pro-
moveat, atque prosequatur.*

Si vede negli altri Manoscritti, che questo Co-
dice fu dato da *San Luigi* l'anno 1270. in-
S 4 nan-

(a) Prefazione sopra gli Stabilimenti.